

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
DIFESA (IV)	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	126
FINANZE (VI)	»	151
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	176
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	213
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	259
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	296
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	298
AFFARI SOCIALI (XII)	»	340
AGRICOLTURA (XIII)	»	805
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	849

N. B. **Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	881
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	883
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	906
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	907
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	908
<i>INDICE GENERALE</i>	»	910

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.50 alle 17.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 5) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
ERRATA CORRIGE	7

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 5).
(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, si ricollegherà all'esposizione svolta nella seduta dell'11 novembre e, anche alla luce dell'audizione di Nicola Cosentino e delle risposte che questi ha dato a quanti gli hanno rivolto domande, si è persuaso che la domanda di arresto debba essere respinta. L'impianto accusatorio, infatti, gli pare confuso e farraginoso, impostato com'è su talune evidenti incongruenze.

La prima e principale di queste è resa manifesta dalla tempistica: si tratta di un'inchiesta che nasce addirittura nel 2001 e le cui conclusioni fattuali risalgono al più tardi al 2004. Ne deriva un chiaro indebolimento delle esigenze cautelari e una fragilità complessiva delle ipotesi a carico di Cosentino.

La seconda incongruenza sta nella credibilità ridotta di Gaetano Vassallo, il quale ha motivi di rancore personale nei

confronti di Nicola Cosentino e comunque, rispetto all'episodio della dazione di danaro, è del tutto impreciso sulla denominazione della moneta.

In terzo luogo, non è dato comprendere bene quale tipo di appoggio elettorale le cosche casalesi abbiano fornito a Cosentino, il quale è sempre stato eletto in Campania con un sistema elettorale senza preferenze.

In quarto luogo, sottolinea come il Cosentino non abbia mai ricevuto una comunicazione giudiziaria e ciò in un contesto nel quale l'adozione da parte del GIP della misura cautelare segue di ben nove mesi la richiesta dell'ufficio della pubblica accusa. Tutti questi elementi lo inducono a ritenere l'ordinanza cautelare claudicante e connotata da un *fumus persecutionis* in senso oggettivo. Ribadisce pertanto che la Giunta dovrebbe deliberare nel senso del diniego.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che le regole processuali nel caso in esame sono state tutte rispettate, in particolare con riguardo all'avviso di garanzia, che è dovuto solo nel caso in cui l'indagato e il suo difensore debbano presenziare a un atto di indagine. Gli elementi di dilatazione temporale che il relatore indica come sintomatici di un *fumus persecutionis*, tutto al contrario, confermano la limpidezza professionale e

intellettuale dei magistrati, i quali hanno voluto approfondire accuratamente gli elementi a carico del deputato Cosentino. Il fatto che l'inchiesta sia iniziata nel 2001 non ha alcun rilievo, giacché si tratta di un processo che involge molte persone e a quell'anno è ascrivibile la prima notizia di reato. Nicola Cosentino è entrato nell'inchiesta come persona identificata solo nel 2009.

Pierluigi MANTINI (UdC) ha partecipato all'esame della presente richiesta di arresto con apertura mentale e in qualità di parlamentare che ha a cuore le garanzie costituzionali degli imputati, membri delle Camere o meno che siano, e senza ossequio a discipline di partito o di schieramento. Rimarca che i rappresentanti delle istituzioni democratiche devono combattere le mafie in tutte le forme, con ogni mezzo e con rigore. Facendosi guidare da queste premesse di metodo, gli riesce difficile trovare un *fumus persecutionis* nella domanda avanzata dai magistrati di Napoli. L'articolo 416-bis del codice penale è uno strumento normativo assai innovativo nel panorama degli ordinamenti giuridici contemporanei perché tipizza l'associazione di tipo mafioso e ne configura la punibilità *ex se* e anche a titolo di concorso secondo modelli interpretativi delineati dall'evoluzione giurisprudenziale.

Facendo tesoro di questo patrimonio, peraltro, il legislatore stesso, all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ha previsto la custodia in carcere come misura cautelare necessaria in caso di indizi di colpevolezza per mafia. Dall'audizione del collega Cosentino è emerso un intero sistema di collusione con la criminalità organizzata, tanto preoccupante quanto diffuso in modo trasversale agli schieramenti. Il deputato Cosentino, tuttavia, non ha, per sua stessa ammissione, esercitato alcuna forma di speciale vigilanza rispetto a tali fenomeni ma questi, anzi, hanno accompagnato la sua condotta, tanto che egli ha pacificamente confermato di conoscere o frequentare noti criminali. Pur ricono-

scendo le discrasie temporali di cui ha parlato il relatore, gli pare che agli atti sussistano elementi di riscontro difficilmente contestabili, a partire dal sistema di nomina dei vertici delle società nel settore dei rifiuti di matrice politica, alle assunzioni clientelari e alla totale assenza di gare. In questo quadro, il rigore delle decisioni e dei comportamenti gli sembra irrinunciabile e preannuncia il voto favorevole alla richiesta di arresto.

Antonio LEONE (Pdl) si dichiara concorde con il relatore.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per sua natura è perdurante, salva un'aperta dissociazione. Sussistono a suo parere gli elementi per una misura cautelare, senza che possa individuarsi un *fumus persecutionis*. I magistrati infatti hanno sottoposto a procedimento penale anche Antonio Bassolino. Il deputato Cosentino ha del resto confermato l'impianto accusatorio quando non ne ha smentito alcun presupposto di fatto ma ha solo sostenuto che così fanno tutti. Voterà per l'arresto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede che la concessione dell'arresto sarebbe un atto ingiusto, con cui si otterrebbe di restringere in carcere un soggetto a carico del quale si è proceduto con metodi da inquisizione spagnola, senza il benché minimo elemento fattuale. Crede che sia domandata a Nicola Cosentino una *probatio diabolica*, quella cioè di essersi dissociato da un sodalizio criminoso di cui non è mai stato parte. Voterà contro l'arresto.

Maurizio TURCO (PD), dichiaratosi d'accordo in via di principio con le asserzioni del collega Paolini, sottolinea però che queste valgono per tutti e non solo per i parlamentari. Data lettura di un'intervista resa al *Corriere del Mezzogiorno* del 15 ottobre 2009 dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, dott. Vincenzo

Galgano, crede che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa sia un assurdo logico. Esprime rilievi sulla professionalità dei magistrati che hanno condotto l'inchiesta e si domanda se secondo costoro Cosentino debba essere considerato preminente rispetto al consorzio malavitoso o invece a questo sottoposto. Citati i risultati elettorali nelle recenti elezioni comunali di diversi paesi del casertano, preannuncia che voterà in modo tale da evidenziare il suo dissenso dall'arresto ma anche dalle ragioni espresse dal relatore.

Domenico ZINZI (UdC) preannuncia il suo voto contrario all'arresto.

Anna ROSSOMANDO (PD) considera gli argomenti del collega Turco confusi e privi di un'intima logica. Egli non confuta le frequentazioni del collega Cosentino né l'esistenza del pauroso intreccio tra politica e malavita in quelle zone della Campania. Le pare che tutto il suo ragionamento sia sganciato dalle risultanze inoppugnabili dell'inchiesta. Voterà per l'arresto.

Marilena SAMPERI (PD), richiamatasi alla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla mafia della XV legislatura, approvata all'unanimità nel febbraio 2008, sottolinea come gli intrecci tra camorra, politica e imprese siano patrimonio conoscitivo indiscusso. L'inchiesta napoletana, a differenza di quanto ha sostenuto il relatore, non è quindi precaria o incongruente. Essa è invece cauta, verificata e puntuale. La vicenda descritta prende le mosse dalla costituzione, a opera dei fratelli Orsi, di una società la quale ha il precipuo scopo di inserirsi nel settore dei rifiuti, del quale i fratelli medesimi non conoscevano alcunché e del quale non avevano *know-how*. Gradualmente le strutture societarie riconducibili agli Orsi si espandono, acquisiscono compiti di gestione di servizi e si prestano alle richieste clientelari della politica. Emblematica è la vicenda della gara per sce-

gliere il *partner* privato del consorzio CE4, connotata da illiceità a ogni passo. Altrettanto significativa è la vicenda della costituzione dell'*Impregeco*, la quale ha il precipuo scopo illecito di porsi come antagonista della *Fibe-Fisia*, che a sua volta si era legittimamente (con gara europea) aggiudicata l'esclusiva per una gestione industriale del ciclo dei rifiuti. Tutti questi passaggi sono seguiti e consentiti da Nicola Cosentino, quale effettivo *dominus* della situazione. Tutto ciò non è mera speculazione di un pentito ma è confermato da riscontri documentali, quali per esempio le verifiche al PRA in ordine ai veicoli usati per la raccolta dei rifiuti e gli atti amministrativi acquisiti (primi fra tutti i bandi di gara); le dichiarazioni dei medesimi fratelli Orsi; le intercettazioni telefoniche tra Sergio Orsi e Giuseppe Valente; un'informativa di polizia giudiziaria e dichiarazioni del medesimo Valente. Errano pertanto quanti propalano il concetto per cui si tratterebbe di un'inchiesta interamente basata sulle dichiarazioni del pentito Vassallo. A tal riguardo, si sofferma anche sulle dichiarazioni di Domenico Bidognetti ed Emilio Di Caterina e sulla perquisizione avvenuta a casa di Vincenzo Schiavone, presso la quale sono stati rinvenuti gli elenchi delle società vicine alla famiglia Schiavone che avrebbero dovuto ottenere lavori e commesse.

Maurizio PANIZ (PdL) sottolinea che la Giunta non deve entrare nel merito della vicenda, il quale pure non ha il pregio della concluzione e della verosimiglianza, ma deve limitarsi a verificare se la situazione prospettata possa sovvertire le esigenze della sovranità popolare. Nicola Cosentino è stato eletto dal popolo per svolgere una funzione parlamentare e di governo. Un eletto del popolo non può essere privato della sua funzione senza validi motivi che in questo caso mancano del tutto. Peraltro è doveroso il compito di un esponente politico di intervenire nei fatti del suo territorio e nella nomina delle varie società di servizi. Nulla nelle carte proces-

suali prodotte, i cui elementi peraltro si fermano al 2004, consente di intaccare il principio di sovranità popolare. Sottolinea altresì che Cosentino è formalmente indagato dal 12 febbraio di quest'anno e che tuttavia in soli 5 giorni matura la decisione di chiederne l'arresto, salvo poi constatare che il GIP ha impiegato ben nove mesi per accogliere quella richiesta. A nome del suo gruppo dichiara voto favorevole alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione in titolo e dà mandato al deputato Lo Presti di predisporre la relazione.

Marilena SAMPERI (PD) presenterà una relazione di minoranza.

Federico PALOMBA (IdV) ne presenterà una propria.

Maurizio TURCO (PD) preannunzia l'intendimento di presentare un proprio documento nel quale illustrare le sue valutazioni difformi da quelle del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC) si riserva di valutare se sottoscrivere le relazioni di minoranza preannunziate o presentarne una propria.

La seduta termina alle 10.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 18 novembre 2009, pagina 6, 46° rigo, sostituire le parole « ECO4 alla Flora Ambiente » con le seguenti « Flora Ambiente alla ECO4 ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis, approvati dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni*) 9

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 18

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 22

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 24

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione alternativa del gruppo del partito democratico) 25

ALLEGATO 5 (Relazione approvata) 29

ALLEGATO 6 (Proposta di relazione alternativa del gruppo del partito democratico) 31

ALLEGATO 7 (Proposta di relazione alternativa del gruppo dell'Italia dei valori) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 12

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 39

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 12

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 40

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 43

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 13

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 44

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	13
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	13
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi	17

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009 — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis, approvati dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2010 (*vedi*

allegato 1) e al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*). Avverte che, alla luce delle previsioni del regolamento e della legislazione vigente in materia, nonché della comunicazione del presidente della Commissione Bilancio in ordine ai criteri di ammissibilità degli emendamenti resa nella seduta della medesima Commissione del 19 novembre 2009, i seguenti emendamenti, riferiti al disegno di legge finanziaria, presentano rilevanti profili di inammissibilità: Amici 2936/I/2.2, per carenza di compensazione, e Amici 2936/I/Tab.C.2, in quanto reca una compensazione a valere su un'autorizzazione di spesa non iscritta in bilancio come spesa rimodulabile. Ai fini di una eventuale riformulazione degli emendamenti in questione e della loro presentazione presso la Commissione Bilancio, invita i presentatori a ritirarli.

Sesa AMICI (PD) ritira i suoi emendamenti 2936/I/2.2 e 2936/I/Tab.C.2.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame della tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 2936/I/Tab.C.1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Amici 2936/I/Tab.C.1.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato una proposta di relazione favorevole con un'osservazione sulla tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza della I Commissione, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 3*). Comunica che è stata altresì presentata, a firma dell'onorevole Amici per il gruppo del Partito democratico, una proposta di relazione alternativa sulla medesima tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza della I Commissione, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 4*). Avverte infine che porrà in votazione per prima la proposta di relazione della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa Amici si intenderà preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, illustra la sua proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Sesa AMICI (PD) ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di relazione presentata dalla relatrice sia troppo tenue a fronte dello straordinario taglio apportato alle risorse afferenti al Dipartimento per le pari opportunità. Di fatto, la proposta di relazione si limita a formulare una sorta di auspicio affinché siano reperite risorse per le politiche di questo settore e rischia di essere un mero esercizio retorico: sarebbe stato, a questo punto, più dignitoso, a suo parere, non fare alcun cenno al tema. Esprime rammarico in quanto sussistevano tutte le condizioni perché, su un punto importante come questo, la Commissione potesse pronunciarsi con forza e a larga maggioranza. Per queste ragioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Beatrice LORENZIN (PdL) dichiara il proprio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla relatrice, la quale, inserendo nella sua proposta di relazione un riferimento al taglio delle risorse per le pari opportunità, ha voluto far propria una segnalazione venuta da più parti nel corso del dibattito. A suo avviso, l'osservazione contenuta nella proposta di relazione è un segnale politico difficilmente equivocabile e sulla base del quale sarà possibile svolgere in Commissione Bilancio un ragionamento più fondato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice sulla tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame della tabella n. 8 del disegno di legge di bilancio ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 2936/I/2.1, Naccarato 2936/I/2.3, Amici 2936/I/2.4, sugli identici emendamenti Amici 2936/I/2.5 e Garavini 2936/I/2.6, e sugli emendamenti Rossa 2936/I/2.7, Amici 2936/I/2.8, 2936/I/2.9, 2937/I/Tab.2.1, 2937/I/Tab.2.2, 2937/I/Tab.2.3, 2937/I/Tab.2.4, 2937/I/Tab.2.5 e 2937/I/Tab.2.6.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amici 2936/I/2.1, Naccarato 2936/I/2.3, Amici 2936/I/2.4, sugli identici emendamenti Amici 2936/I/2.5 e Garavini 2936/I/2.6, e sugli emendamenti Rossa 2936/I/2.7, Amici 2936/I/2.8, 2936/I/2.9, 2937/I/Tab.2.1, 2937/I/Tab.2.2, 2937/I/Tab.2.3, 2937/I/Tab.2.4, 2937/I/Tab.2.5 e 2937/I/Tab.2.6.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato una propo-

sta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 8 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 5*). Comunica che sono state altresì presentate due proposte di relazione alternative, a firma, rispettivamente, della deputata Amici per il gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 6*) e del deputato Favia per il gruppo Italia dei Valori (*vedi allegato 7*). Avverte infine che porrà in votazione per prima la proposta di relazione della relatrice e che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative Amici e Favia si intenderanno precluse e non saranno poste in votazione.

David FAVIA (IdV) dichiara il voto contrario del suo gruppo, per le ragioni già illustrate nell'intervento svolto nella precedente seduta. I provvedimenti in esame non sono in grado di contrastare la crisi economica in atto né di aiutare i ceti deboli. Si aggiunga che, mentre perdura l'incertezza circa l'ammontare e la destinazione del gettito dello scudo fiscale, numerosi problemi restano irrisolti: la banca per il mezzogiorno; il taglio dell'Irap; lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari; il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga; la cedolare secca sugli affitti; il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia; la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici; il 5 per mille; le misure anche fiscali a favore del lavoro; le risorse per la sicurezza e la giustizia. Né può dimenticarsi la scandalosa previsione che consente, in sostanza, alla mafia di tornare in possesso dei beni che le sono stati confiscati: quali che siano le ragioni che ispirano la norma, il principio è inaccettabile in uno Stato di diritto. In definitiva, quella in esame è una manovra finanziaria incongrua e inidonea a rispondere alle questioni sociali.

Manuela DAL LAGO (LNP) chiarisce che la sua proposta di relazione è stata dettata dal convincimento, maturato in

anni di esperienza di amministrazione locale, che prima di fare qualunque progetto si debba verificare se siano disponibili le risorse per finanziarlo. Ciò non toglie, in ogni caso, che la sua parte politica non intenda adoperarsi per convincere il Governo della necessità di attribuire maggiori risorse alle politiche che rivestono un carattere di priorità nel Paese. In tal senso assicura il proprio impegno nella Commissione Bilancio, ove sia nominata relatrice per la Commissione affari costituzionali. Al deputato Favia, poi, che nella sua proposta di relazione alternativa rileva, per la Missione 3.3 – Pianificazione e coordinamento forze di polizia, un taglio del 15,57 per cento rispetto al dato assestato al 2009, fa notare che il taglio è dovuto in effetti al pensionamento di circa 400 unità di personale, le quali, stante il blocco selettivo delle assunzioni disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, non possono essere sostituite per intero. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di vendere i beni confiscati alla mafia, non ritiene che vi siano buone ragioni per non farlo.

Jole SANTELLI (Pdl) ringrazia la relatrice per il suo lavoro, che tiene conto delle difficoltà congiunturali di bilancio, ma nel contempo segnala al Governo priorità di cui questo deve farsi carico, ed innanzitutto quella della sicurezza pubblica. Si chiedono infatti maggiori risorse per le forze dell'ordine e la possibilità di procedere ad assunzioni in numero maggiore di quanto oggi consentito. Chiede pertanto ai gruppi di opposizione di riconoscere l'onestà con la quale la maggioranza ammette che le risorse previste per diversi importanti settori di intervento del Ministero dell'interno sono insufficienti, tanto più che tali risorse non sono insufficienti da oggi, ma lo sono ormai da diversi anni e lo erano anche sotto il precedente Governo di centrosinistra. A suo avviso, un voto condiviso a larga maggioranza conferirebbe alla relazione della Commissione una forza maggiore ed agevolerebbe il dibattito su questo punto in Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice sulla tabella n. 8 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina altresì la deputata Dal Lago relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame, con un rilievo.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che tiene conto del rilievo della Commissione Bilancio (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2009.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 9*).

Alessandro NACCARATO (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, si dice convinto che la condizione contenuta nel parere, unitamente alla circostanza che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso sul provvedimento in esame parere contrario, farà in modo che la Commissione di merito riveda il testo, ridefinendolo in un senso più rispettoso della sfera di autonomia delle regioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), pur riconoscendo che la proposta di legge in esame è ispirata da buone ragioni, quelle di assicurare il buon governo del settore sanitario, ritiene che, nel momento in cui il Paese ha scelto la via del federalismo fiscale, si debba lasciare alle regioni la responsabilità delle proprie scelte organizzative, fermo restando che le conseguenze delle scelte sbagliate devono ricadere sulle regioni stesse.

Pierluigi MANTINI (UdC), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione. La sua parte politica non condivide infatti del tutto la proposta di parere. In particolare ritiene che disciplinare i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti non costituisca, da parte del legislatore statale, un'invasione delle competenze regionali, atteso che tale punto si può ricondurre, a suo avviso, a materie di competenza legislativa statale, come la tutela del principio dell'accesso per concorso agli uffici pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 11*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, considerata l'assenza della relatrice, deputata Stasi, e non sussistendo ragioni di urgenza per l'espressione del parere, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 15.

Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la relatrice ha proposto di esprimere parere favorevole su tutte le cinque proposte di nomina formulate dal Governo. Avverte che la votazione avverrà per scrutinio segreto, col sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49, commi 1-ter e 3 del regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'espressione del parere favorevole sulle proposte in esame, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti la Commissione. Avverte quindi che, in ciascuna votazione, la proposta della relatrice di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà pertanto approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà respinta la proposta di parere favorevole e approvato il parere contrario.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara di essere consapevole che le proposte di nomina del Governo sono il risultato di una consultazione tra le diverse forze politiche e rappresentano pertanto un punto di equilibrio, ma di nutrire nondimeno alcune perplessità su di esse, alla luce della propria esperienza scientifica sulla materia. Considerato infatti che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche riveste un ruolo fondamentale nel progetto di modernizzazione della pubblica amministrazione elaborato dal ministro Brunetta, sarebbe stato opportuno prestare più attenzione, nella scelta dei componenti, alla rispondenza del loro profilo rispetto al compito che dovranno svolgere. Sebbene infatti nessuno dei nomi proposti dal Governo sia, individualmente considerato, inadeguato al compito, il complesso della Commissione

suscita invece un'impressione di inadeguatezza. Predisporre un sistema di indicatori che permetta la valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici – e questo è il compito principale della Commissione – non è cosa da poco: occorrono esperienze e competenze specifiche che non si improvvisano e che possono mancare in soggetti che pure abbiano profili di alto livello e grandi competenze in materia di pubbliche amministrazioni. A suo avviso, dei soggetti proposti, solo due presentano un profilo rispondente al requisito di esperienza comprovata nel settore della valutazione, mentre gli altri tre hanno senz'altro un'alta qualificazione giuridica con speciale riguardo alla pubblica amministrazione, ma non posseggono le necessarie conoscenze scientifiche e metodologiche nel campo di lavoro proprio della Commissione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), nel dichiarare la valutazione favorevole del suo gruppo su tutte le proposte di nomina in esame, fa presente che, essendo la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche un organo collegiale, occorre valutare i profili proposti dal Governo non individualmente, bensì nel loro complesso. Premesso che, prima di formulare le sue proposte, il Governo ha valutato diverse ipotesi nel tentativo di raggiungere un equilibrio soddisfacente sotto il profilo dell'insieme delle competenze raccolte, ritiene che, tenuto conto che la varietà delle competenze non è un limite ma semmai un pregio, la Commissione proposta dal Governo abbia, complessivamente considerata, una composizione soddisfacente ed idonea a far fronte ai compiti che la legge le assegna.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo su tutte le proposte di nomina in esame, precisa di nutrire tuttavia alcune riserve in merito alla funzione della Commissione, la quale ha un ruolo essenziale nella riforma immaginata dal ministro Brunetta. L'istituzione della Commissione è soltanto l'inizio di un percorso in direzione della

realizzazione di un sistema di valutazione. Resta il dubbio se la valutazione delle prestazioni possa essere rimessa in capo ad un organismo esterno alle pubbliche amministrazioni stesse.

Sesa AMICI (PD) dà atto al deputato Vassallo di aver segnalato aspetti degni di riflessione. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche costituisce un nodo nevralgico della riforma Brunetta e la sua riuscita è quindi condizione per la riuscita della riforma stessa. Ad avviso del suo gruppo, i soggetti proposti dal Governo posseggono, nel complesso, i profili adatti per svolgere il delicato compito assegnato alla Commissione. Non può peraltro esimersi dal notare che, tra i requisiti previsti dalla norma di legge di riferimento, c'era anche quello del rispetto del principio di pari opportunità: considerato che tra i nomi proposti c'è soltanto una donna, viene da chiedersi se non sarebbe stato possibile fare uno sforzo in più. In ogni caso, il suo gruppo ritiene le nomine proposte nel complesso soddisfacenti e voterà pertanto a favore di tutte.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Luciano Hinna.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	32
Astenuti	0
Hanno votato sì	36
Hanno votato no	1.

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bian-

coni, Bruno, Calabria, Calderisi, Cenni, in sostituzione di Minniti, Fiorio, in sostituzione di Bressa, Holzmann, in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, Dal Lago, Di Serio D'Antona, De Girolamo, Distaso, Lanzarin, in sostituzione di Luciano Dussin, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minasso, in sostituzione di Bocchino, Naccarato, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Antonio Martone.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	37
Votanti	36
Maggioranza	32
Astenuti	1
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	1.

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Cenni, in sostituzione di Minniti, Fiorio, in sostituzione di Bressa, Holzmann, in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, Dal Lago, Di Serio D'Antona, De Girolamo, Distaso, Lanzarin, in sostituzione di Luciano Dussin, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minasso, in sostituzione di Bocchino, Naccarato, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vanalli, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Pietro Micheli.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	37
Votanti	37
Maggioranza	32
Astenuti	0
Hanno votato sì	36
Hanno votato no	1.

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Cenni, in sostituzione di Minniti, Fiorio, in sostituzione di Bressa, Holzmann, in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, Dal Lago, Di Serio D'Antona, De Girolamo, Distaso, Lanzarin, in sostituzione di Luciano Dussin, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minasso, in sostituzione di Bocchino, Naccarato, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Filippo Patroni Griffi.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	37
Votanti	36
Maggioranza	32
Astenuti	1
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	2.

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Cenni, in sostituzione di Minniti, Fiorio, in sostituzione di Bressa, Holzmann, in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, Dal Lago, Di Serio D'Antona, De Girolamo, Distaso, Lanzarin, in sostituzione di Luciano Dussin, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minasso, in sostituzione di Bocchino, Naccarato, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vanalli, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Luisa Torchia.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	37
Votanti	36
Maggioranza	32
Astenuti	1
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	1.

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Cenni, in sostituzione di Minniti, Fiorio, in sostituzione di Bressa, Holzmann, in sostituzione di Cicchitto, Cristaldi, Dal Lago, Di Serio D'Antona, De Girolamo, Distaso, Lanzarin, in sostituzione di Luciano Dussin, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minasso, in sostituzione di Bocchino, Naccarato, Orsini, Pastore, Santelli, Sbai, Stracquadanio, Vanalli, Volpi, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 novembre 2009.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regio-

nali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Al comma 11 sostituire le parole: in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro *con le seguenti:* in 235 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011 e 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 179, 235 e 314 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/I/2. 1. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro fami-

liari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di « Vittima del Dovere » per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

2936/I/2. 2. Amici, Lo Moro.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica (addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall'ente gestore. La predetta addizionale erariale è attribuita all'ente gestore che la computa ai fini della copertura dei costi del servizio. La citata addizionale erariale resta applicabile alla tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a prescindere dalle effettive modalità di riscossione della tassa praticate dal comune.

3. Le somme addebitate a decorrere dall'1 gennaio 2005 dall'ente gestore della tariffa a titolo di rivalsa per imposta sul valore aggiunto ai soggetti diversi dagli esercenti arti e professioni o dagli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale, sono gradualmente restituite d'ufficio, anche mediante compensazione, entro il 31 dicembre 2012. Gli oneri derivanti dalle somme da restituire sono coperti mediante opportuni incrementi di tariffa, da applicare a tutte le categorie di utenza in pari percentuale, distribuiti per quote costanti nell'anno di riferimento e nei successivi tre.

4. Per le operazioni concernenti la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino alla data di entrata in vigore della presente

legge resta fermo il trattamento fiscale già applicato agli esercenti arti e professioni o agli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale. Relativamente ai medesimi non si procede quindi né a restituzione di imposte, né a restituzione di somme addebitate ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né a rettifiche dell'imposta portata in detrazione ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

5. Gli enti gestori della tariffa igiene ambientale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se obbligati a quanto previsto dai numeri 1 e 2 della lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono provvedere entro il 31 dicembre 2010. In difetto decadranno da tale data dal potere di applicare e riscuotere la tariffa.

2936/I/2. 3. Naccarato, Amici.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/I/2. 4. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimere il comma 47.

***2936/I/2. 5.** Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Laganà Fortugno, Servodio, Realacci, Cenni.

Sopprimere il comma 47.

***2936/I/2. 6.** Garavini, Granata, Angela Napoli, Veltroni, Pescante, Marco Carra, Di Biagio, Lamorte, Misiti, Angeli, Belcastro.

Al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione nonché per quelli da collocare in pensione è riconosciuto un contributo a decorrere dall'anno 2010 pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/I/2. 7. Rossa.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

52-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo

8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-ter. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo ».

52-ter. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

52-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2936/I/2. 8. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

52-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

52-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri » del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile.

2936/I/2. 9. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

ART. 3.

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla rubrica: Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, ridurre in maniera lineare le autorizzazioni di spesa di parte corrente, per il triennio 2010-2012 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili con esclusione delle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soccorso civile, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/I/Tab. C. 1. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 25.000;
2011: - 25.000;
2012: - 25.000.

Conseguentemente, alla medesima, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale - articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

2936/I/Tab. C. 2. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Co-durelli.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)**EMENDAMENTI**

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », u.p.b. 3.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2937/I/Tab. 2. 1. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche », u.p.b.

24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », programma « Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale » u.p.b. 5.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2937/I/Tab. 2. 2. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: 3.000.000;

CS: 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Ordine pubblico e sicurezza »,

programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », u.p.b. 3.1.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2937/I/Tab. 2. 3. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia », u.p.b. 3.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

2937/I/Tab. 2. 4. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di compe-

tenza », u.p.b. 24.3.1. - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Soccorso civile », Programma, « Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile » u.p.b. 4.1.6 - Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2937/I/Tab. 2. 5. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Soccorso civile », programma, « prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » u.p.b. 4.2.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2937/I/Tab. 2. 6. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata, limitatamente alle parti di competenza, la tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2010, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2010;

considerato che le risorse afferenti al Dipartimento per le pari opportunità sono state oggetto di un drastico taglio, che di

fatto impedisce il perseguimento delle politiche di settore;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione Bilancio la possibilità di assicurare al Dipartimento per le pari opportunità risorse sufficienti a garantire il perseguimento delle politiche di settore.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La I Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza (Presidenza del Consiglio dei ministri) il disegno di legge n. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Tabella 2) » e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

premessi che,

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la

sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di

un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, «troppo poco, troppo tardi»;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'Istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia «d'urto» lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate

crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, «non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione»; e a proposito dello scudo: «può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro»; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la «*tax compliance*» dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese «primarie» crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, «dalle misure a sostegno dell'economia» contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi «non espansivi, senza effetti finanziari netti» che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è «eccezionale» e «transitoria» e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio «in attesa di un più netto consolidarsi della

ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* (dalla crisi) che sarà definita in sede europea» ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 – avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produt-

tività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al Mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

L'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'*export* dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la

struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi (« *tentative recovery* ») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse adeguate;

per quanto riguarda le parti di competenza della 1a Commissione:

premesso che:

relativamente alla delicata questione dei servizi di sicurezza non risulta convincente la riduzione di circa 70 milioni di euro rispetto all'assestamento del 2009 considerato che ci si trova in una fase di implementazione di una riforma;

del tutto irrisorio è l'aumento delle risorse destinate al Programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile che interessa il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il quale i tagli al funzionamento vengono compensati dagli aumenti alle voci interventi ed investimenti. L'insufficienza di risorse aggiuntive suscita in particolare perplessità in ragione dell'assoluta importanza assunta

dall'azione di tali organi per la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini;

in relazione al servizio civile la grave compressione delle risorse da 171 milioni di euro del 2010 a meno di 126 per il 2011 e il 2012 finisce col ridurre prestazioni di elevato valore sociale e civile;

relativamente alle pari opportunità si può notare una gravissima decurtazione netta da 29,91 milioni di euro a 4,31 dal bilancio del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, tale da mettere obiettivamente in discussione la stessa funzione del Dipartimento e del Ministro competente;

considerato che:

col drastico ridimensionamento del servizio civile si abbandonano famiglie e persone con gravi disagi e privando parte della popolazione giovanile di una esperienza di maturazione personale e di senso civico che da alcuni decenni si è progressivamente sedimentata nel Paese;

le politiche a favore dei diritti e della pari opportunità vengono sostanzialmente azzerate,

esprime

PARERE CONTRARIO

Amici.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)****Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminata la tabella n. 8, recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 2010, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2010;

premesso che:

è necessario assicurare adeguate risorse per il finanziamento delle politiche del Ministero dell'interno, le quali si inseriscono tra le priorità del Paese, anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti dal Ministero stesso nei propri settori di intervento, a cominciare dalla lotta alle organizzazioni criminali e all'immigrazione clandestina;

è necessario prevedere, per la Polizia di Stato, una deroga al vincolo stabilito dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che per ciascuno degli anni 2010 e 2011 le amministrazioni ivi richiamate possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da

assumere non possa eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

sarebbe opportuno non incidere sugli stanziamenti destinati al Fondo per la sicurezza urbana previsto dall'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzato al finanziamento, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico;

gli stanziamenti previsti dai provvedimenti del cosiddetto « pacchetto sicurezza » per le attività di contrasto dell'immigrazione clandestina ed al potenziamento e adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione appaiono insufficienti;

la programmata assunzione nel 2010 di 297 nuovi vigili del fuoco, seppure costituisce un primo apprezzabile sforzo, non è comunque sufficiente a porre rimedio alla grave carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

le somme destinate ai comuni per il 2010 a compensazione del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'impo-

sta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale sono insufficienti, come già erano nel 2009, a ristorare i comuni stessi delle entrate venute meno;

non si può non tenere conto, realisticamente, della necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio con le risorse effettivamente disponibili in questo momento, ferma restando la possibilità di modificare il bilancio di previsione in corso di esercizio;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) sia assicurato il reperimento di adeguati stanziamenti per il perseguimento delle finalità di sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata, per le attività di contrasto dell'immigrazione clandestina e per il potenziamento e adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione;

2) sia prevista una deroga, per la Polizia di Stato, al vincolo per le assun-

zioni nel 2010 previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008;

e con le seguenti osservazioni:

a) si verifichi la possibilità di elevare – anche mediante il ricorso ad una parte delle entrate straordinarie derivanti dall'applicazione del cosiddetto «scudo fiscale» ovvero, qualora questo non sia possibile, mediante risorse da reperire comunque nel corso del prossimo esercizio finanziario, in sede di assestamento – gli stanziamenti destinati ai comuni a compensazione del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché quelli destinati al Fondo per la sicurezza urbana previsto dal decreto legge n. 112 del 2008;

b) si verifichi altresì, con le stesse condizioni, la possibilità di prevedere stanziamenti sufficienti a consentire l'assunzione di un congruo numero di vigili del fuoco, tenuto conto della situazione di grave carenza di organico in cui versa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La I Commissione permanente, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'interno (disegno di legge n. 2937 – Tabella 8) e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

premesso che:

lo Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 prevede significative riduzioni degli stanziamenti in favore delle missioni e dei programmi riconducibili alla competenza di tale dicastero; rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2009, pari a 29.034,97 milioni di euro, gli stanziamenti complessivi per il Ministero dell'interno scendono a 27.330 milioni di euro;

si registrano in particolare, rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2009, riduzioni dell'entità del 8,1 per cento relativamente alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », programma « trasferimenti a carattere generale ad enti locali »; tagli relativi alla missione « Ordine pubblico e sicurezza » di oltre il 5 per cento, che implicano una riduzione degli stanziamenti sia per il programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », che per il programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » (con una riduzione pari a 191,89 milioni di euro); il programma più colpito da tale diminuzione di risorse è senz'altro quello concernente la « Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia » che perde 204,22 milioni di euro (il 15,57 per cento in meno rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2009); nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » viene fortemente penalizzato è quello della gestione dei flussi migratori con una riduzione del 21,55 per cento degli stanziamenti;

mententi sia per il programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », che per il programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » (con una riduzione pari a 191,89 milioni di euro); il programma più colpito da tale diminuzione di risorse è senz'altro quello concernente la « Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia » che perde 204,22 milioni di euro (il 15,57 per cento in meno rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2009); nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » viene fortemente penalizzato è quello della gestione dei flussi migratori con una riduzione del 21,55 per cento degli stanziamenti;

nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », tra le voci maggiormente penalizzate ve ne sono alcune – quali quelle relative al trasferimento a carattere generale ad enti locali – particolarmente importanti ai fini dello sviluppo degli enti ad autonomia territoriale. I tagli più consistenti riguardano l'U.P.B. 2.3.2 – Interventi (-1.046,06 milioni di euro), all'interno della quale i capitoli maggior-

mente colpiti risultano il 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» (-901,72 milioni di euro) ed il cap. 1320 «Compartecipazione dei comuni e delle province delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'imposta sulle persone fisiche» (-341,91 milioni di euro) già ridotto in modo consistente con la legge di bilancio per il 2009. Un taglio significativo riguarda anche l'U.P.B. 2.3.6 – Investimenti (- 547,83 milioni di euro) per la quale si assiste ad un'ulteriore riduzione degli stanziamenti dopo quelli già operati dalla scorsa finanziaria; nel complesso viene così negata qualsiasi reale attenzione alle istanze di autonomia e federalismo;

la missione «Ordine pubblico e sicurezza» – che pur secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rappresenta un obiettivo prioritario nell'azione del Governo – subisce una ulteriore sensibile riduzione (- 398,15 milioni di euro), confermando in modo più consistente la tendenza già presente nella legge di bilancio 2009 che già operava un taglio di 66,286 milioni di euro. La forte diminuzione degli stanziamenti colpisce come nello scorso bilancio di previsione tutti i programmi, ma soprattutto quello relativo alla Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia.

Tali drastiche riduzioni, rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2009, sono suscettibili di pregiudicare fortemente le attività di contrasto alla criminalità (in particolare organizzata) e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Particolarmente rilevanti appaiono in tal senso le riduzioni disposte nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» ai consumi intermedi (-4,2 milioni di euro, cap. 2624); al noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti e attrezzature e apparati materiali speciali per i centri operativi e per gli uffici e i servizi che dipendono dal Ministero (-5,1 milioni di euro cap. 2816). Appare, inoltre, sconcertante la soppressione secca delle «Spese per la manutenzione ordinaria di immobili privati o de-

maniali adibiti a sedi e uffici per la sicurezza pubblica» (cap. 2732) che non solo renderà più difficile il lavoro quotidiano del personale, ma peggiorerà il complessivo stato delle strutture comportando in futuro sempre maggiori oneri e un impatto diretto sulla stessa sicurezza del personale.

Relativamente agli interventi, viene azzerato del tutto lo stanziamento previsto a titolo di contributo per la partecipazione all'ufficio europeo di polizia – Europol; particolarmente importante ai fini del miglioramento dell'efficacia delle attività di cooperazione di polizia (e giudiziaria) in materia penale. La stessa logica di tagli al funzionamento ordinario riguarda il programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», all'interno del quale si assiste ad una riduzione delle spese per i consumi intermedi.

I tagli più significativi riguardano, infine, il programma «Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia» che perde 204,22 milioni di euro. Tra questi vanno evidenziati per il loro impatto negativo sulla lotta alla criminalità organizzata: la drastica riduzione (di quasi un terzo) delle risorse destinate alle misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, per coloro che prestano testimonianza e per i loro congiunti (-23,4 milioni di euro, cap. 2840); la riduzione degli stanziamenti per le spese di organizzazione e di funzionamento della Direzione investigativa antimafia (-3,2 milioni di euro, cap. 2671). Vi sono poi i tagli ai consumi intermedi (-2,9 milioni di euro, cap. 2536), e la soppressione di tutte le risorse destinate al Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico (cap. 2873). Infine vengono più che dimezzati gli Investimenti che passano dai 270,86 milioni di euro dell'assestamento 2009 ai 125,31 attuali;

nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», pur nel complessivo incremento di risorse subisce una riduzione particolarmente importante un programma di assoluto rilievo quale quello inerente la gestione dei flussi mi-

gratori, con un taglio di risorse di oltre il 21 per cento. Le riduzioni complessivamente apportate a tale programma suscitano rilevanti perplessità in quanto proprio tale la una efficiente gestione dei flussi migratori appare indispensabile sia per la tutela dei diritti delle persone straniere e la loro piena integrazione, sia per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e delle condotte illecite legate allo sfruttamento e al favoreggiamento delle migrazioni;

considerato che:

le forti riduzioni di spesa previste sia per il Ministero dell'interno in generale sia per il comparto sicurezza in maniera particolare, ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto promesso dalla maggioranza in campagna elettorale, nonché con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero dell'interno dimostrano il carattere meramente simbolico – come tale inefficace – della politica del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede amministrativa che giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e la conflittualità sociale, minando altresì la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione statale;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente l'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine e degli organi deputati a vario titolo alla tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblici, cui andrebbero assicurate risorse adeguate alle funzioni, di assoluto rilievo, da loro svolte, tra cui nello specifico i servizi di sicurezza in una fase di implementazione di una riforma; i vistosi tagli agli obiettivi di coordinamento tra le Forze di Polizia che lo stesso Presidente della Repubblica ha ieri definito « sempre decisivo in quanto ad esse e solo ad esse spetta la salvaguardia attiva della sicurezza dei cittadini » dimostrano la scarsa considerazione del Governo per questi obiettivi,

considerato che:

le risorse per i rinnovi contrattuali delle forze del Comparto Sicurezza sono assolutamente inadeguate e permettono l'erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale mentre occorrerebbe mettere a disposizione dei rinnovi contrattuali del comparto risorse finanziarie adeguate a sviluppare pienamente le dinamiche contrattuali sia dal punto di vista normativo che economico per garantire agli operatori del comparto, chiamati a svolgere funzioni essenziali per la sicurezza e la difesa, l'adeguato riconoscimento delle loro legittime aspettative.

considerato, in fine, che:

l'articolo 2, comma 47, introdotto dal Senato, della legge finanziaria 2010 novellando l'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, prevede che possano essere venduti gli immobili di cui non sia effettuata la destinazione entro i novanta giorni imposti dalla legge. Ma complessità delle procedure e carenza di risorse finanziarie per la ristrutturazione rendono molto difficile rispettare questi termini. Dunque, la norma abolisce di fatto l'uso sociale dei beni confiscati e ne impedisce la restituzione alle collettività. Anzi, rischia di restituirli alle organizzazioni criminali, già pronte a riacquistarli dallo Stato;

esprime

PARERE CONTRARIO

Amici.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI**

La I Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza lo stato di previsione del ministero dell'interno (C. 2937 – Tabella n. 8) e le parti corrispondenti del disegno di legge C. 2936, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica - normalmente affidata alla legge finanziaria- elaborando una serie di norme (contenute nel Decreto Legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge

finanziaria 2010: un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. "scudo fiscale", le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale e nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziare per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario, ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le pro-

spettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour* intensive sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

premesso che, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della Commissione:

nell'ambito della politica dei tagli, la variazione più rilevante in termini assoluti interessa la missione n. 3 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che subisce una riduzione pari all'8, 12 per cento rispetto alle previsioni assestate per il 2009; il decremento – come somma algebrica di variazioni di segno diverso – investe in particolare il Fondo ordinario degli enti locali, la riduzione relativa alla compartecipazione di comuni, province e regioni al gettito dell'IRPEF; per quanto riguarda le spese in conto capitale c'è una riduzione di oltre il 25 per cento – le riduzioni si abbattano in particolare sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province, sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti - con un risultato che andrà ad intaccare anche il rilancio economico del Paese, a causa della contrazione, se non del blocco, degli investimenti delle autonomie; altri tagli investono il Fondo per il Federalismo amministrativo per circa 59 milioni di euro, mentre di oltre 103 milioni di euro è la riduzione delle somme destinate ai libri di testo gratuiti,

che colpisce duramente il contributo che i Comuni riconoscono alle famiglie a sostegno delle spese scolastiche;

la missione «Ordine Pubblico e Sicurezza» – che dovrebbe rappresentare un tema assai caro alla compagine governativa – è quella che registra l'unico segno negativo, che neanche la somma algebrica delle variazioni di segno diverso dei diversi Programmi ha potuto compensare (l'entità della riduzione ammonta a circa 270 milioni di euro, pari al 3,46 per cento delle risorse) ed il taglio colpisce soprattutto lo stanziamento relativo alla Missione 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia che subisce tagli del 15,57 per cento rispetto al dato assestato al 2009 (-204.223.398);

al riguardo si conferma la tendenza alla riduzione e ai tagli, in questa specifica Missione, «lineari», nel senso che colpiscono tutti i programmi;

particolarmente gravi appaiono, a tal proposito, le riduzioni in riferimento al Programma 3.1 «Contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza», di quasi 200 milioni di euro, soprattutto con riguardo al capitolo relativo a Stipendi e retribuzioni personale polizia di Stato;

le riduzioni generali certamente non possono ritenersi compensate dall'incremento, disposto al Senato, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 per i miglioramenti economici dei Corpi di Polizia e della Difesa (Carabinieri);

tagli e riduzioni anche al Programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, al capitolo 2671 relativo a Spese organizzazione e funzionamento Direzione Investigativa Antimafia, al capitolo 2672 riferito a Spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, ed infine, al capitolo 2840 relativo al Programma protezione collaboratori di giustizia;

in termini percentuali, nell'ambito del corposo incremento degli stanziamenti relativi alla Missione n. 5 – Immigrazione, accoglienza e diritti si registra, al suo

interno, una flessione degli stanziamenti per il Programma 5.2 Gestione dei flussi migratori, mentre gli incrementi di spesa riguardano esclusivamente i Centri di identificazione e accoglienza (oltre 100 miliardi di euro per la costruzione, manutenzione e spese di gestione degli immobili) che non possono certo essere ascritti a favore di politiche volte all'integrazione e alla coesione sociale;

destano allarme i tagli ai capitoli relativi alla Direzione Investigativa Antimafia e al capitolo relativo al Programma protezione collaboratori di giustizia, soprattutto a fronte della scelta, inserita nel disegno di legge finanziaria, di vendere all'asta i beni confiscati alla criminalità: tale combinato disposto appare come l'avvio di un nuovo e pericoloso corso volto all'indebolimento del Paese nella lotta all'illegalità ed al crimine organizzato;

tale disposto annuncia incassi maggiori per la finanza pubblica, ma ad un prezzo altissimo: esso annulla il lungo e faticoso percorso intrapreso dalle istituzioni per trasformare beni ed attività illegali in opportunità per le collettività più danneggiate, esso colpisce le possibilità di comuni, regioni e province di trasformare beni illeciti in risorse ed interventi socialmente utili; esso cancella uno dei simboli più forti, e più sgraditi ai medesimi criminali, della lotta alla criminalità organizzata;

considerato dunque che:

i tagli e le riduzioni di spesa previste generalmente per il Ministero dell'interno, ma in particolare con riguardo al comparto sicurezza non possono ritenersi adeguati all'attuazione dei programmi volti al contrasto della criminalità ed alla tutela dei cittadini e del territorio, oltre che di efficace prevenzione in ordine ai reati;

ciò, oltre all'inadeguatezza, rivela la totale contraddizione in ordine alle politiche costantemente annunciate dai rappresentanti del Governo;

sembra prevalere una politica volta all'inasprimento delle problematiche e

delle criticità pur indicate, che non può essere ritenuta efficace, bensì, nel medio termine, foriera di ulteriori e più profondi conflitti sociali, che a loro volta hanno il risultato di incrementare la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e di togliere credibilità agli sforzi delle forze dell'ordine di essere in grado di provvedere alla loro tutela;

le risorse economico-strumentali a concreta disposizione delle forze di polizia non possono che ritenersi lontane ed inadeguate rispetto alle esigenze indicate e che ciò è strettamente connesso con il rispetto e la dignità delle medesime;

appare compromessa anche la strategia di lotta alla criminalità organizzata, che oltre a soffrire della medesima carenza di fondi – che inopportuna sembra caratterizzare le Missioni più precipue del Ministero dell'Interno – subisce un durissimo colpo con la volontà perseguita dal Governo di cancellarne il simbolo più forte: la riconversione a nuova vita ed a fini sociali dei proventi delle attività criminose,

la Commissione si pronuncia in senso contrario.

Favia.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Atto n. 149)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (atto n. 149),

preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha va-

lutato favorevolmente con rilievi lo schema di regolamento in esame l'11 novembre 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: « , né minori entrate ».

ALLEGATO 9

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale
(Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli ed abb., recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»,

considerato che le disposizioni da esso recate intervengono, in particolare, sulle previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e sono quindi riconducibili, in gran parte, alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia «caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera» (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolate, approvando una propria

disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale,

tenuto altresì conto delle sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte Costituzionale ha rilevato che «la nozione di «principio fondamentale», che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le «materie» hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività»,

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è in particolare ascrivibile alla materia «tutela della salute» la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario,

evidenziato che talune delle disposizioni recate dal testo – pur autoqualificandosi come «principi fondamentali» – intervengono su una disciplina rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono specifiche e di dettaglio,

segnalata, in particolare, l'opportunità di rivedere – tenendo conto del

vigente quadro di riparto di competenze tra Stato e regioni e della giurisprudenza costituzionale in materia – le seguenti previsioni: l'articolo 2, commi da 1 a 3, che disciplina la composizione e le competenze del collegio di direzione; l'articolo 3, comma 1, lettera b), nella parte in cui interviene sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; l'articolo 4, che introduce una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa; l'articolo 6, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, e l'articolo 10, che reca disposizioni per la libera professione intramuraria degli operatori sanitaria non medici,

rilevato al contempo, con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che la Commissione incaricata di individuare una terna di persone per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa è composta di tre membri individuati con pubblico sorteggio da un elenco redatto e curato dalla Giunta regionale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, alle leggi statali non è consentito individuare direttamente l'organo regionale competente ad adottare un determinato atto, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 123 nonché dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenza della Corte Costituzionale n. 387/2007 e, nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 74/2001, n. 355/1993 e n. 407/1989),

considerato che l'articolo 4 comma 1, lettera b), comma 2, ultimo periodo, disciplina la nomina del direttore delle aziende ospedaliero-universitarie, con una *deminutio*, rispetto alla normativa vigente, del ruolo del rettore, con possibili riflessi negativi sull'autonomia universitaria,

rilevato che l'articolo 1, comma 2, si riferisce al governo delle attività cliniche degli istituti « individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 »,

ricordato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 4, legge n. 131 del 2003 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che, allo stato, i termini per l'esercizio della delega risultano scaduti e non sono stati emanati decreti attuativi in materia sanitaria, fermo restando che i principi fondamentali in materia di professioni sono stati, a loro volta, definiti dal decreto legislativo n. 170 del 2006, in attuazione della citata delega,

segnalata quindi l'esigenza di chiarire il riferimento agli istituti « individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 », contenuto nell'articolo 1, comma 2,

rilevato inoltre che l'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina in maniera dettagliata le modalità di individuazione dei membri dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo designazioni da parte ministeriale, mentre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha rilevato che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288/2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano riviste le seguenti previsioni, limitando l'intervento legislativo alla sola determinazione dei principi fondamentali:

articolo 2, commi da 1 a 3, che interviene con norme di dettaglio sulla composizione e le competenze del collegio di direzione;

articolo 3, comma 1, lettera b), nella parte in cui disciplina i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti;

articolo 4, che introduce una nuova disciplina per l'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici, materia che attiene all'organizzazione interna delle aziende;

articolo 6, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;

articolo 10, che reca disposizioni per la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, senza

prevedere una disciplina regionale, a differenza dell'articolo 9, sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari,

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di chiarire il riferimento agli istituti «individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131», contenuto nell'articolo 1, comma 2;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), comma 2, ultimo periodo, relativo alla nomina del direttore delle aziende ospedaliero-universitarie, si valuti l'opportunità di evitare un'alterazione degli attuali criteri di selezione;

c) si valuti l'opportunità di adeguare il disposto dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, alla giurisprudenza costituzionale sulla composizione dei collegi sindacali degli enti pubblici non statali, rimettendo alla normativa regionale la disciplina delle modalità di individuazione dei relativi membri.

ALLEGATO 10

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2815 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

visto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 11

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani
(Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb.)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni ed abb., recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani »

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile principalmente alla materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

può al riguardo richiamarsi la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ricondotto alla predetta materia le disposizioni volte alla tutela del *made in Italy* (sentenza n. 175 del 2005, e, con riferimento al settore del turismo, sentenza n. 339 del 2007);

la Corte costituzionale ha altresì ricondotto alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » la disciplina dei marchi e dei segni distintivi (sentenza n. 368 del 2008);

con riferimento a specifici profili vengono altresì in rilievo le materie « tutela dell'ambiente », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni;

le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, sono infine riconducibili alla materia « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato.

in particolare, il comma 4 dell'articolo 3 prevede un'equiparazione sul piano sanzionatorio delle fattispecie di illecito, peraltro molto diverse tra loro, previste

dai commi precedenti in caso di reiterazione o di commissione delle violazioni attraverso attività organizzate, prevedendo in ogni caso l'applicazione della pena prevista per il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.);

l'equiparazione prevista dal comma 4 deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità tra offesa e sanzione, che discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione (sentenze n. 409/89 e n. 341/94);

il comma 4 non appare applicabile alla violazione di cui al comma 2, dal momento che il nostro ordinamento non contempla forme di responsabilità penale delle imprese;

il comma 4 dispone l'applicazione della pena prevista per il reato di associazione per delinquere, che presuppone la partecipazione di una pluralità di persone;

andrebbe pertanto valutato alla luce del principio di legalità in materia penale (articolo 25, secondo comma, Cost.) il riferimento all'articolo 416 c.p. nel caso di reato commesso da un singolo (nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni): tale articolo prevede infatti sanzioni diverse sulla base del ruolo rivestito nell'associazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia riformulato il comma 4 dell'articolo 3 in modo da tenere conto di quanto esposto nelle premesse.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02018 Vietti ed altri: Sulla carenza di personale nella casa circondariale di Rebibbia femminile di Roma	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	51
5-02147 Ferranti: Sulla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	52
5-02148 Molteni: Sulla situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione	46
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	47
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624, Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	48
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02018 Vietti ed altri: Sulla carenza di personale nella casa circondariale di Rebibbia femminile di Roma.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo anche perché, avendo visitato di recente la casa circondariale femminile Rebibbia di Roma, ha potuto verificare personalmente la situazione estremamente critica, difficoltosa ed anche di profonda demotivazione nella quale si trova ad operare il personale della Polizia penitenziaria a causa della grave carenza di organico. Ritiene in particolare necessario, in attesa di una soluzione definitiva, che in tempi estremamente rapidi siano quanto meno reintegrate le unità di personale distaccate presso altre sedi. Segnala, infine, di avere rilevato che le condizioni lavorative del personale possono essere rese meno gravose anche tramite taluni interventi di entità relativamente modesta, volti all'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché all'ammodernamento degli strumenti quotidiani di lavoro, ad esempio predisponendo un sistema elettronico centralizzato per l'apertura e la chiusura delle celle. Invita quindi il Governo a non sottovalutare la serietà del problema ed a provvedere con la massima sollecitudine.

5-02147 Ferranti: Sulla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli.

Donatella FERRANTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Pur confermando la propria stima nei confronti del sottosegretario Caliendo, rileva tuttavia come la risposta, apparentemente esauriente e dettagliata, sia in realtà estremamente superficiale e confermi la mancanza di un concreto impegno del Governo in materia di giustizia. Sottolinea, in par-

ticolare, come non siano state realizzate le riforme promesse e come siano state trascurate tutte le proposte e le iniziative del Partito democratico, con particolare riferimento alla istituzione dell'ufficio del processo e al riordino della geografia giudiziaria. Il Governo, al contrario, sembra impegnato solo nella realizzazione di asserite riforme o di norme *ad hoc* che non colgono i problemi salienti della giustizia. Tale disinteresse del Governo, come peraltro dimostrato anche dal disegno di legge finanziaria per il 2010, sta determinando la disgregazione del sistema giudiziario. La vicenda denunciata con l'interrogazione in titolo, relativa alla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, non fa che confermare quanto appena affermato. Sottolinea come la carenza di organico sia un problema estremamente grave e diffuso su tutto il territorio e come ciò renda necessario l'avvio di una apposita indagine conoscitiva. Ove non fosse possibile disporre tale indagine conoscitiva, preannuncia il proprio personale impegno a svolgere un'attività di monitoraggio di tutti gli uffici giudiziari con carenza di personale. Attività alla quale seguiranno le più opportune iniziative, anche legislative.

5-02148 Molteni: Sulla situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione.

Nicola MOLTENI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che riguarda peraltro una vicenda già esaminata con un precedente atto di sindacato ispettivo e nel corso di una audizione svoltasi innanzi alla Commissione Giustizia. Esprime inoltre stima e riconoscimento nei confronti del Ministro Alfano, che ha profuso il massimo impe-

gno per raggiungere una composizione in via transattiva della situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione. Sottolinea peraltro come la situazione si presenti nuovamente critica, e richieda quindi un ulteriore intervento, poiché al 31 dicembre 2009 il credito delle più importanti società fornitrici risulta ammontare a circa 160 milioni di euro. Trattandosi di aziende sane, che creano occupazione e che perciò sono meritevoli di tutela di un rinnovato interessamento da parte del Ministro, auspica che si possa raggiungere in tempi ragionevoli una definitiva soluzione al problema.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) interviene per ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta il 10 novembre scorso, aveva proposto che la Commissione procedesse ad un'indagine conoscitiva per approfondire i problemi del sistema carcerario italiano, acquisendo i dati relativi a tutte quelle questioni, che vanno dal sovraffollamento, ai suicidi ed alla penuria di personale, che rendono estremamente grave la situazione che si vive nelle carceri. In quell'occasione i gruppi di maggioranza avevano rappresentato l'esigenza di affrontare le questioni carcerarie attraverso lo strumento dei co-

mitati permanenti, nel cui ambito si sarebbe poi potuta anche svolgere un'indagine conoscitiva. Ricorda altresì che la Presidenza sollecitò i gruppi che ancora non avevano designato i propri componenti per i comitati, che già da tempo la Commissione aveva intenzione di istituire, preannunciando che nel caso in cui i gruppi non avessero adempiuto in tal senso si sarebbe seguita la via dell'indagine conoscitiva. Considerato che i gruppi che non avevano designato i loro componenti, cioè il gruppo del Popolo della libertà e il gruppo Misto, a tutt'oggi non vi hanno ancora provveduto, ritiene che oramai, in ragione dell'emergenza nella quale versano le carceri italiane, non si possa più perdere tempo nel deliberare l'indagine conoscitiva da lei proposta.

Rita BERNARDINI (PD), nell'associarsi alla richiesta dell'onorevole Ferranti, evidenzia come dalla vicenda del ritardo nella istituzione di un comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari, si evinca in maniera chiara quanto sia tenuta in poco conto dalla maggioranza la questione penitenziaria. A causa di questa scarsa attenzione, esprime pessimismo sul futuro funzionamento del comitato qualora questo dovesse essere istituito. Sottolinea la gravità dell'emergenza carceraria e rileva come, a causa dei ritardi da parte dello Stato nel dare delle risposte concrete ed adeguate a risolvere sia il sovraffollamento che la questione del trattamento penitenziario secondo i principi costituzionali, oramai ci si trovi sull'orlo di un baratro. I suicidi che si continuano a verificare sono la testimonianza di quanto sia grave il problema. Ricorda che su tale tema si era impegnata personalmente anche la Presidente Bongiorno, preannunciando una serie di misure che avrebbero portato in poco tempo o alla costituzione del comitato carceri o alla delibera di una indagine conoscitiva in materia penitenziaria.

Federico PALOMBA, *presidente*, assicura che la questione sollevata dagli onorevoli Ferranti e Bernardini sarà da lui

sottoposta al Presidente della Commissione affinché venga affrontata in un prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

C. 2624, Reguzzoni ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione di merito ha ieri modificato la disposizione sanzionatoria del testo in esame, di cui all'articolo 4. Le modifiche apportate non hanno certamente migliorato tale disposizione che presenta profili di incostituzionalità in merito al principio di legalità, che la Corte costituzionale ha esteso anche alle sanzioni amministrative, ed a quello di ragionevolezza.

In particolare, il comma 1 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 14, « Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi ». Non è sicuramente necessario soffermarsi su tale criterio di individuazione dell'entità della sanzione per evidenziarne la totale indeterminazione secondo quelli che sono

i parametri utilizzati nel valutare le sanzioni di natura penale o amministrativa.

La disposizione comunque appare non essere conforme al principio di legalità anche in relazione alla descrizione della condotta la quale consisterebbe nella violazione delle disposizioni del testo, senza che nella legge risulti sufficientemente descritto il contenuto del precetto. Sarebbe pertanto necessario prevedere in maniera specifica le condotte che si intendono vietare ed alla cui violazione viene connessa l'applicazione della sanzione amministrativa, questione che non può che essere rimessa alla Commissione di merito, atteso che la formulazione eccessivamente generica non consente di cogliere le intenzioni circa le condotte che si vorrebbero sanzionare in concreto.

Non appare condivisibile neanche la formulazione del comma 2 volto a sanzionare in via amministrativa le imprese che violano le disposizioni del testo. Come per il comma 1 si richiama l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per determinare l'entità della sanzione amministrativa. Inoltre è stata inserita erroneamente la clausola di salvaguardia secondo cui la sanzione amministrativa in esame trova applicazione solo ove il fatto commesso dall'impresa non costituisca reato. Si tratta di una clausola in questo caso del tutto errata, in quanto nel nostro ordinamento non è prevista la responsabilità penale degli enti, bensì unicamente quella amministrativa, la quale trova la propria disciplina fondamentale nel decreto legislativo n. 231 del 2001 in riferimento agli illeciti amministrativi dipendenti da reati, mentre quando non vi è questa dipendenza saranno le diverse disposizioni legislative a prevederla espressamente, come avviene nel caso in esame. Per questa disposizione valgono quindi gli stessi rilievi di costituzionalità fatti per il comma 1.

Il comma 3 introduce nell'ordinamento un nuovo reato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli.

In questo caso si applicherebbero la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) e la multa fino a 30.000 euro. A parte l'opportunità di prevedere direttamente la sanzione detentiva da applicare, si segnala l'esigenza di valutare se tale disposizione non sia ultronea rispetto alle norme penali che già puniscono i predetti soggetti che omettono il compimento di atti d'ufficio (articolo 328, secondo comma).

Il comma 4 è del tutto privo di qualsiasi fondamento costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza in quanto si prevede l'applicazione della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere ai casi in cui siano commesse reiteratamente le violazioni previste dall'articolo in esame, delle quali due sono di natura amministrativa ed una di natura penale, ovvero ai casi in cui tali violazioni siano commesse attraverso attività organizzate. I profili di incostituzionalità sono i seguenti: in primo luogo vengono ricomprese in un'unica fattispecie condotte di diversa gravità, considerato che solo in un caso si tratterebbe di fattispecie penali; si prevede una forma di associazione per delinquere nel caso in cui mancano dei reati-fine, sussistendo piuttosto degli illeciti amministrativi ai quali è finalizzata l'attività associativa. È da presumere che l'intenzione della Commissione di merito sia quella di prevedere che gli illeciti amministrativi si trasformino in illeciti penali qualora la violazione delle disposizioni del provvedimento in esame avvenga attraverso una attività organizzata.

A parte le considerazioni sui profili di costituzionalità dell'articolo 3, occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto relativo a tale articolo, del quale la Commissione giustizia non può non tenerne conto. Si riferisce, in particolare, ai rapporti tra la disposizione in esame e le altre norme sanzionatorie già vigenti nell'ordinamento che hanno per oggetto condotte riconducibili al «made in Italy», tra le quali ricordo l'articolo 4, commi 49 e 49-bis,

della legge n. 350 del 2003 e, da ultimo, l'articolo 16 del decreto legge n. 135 del 2009 (cosiddetto decreto Ronchi).

Considerato che le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 3 del testo in esame puniscono delle condotte comunque astrattamente sovrapponibili a delle fattispecie sanzionatorie già previste dall'ordinamento, tra le quali alcune sono proprio dirette a punire la violazione di norme in materia di «made in Italy», appare opportuno, al fine di non rendere disomogenea la disciplina sanzionatoria nella predetta materia, sopprimere l'articolo 3 del testo in esame.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione giustizia, condizionato alla soppressione dell'articolo 3 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva che l'Italia ha aderito, il 18 marzo 2003, all'Accordo istitutivo del Network internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica (ICRANET), finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed

all'effettuazione di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica.

L'Accordo istitutivo dell'ICRANET, ratificato dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31, oltre a qualificare l'ICRANET, « organizzazione internazionale indipendente », dispone, all'articolo 2, che la sede del network sia a Pescara.

L'Accordo di sede in esame si compone di 16 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 4 che prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo.

L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni da azione giudiziaria e da misure esecutive, amministrative o giudiziarie; l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta tuttavia in assoluto, essendone stabiliti determinati limiti.

L'articolo 6 esclude in linea di principio la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale, fatto salvo il diritto di rivalsa. L'articolo 7, correlativamente, sta-

bilisce la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia.

Ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità, unicamente per garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, al personale assunto dal Direttore ai sensi dello Statuto. Tali privilegi riguardano la custodia cautelare, l'ispezione o il sequestro del bagaglio ufficiale, la tutela giurisdizionale per le affermazioni o gli scritti e per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale ICRANET.

Segnala, infine, l'articolo 15 che disciplina la composizione di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovrà avvenire in via negoziale tra le Parti e, in caso di mancata composizione, ricorrendo alla procedura dell'arbitrato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-02018 Vietti ed altri: Sulla carenza di personale nella casa circondariale di Rebibbia femminile di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Ciocchetti, devo precisare che l'insufficienza del personale costituisce una problematica comune alla maggior parte degli istituti penitenziari del Paese, tenuto conto del graduale ma costante aumento del numero dei ristretti, dell'apertura di nuove strutture penitenziarie o della realizzazione di nuovi padiglioni detentivi.

Tale situazione potrebbe acuirsi allorché si comincerà a dare esecuzione al piano straordinario di edilizia carceraria di cui alla legge n. 14 del 2009. Non va, infatti, trascurata la circostanza che, nel giro di pochi anni, l'Amministrazione — che è stata chiamata ad elaborare un programma di interventi volti ad ampliare gli attuali spazi detentivi sia per fronteggiare un sovraffollamento in continua crescita sia per rinnovare un sistema penitenziario che risente della vetustà delle maggior parte delle strutture esistenti — si troverà a gestire circa 21 mila posti detentivi in aggiunta a quelli attuali.

Pertanto — seppur l'Amministrazione, in vista dell'aumento degli spazi detentivi, sta già lavorando per prevedere diverse ipotesi di razionalizzazione del personale, così come si sta orientando verso un concetto di servizio cosiddetto dinamico per consentire, attraverso una reimpostazione dei processi di lavoro, di « economizzare » in termini di organico — si è ritenuto assolutamente necessario chie-

dere, nelle opportune sedi, che sia previsto un piano straordinario di assunzioni in modo da consentire all'Amministrazione sia di poter adempiere al meglio ai molteplici compiti istituzionali demandate, sia di poter assicurare al personale — chiamato a svolgere un'attività estremamente impegnativa, delicata e rischiosa — condizioni lavorative meno stressanti.

La situazione di carenza di organico ha interessato anche l'istituto femminile di Rebibbia, presso il quale sono presenti in servizio, al netto dei distacchi in entrata e in uscita, 143 unità femminili (a fronte di una previsione di 198 unità) e 58 unità maschili (a fronte di una previsione di 36 unità).

In attesa delle auspiccate assunzioni di personale di polizia penitenziaria, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha previsto un piano di mobilità da attuare a conclusione dei corsi di formazione per agenti di polizia penitenziaria (159°, 160° e 161° corso).

La prevista movimentazione del personale ha già preso avvio essendo terminato il 159° corso. Ciò ha consentito l'assegnazione presso l'istituto femminile di Rebibbia di 5 unità; la conclusione dei restanti due corsi, che avranno termine nei primi mesi del nuovo anno, consentirà l'assegnazione, presso l'istituto in questione, di ulteriori 3 unità.

ALLEGATO 2

5-02147 Ferranti: Sulla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'onorevole Ferranti vorrei precisare che il Ministro della Giustizia è a conoscenza delle carenze strutturali e di personale della sezione distaccata di Marano.

Si tratta, purtroppo, di problematiche non isolate, che coinvolgono a livello endemico l'intero « Apparato Giustizia » ed in ordine alle quali l'attenzione di questo Dicastero è stata ed è attualmente somma e continua. Sin dall'inizio della legislatura, è stato dato mandato al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di predisporre gli studi necessari per un'eventuale rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura e per una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nella ferma convinzione che non si debbano attuare singoli, specifici interventi, ma si debba, piuttosto, realizzare un progetto complessivo di riordino della geografia giudiziaria, capace di garantire una migliore allocazione delle risorse disponibili, sia sotto il profilo umano che economico.

È circostanza nota a tutti, infatti, che l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ha imposto l'adozione di provvedimenti volti a ridurre il personale amministrativo e che tale riduzione è destinata a ripercuotersi su tutti gli uffici giudiziari. Mi riferisco, da ultimo, al decreto ministeriale 5 novembre 2009 (in corso di registrazione), di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, in attuazione del DPCM 15 dicembre 2008, con il quale è stata prevista una generale riduzione delle risorse disponibili.

In considerazione, però, delle problematiche presenti nel Tribunale di Marano, tale rideterminazione non andrà ad incidere negativamente sull'Ufficio, per il quale non sarà applicata la decurtazione proporzionale e sarà, invece, mantenuta invariata la consistenza numerica complessiva, pur essendo cambiato l'assetto di alcune figure.

La pianta organica dell'Ufficio di Marano, infatti, prevede 11 posti, a fronte di risorse presenti nella misura di 12 unità, in particolare, si evidenzia che è stato ridotto di un posto l'organico di cancelliere C2 e C1, con il contestuale aumento di un posto di ausiliario A1 e l'introduzione di un posto di operatore giudiziario B1.

Attualmente, pertanto, si registra soltanto una vacanza nella posizione economica di operatore giudiziario B1, posto introdotto *ex novo* con il predetto decreto ministeriale 5 novembre 2009, di rideterminazione delle piante organiche, vacanza che risulta compensata, peraltro, da due unità in soprannumero in altre posizioni.

La mancata decurtazione sull'organico della sezione distaccata di Tribunale di Marano di Napoli, anche alla luce delle determinazioni assunte per gli omologhi Uffici a livello nazionale, può senz'altro essere considerata alla stessa stregua di un aumento di organico e testimonia l'attenzione che l'Amministrazione riserva alle esigenze funzionali di questa struttura.

Per quanto riguarda, invece, le carenze strutturali dell'immobile che attualmente ospita gli Uffici del Tribunale di Marano, è opportuno segnalare che la legge n. 392

del 1941, pone a carico delle Amministrazioni comunali l'onere di reperire i locali per gli uffici giudiziari.

Già da tempo, questo Ministero ha sollecitato il Comune di Marano (da ultimo con nota del 10 luglio 2009) ad intraprendere le iniziative necessarie a reperire i locali idonei a garantire un normale ed adeguato funzionamento degli Uffici giudiziari, ricorrendo, eventualmente, ad una locazione. Infatti, poiché sono esauriti i fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti e non è possibile la concessione di mutui a carico dello Stato in favore del Comune di Marano per la

costruzione o la ristrutturazione di edifici da destinare a sede degli Uffici giudiziari, il Comune potrebbe individuare, a livello locale, un edificio idoneo ad accogliere gli Uffici del Tribunale e prenderlo in locazione.

Ove questa fosse la soluzione prescelta, i relativi canoni, anticipati dall'Ente locale, sarebbero inseriti nel rendiconto annuale ai fini del pagamento del contributo statale di cui alla Legge n. 392 del 1941, e potrebbero così essere rimborsati dal Ministero in una percentuale che, negli ultimi anni, si è assestata tra l'80 per cento ed il 90 per cento della spesa sostenuta.

ALLEGATO 3

5-02148 Molteni: Sulla situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'onorevole Molteni, voglio in primo luogo chiarire che i dati relativi al debito per spese di intercettazioni e, in via generale, per tutte le spese di giustizia, vengono acquisiti con la chiusura dell'anno finanziario: il dato relativo al 2009 sarà quindi disponibile solo dopo l'inizio del nuovo anno.

Infatti, ogni anno, gli uffici giudiziari, agli inizi del mese di gennaio, provvedono a comunicare l'ammontare delle spese rimaste insoddisfatte nell'anno precedente per carenza di fondi. Al momento, il Ministero della giustizia dispone dell'ammontare della spesa per intercettazioni sostenuta a tutto il secondo quadrimestre dell'anno 2009, pari a circa 1.80 milioni di euro, riferita a tutte le spese di intercettazione, cioè al noleggio degli apparati di intercettazione, al traffico telefonico e all'acquisizione di tabulati. A partire dal 2010 verrà, invece, istituito, per una migliore allocazione della spesa di giustizia, un apposito capitolo (1363) dedicato alle spese di intercettazione (noleggio apparati, traffico telefonico e acquisizione tabulati) il cui stanziamento sarà di circa 180 milioni di euro.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo ai residui di bilancio per i quali l'interrogante evidenzia una difformità rispetto ai crediti vantati dalle aziende, si osserva quanto segue. L'importo di euro 8.994.203, indicato nell'atto di sindacato ispettivo, fa riferimento alla somma scritta al conto residui del bilancio dello Stato e non al debito formatosi per spese di giustizia, il cui importo accertato nell'anno 2008 è di circa 270 milioni di euro (di cui più di

100 milioni riferibili a spese per intercettazioni). Il suddetto debito, così come accertato in base alle risultanze comunicate dai funzionari delegati, è stato formalmente dichiarato dal Ministero della Giustizia in quanto agli inizi del 2009 si è provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia uno stanziamento straordinario per il ripianamento dell'intero debito. L'evidenza dell'importo di euro 8.994.203 risulta, infatti, dal consuntivo del bilancio dello Stato, nella parte in cui sono sintetizzate le risultanze della gestione del cap. 1360 « spese di giustizia ». Dette somme, scritte nel conto residui del cap. 1360, corrispondono a somme stanziata e non spese al 31 dicembre 2008. Si tratta, in pratica, dei cosiddetti residui passivi, ossia delle spese impegnate e non pagate al termine dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce (sia perché ordinate e non pagate dalle tesorerie entro il 31 dicembre, sia perché non accreditate dall'amministrazione per carenza di cassa, sia perché il pagamento non è stato ordinato dai funzionari delegati entro i termini utili per l'emissione dei titoli di spesa). In ogni caso, si tratta di somme residue ed impegnate nell'anno 2008 che verranno, comunque, pagate nell'anno in corso.

Per quanto riguarda, infine, il pagamento delle spese dell'anno 2008 ancora insolute e quelle che potrebbero rimanere insoddisfatte, per carenza di fondi, nell'anno corrente, si assicura che il debito formatosi al 31 dicembre 2008, verrà pagato non appena il Ministero dell'economia provvederà a stanziare le somme necessarie.

Voglio segnalare, al riguardo, che il Ministero della giustizia ha emanato, il 10 giugno ultimo scorso, una circolare con cui sono state impartite, a tutti gli Uffici, precise indicazioni sulle modalità di pagamento del debito iscritto nel capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia.

In un periodo successivo, tuttavia, sono pervenute, al Ministero della giustizia, una serie di doglianze rispetto alle quali i competenti uffici ispettivi stanno svolgendo verifiche per appurare se vi siano state, ed in quali termini, violazioni nell'applicazione della predetta circolare.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624, Reguzzoni ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624, rilevato che l'articolo 3, recante le disposizioni sanzionatorie, presenta profili di incostituzionalità in merito al principio di legalità, che la Corte costituzionale ha esteso anche alle sanzioni amministrative, ed a quello di ragionevolezza;

osservato, in particolare, che:

il comma 1 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e comunque non inferiore ad euro 5.000;

la predetta disposizione appare non essere conforme al principio di legalità in relazione sia alla descrizione della condotta che appare generica, sia all'individuazione della sanzione alla quale si perviene attraverso il rinvio ad un criterio non basato su parametri obiettivi, come quello di cui al richiamato articolo 14;

il comma 2, riferito alle imprese, oltre a contenere una clausola di salvaguardia che presuppone l'ipotesi che l'impresa possa commettere un reato, è strutturato allo stesso modo del già commentato comma 1, per cui per esso valgono gli stessi rilievi espressi per tale comma;

il comma 3 introduce nell'ordinamento un nuovo reato quando invece

potrebbero trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di omissione di atti di ufficio;

il comma 4 prevede l'applicazione della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere ai casi in cui siano commesse reiteratamente le violazioni previste dall'articolo in esame, delle quali due sono di natura amministrativa ed una di natura penale, ovvero ai casi in cui tali violazioni siano commesse attraverso attività organizzate;

la predetta disposizione presenta profili di incostituzionalità, in quanto sono ricomprese in un'unica fattispecie condotte di diversa gravità, considerato che solo in un caso si tratterebbe di fattispecie penali, le quali in alcuni casi possono essere realizzate da un unico soggetto, purché in maniera reiterata, in altri casi, invece devono realizzarsi attraverso una struttura organizzata;

osservato altresì che nell'ordinamento già sono previste delle disposizioni sanzionatorie che hanno per oggetto condotte riconducibili al « made in Italy » — tra le quali si ricordano l'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge n. 350 del 2003 e, da ultimo, l'articolo 16 del decreto legge n. 135 del 2009 — e che quindi le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 3 puniscono delle condotte comunque astrattamente sovrapponibili a fattispecie sanzionatorie già previste dall'ordinamento proprio in relazione alla materia del « made in Italy »;

evidenziato il rischio di creare un apparato sanzionatorio in materia di « made in Italy » disomogeneo in ragione della stratificazione nel tempo di disposizioni che puniscono uno stesso fatto, differenziandosi unicamente per il bene oggetto di etichettatura, senza che ciò determini necessariamente una diversa gravità del fatto stesso;

ritenuto opportuno pertanto sopprimere l'articolo 3 del testo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 3.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Audizione informale di rappresentanti dei sindacati dei pensionati italiani all'estero	59
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles il 27 e il 28 ottobre 2009 .	59
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	69
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore Generale della Forza Multinazionale ed Osservatori in Sinai (MFO), Ambasciatore David Satterfield	59
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	59
Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni C. 2937- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>)	59
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	73
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	78
<i>ALLEGATO 4 (Ordine del giorno approvato dalla Commissione)</i>	81
<i>ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	82
<i>ALLEGATO 6 (Relazione di minoranza)</i>	83
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02144 Stefani: Sulla protezione internazionale dei luoghi sacri ortodossi in Kosovo	64
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-02143 Migliori: Sui minorenni georgiani sequestrati al confine amministrativo con l'Ossezia del Sud	64
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	90
INTERROGAZIONI:	
5-01968 Maran: Sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri	64
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-01981 Grimoldi: Sull'arresto in Marocco di sette sahwari	65
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	92
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulle iniziative parlamentari relative alla situazione in Darfur	66

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C.340 Bellotti, C. 426 Contente, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
AVVERTENZA	68

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

Mercoledì 25 novembre 2009.

**Audizione informale di rappresentanti dei sindacati
dei pensionati italiani all'estero.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles il 27 e il 28 ottobre 2009.

Marco ZACCHERA, *presidente*, avverte che è stata predisposta una relazione sugli esiti della missione in titolo, di cui illustra sinteticamente il contenuto (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2009.

Audizione del Direttore Generale della Forza Multinazionale ed Osservatori in Sinai (MFO), Ambasciatore David Satterfield.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che il deputato Gianni Vernetti, già componente del gruppo del Partito democratico, è entrato a far parte del gruppo Misto.

Legge finanziaria per l'anno 2010.

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati dodici emendamenti al disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 2*) e nove emendamenti al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 3*). Segnala che l'emendamento 2.1 Biancofiore è inammissibile in quanto microsettoriale, mentre tutti gli altri emendamenti sono considerati ammissibili, anche se per taluni sarà necessario un coordinamento formale della copertura finanziaria. Avverte inoltre che il relatore ha presentato un ordine del giorno (*vedi allegato 4*), unitamente ad una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 5*), e che è stata presentata una relazione di minoranza da parte del gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 6*).

Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a formulare i pareri di competenza sugli emendamenti presentati.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, dando lettura della proposta di relazione favorevole, richiama il dibattito svoltosi nella seduta di ieri e segnala sul piano politico la sintonia tra maggioranza e opposizione sul merito delle proposte emendative presentate. Auspica una considerazione favorevole sul complesso degli emendamenti presentati che perseguono un rafforzamento dell'azione svolta dall'Amministrazione degli affari esteri, che non comporta spese improduttive, ma produce a sua volta flussi finanziari. Ritenendo tuttavia prevalente il profilo della disponibilità delle risorse finanziarie, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide il merito delle proposte emendative presentate ma fa presente che il parere del Governo non può che essere contrario in quanto non sono presenti risorse finanziarie adeguate a coprirle. Sottolinea la difficoltà oggettiva per il

Ministero degli affari esteri di ottenere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze un cambiamento di rotta rispetto alla linea adottata da tale Amministrazione. Peraltro segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato di riconsiderare il finanziamento di talune priorità in occasione dell'acquisizione del gettito connesso all'attuazione del cosiddetto «scudo fiscale». Auspica pertanto una riconsiderazione degli emendamenti presentati al fine di non precludere decisioni favorevoli sulle priorità evidenziate quando eventuali nuove risorse diverranno disponibili.

Paolo CORSINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime compiacimento per il riconoscimento operato dal relatore nei confronti dell'opposizione, nonché per le valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti che, seppur conducono ad un parere contrario, non investono il merito delle proposte ma la mera questione della copertura. Segnala in particolare l'emendamento Quartiani 2936/III/2.5 che è mirato a dare attuazione ad un impegno assunto dal Governo in occasione dell'approvazione di una mozione presso l'Assemblea. In considerazione della situazione in atto e delle aperture manifestate dal relatore, propone che la maggioranza e l'opposizione procedano all'approvazione di tutte le proposte emendative presentate, nonché all'adozione unanime dell'ordine del giorno presentato dal relatore, al fine di inviare un forte segnale politico.

Franco NARDUCCI (PD) apprezza la proposta di relazione favorevole nonché l'ordine del giorno presentato dal collega Antonione in quanto finalizzati ad arrestare l'inesorabile caduta verticale dei finanziamenti al Ministero degli affari esteri. Ritiene che il Governo non possa in questa sede esimersi dalla responsabilità di prendere posizione sulle priorità evidenziate dagli emendamenti di maggioranza e di opposizione, quali ad esempio la diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo. Ritiene inoltre che il

rappresentante del Governo debba esprimere una valutazione anche sulle misure di compensazione previste nelle singole proposte emendative presentate.

Enrico PIANETTA (PdL) richiama le osservazioni critiche del relatore, espresse nella seduta di ieri e riguardanti in particolare la drastica riduzione del bilancio di competenza del Ministero degli affari esteri. Segnala che i tagli lineari hanno riguardato tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato secondo una media pari al 2,2 per cento. Auspica quindi che l'ordine del giorno presentato dal collega Antonione sia accompagnato da ampio consenso per promuovere il tradizionale ruolo della Commissione, considerata la difficoltà di operare delle distinzioni sui singoli emendamenti.

Lapo PISTELLI (PD), condividendo quanto prospettato dal collega Corsini, ricorda che l'esame in sede consultiva della manovra finanziaria da parte della Commissione affari esteri comporta tradizionalmente lo sforzo comune ai due schieramenti di ottenere risorse proporzionate all'importanza degli obiettivi di politica estera del nostro Paese. A suo avviso, occorre in questa sede operare al meglio per garantire coerenza e credibilità rispetto agli impegni assunti dal Governo italiano in occasione di vertici internazionali o a seguito di dibattiti presso l'Assemblea. L'approvazione « incrociata » degli emendamenti, proposta dall'onorevole Corsini, è conforme ad una prassi ricorrente ed è di sostegno, in questo caso, al ruolo della Commissione. Non ritiene invece praticabile l'approccio consigliato dal sottosegretario Scotti di un rinvio al futuro per la segnalazione delle priorità, in attesa che divengano disponibili risorse di consistenza ancora incerta.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il dibattito evidenzia scarsa percezione delle reali condizioni delle finanze dello Stato e della priorità assoluta di dedicare le ridotte risorse presenti all'obiettivo della ripresa dalla grave crisi economica. Se-

gnala che i gruppi rappresentati presso la Commissione attività produttive, di cui è componente, hanno cercato di contenere le proposte emendative al fine di tenere conto della situazione generale e dare priorità ai problemi delle famiglie italiane rispetto a quelle, ad esempio, della diffusione della lingua italiana nel mondo. Ritiene, in conclusione, praticabile l'opzione del largo consenso all'ordine del giorno del relatore ma non quella dell'approvazione di tutti gli emendamenti presentati, che aggraverebbe il successivo lavoro della Commissione bilancio e l'azione riformatrice del Governo.

Marco ZACCHERA (PdL) sottolinea che una delle linee di forza dell'economia italiana è rappresentata dalle esportazioni, le quali traggono beneficio dalla presenza di una forte rete consolare e dalla maggiore diffusione della lingua italiana. Richiamando gli esiti dell'audizione, svolta oggi dal Comitato permanente sugli italiani all'estero, dei sindacati dei pensionati italiani all'estero, segnala l'opportunità di procedere a proposte di riorganizzazione che producano efficienza e senza oneri. Preannuncia pertanto la presentazione di un ordine del giorno contenente proposte concrete minori ma efficaci. In particolare, sollecita che il pagamento delle pensioni ai nostri concittadini all'estero avvenga in euro e avvalendosi di istituti bancari presenti capillarmente nei diversi territori. A suo avviso, sarebbe pertanto da sostenere un'approvazione *bipartisan* relativamente alle proposte emendative dirette alla valorizzazione della rete all'estero.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che, qualora non sia praticabile l'inappuntabile proposta avanzata dal collega Corsini e rivolta ai gruppi di maggioranza, ognuno debba farsi carico delle proprie responsabilità. In tal caso, segnala che l'opposizione valuterà di segnalare nelle successive fasi del dibattito l'inadeguatezza dello strumento del solo ordine del giorno rispetto a questioni tanto urgenti, considerata la funzione dilatoria che esso avrebbe in questo caso. Quanto alle sug-

gestioni portate dal collega Torazzi, fa presente che la Commissione affari esteri non insiste nelle proprie istanze al fine di sperperare il denaro pubblico ma di consentire al Paese di assolvere agli impegni internazionali assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro degli affari esteri nelle sedi internazionali. Nel dissentire da ogni concessione fatta alla demagogia su temi così delicati per la vita del Paese, esprime la disponibilità del suo gruppo ad una discussione delle proposte emendative presentate, prospettando la difficoltà per la maggioranza di esprimere un voto contrario su emendamenti riferiti agli Obiettivi del Millennio o alla lotta contro la malaria.

Margherita BONIVER (PdL) concorda con il collega Tempestini quanto al ruolo esercitato dalla Commissione anche nelle fasi di maggiore difficoltà finanziaria per il Paese. Ritene tuttavia più corretto che si proceda alla votazione dei singoli emendamenti secondo i consueti criteri di schieramento senza però pregiudicare il tradizionale clima collaborativo che contraddistingue questa Commissione e che si deve anche alla corretta conduzione dei lavori da parte della presidenza.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI invita i presentatori delle proposte ad un'ulteriore riflessione circa l'opportunità di mantenere gli emendamenti al fine di non pregiudicare le scelte future in vista delle risorse derivanti dallo « scudo fiscale » e considerata la rigidità dello strumento del disegno di legge finanziaria in esame. Quanto al tema delle compensazioni, sollevato dall'onorevole Narducci, ritiene che esse risolvono solo apparentemente e in parte i problemi, mentre ne aprono altri su diversi versanti. Auspica quindi che il Parlamento indichi in questa fase le priorità di politica estera per le valutazioni future in un atto di indirizzo.

Stefano STEFANI, *presidente*, dopo avere dato atto delle sostituzioni comunicate dai gruppi, inizia a porre in votazione

gli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Narducci 2936/III/2.3, Fedi 2936/III/2.2, Barbi 2936/III/2.4.

Paolo CORSINI (PD) interviene sull'emendamento Quartiani 2936/III/2.5, di cui auspica l'approvazione in quanto avente per contenuto l'impegno assunto dal Governo in occasione dell'approvazione di una mozione in Assemblea.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ribadisce l'invito al ritiro della proposta emendativa in esame.

Paolo CORSINI (PD) ritiene che la votazione degli emendamenti non dovrebbe precludere alcun tipo di valutazione per il futuro nel caso in cui divengano disponibili nuove risorse finanziarie rispetto ad oggi.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Michaela BIANCOFIORE (PdL) e Marco ZACCHERA (PdL) preannunciano il proprio voto di astensione sull'emendamento Quartiani 2936/III/2.5.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartiani 2936/III/2.5 e Rosato 2936/III/Tab.A.1.

Paolo CORSINI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Biancofiore 2936/III/Tab.C.1.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma, diretto a rifinanziare il contributo annuale al Comitato atlantico italiano.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Biancofiore 2936/III/Tab.C.1 e Maran 2936/III/Tab.C.2.

Paolo CORSINI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Di Biagio 2936/III/Tab.C.3.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) e Marco ZACCHERA (PdL) preannunciano il loro voto di astensione sull'emendamento Di Biagio 2936/III/Tab.C.3.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni l'emendamento Di Biagio 2936/III/Tab.C.3, Touadi 2936/III/Tab.C.4, Sarubbi 2936/III/Tab.C.5, Narducci 2936/III/Tab.C.6.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione procede alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rosato 2937/III/Tab.6.1 e Garavini 2937/III/Tab.6.2.

Gianni VERNETTI (Misto) preannuncia il suo voto di astensione sull'emendamento Porta 2937/III/Tab.6.3.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Porta 2937/III/Tab.6.3, Gianni Farina 2937/III/Tab.6.4, Fedi 2937/III/Tab.6.5, Narducci 2937/III/Tab.6.6 e Fedi 2937/III/Tab.6.7.

Marco ZACCHERA (PdL) e Franco NARDUCCI (PdL) preannunciano il loro voto favorevole agli emendamenti Di Biagio 2937/III/Tab.6.8 e 2937/III/Tab.6.9.

Paolo CORSINI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sugli emendamenti Di Biagio 2937/III/Tab.6.8 e 2937/III/Tab.6.9.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) e Gianni VERNETTI (Misto) preannunciano il loro voto di astensione sugli emendamenti Di Biagio 2937/III/Tab.6.8 e 2937/III/Tab.6.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Biagio 2937/III/Tab.6.8 e 2937/III/Tab.6.9.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI accoglie l'ordine del giorno Antonione 0.2936/III/1.

Paolo CORSINI (PD) procede ad illustrare la relazione di minoranza sulla manovra finanziaria per il 2010, che accoglie le riflessioni svolte nella seduta di ieri. In generale, la relazione proposta si muove lungo tre direttrici: la prima in merito ai condivisi obiettivi del Ministero degli affari esteri, la seconda relativa ad un'analisi dello stato del Paese rispetto ai temi economici e della crisi, e la terza contenente una disamina sui provvedimenti in titolo e sulla profonda contraddizione che sussiste tra obiettivi ambiziosi e misure di potenziamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Segnala che quanto illustrato nella relazione conduce ad un'inevitabile valutazione contraria da parte del suo gruppo sulla manovra per l'anno 2010. Esprime altresì la contrarietà del suo gruppo sulla scelta, operata con l'ordine del giorno dalla maggioranza, di rinviare al futuro valutazioni e decisioni che dovrebbero essere adottate nel presente.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, Tabella 6, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, risultando pertanto preclusa la proposta di relazione alternativa. Nomina infine l'onorevole Antonione relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 16.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 16.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02144 Stefani: Sulla protezione internazionale dei luoghi sacri ortodossi in Kosovo.

Stefano STEFANI, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo osservando che la rappresentanza diplomatica della Serbia a Roma e l'associazione « Salva i Monasteri » hanno sollecitato l'attenzione della Commissione circa le condizioni di sicurezza dei luoghi sacri ortodossi in Kosovo. È diffuso il timore, espresso recentemente anche dal Vescovo Vicario Teodosije, Abate del Monastero di Decani, che il ridispiegamento delle forze operanti nella KFOR faccia venire meno la protezione finora assicurata ai monasteri ortodossi, che costituiscono un patrimonio artistico e culturale di eccezionale rilevanza. Sottolinea che l'interrogazione è, quindi, finalizzata a conoscere dal Governo quali iniziative intenda assumere per assicurare in Kosovo l'esercizio della libertà religiosa e la tutela del patrimonio culturale, valori che da sempre caratterizzano l'azione italiana in ambito internazionale. Ricorda che l'esercizio da parte italiana del comando *in loco* ha sempre costituito un punto di riferimento per la comunità religiosa ortodossa cui non sembra opportuno rinunciare.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Stefano STEFANI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto. Rileva che la paventata sostituzione del nostro contingente militare sembra un'ipotesi forzata e che a questo punto diventa importante la decisione che sarà assunta in merito al contingente che per primo abbandonerà

quel terreno. Sottolinea la necessità di continuare a riservare grande attenzione nei confronti della regione.

5-02143 Migliori: Sui minorenni georgiani sequestrati al confine amministrativo con l'Ossezia del Sud.

Enrico PIANETTA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, sottolineando la preoccupazione per la sorte dei minorenni sequestrati.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Enrico PIANETTA (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta che evidenzia la coerenza del nostro Paese rispetto alla linea tenuta dall'Unione europea. Ribadisce l'importanza di assicurare la massima attenzione affinché il trattamento riservato ai giovani sequestrati sia conforme alle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 16.10.

5-01968 Maran: Sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Franco NARDUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ricevuta, ma rileva che in occasione della precedente riforma organizzativa del Ministero degli esteri ci fu una più ampia consultazione del Parlamento e della rete diplomatica e consolare. Disapprova pertanto l'atteggiamento della burocrazia della Farnesina che ha inteso allinearsi al di là del richiesto, soprattutto sotto il profilo dei tempi, alle prescrizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe stato senz'altro costruttivo per il Parlamento poter dare indicazioni preventive al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio di professionalità e di evitare un'ulteriore compressione delle risorse che ci disallinea rispetto agli altri grandi Paesi che sanno accompagnare l'internazionalizzazione delle loro realtà con maggiore efficacia. Nell'esprimere perplessità sulla soppressione di talune direzioni generali, menziona le grandi potenzialità che potrebbero essere messe a frutto da un diverso impiego delle risorse della rete all'estero, facendo il caso dell'edificio tuttora inutilizzato nel plesso scolastico di Madrid. Non può pertanto dichiararsi soddisfatto lamentando il mancato coinvolgimento parlamentare e conclusivamente esprime il rammarico e la contrarietà del suo gruppo che tiene in modo particolare alla proiezione esterna del Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala al collega Narducci che l'Ambasciatore d'Italia a Madrid aveva predisposto un piano di ristrutturazione del complesso edilizio da lui citato che avrebbe comportato grandi vantaggi all'erario ed alla collettività italiana ma che purtroppo ha incontrato sino ad ore incomprensibili ostacoli.

5-01981 Grimoldi: sull'arresto in Marocco di sette sahwari.

Renato FARINA (PdL) e Alberto TORAZZI (LNP) dichiarano di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Carmen MOTTA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, prende atto della risposta ricevuta che fa il punto della situazione e indica le iniziative del Governo italiano. Pur comprendendo le ragioni che consigliano prudenza, considerate le buone relazioni dell'Italia con il Marocco, esprime allarme per la sorte dei sette attivisti sui quali incombe l'accusa di alto tradimento da parte delle autorità marocchine e la condanna alla pena capitale. Segnala che neanche il Fronte Polisario ha informazioni sul luogo di detenzione dei sette sahwari, di cui non si ha più alcuna notizia. Occorre che la comunità internazionale, l'Unione europea e i Governi europei facciano pressione per ricevere notizie e per conoscere le intenzioni delle autorità marocchine. Ritieni che la questione desti particolare preoccupazione anche perché, a seguito dell'arresto degli attivisti, le forze dell'ordine marocchine hanno condotto la signora Haminatu Haidar, figura emblematica del dramma del popolo del Sahara occidentale, già audita da questa Commissione e dal Comitato permanente per i diritti umani, al di fuori del confine del Marocco in territorio spagnolo, privandola dei documenti e rendendole impossibile il rientro. Segnala che la Signora Haidar ha iniziato uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione internazionale sull'emergenza del popolo sahwari, ritenendo possibile che il Marocco abbia inteso in questo modo esercitare particolare pressione sul Fronte Polisario al fine di accelerare e indirizzare a proprio favore il negoziato sulle sorti del Sahara occidentale.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 16.30.**Sulle iniziative parlamentari relative alla situazione in Darfur.**

Stefano STEFANI, *presidente*, propone di anticipare lo svolgimento delle comunicazioni del Presidente rispetto ai restanti punti previsti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricordando che la crisi del Darfur è da tempo all'attenzione della Commissione, una cui delegazione si è recata a Khartoum e a El-Fasher nella scorsa legislatura, mentre in quella corrente un'audizione si è tenuta presso il Comitato permanente sui diritti umani.

Al riguardo, segnala che l'onorevole Gianni Verneti, nella sua qualità di presidente dell'Intergruppo parlamentare Italia-Darfur, si è recentemente recato nella regione e può pertanto fornire utili elementi per ulteriori iniziative.

Gianni VERNETTI (Misto) relaziona sulla missione effettuata a Khartoum e ad El-Fasher, a nome dell'Intergruppo da lui presieduto, che raccoglie l'adesione di tutte le parti politiche, sottolineandone l'obiettivo di ricavare sul campo elementi diretti di informazione di valutazione e di dare comunque un segnale di attenzione dell'Italia. Ricorda infatti il ruolo che il nostro Paese ha svolto nel processo di pacificazione nel conflitto che ha diviso il Nord e il Sud del Sudan – Stato nato dalla decolonizzazione che confina con altri nove stati africani – conservando tuttora un rilievo istituzionale nel dialogo tra le parti.

Nel formulare una valutazione di insieme, ritiene che il conflitto in Darfur, ancora caratterizzato da un milione ottocentomila profughi, sia passato dalla fase esplosiva ad una di raffreddamento, ma la stabilizzazione è ancora lontana, nonostante l'impegno della consistente forza multinazionale. A suo avviso, il governo sudanese si sta dimostrando particolarmente rigido, anche dopo l'emissione del mandato di cattura al suo presidente, come dimostra l'espulsione delle principali organizzazioni non governative che ha aggravato la situazione umanitaria. Nel segnalare che continuano invece ad operare alcune ONG italiane, deve purtroppo rilevare che hanno una minore dimensione. A sua volta, la guerriglia controlla solo una piccola parte del Darfur, mentre continua ad avere basi oltre il confine del Ciad. Considera quindi il conflitto in una fase latente, ma non necessariamente a sbocco negativo, soprattutto ove sia possibile rafforzare il contingente dell'ONU e dotarlo dei necessari mezzi tecnici. Auspica a tal fine un maggiore impegno dell'Europa ed in particolare dell'Italia, a conferma del ruolo politico che ci viene riconosciuto, pur nella consapevolezza della preferenza sudanese per apporti africani.

Ritiene invece suscettibile di sviluppi la situazione del Sud Sudan, in cui si potrebbe a breve formare uno stato indipendente con otto milioni di abitanti in grande maggioranza cristiani, a seguito del referendum calendarizzato per il 2011, mentre nel prossimo aprile si terrebbero le elezioni politiche. A suo avviso la tensione potrebbe riaccendersi presto in previsione di tale esito, anche se il recente episodio di assassinio di sette cristiani sarebbe riconducibile ad un isolato crimine di guerra.

Nel preannunciare per il 2010 un'altra missione dell'Intergruppo da lui presieduto in Ciad, auspica comunque la promozione di tutte le iniziative parlamentari volte a monitorare il processo politico in corso tra il Nord e il Sud del Sudan e a favorire il maggiore impegno italiano nella crisi del Darfur. Coglie infine l'occasione per manifestare il suo più vivo apprezza-

mento per l'assistenza ricevuta dalla nostra rappresentanza diplomatica a Khartoum e dalla competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

Paolo CORSINI (PD) ricorda la benemerita presenza in Sudan dei padri comboniani.

Stefano STEFANI, *presidente*, sottolinea la connessione tra la crisi del Darfur e il secessionismo del Sud Sudan.

Gianni VERNETTI (Misto) ricorda che il Darfur è stato amministrativamente diviso in tre parti dal governo centrale e che una delle principali rivendicazioni politiche è rappresentata proprio dall'autonomia che potrebbe, sull'esempio della parte meridionale, esacerbarsi in indipendentismo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI assicura che il Governo segue con la massima attenzione l'evoluzione della situazione in Darfur e più in generale in Sudan.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento segnalando che, in generale, il provvedimento è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti, in modo da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato interamente in Italia. Considera tale obiettivo nevralgico per il rilancio delle nostre esportazioni e rivendica alla sua parte politica l'averlo da tempo posto all'ordine del giorno.

Il nuovo testo, adottato dalla X Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, è costituito da quattro articoli: sull'etichettatura dei prodotti e *made in Italy* (articolo 1), sulle norme di attuazione (articolo 2), sulle misure sanzionatorie (articolo 3) e una norma finale sulle iniziative del Ministro per le politiche comunitarie (articolo 4).

Ricorda peraltro che il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, di recente approvazione, è intervenuto sulla stessa materia, all'articolo 16, con disposizioni a tutela del *made in Italy* attraverso la previsione di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia.

Passando all'esame degli articoli, rileva che il provvedimento, all'articolo 1, integra la normativa già in vigore istituendo un sistema di etichettatura che garantisce un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, interamente realizzati in Italia, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero. È inoltre previsto l'obbligo di certificazione della conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e ambientale. Lo stesso articolo dispone che i prodotti non aventi il requisito per la denominazione *made in Italy* dovranno comunque recare l'etichetta con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Quanto alle norme di attuazione, di cui all'articolo 2, si rinvia a un decreto del

Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee per la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria. Si rinvia inoltre ad un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, per le disposizioni utili a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio.

L'articolo 3, relativo alle misure sanzionatorie, prevede sanzioni amministrative per la violazione delle nuove disposizioni, oltre al ricorso al sequestro e alla confisca delle merci. Si prevede la pena della reclusione per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ometta di eseguire i prescritti controlli.

La norma finale, di cui all'articolo 4, rinvia ad opportune iniziative del Ministro per le politiche europee presso le competenti istituzioni europee per l'adozione di adeguate misure legislative volte a recepire i contenuti delle nuove norme per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili *made in Italy*.

Alla luce di quanto esposto formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*), richiamando l'attenzione sull'opportunità di estendere la normativa

anche ad altri prodotti e comunque di conseguire al più presto l'auspicato regolamento comunitario.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI
INTERNAZIONALI*

Dichiarazione di Vilnius approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nella Sessione annuale 2009.

Doc. XII-quinquies, n. 21.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Bruxelles il 27 e il 28 ottobre 2009.**COMUNICAZIONI**

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2009 una delegazione di deputati e di senatori si è recata in missione a Bruxelles, presso il Consolato d'Italia a Bruxelles, in occasione della presentazione da parte del Ministero degli affari esteri dei servizi consolari a distanza.

Alla missione, guidata dal Presidente della III Commissione, onorevole Stefano Stefani, hanno preso parte componenti delle Commissioni esteri e degli organi parlamentari competenti in tema di italiani all'estero nei due rami del Parlamento (ovvero il Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato e il Comitato permanente sugli italiani all'estero, istituito presso la III Commissione, della Camera dei deputati) e segnatamente: gli onorevoli Franco Narducci (PD), vicepresidente della III Commissione, Giuseppe Angeli (PdL), Gino Bucchino (PdL), Marco Fedi (PD), Enrico Pianetta (PdL), Fabio Porta (PD), Antonio Razzi (IdV) e Marco Zacchera (PdL), presidente del predetto Comitato permanente, nonché i senatori Giampaolo Bettamio (PdL), Mirrella Giaì (UDC-SVP-Aut), Basilio Giordano (PdL), Claudio Micheloni (PD) e Stefano Pedica (IdV).

Si ricorda che la missione ha rappresentato l'esito di un'iniziativa assunta dal Governo, e prospettata al Parlamento nel mese di giugno 2009 in occasione di un'audizione del Sottosegretario Alfredo Mantica davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato, sul processo di razionalizzazione della rete all'estero. Si ricorda inoltre che il 21 luglio scorso la III Commissione della Camera ha approvato la risoluzione Narducci n. 8-00050 sul medesimo tema, con cui il Governo si è

impegnato, tra l'altro, « a promuovere l'informatizzazione destinata al funzionamento del « consolato digitale », e a presentare il progetto complessivo al Parlamento e al CGIE entro il 2009 ».

La permanenza della delegazione a Bruxelles ha pertanto consentito al Sottosegretario Mantica, assistito dai competenti Uffici dell'Amministrazione degli affari esteri, di illustrare il progetto di servizi consolari a distanza nella sede del Consolato d'Italia, a tal fine individuato come sede ottimale di sperimentazione delle nuove tecnologie in ragione della sua adeguatezza strutturale e, non ultimo, della sua storia quale consolato di riferimento per una delle maggiori comunità italiane all'estero in territorio europeo.

Il sopralluogo è stato brevemente introdotto dal Console d'Italia, Dino Sorrentino, che ha tra l'altro ricordato il primato della sede di Bruxelles nell'aver avviato, nel 1999, il programma di anagrafe consolare e per il rilascio del passaporto digitale.

Il successivo intervento del Sottosegretario Mantica ha consentito di segnalare l'interesse dell'Esecutivo ad instaurare un dialogo permanente con il Parlamento sull'evoluzione del processo di riorganizzazione della rete all'estero nello spirito che ha caratterizzato il percorso di approvazione della citata risoluzione n. 8-00050.

In questo quadro, il sottosegretario Mantica ha manifestato l'impegno del Governo a tenere aggiornato e coinvolto il Parlamento sulle diverse tematiche d'interesse per le comunità degli italiani all'estero. A tal proposito, anche al fine di garantire al dialogo tra Esecutivo e Legislativo un approccio di ampio respiro e

onnicomprendivo, il sottosegretario ha prospettato l'opportunità di istituire una sede formale di lavoro ed approfondimento conoscitivo sulle questioni oggetto del processo in corso. Ha quindi evidenziato che l'Italia è l'unico Paese europeo ad avere in progetto l'apertura di 200 postazioni, dislocate in tutto il mondo, per il rilascio del passaporto biometrico digitale (che diventeranno operative entro il giugno 2010) e che tale fattore di eccellenza deve essere tenuto in considerazione nella valutazione del processo di riorganizzazione in atto. Non è mancato un accenno critico alla questione delle cosiddette « percezioni consolari », per le quali il nostro Paese registra invece un record negativo rispetto agli altri Paesi europei non avendo proceduto a sostanziali aggiornamenti dal 1993. A tal riguardo, il Sottosegretario ha proposto di trattare anche tale tema, possibilmente nella primavera del prossimo anno e comunque a conclusione dell'esame della legge finanziaria per il 2010, al fine di valutare costi e benefici connessi al mantenimento di bassi costi e di un conseguente elevato numero di utenti. Secondo Mantica, in generale, non vi devono essere dubbi sulla priorità perseguita dall'attuale Governo, e condivisa con la precedente Amministrazione di centrosinistra, relativa al raggiungimento di livelli di efficienza della rete diplomatico-consolare, senza imporre o subire scansioni temporali obbligate e in un clima di dialogo aperto con il Parlamento.

L'illustrazione della filosofia sottesa al servizio consolare a distanza è stata affidata al Capo dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale del Ministero degli affari esteri, Ministro Pier Luigi Vignali, che ha ricordato come il progetto sia stato avviato nel 2006, anche a seguito del blocco del turn over, per l'urgenza di garantire servizi consolari più rapidi ed efficienti attraverso la creazione di una piattaforma integrata tra le banche dati dei diversi consolati. Tale filosofia ha al suo centro la visione di un consolato « hub » chiamato a consentire all'elevato numero di connazionali all'estero di inte-

ragire con la Pubblica Amministrazione italiana senza spostarsi dal proprio luogo di residenza. Attraverso un sistema di registrazione e certificazione individuale l'utente potrà espletare via internet funzioni quali l'avvio di pratiche per l'iscrizione all'AIRE, il pagamento on line di percezioni consolari o il rilascio di certificati e documenti (con successivo invio postale), nonché la comunicazione di rilevanti dati personali. Tale sistema, che si basa su di una piattaforma telematica denominata « Sistema Integrato delle Funzioni Consolari » (SIFC), riguardando la trattazione di dati sensibili, contempla un delicato apparato di misure di sicurezza e, dopo la sperimentazione nel 2009 nelle sedi consolari di Bruxelles, Berna e Monaco di Baviera, diverrà operativo in tutta la rete. Il Sistema è coerente con l'iniziativa coordinata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione chiamata « Reti amiche » ed include in una seconda fase di realizzazione il collegamento telematico dei consolati con l'intera Pubblica Amministrazione (è in fase di realizzazione il collegamento dei consolati con il Casellario Giudiziale, con la Polizia Criminale e con i Comuni per i dati AIRE). La presentazione ha incluso una indicazione analitica delle diverse fasi di attuazione e la presentazione dell'andamento più che positivo dell'allineamento dei dati sulla popolazione residente all'estero tra Anagrafe consolare e Ministero dell'interno.

Dopo una breve prova pratica, condotta dal Vice Capo Servizio per l'Informatica, le comunicazioni e la cifra del Ministero degli affari esteri, consigliere Luigi Ferrari, si è aperto un breve dibattito in cui è intervenuto il Presidente Stefani per esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dall'Amministrazione degli affari esteri e per segnalare l'opportunità che al doveroso progetto di informatizzazione si accompagni una riflessione di fondo sul core business dei consolati italiani, al fine di stabilire se essi debbano assolvere ad una funzione di supporto alle esigenze delle comunità degli italiani all'estero o se essi debbano piuttosto perseguire l'obiettivo della penetrazione economica delle

diverse realtà internazionali da parte del sistema Italia. Il Presidente Stefani ha rilevato che la prevalente partecipazione alla missione da parte di parlamentari eletti all'estero è indice di una tendenza a favore della prima funzione e comunque di un carente riconoscimento sul ruolo della rete consolare quale leva di politica estera e di rilancio commerciale dell'Italia.

Dopo l'osservazione del sottosegretario Mantica sul fatto che i consolati italiani assolvono a funzioni diverse a seconda dei contesti e della consistenza delle comunità italiane all'estero, il senatore Bettamio ha quindi richiamato la difficoltà di coinvolgere nel nuovo processo di modernizzazione gli italiani all'estero più anziani, che non hanno confidenza con gli strumenti informatici.

In modo diffuso è intervenuto l'onorevole Narducci che ha riconosciuto l'eccellenza del Ministero degli affari esteri rispetto agli altri settori dell'Amministrazione dello Stato quanto a impiego delle tecnologie ed innovazione. Ha tuttavia osservato che i nuovi strumenti svolgono una funzione preliminare di semplificazione e aumento dell'efficienza nelle procedure amministrative, ma sicuramente non possono eliminare il necessario spostamento dell'utente verso la sede dei consolati: per depositare l'impronta digitale occorre un ufficio che comprensibilmente non può distare centinaia di chilometri o che addirittura implichi la necessità di prendere l'aereo. Inoltre, anche alla luce di quanto evidenziato dal presidente Stefani, la chiusura delle sedi non può avere luogo laddove vi siano forti interessi strategici ed economici per l'Italia. Si deve comunque procedere con gradualità e contemplare, in luogo degli eventuali uffici chiusi, la permanenza di sportelli che garantiscano la continuità dei servizi ed esprimano, per le procedure più delicate come il rilascio dei passaporti, una reale presenza dello Stato. Ancora in merito alla questione sollevata dal presidente Stefani, per l'onorevole Narducci la penetrazione economica nelle diverse realtà non può che trarre benefici dal miglioramento e dalla velocizzazione dei servizi consolari e co-

munque la tutela degli interessi dell'Italia all'estero non può che avvenire attraverso le persone e le rappresentanze presenti sul territorio.

L'intervento dell'onorevole Fedi si è concentrato sui rischi connessi alle prevedibili difficoltà di comunicazione con gli altri settori dell'Amministrazione statale, con particolare riferimento agli enti locali, attesa la naturale vocazione del Ministero degli affari esteri, a differenza di altri dicasteri, a curare gli aspetti di comunicazione a distanza e di informazione al cittadino. Ha quindi ringraziato il sottosegretario Mantica per l'invito rivolto al Parlamento nella sua interezza ad occuparsi di tali questioni, che destano l'interesse non dei soli parlamentari eletti all'estero. Ha infine auspicato che il processo di riorganizzazione della rete sia assistito da adeguate garanzie finanziarie, da innovazione e da personale formato all'importante compito, sottolineando l'importanza di un confronto serrato e franco tra Camera e Senato su tali temi.

Il contributo del senatore Micheloni è consistito nella presa d'atto della funzionalità del nuovo strumento informatico e nell'auspicio dell'abbandono di un certo approccio conflittuale tra Governo e parlamentari eletti all'estero sulle questioni relative alla rete all'estero. Il senatore Micheloni ha incoraggiato il superamento del pregiudizio che vede nei parlamentari eletti all'estero i difensori di istanze superate, riconducibili alle prime comunità di lavoratori italiani emigrati all'estero. Quanto al nuovo servizio consolare a distanza, a suo giudizio esso rivela la contraddittorietà del processo di chiusura delle sedi all'estero in quanto sembra promuovere la moltiplicazione delle sedi presso le quali saranno disponibili le postazioni informatiche, i cosiddetti « totem », per la consultazione del SIFC. A tal proposito, ha infine suggerito di considerare i patronati quali rete di supporto al progetto del MAE, considerata la loro capillare presenza sul territorio.

L'onorevole Porta si è associato alla preoccupazione dei colleghi sulle criticità del sistema rispetto alle aree territoriali

più vaste e ha proposto che gli omologhi organi parlamentari rappresentativi delle prerogative degli italiani all'estero possano individuare tempi e modi per un proficuo confronto. Analogamente ha fatto il senatore Giordano, portando il saluto del presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato, senatore Firrarello, impossibilitato a partecipare alla missione per motivi di salute. Il senatore Giordano ha fatto presente l'esigenza di garantire per anziani e indigenti la fruibilità dei servizi consolari secondo le modalità ordinarie.

La questione pensionistica è stata affrontata dal presidente del Comitato permanente sugli italiani all'estero della Camera, onorevole Marco Zacchera, che ha suggerito al Governo l'attivazione di un collegamento con i dati dell'INPS al fine di far conseguire al nuovo sistema la dovuta completezza funzionale. Condividendo l'impostazione del servizio consolare a distanza, ha augurato che esso sia reso operativo avendo cura dei dettagli e in tempi rapidi. In merito al ruolo dei patronati, in disaccordo con il senatore Micheloni, ha auspicato che il nuovo sistema contribuisca a ricollocare i consolati al centro del sistema informativo, con effetti virtuosi anche in termini di spesa.

Replicando ai diversi interventi, il Sottosegretario Mantica ha accolto le sollecitazioni dei parlamentari che potranno es-

sere attuate nelle prossime fasi di realizzazione del progetto. Pur confermando la piena disponibilità ad accogliere rilievi e suggerimenti ha espresso perplessità rispetto alle proposte emerse che chiamano in causa Amministrazioni diverse dalla Farnesina, quali l'INPS o l'Agenzia delle entrate, per le quali non sarebbe da parte sua corretto assumere impegni. Quanto al possibile coinvolgimento di reti di supporto per la diffusione delle postazioni informatiche, il Sottosegretario ha sottolineato la necessità di installare i terminali del nuovo sistema esclusivamente presso strutture riconducibili al Ministero degli affari esteri, considerata la sensibilità dei dati che il sistema custodirà. Nell'auspicare infine un rapporto stretto e costruttivo con il Parlamento, ha ricordato la recente inaugurazione del Museo nazionale dell'emigrazione a Roma riconfermando la vicinanza dell'Esecutivo alle comunità dei connazionali all'estero.

La missione è quindi proseguita in una visita degli Uffici del Consolato e in una successiva conferenza stampa alla quale hanno preso parte per la Camera dei deputati il vicepresidente della III Commissione, Franco Narducci, e il Presidente del Comitato permanente sugli italiani all'estero, Marco Zacchera, e per il Senato i senatori Claudio Micheloni e Giampaolo Bettamio.

ALLEGATO 2

**Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo,
approvato dal Senato).****EMENDAMENTI**

ART. 2.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Si autorizza la spesa di 300 mila euro a favore del Comitato atlantico italiano per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2010: – 300;
2011: – 300.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2012: – 300.

2936/III/2. 1. Biancofiore, Antonione.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono

non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5-ter. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 55 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2936/III/2. 2. Fedi, Narducci, Bucchino.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le

unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Conseguentemente, dopo il comma 55 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2936/III/2. 3. Narducci, Fedi, Bucchino.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/III/2. 4. Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. Allo scopo di conseguire gli impegni internazionali assunti dall'Italia, volti a realizzare gli Obiettivi del Millennio fissati dalle Nazioni Unite e gli impegni assunti al G8 di Gleneagles che prevedono di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo almeno lo 0,51 per cento del proprio PIL entro il 2010 e lo 0,7 per cento entro il 2015, nonché ad attuare gli impegni promossi dalla Presidenza italiana del G8 nel luglio 2009 e assunti ne « *L'Aquila Joint Statement on Global Food Security* », sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti proporzionalmente per il triennio 2010-2012, con esclusione delle missioni « Soccorso civile » e « L'Italia in Europa e nel mondo », per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/III/2. 5. Quartiani, Touadi, Sarubbi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi.

TABELLA A

Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 1.000;
2011: + 1.000;
2012: + 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2012: – 1.000.

2936/III/Tab. A. 1. Rosato, Maran.

TABELLA C

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale », legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43 – Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi apportare le seguenti variazioni:

2010: + 300;
2011: + 300;
2012: + 300.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 300;
2011: – 300.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2012: – 300.

2936/III/Tab. C. 1. Biancofiore, Antonione.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti proporzionalmente per il triennio 2010-2012, con esclusione delle missioni « Soccorso civile » e « L'Italia in Europa e nel mondo », per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/III/Tab C. 2. Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Barbi, Narducci, Fedi, Mecacci, Duilio, Quartiani, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale », legge n. 960 del 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73 concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.500;
2011: + 2.500;
2012: + 2.500.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione allo sviluppo e

gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.500;
2011: – 2.500;
2012: – 2.500.

2936/III/Tab. C. 3. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale », legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43 – contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 10 per cento.

2936/III/Tab. C. 4. Touadi, Sarubbi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 110.000;
2011: + 110.000;
2012: + 110.000.

Conseguentemente dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2936/III/Tab. C. 5. Sarubbi, Touadi, Mogherini Rebesani, Barbi, Maran, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione « L'Italia in Europa e nel mondo », programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale », legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43 – Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 400;
2011: + 400;
2012: + 400.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti proporzionalmente per il triennio 2010-2012, con esclusione delle missioni

« Soccorso civile » e « L'Italia in Europa e nel mondo », per l'importo complessivo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/III/Tab. C. 6. Narducci, Fedi, Porta, Maran, Barbi, Corsini.

ALLEGATO 3

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010.

EMENDAMENTI

TABELLA 6

Allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero», u.p.b. 1.7.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2937/III/Tab. 6. 1. Rosato, Maran.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2937/III/Tab. 6. 2. Garavini, Porta, Gianni Farina, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del paese all'estero», u.p.b. 1.7.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2937/III/Tab. 6. 3. Porta, Garavini, Gianni Farina, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del paese all'estero», u.p.b. 1.7.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 56.000;
CS: + 56.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 56.000;
CS: – 56.000.

2937/III/Tab. 6. 4. Gianni Farina, Porta, Garavini, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», u.p.b. 1.6.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

2937/III/Tab. 6. 5. Fedi, Narducci, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», u.p.b. 1.6.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

2937/III/Tab. 6. 6. Narducci, Fedi, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», u.p.b. 1.6.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2937/III/Tab. 6. 7. Fedi, Narducci, Bucchino.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali», u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», programma «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», u.p.b. 2.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

2937/III/Tab. 6. 8. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Cooperazione in materia culturale», u.p.b. 4.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione «Tutela della salute», programma «Prevenzione ed assistenza veterinaria», u.p.b. 3.3.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

2937/III/Tab. 6. 9. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

ALLEGATO 4

**Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo,
approvato dal Senato).****Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni
C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato).****Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 2010.****ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

considerata la proiezione internazionale dell'Italia in sede sia multilaterale che bilaterale che pone il sistema-paese nelle condizioni di dover adempiere adeguatamente agli obblighi internazionali derivanti dall'essere Stato fondatore dell'Unione europea, Paese del G8, uno dei principali contributori delle Nazioni Unite;

sottolineata la responsabilità che l'Italia si è assunta partecipando alle missioni internazionali per la stabilizzazione delle aree di crisi;

richiamata la diffusione degli italiani nel mondo che hanno reso universale la cultura nazionale ed oggi costituiscono una rete ideale di riferimento,

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito del gettito derivante dallo «scudo fiscale», le risorse finanziarie necessarie alla ratifica degli accordi internazionali ritenuti prioritari e ad accrescere il livello del contributo italiano al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

a ridotare il Fondo per le missioni internazionali al fine di consentire la programmazione annuale dei relativi interventi militari e civili;

a promuovere, coinvolgendo le collettività italiane all'estero, la promozione della lingua, della cultura e dell'economia italiana.

0/2936/III/1. Antonione, Biancofiore, Boniver, Nirenstein, Repetti, Pianetta, Renato Farina, Torazzi, Allasia, D'Amico.

ALLEGATO 5

**Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo,
approvato dal Senato).****Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni
C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato).****Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 2010.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminati il disegno di legge finanziaria per il 2010 e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 e relativa nota di variazione;

esaminata, altresì la Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri;

evidenziata la necessità che siano messe a disposizione per il 2010 le risorse necessarie per procedere alla ratifica dei circa sessanta accordi internazionali considerati prioritari per la politica estera italiana, che comporterebbero l'assegnazione di circa 50 milioni di euro al Ministero degli affari esteri nell'ambito della Tabella A della legge finanziaria;

sottolineata l'opportunità di incrementare le risorse a favore della cooperazione allo sviluppo, nell'ottica del con-

seguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, anche alla luce della Dichiarazione finale del G8 dell'Aquila;

condivisa l'esigenza che il Ministero degli affari esteri sia messo nelle condizioni di contribuire nel prossimo anno alla formazione del Servizio europeo per l'azione esterna, istituito dal Trattato di Lisbona, procedendo senza indugio al reclutamento ordinario e straordinario del personale diplomatico;

sollecitato il rifinanziamento degli interventi in favore delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, nonché degli interventi in favore delle collettività italiane all'estero, anche con riferimento al contributo all'attività della Società Dante Alighieri

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 6

**Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo,
approvato dal Senato).****Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni
C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato).****Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 2010.****RELAZIONE DI MINORANZA**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari)

esaminati per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) » e il disegno di legge n. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 » e relativa Nota di variazione n. 2937-bis,

premessi che:

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con le manovre 2009 e 2010, ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi

economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del

2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, « troppo poco, troppo tardi »;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il *trend* del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente *una tantum*; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito

dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « *tax compliance* » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità

e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 – avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al Mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

l'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'export dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal *deficit* e dal debito e di contrasto alla crisi (« *tentative recovery* ») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi

e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse;

per quanto riguarda le parti di competenza della III Commissione:

preliminarmente, occorre rilevare che alle esigenze di politica estera dell'Italia viene destinata una percentuale pari al solo 0,4 per cento della spesa complessiva dello Stato; ciò testimonia di una preoccupante inadeguatezza degli stanziamenti finanziari assegnati al Ministero degli Affari Esteri rispetto ai compiti e ai servizi all'estero che esso è chiamato a fornire, nonché del peso che il Governo assegna alla politica estera italiana, soprattutto in confronto a ciò che avviene negli altri Paesi europei, dove i dati sono sensibilmente differenti;

rispetto alle previsioni assestate per il 2009, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri a legislazione vigente fanno registrare una diminuzione complessiva di oltre 89 milioni di euro, che si aggiunge a quella assai consistente – circa 500 milioni – operata l'anno passato, che rende difficile addirittura la ordinaria attività del Ministero;

come già è avvenuto per il 2009, con i fondi stanziati sarà molto arduo nel 2010 non solamente garantire il funzionamento della rete diplomatico-consolare e il livello dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese italiane all'estero, ma sarà anche assai difficile adempiere alle obbligazioni conseguenti agli accordi internazionali ed agli impegni contratti a livello internazionale dal nostro Paese;

lo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri si articola attorno a tre Missioni: *L'Italia in Europa e nel mondo*; *Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche*; *Fondi da ripartire*; per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra le Missioni, col passare del tempo progressivamente si è privilegiata la

prima, ovvero «l'Italia in Europa e nel mondo», in particolare i Programmi di Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, e Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero;

il Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali ha subito una riduzione di ulteriori 38 milioni di euro (quasi totalmente sottratti agli interventi nel settore della cooperazione) nel 2010, dopo aver visto dimezzare nel 2009 lo stanziamento da oltre 700 a circa 350 milioni di euro; ciò a fronte di una serie di impegni contratti dal nostro Paese sul piano internazionale, in particolare relativamente alla lotta alla povertà globale e al rispetto degli Obiettivi del Millennio, a seguito dei quali l'Italia avrebbe dovuto gradualmente elevare gli stanziamenti a favore della cooperazione ad una percentuale eguale allo 0,7 per cento del PIL, quando al contrario si è avuta un'ulteriore diminuzione degli stanziamenti rispetto al passato, da un già insufficiente 0,22 per cento del PIL ad una percentuale inferiore allo 0,15 per cento;

il *gap* tra gli impegni internazionali e le risorse destinate a tale scopo si è manifestata nella riduzione di oltre 23 milioni di euro ai contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali, Banche e Fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione; nella diminuzione di oltre 18 milioni di euro dei finanziamenti finalizzati alla fornitura e costruzione di impianti, alle infrastrutture, attrezzature e servizi, ad interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, o attinenti l'elaborazione di studi e progettazione; sono stati infine ridotti di oltre 1 milione e mezzo di euro i finanziamenti a titolo gratuito per l'attuazione di singoli programmi ed interventi tesi a fronteggiare casi di calamità, denutrizione e carenze igienico sanitarie;

dal disegno di legge originario del governo risultava azzerato il Fondo per lo

sminamento umanitario, che pure era stato rifinanziato con un milione di euro dalla legge n. 108 del 2009 recante Pro-ruga delle missioni internazionali, e sul quale l'Italia aveva assunto precisi impegni, e solo grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal PD al Senato risulta essere rifinanziato il suddetto Fondo per 1 milione di euro (Tab. 6 – Missione « L'Italia in Europa e nel mondo », Programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali »-cap. 2210);

si è avuta una riduzione complessiva di oltre 2 milioni di euro anche nel campo della cooperazione economica, finanziaria e tecnologica;

nel Programma relativo alla cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, sono stati operati tagli alle spese destinate alla tutela degli interessi italiani e per la sicurezza degli italiani all'estero in emergenza (circa 6 milioni di euro), nonché alla Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;

è soppresso lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la partecipazione dell'Italia ai fondi fiduciari della Nato;

alla Direzione generale per i Paesi dell'Europa, sono state tolte risorse nell'ordine dei 6 milioni di euro;

riguardo i fondi destinati al Programma « Integrazione europea », viene ridotto il finanziamento italiano allo sviluppo della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea (PESC), nonché azzerati i fondi per la partecipazione italiane alle iniziative della Politica europea di Sicurezza e Difesa (PESD);

per quanto riguarda gli interventi in favore delle comunità italiane nel mondo, essi sono stati gravemente penalizzati; infatti, nel Programma « Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali », si è avuta infatti una riduzione complessiva degli stanziamenti dell'ordine di 21 milioni di euro, in particolare sul

versante della Direzione generale degli italiani all'estero e politiche migratorie; ad esempio sono stati ridotti i contributi agli organismi istituzionali di rappresentanza degli italiani all'estero che garantiscono il collegamento tra le comunità emigrate e l'Italia, quali i COMITES; sono state ridotte le spese dirette alla tutela ed assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, e dei cittadini dell'Unione europea nei paesi terzi;

ai Servizi istituzionali e generali del Ministero erano assegnati nel 2009 oltre 229 milioni di euro, ridotti a 91 milioni per il 2010;

si rileva che sono presenti in Tabella A della finanziaria, con riferimento al MAE, accantonamenti di 9mila euro per il 2010, 22mila euro per il 2011 e 50mila euro per il 2012, destinati alla ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa; tuttavia, questione assai grave, non sono presenti gli accantonamenti necessari per procedere a tutte le altre ratifiche – circa 60 accordi bilaterali e multilaterali di natura prioritaria sottoscritti dall'Italia – per un importo complessivo, nel 2010, dell'ordine di circa 47 milioni di Euro;

infine, si evidenzia che il disegno di legge finanziaria per il triennio 2010-2012 non prevede alcun finanziamento per le Fondo Missioni Internazionali. A partire dal 2003 e fino al 2007 le missioni internazionali sono state finanziate attraverso il suddetto fondo, dando luogo ad una programmazione triennale e stabile. Alla fine del 2009 questo impegno scade e la finanziaria per gli anni 2010-2012 ha cancellato il consueto rifinanziamento. Qui rileva non tanto una questione quantitativa – per le singole missioni si troveranno di volta in volta i finanziamenti necessari, in particolare mediante il decreto-legge sulle missioni internazionali – quanto un'importante opzione politica. La scelta indica che le missioni internazionali e la

nostra presenza militare, invece di essere valutate sulla base di un'analisi politica realistica della situazione e degli impegni assunti dall'Italia, sarà valutata sulla base delle disponibilità contingenti che la Ragioneria dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze indicherà di volta in volta e ciò non potrà certo giovare all'immagine del nostro Paese all'estero, soprat-

tutto nell'ambito di quegli organismi internazionali che governano le missioni internazionali in cui le nostre forze militari sono particolarmente impegnate,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Maran, Fassino, Pistelli, Narducci, Tempestini, Corsini, Barbi, Fedi, Mecacci.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-02144 Stefani: Sulla protezione internazionale dei luoghi sacri ortodossi in Kosovo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue con particolare attenzione la questione evocata.

Abbiamo registrato con piacere gli ultimi, positivi sviluppi del quadro politico e di sicurezza nella regione. La demarcazione delle frontiere kosovaro-macedoni e la conclusione dell'accordo Serbia EULEX, hanno contribuito ad un allentamento della tensione in Kosovo e auspichiamo che questi segnali di distensione vengano confermati e si rafforzino.

Stiamo registrando sul terreno anche significativi progressi sotto il profilo della sicurezza. Un importante passo in avanti, in questo senso, è stata l'istituzione delle forze di sicurezza kosovare, la cui capacità operativa iniziale è stata raggiunta nel settembre scorso.

Questi sviluppi consentono di proseguire sulla strada tracciata dai Ministri della Difesa l'11 ed il 12 giugno 2009 con la decisione di avviare una graduale riconfigurazione di KFOR in direzione di una presenza cosiddetta « di deterrenza ».

I comandi militari della NATO hanno avviato la prima fase (*Transition Gate One*) del piano che porterà ad una graduale riduzione di KFOR nel corso del prossimo anno. La prima riduzione degli organici di KFOR dovrà essere portata a termine entro la fine del gennaio 2010. Nei mesi successivi – sempre che le condizioni

politiche generali e di sicurezza rimangano stabili – sono previste ulteriori riduzioni fino al raggiungimento del livello di presenza minima della missione militare della NATO nel Paese.

Tale processo di progressiva riduzione degli organici riguarderà – proporzionalmente a quanto faranno gli altri paesi alleati e *partner* – anche il contingente italiano in KFOR.

Ciò non significa, tuttavia, che il livello di attenzione del nostro Paese nei confronti delle problematiche della regione si sia ridotto: tutt'altro. Come ho appena segnalato, la graduale riduzione dell'impegno nostro e della comunità internazionale procede infatti di pari passo con la stabilizzazione delle condizioni politiche generali e di sicurezza.

Continueremo naturalmente a monitorare con la massima attenzione gli sviluppi sul terreno. È un impegno che il Governo ha confermato anche in occasione del recente Vertice Italia-Serbia (13 novembre) ribadendo l'intenzione di continuare a conferire massima attenzione – in coordinamento con gli alleati e i *partner* che contribuiscono alla missione KFOR – al mantenimento della sicurezza nelle aree a maggioranza serba e dove sono ubicati i siti religiosi.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-02143 Migliori: Sui minorenni georgiani sequestrati al confine amministrativo con l'Ossezia del Sud.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nelle ultime settimane, si sono succeduti incidenti riguardanti cittadini georgiani fermati all'attraversamento della linea amministrativa fra la Georgia e la regione secessionista dell'Ossezia del Sud.

Il caso di sedici cittadini georgiani detenuti, lo scorso ottobre, a seguito di sconfinamento in tale regione è stato risolto grazie all'azione della missione europea EUMM, come riconosciuto dal Ministero dell'Interno georgiano, che ha espresso la propria gratitudine nei confronti dei rappresentanti della Missione per il successo della loro azione negoziale.

A pochi giorni da tale rilascio, il 4 novembre, sono stati arrestati quattro minorenni georgiani, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, con l'accusa di preparare azioni terroristiche. Secondo la versione diramata da Tskhinvali, i quattro avrebbero avuto con sé granate ed esplosivi.

In considerazione dell'operato di EUMM e degli specifici strumenti a disposizione, quali il meccanismo di risposta agli incidenti, gli Stati membri dell'Unione hanno adottato, lo scorso 12 novembre, su proposta della Presidenza svedese, una Dichiarazione dai contenuti molto chiari ed inequivocabili.

Nella Dichiarazione, l'Unione europea esprime la propria profonda preoccupazione riguardo l'arresto dei quattro minorenni e chiede con urgenza un rapido

rilascio di tutti i detenuti. Fa inoltre riferimento ai diritti specifici dei minorenni secondo gli standard nazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e sollecita la parti ad affrontare tali questioni all'interno dei meccanismi esistenti, in particolare i buoni uffici della EUMM e il meccanismo di prevenzione e risposta agli incidenti. L'Unione europea conferma altresì il pieno rispetto per la sovranità della Georgia e l'integrità territoriale all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti.

L'Italia ha aderito al passo comune europeo come ricordato dall'onorevole Interrogante e ritiene che questa sia al momento la strategia più efficace per tentare di raggiungere il risultato dell'auspicata scarcerazione dei quattro minorenni detenuti in Sud Ossezia. Come è noto, infatti, il nostro Paese, in linea con la posizione espressa dall'Unione europea il 1° settembre 2008 sul non riconoscimento delle due regioni secessioniste in Georgia, non ha rapporti con le locali autorità *de facto* che le amministrano. In tale contesto, è giusto che sia l'Unione europea – con il pieno sostegno dell'Italia e degli altri Paesi membri – a svolgere i passi opportuni per incoraggiare una rapida soluzione di questa vicenda.

ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-01968 Maran: Sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Affari Esteri sta elaborando un regolamento di riorganizzazione della propria amministrazione centrale, in adempimento all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Tale articolo dispone infatti espressamente che le amministrazioni dello Stato debbono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale.

Il regolamento in corso di elaborazione, nel dare attuazione all'adempimento appena richiamato coglierà al tempo stesso l'occasione per adeguare le strutture ministeriali alle nuove sfide ed alle nuove opportunità che caratterizzano gli attuali sviluppi del più ampio contesto delle relazioni internazionali.

Esso si ispira alle seguenti linee ed orientamenti:

riduzione del numero esistente delle Direzioni Generali del Ministero con accorpamenti di funzioni, in particolare di quelle attualmente svolte dalle Direzioni Generali geografiche, all'interno di strutture di più vasta e coerente visione strategica;

razionalizzazione, all'interno di queste Direzioni Generali, del numero e dei compiti degli uffici;

configurazione più snella ed operativa del Consiglio di Amministrazione, che tra l'altro sarà chiamato ad esprimere valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;

piena valorizzazione del contributo professionale dell'intero personale, diplomatico, dirigenziale, delle aree funzionali, nonché degli impiegati a contratto assunti all'estero.

Le linee di questa riorganizzazione, che fanno seguito alla recente rideterminazione degli organici del Ministero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2009, hanno riscosso prime valutazioni positive del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Il regolamento di riorganizzazione sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il quale richiede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, garantendo pertanto il coinvolgimento parlamentare nella discussione del progetto di riforma.

ALLEGATO 10

Interrogazione n. 5-01981 Grimoldi: Sull'arresto in Marocco di sette sahwari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il caso dei sette attivisti arrestati in Marocco nell'ottobre scorso è seguito con attenzione dall'Unione europea e dalla comunità internazionale nel suo complesso, anche a seguito delle lettere inviate in merito dal Segretario Generale del Fronte Polisario, Abdelaziz, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti ed al Primo Ministro svedese, Frederik Reinfeldt, in qualità di Presidente di turno dell'Unione europea.

Come è stato sottolineato dal Ministro degli Affari Esteri svedese, Carl Bildt, il 22 ottobre scorso, la Presidenza intende seguire gli sviluppi della vicenda in coordinamento con i membri dell'Unione europea e definire in ambito comunitario, al momento opportuno, eventuali azioni comuni e passi congiunti presso le Autorità di Rabat a favore degli attivisti.

Il Marocco ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali in ma-

teria di diritti umani. Tra le eccezioni, vi sono lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, che il Marocco ha firmato ma non ancora ratificato, ed il Protocollo di Palermo sulla Prevenzione, Soppressione e Punizione del Traffico di Persone, specialmente donne e bambini, che Rabat non ha invece firmato. Si segnala che il Marocco è stato sottoposto all'esame periodico universale (UPR) del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite nell'aprile 2008.

Sono state impartite istruzioni al nostro Ambasciatore a Rabat affinché segua con attenzione l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i *partner* comunitari: è nostra intenzione affrontare la questione nell'alveo dell'UE, per valutare congiuntamente agli altri Paesi europei le iniziative a favore degli attivisti che dovessero essere ritenute utili ad una positiva soluzione della vicenda.

ALLEGATO 11

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani
(Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti,
C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593
Cota, C. 2760 Cosenza).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 2624, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani », adottato dalla Commissione Attività produttive come testo base per il seguito dell'esame in sede referente;

apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, mirato ad assicurare la tracciabilità di prodotti italiani in settori assai rilevanti per le esportazioni del nostro Paese, così da rendere possibile al consumatore individuare il prodotto realizzato interamente in Italia, contribuendo

in questo modo a valorizzare pienamente il nostro sistema Paese nei mercati internazionali;

valutato positivamente il nuovo apparato di controlli e sanzioni, utili a garantire la piena efficacia del sistema di etichettatura introdotto;

considerata rilevante la previsione di possibili sviluppi in sede europea ai fini della definizione di iniziative legislative conformi allo spirito del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	94
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	101
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	103
ALLEGATO 3 (Ordini del giorno)	112
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	114
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del partito democratico) .	117
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo dell'Italia dei valori)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge finanziaria per l'anno 2010.

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 5 emendamenti riferiti al Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e al bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (*vedi allegato 1*) e 23 emendamenti riferiti alla legge finanziaria per l'anno 2010 (*vedi allegato 2*).

Fa presente che, per quanto riguarda i limiti di contenuto, la Presidenza ha ritenuto inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte emendative:

Ascierto 2936/IV/2.4, 2936/IV/2.5, 2936/IV/2.6 e 2936/IV/2.7 che recano disposizioni di carattere ordinamentale concernenti la permanenza negli alloggi di servizio di personale militare;

Villecco Calipari 2936/IV/2.8, che reca disposizioni per l'assunzione, nei ruoli

della Polizia di Stato, di volontari in ferma breve collocati nelle graduatorie di idonei non vincitori di precedenti concorsi. Si tratta infatti di materia non trattata dal disegno di legge finanziaria né rientrante nel contenuto tipico della finanziaria stessa come disciplinato dalla vigente normativa contabile;

Ruggia 2936/IV/2.19, che reca disposizioni ordinamentali che disciplinano il procedimento di negoziazione per la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e di polizia. Ricorda, infatti, che il disegno di legge finanziaria conformemente alla disciplina contabile si limita a disporre, al comma 38, dell'articolo 2, esclusivamente uno stanziamento finanziario da destinare al trattamento retributivo del citato personale a decorrere dal 2010.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, formula un invito al ritiro sui seguenti emendamenti al Bilancio: Recchia 2937/IV/Tab.2.1, La Forgia 2937/IV/Tab.2.2 e 2937/IV/Tab.2.3, Garofani 2937/IV/Tab.2.4 e 2937/IV/Tab.2.5. Gli emendamenti, infatti, tendono ad assicurare maggiori risorse per l'approntamento e l'impiego delle forze terrestri, navali e aeree. Sottolinea, infatti, come la finalità di tale intervento sia assicurata dall'emendamento a sua firma 2936/IV/2.22 e dall'identico emendamento Cirielli 2936/IV/2.20, entrambi riferiti al disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti alla finanziaria:

sull'emendamento Laganà Fortugno 2936/IV/2.1, pur apprezzando la finalità dell'intervento che tende a stanziare maggiori risorse per il personale in regime di diritto pubblico, formula un invito al ritiro, in quanto trattandosi di risorse da destinare a tutto il citato personale, con particolare riguardo al comparto Difesa e Sicurezza, ritiene che la sede più opportuna per esaminare la questione sia la Commissione Bilancio, nell'ambito della quale si potrà effettuare una valutazione complessiva nel quadro dell'intera manovra finanziaria;

sugli emendamenti Cirielli 2936/IV/2.2 e Villecco Calipari 2936/IV/2.3 – identici all'emendamento 2936/IV/2.21 a sua firma – che eliminano il taglio del 40 per cento sulle risorse da destinare alla professionalizzazione della leva, esprime parere favorevole;

sull'emendamento Cirielli 2936/IV/2.20 – identico all'emendamento 2936/IV/2.22 a sua firma – che prevede l'istituzione di un fondo da destinare all'esercizio, esprime parere favorevole;

sull'emendamento Rosato 2936/IV/2.9, che istituisce un analogo fondo per l'esercizio, formula un invito al ritiro, in quanto in gran parte assorbito dagli identici emendamenti 2936/IV/2.22 a sua firma e Cirielli 2936/IV/2.20 recanti l'istituzione di un analogo Fondo di ammontare peraltro maggiore ed esteso all'intero triennio 2010-2012, rispetto al citato emendamento Rosato;

sugli emendamenti Villecco Calipari 2936/IV/2.10 e Di Stanislao 2936/IV/2.11, che recano la soppressione, in tutto o in parte, delle disposizioni relative all'istituzione di « Difesa Servizi S.p.a. », esprime parere contrario;

sull'emendamento Villecco Calipari 2936/IV/2.12, che istituisce l'« Agenzia Risorse Difesa » in luogo della « Difesa Servizi S.p.a. », disciplinandone conseguentemente l'attività, esprime parere contrario;

sull'emendamento Gidoni 2936/IV/2.13, che esclude dall'ambito di attività della « Difesa Servizi S.p.a. » sia le attività di alienazione che quelle propedeutiche all'alienazione degli immobili militari e degli alloggi di servizio, e prevede espressamente che le attività di gestione e valorizzazione possano essere effettuate anche attraverso accordi stipulati con gli enti locali, formula un invito al ritiro;

sull'emendamento Gidoni 2936/IV/2.14, che limita al numero massimo di otto i componenti del consiglio di amministrazione e al numero massimo di tre i componenti del collegio sindacale della

« Difesa Servizi S.p.a. » per il primo periodo di durata in carica, esprime parere favorevole;

sull'emendamento Gidoni 2936/IV/2.15, che destina gli utili netti della società « Difesa Servizi S.p.a. » ai programmi di ricerca e sviluppo di interesse delle Forze armate, anziché agli scopi individuati dall'organo amministrativo o altrimenti a riserva, formula un invito al ritiro;

sull'emendamento Cirielli 2936/IV/2.16, identico all'emendamento a sua firma 2936/IV/2.23 che rifinanzia il Fondo missioni internazionali di un ammontare pari a 1,1 miliardi di euro per il 2010, esprime parere favorevole;

sull'emendamento Mogherini Rebesani 2936/IV/2.17, che rifinanzia anch'esso il fondo missioni internazionali per un importo di 1 miliardo di euro per il 2010, formula un invito al ritiro, in quanto l'emendamento risulterebbe assorbito dagli identici emendamenti Cirielli 2936/IV/2.16 e 2936/IV/2.23 a sua firma;

sull'emendamento Ruggia 2936/IV/2.18, pur apprezzando la finalità dell'intervento, formula un invito al ritiro, in quanto trattandosi di risorse da destinare a tutto il comparto Difesa Sicurezza, e non soltanto alle Forze armate, ritiene che la sede più opportuna per esaminare la questione sia la Commissione Bilancio, nell'ambito della quale si potrà effettuare una valutazione complessiva nel quadro dell'intera manovra finanziaria. Precisa, infine, che qualora gli inviti al ritiro non fossero accolti dai presentatori, il parere dovrebbe intendersi contrario.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime, sulle proposte emendative in esame, parere conforme a quello formulato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Recchia 2937/IV/Tab.2.1, La Forgia 2937/IV/Tab. 2.2 e 2937/IV/Tab. 2.3, Garofani 2937/IV/Tab. 2.4 e 2937/IV/Tab. 2.5, nonché Laganà Fortugno 2936/IV/2.1.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, gli identici emendamenti 2936/IV/2.21 del relatore, Cirielli 2936/IV/2.2 e Villecco Calipari 2936/IV/2.3.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Cirielli 2936/IV/2.20 e 2936/IV/2.22 del relatore, osserva come essi riproducano per buona parte l'emendamento Rosato 2936/IV/2.9, di cui è cofirmataria. Sottolinea, tuttavia, come tale ultimo emendamento presenti una finalità più ampia rispetto a quella dei citati identici emendamenti, nel senso che esso prevede interventi anche per assicurare la piena funzionalità degli enti e degli stabilimenti dell'area industriale della difesa. Accoglie, pertanto, l'invito al ritiro del citato emendamento a condizione che i predetti citati emendamenti identici siano riformulati nel senso di aggiungere, dopo le parole « della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » le seguenti: « e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa ».

I deputati Salvatore CICU (PdL), *relatore*, e Edmondo CIRIELLI, *presidente*, concordano sulla riformulazione proposta dalla deputata Villecco Calipari.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Rosato 2936/IV/2.9.

I deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Antonio RUGGHIA (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Pier Fausto RECCHIA (PD) e Antonio LA FORGIA (PD) aggiungono le proprie firme all'emendamento Cirielli 2936/IV/2.20 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva all'unanimità, nella nuova formulazione, gli identici emendamenti 2936/IV/2.22 del relatore e Cirielli 2936/IV/2.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villecco Calipari 2936/IV/2.10, Di Stanislao 2936/IV/2.11 e Villecco Calipari 2936/IV/2.12.

Giovanni FAVA (LNP), in qualità di cofirmatario, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento Gidoni 2936/IV/2.13.

La Commissione approva l'emendamento Gidoni 2936/IV/2.14.

Giovanni FAVA (LNP), in qualità di cofirmatario, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento Gidoni 2936/IV/2.15.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel condividere i contenuti degli identici emendamenti Cirielli 2936/IV/2.16 e 2936/IV/2.23 del relatore, ritira l'emendamento 2936/IV/2.17 a propria firma.

I deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Antonio RUGGHIA (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Pier Fausto RECCHIA (PD) e Antonio LA FORGIA (PD) aggiungono le proprie firme all'emendamento Cirielli 2936/IV/2.16.

La Commissione approva all'unanimità gli identici emendamenti 2936/IV/2.23 del relatore e Cirielli 2936/IV/2.16.

Filippo ASCIERTO (PdL) interviene, a titolo personale, sull'emendamento Ruggia 2936/IV/2.18 per chiederne il ritiro da parte del proponente. Infatti, poiché l'ammontare delle risorse derivanti dallo scudo fiscale sarà reso noto dal Tesoro il prossimo 10 dicembre, ritiene che soltanto a partire da tale data sarà possibile affrontare seriamente il tema dell'adeguamento dei contratti di lavoro del comparto difesa e sicurezza ormai fermi da molti anni e quello della specificità delle Forze armate e di polizia, sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Antonio RUGGHIA (PD), nel replicare alla richiesta del deputato Ascierto sul-

l'emendamento a propria firma, osserva che la cifra di 100 milioni di euro è stata quantificata in maniera prudenziale e tenendo conto della ristrettezza di risorse stanziata dalla presente manovra. Ciò non toglie che qualora dallo scudo fiscale dovesse derivare la disponibilità di ulteriori risorse, non si possa successivamente procedere ad un'integrazione dello stanziamento in questione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) manifesta il proprio stupore per le affermazioni del deputato Ascierto, che considera provocatorie. Infatti, la conseguenza logica del ragionamento seguito dal collega Ascierto dovrebbe essere che il Parlamento rinunci all'esame della manovra fino a quando non saranno rese note dal Governo le entrate derivanti dallo scudo fiscale. Riguardo al tema delle risorse, fa presente che il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, non condividendo l'impianto della manovra, non ha presentato, per serietà, alcun emendamento riguardo l'ammontare delle risorse da destinare alle varie finalità, ma ha presentato un'unica proposta emendativa, volta a sopprimere « Difesa Servizi Spa », che finirebbe per assorbire le poche risorse a disposizione del Ministero della difesa. Infine, nell'apprezzare lo spirito con il quale alcuni colleghi della maggioranza stanno affrontando l'esame della manovra finanziaria, tentando di salvaguardare le esigenze e le necessità della difesa, ribadisce il proprio stupore per l'inadeguatezza della manovra approvata dal Governo.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ribadisce che le motivazioni che lo hanno indotto a formulare un invito al ritiro sull'emendamento Ruggia 2936/IV/2.18, traggono origine dalla considerazione che poiché le risorse stanziata dall'emendamento sono destinate a tutto il comparto Difesa e Sicurezza e non soltanto alle Forze armate, la sede più opportuna per esaminare la questione sia la Commissione Bilancio, che potrà effettuare una valutazione complessiva della materia nell'ambito dell'intera manovra finanziaria.

Antonio RUGGHIA (PD), apprezzando le motivazioni addotte dal relatore, dichiara la propria disponibilità a ritirare il proprio emendamento qualora la maggioranza decida di sostenere il tema oggetto dell'emendamento presso la Commissione Bilancio anche attraverso la formulazione di un'apposita condizione in tal senso nella proposta di relazione sulla manovra che il relatore si appresta a presentare.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, assicura che nella proposta di relazione che presenterà a conclusione del dibattito terrà adeguatamente conto del tema affrontato dall'emendamento in esame.

Antonio RUGGHIA (PD), sulla base delle assicurazioni del relatore, ritira il proprio emendamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte di aver presentato un ordine del giorno, riferito al disegno di legge finanziaria, che illustra (*vedi allegato 3*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), condividendo la finalità dell'ordine del giorno in esame, manifesta la disponibilità ad aggiungere la propria firma al citato atto di indirizzo ove ne fosse riformulato il primo capoverso del dispositivo, sopprimendo la parole « o, quantomeno, a consentire assunzioni in numero non inferiore all'anno 2009 » in modo da assicurare la copertura dell'intero *turnover* delle Forze di polizia.

Il sottosegretario Michelino DAVICO evidenzia come la riformulazione proposta dalla deputata Villecco Calipari potrebbe essere accolta dal Governo nel caso in cui venisse ulteriormente modificato il tenore dello stesso dispositivo, prevedendo un impegno al Governo a valutare la possibilità di approntare le risorse necessarie a garantire per l'anno 2010 la copertura dell'intero *turnover* delle Forze di polizia, anche in considerazione del fatto che in merito al funzionamento del citato *turnover* esistono precisi vincoli legislativi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritenendo che il combinato disposto delle riformulazioni proposte dalla deputata Villecco Calipari e dal rappresentante del Governo, anziché rafforzare affievolisca l'impegno al Governo, mantiene la formulazione originaria dell'ordine del giorno a propria firma.

Il sottosegretario Michelino DAVICO accoglie l'ordine del giorno Cirielli così come originariamente formulato.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, tenuto conto degli esiti del dibattito, ritiene di poter formulare una proposta di relazione favorevole con le seguenti condizioni:

sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sia autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, istituendo a tal fine un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

sia eliminato l'incremento del taglio dal 7 al 40 per cento delle risorse stanziato per la professionalizzazione della leva, ai sensi della legislazione vigente;

siano adeguatamente incrementate le risorse destinate alle specificità delle Forze armate e di polizia;

siano individuate adeguate misure, anche di carattere finanziario, a favore dei giovani che, avendo completato il periodo di ferma volontaria nelle Forze armate, siano alla ricerca di nuova occupazione, privilegiando, in particolare, le iniziative volte a favorire il loro transito nel servizio permanente nelle Forze armate, nelle

Forze di polizia e, più in generale, il loro stabile inserimento nella pubblica amministrazione.

Marcello DE ANGELIS (PdL) ritiene che alcune condizioni proposte dal relatore potrebbero essere formulate in termini meno perentori, in modo da consentirne un più facile accoglimento da parte della Commissione Bilancio.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, condividendo l'osservazione del deputato De Angelis, ritiene di poter riformulare la terza condizione, sostituendo le parole « sia eliminato l'incremento del taglio dal 7 al 40 per cento » con le seguenti « sia valutata la possibilità di eliminare l'incremento del taglio dal 7 al 40 per cento ». Ciò premesso, presenta quindi una formale proposta di relazione favorevole con condizioni, sulla Tabella 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (*vedi allegato 4*).

Filippo ASCIERTO (PdL) chiede al relatore di valutare la possibilità di riformulare la quarta condizione in modo da poter prevedere non solo l'incremento delle risorse destinate alla specificità del personale delle Forze armate e di polizia, ma anche di quelle finalizzate alla contrattazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per favorire una convergenza politica tra maggioranza e opposizione sui punti di maggiore criticità della manovra finanziaria — sforzo premiato dalla votazione all'unanimità di ben tre emendamenti approvati dalla Commissione — fa presente tuttavia come vi sia il rischio che durante il prosieguo dell'esame della manovra in Commissione Bilancio e in Assemblea, tale sforzo, come avvenuto in passato in analoghe circostanze, possa essere completamente vanificato. Evidenzia, inoltre, come vi siano due elementi di forte criticità che non sono stati superati: il

primo riguarda il fatto che il Governo ha prefigurato una modifica del modello di difesa, senza che il Ministro della difesa abbia ancora riferito alle Camere in merito ai contenuti di tale modifica; il secondo riguarda l'inserimento nel disegno di legge finanziaria, durante l'esame al Senato, delle disposizioni sulla « Difesa Servizi Spa », « che ha scippato » al dibattito parlamentare una materia così delicata. Tutto ciò considerato, pertanto, presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 5*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) evidenzia preliminarmente come risulti contraddittorio il fatto che il relatore, nel porre come condizione alla sua proposta di parere favorevole un incremento delle risorse destinate alla specificità del personale delle Forze armate e di polizia, non abbia al tempo stesso indicato l'ammontare di tale incremento. Ciò posto, nel ribadire che le principali criticità della manovra di finanza pubblica, da un lato, riguardano l'istituzione della società « Difesa Servizi Spa », che avrà un potere enorme, potendo gestire rilevanti attività negoziali in regime privatistico, senza i consueti controlli previsti per le strutture statali, dall'altro, si riferiscono al fatto che il Ministro della difesa non abbia ancora presentato al Parlamento, nonostante gli impegni assunti, la proposta di un nuovo modello di difesa per la cui elaborazione è stata insediata un'apposita commissione di alta consulenza e studio che ha da tempo concluso i suoi lavori. Tutto ciò considerato, pertanto, presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 6*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, evidenzia come la maggioranza nel corso del prossimo dibattito in Assemblea, ove non fosse accolta soltanto una delle condizioni poste dal relatore nella sua proposta di relazione — che reputa, peraltro, pienamente condivisibili — do-

vrebbe coerentemente manifestare contrarietà sulla manovra finanziaria.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ritiene di non poter accogliere la proposta formulata dal deputato Ascierio in merito alle risorse da destinare alla contrattazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto tale proposta, coinvolgendo le competenze della funzione pubblica, dovrebbe essere affrontata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. In merito al rilievo formulato dal deputato Di Stanislao, invece, fa presente come il non aver indicato in una delle condizioni della proposta di relazione l'ammontare delle risorse da destinare alla specificità del personale delle Forze armate e di polizia risulti del tutto coerente con quanto emerso in occasione dell'esame dell'emendamento Rughia 2936/IV/2.18, allorquando si è precisato che la questione della quantificazione delle risorse relative all'intero comparto Difesa e Sicurezza debba essere affrontata in Commissione Bilancio.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della propo-

sta di relazione del relatore, risulteranno precluse le proposte alternative di relazione dei deputati Villecco Calipari e Di Stanislao, che dovranno intendersi pertanto presentate come relazioni di minoranza.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Cicu quale relatore presso la V Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la relazione e gli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta odierna saranno trasmessi, unitamente all'ordine del giorno accolto dal Governo, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010

EMENDAMENTI

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 49.000.000
CS: – 49.000.000

Conseguentemente, alla tabella 11, dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze terrestri, u.p.b. 1.2.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 49.000.000;
CS: + 49.000.000.

2937/IV/Tab. 2.1. Recchia, Vилlecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per

le Amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 49.061.315
CS: – 49.061.315

Conseguentemente, alla tabella 11, dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze navali u.p.b. 1.3.1. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 49.061.315
CS: + 49.061.315

2937/IV/Tab. 2.2. La Forgia, Vилlecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 6.279.803
CS: – 6.279.803

Conseguentemente, alla tabella 11, dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze navali u.p.b. 1.3.1. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 6.279.803
CS: + 6.279.803

2937/IV/Tab. 2.3. La Forgia, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50.000.000
CS: – 50.000.000

Conseguentemente, alla tabella 11, dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze aeree, u.p.b. 1.4.1

Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50.000.000
CS: + 50.000.000

2937/IV/Tab. 2.4. Garofani, Villecco Calipari, Beltrandi, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Alla tabella 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », programma, « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 19.962.598
CS: – 19.962.598

Conseguentemente, alla tabella 11, dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze aeree, u.p.b. 1.4.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 19.962.598
CS: + 19.962.598

2937/IV/Tab. 2.5. Garofani, Villecco Calipari, Beltrandi, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2010
(C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI

ART. 2.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160, 290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2010, 209 milioni per l'anno 2011 e 343 milioni a decorrere dall'anno 2012. »

2936/IV/2.1. Laganà Fortugno, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « 11-bis. All'articolo 65 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 1 e 2 sono soppressi;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2936/IV/2.21.** Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno

2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 1 e 2 sono soppressi;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2936/IV/2.2.** Cirielli, Ascierio, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

(Approvato)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « 11-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: le parole « sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti « sono ridotti del 7 per cento a decorrere dall'anno 2009 »;

b) i commi 1 e 2 sono soppressi;

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in ma-

niera lineare per un importo pari a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

*** 2936/IV/2.3.** Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Beltrandi.

(Approvato)

Al comma 19, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

« Per gli stessi obiettivi di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa la permanenza alla conduzione dell'alloggio, operano anche nei confronti degli utenti di alloggi AST soggetti al pagamento del canone maggiorato del 50 per cento ».

2936/IV/2.4. Ascierio.

(Inammissibile)

Al comma 19, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

« Per gli stessi obiettivi di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa la permanenza alla conduzione dell'alloggio, operano anche nei confronti degli utenti soggetti al pagamento del canone maggiorato del 50 per cento. »

2936/IV/2.5. Ascierio.

(Inammissibile)

Al comma 19, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

« Per gli stessi obiettivi di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa la permanenza alla conduzione dell'alloggio, operano anche nei confronti degli utenti ultrasettantenni. »

2936/IV/2.6. Ascierio.

(Inammissibile)

Al comma 19, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

« Per gli stessi obiettivi di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa la permanenza alla conduzione dell'alloggio, operano anche nei confronti degli utenti di alloggi AST ultrasettantenni ».

2936/IV/2.7. Ascierto

(Inammissibile)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di dare esecuzione ai programmi di reclutamento delle Forze Armate e corrispondere alle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle G.U. n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

22-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 22-bis, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2936/IV/2.8. Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La For-

gia, Laganà Fortugno, Letta, Miglavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012 ».

* **2936/IV/2.22.** Il Relatore.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizza-

zione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012 ».

*** 2936/IV/2.22.** (nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012 ».

*** 2936/IV/2.20.** Cirielli, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni per l'anno 2011 e 700 milioni per l'anno 2012 ».

*** 2936/IV/2.20.** (nuova formulazione) Cirielli, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Laganà Fortugno, La Forgia, Mogherini Rebesani, Vилlecco Calipari, Ruggia, Garofani, Recchia.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo al potenziamento funzionale degli stabilimenti della area industriale della Difesa e alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di

sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e' altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. »

2936/IV/2.9. Rosato, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Sopprimere i commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

2936/IV/2.10. Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Sopprimere i commi 23, 28, 29, 30, 31 e 32

2936/IV/2.11. Di Stanislao.

Sostituire il comma 23, con il seguente:

23. È istituita, conformemente a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l' « Agenzia risorse difesa », con personalità giuridica di diritto pubblico e una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro. L'Agenzia opera in piena autonomia contabile e amministrativa, avvalendosi anche degli strumenti di diritto privato, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa, ed è organizzata secondo i criteri previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

23-bis. L'Agenzia risorse difesa utilizza, per lo svolgimento della propria attività, il personale militare e civile del Ministero della difesa. L'Agenzia persegue la finalità di riqualificazione della spesa militare, secondo i principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie annualmente stanziare nel bilancio del Ministero della difesa.

23-ter. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite con regolamento del Ministro della difesa da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti criteri:

a) attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione al direttore dell'Agenzia e al Comitato direttivo di cui al comma 23-quater;

b) approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti dell'Agenzia, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia;

c) definizione degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, dei risultati

attesi in un periodo determinato, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

d) attribuzione all'Agenzia di apposite risorse finalizzate a garantirne annualmente l'autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

e) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di proporre schemi di regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità pubblica, al Ministro della difesa, che ne può deliberare l'approvazione con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23 - quater. Sono organi dell'Agenzia la direzione generale e il Comitato direttivo.

È di diritto direttore generale dell'Agenzia il Capo di stato maggiore della difesa.

Il Comitato direttivo è composto da:

a) il direttore del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito;

b) l'ispettore capo direttore dell'Ufficio del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare (UCRAMM);

c) il comandante logistico dell'Aeronautica militare;

d) l'ispettore logistico dell'Arma dei carabinieri;

e) il direttore generale di commissariato e di servizi generali del Ministero della difesa (COMMISERVIZI);

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

h) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

i) un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

23-quinquies. L'Agenzia, al fine di realizzare risparmi di spesa e reperire risorse aggiuntive, svolge i seguenti compiti:

a) gestione dell'utilizzazione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma *23-nonies*;

b) promozione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 14- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, di attività utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del demanio militare, coadiuvando gli organi titolari di prerogative e competenze in materia;

c) ottimizzazione dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni non direttamente connessi all'attività operativa rientranti nelle competenze degli Ispettorati logistici di Forza armata e dell'Arma dei carabinieri e di COMMISERVIZI, mediante la centralizzazione degli acquisti, anche mediante la stipula di convenzioni e accordi quadro, e il riesame sistematico dei programmi di spesa;

23-sexies. Al fine di svolgere un'efficace azione di analisi e controllo sulla qualità della spesa l'Agenzia accede, tramite il comando di vertice territorialmente competente, alle informazioni, ai dati, degli atti e ai documenti degli enti e dei reparti della difesa.

23-septiem. Gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Agenzia sono devoluti annualmente al Ministero della difesa in apposita unità previsionale di base a tal fine istituita nello stato di previsione del Ministero della difesa.

23-octies. Il Ministero della difesa, sulla base di progetti formulati dall'Agenzia, può affidare in concessione o in locazione, per un periodo non superiore a venti anni,

a soggetti pubblici o privati, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installarvi impianti energetici esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle assimilate.

23-nones. Il Ministero della difesa, avvalendosi della « Agenzia risorse difesa », può consentire a soggetti pubblici o privati l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, mediante concessioni o contratti, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i regolamenti con cui sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma, nonché le modalità di utilizzo degli stessi. A chiunque fabbrichi, venda, esponga, utilizza industrialmente, ovvero al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al presente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 467 del codice penale, fatta eccezione per i collezionisti e gli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

Conseguentemente sopprimere i commi 24,25,26,27,28,29, 30 e 31.

2936/IV/2.12. Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 23, sostituire le parole: nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da

realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione *con le seguenti:* nonché delle attività di valorizzazione e gestione, incluse quelle propedeutiche all'alienazione degli immobili militari e degli alloggi di servizio, da realizzare anche attraverso accordo con altri soggetti, inclusi gli Enti locali, e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

2936/IV/2.13. Gidoni, Chiappori, Fava

Al comma 30, sostituire le parole: Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica con le seguenti: Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero massimo di otto, e del Collegio sindacale, nel numero massimo di tre, per il primo periodo di durata in carica.

2936/IV/2.14. Gidoni, Chiappori, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Pretrenga, Fava.

(Approvato)

Sostituire il comma 31 con il seguente:

Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati ai programmi di ricerca e sviluppo d'interesse delle Forze armate. La società non può sciogliersi se non per legge.

2936/IV/2.15. Gidoni, Chiappori, Fava.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

« 38-bis. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

* **2936/IV/2.23.** Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

« 38-bis. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

* **2936/IV/2.16.** Cirielli, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga, Laganà Fortugno, La Forgia, Mogherini Rebesani, Vilecco Calipari, Ruggia, Garofani, Recchia.

(Approvato)

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. È autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle

missioni internazionali di pace, a valere sull'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010 ».

2936/IV/2.17. Mogherini Rebesani, Vilecco Calipari, Maran, Barbi, Beltrandi, Corsini, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Narducci, Parisi, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tempestini, Tocci, Vico.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2936/IV/2.18. Ruggia, Vilecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di negoziazione e

concertazione con cui vengono definiti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti convocano, le organizzazioni sindacali, le sezioni e le articolazioni del COCER, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun ministro, al fine di definire con un ulteriore procedimento di negoziazione il riconosci-

mento e la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, utilizzando a tal fine le risorse appositamente stanziare.

2936/IV/2.19. Ruggia, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

(inammissibile)

ALLEGATO 3

**Legge finanziaria per l'anno 2010
(C. 2936 Governo, approvato dal Senato)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva fissato, per l'anno 2009, il limite posto alle amministrazioni dello Stato per le nuove assunzioni al 10 per cento del numero delle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

l'articolo 61, comma 22, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, aveva introdotto un indispensabile correttivo per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco, necessario ad assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione di contrasto al crimine, alle violazioni degli obblighi fiscali, nonché dei compiti di sicurezza e difesa da essi espletati, autorizzando, per l'anno 2009, la spesa complessiva di 100 milioni di euro, al fine di procedere ad assunzioni anche in deroga ai limiti posti dalla vigente normativa in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni statali;

l'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha fissato, per l'anno 2010, il limite posto alle amministrazioni dello Stato per le nuove assunzioni al 20 per cento del numero delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, senza però prevedere analogo cor-

rettivo per garantire l'alimentazione delle citate Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;

le concrete esigenze di sicurezza del Paese non sono certo diminuite per quel che riguarda le attività di prevenzione del crimine e il contrasto della criminalità organizzata, dell'immigrazione clandestina, dell'evasione fiscale, nonché le condizioni delle strutture penitenziarie che patiscono gravi carenze di personale e più in generale il complesso delle forze coinvolte negli interventi primo soccorso nelle emergenze;

garantire le necessarie condizioni di sicurezza per i cittadini costituisce un imprescindibile obiettivo dell'azione di Governo anche perché esse costituiscono un presupposto per favorire la ripresa dell'economia nazionale;

rilevata pertanto la necessità prevedere anche per l'anno 2010 una misura integrativa per le assunzioni nelle Forze di polizia non inferiore a quella prevista dal citato comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008;

impegna il Governo

ad apprestare le risorse necessarie a garantire, per l'anno 2010, la copertura dell'intero *turn over* delle Forze di polizia, o, quantomeno, a consentire assunzioni in numero non inferiore all'anno 2009, al fine di permettere alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco di disporre

delle risorse umane indispensabili per proseguire con efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali che sono indispensabili e irrinunciabili per la collettività;

a destinare tali assunzioni aggiuntive rispetto a quelle minimali già previste dalla legge, interamente ai volontari delle Forze armate, con priorità per quelli in

ferma breve e in ferma prefissata che hanno prestato apprezzato servizio per più anni, anche in missioni internazionali.

0/2936/IV/1. Cirielli, Luciano Rossi, Moles, Cicu, Mazzoni, Ascierio, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga, Fava, Gidoni.

(Accolto)

ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato)****Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

esaminata la tabella 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2010, e, per quanto di competenza, le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2010;

premessi che:

il disegno di legge di bilancio, come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 1791, è stato impostato secondo il criterio della legislazione vigente, in linea con l'obiettivo di mantenere un percorso di risanamento finalizzato a rispettare e conseguire gli obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli impegni di medio e lungo periodo assunti con l'Unione europea per il Patto di stabilità;

per quanto riguarda il Ministero della difesa, come evidenziato dalla nota preliminare alla Tabella 11, lo stato di previsione della spesa è stato predisposto con una prospettiva triennale (2010-2012) sulla base di quattro priorità politiche (operatività ed impiego dello strumento militare, ammodernamento dello strumento medesimo, razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della *governance*);

nella citata Tabella, le previsioni di spesa risultano articolate su un volume

finanziario, pari a 20 miliardi e 362,63 milioni di euro, ripartito tra quattro missioni istituzionali suddivise, a loro volta, in dieci programmi di spesa;

le predette previsioni sono altresì ripartite nelle quattro missioni tradizionalmente utilizzate all'interno del dicastero ai fini della redazione della cosiddetta nota aggiuntiva (Difesa, Sicurezza del Territorio, Funzioni Esterne e Trattamento di ausiliaria);

rilevato che le risorse stanziare per la funzione difesa sono destinate: al Personale militare e civile in servizio per un ammontare pari a 9 miliardi e 347,1 milioni di euro, con un decremento rispetto al 2009 di 219,2 milioni di euro (-2,3 per cento), dovuto sostanzialmente ad una riduzione del personale in servizio di circa 10.289 unità, di cui 9.223 di personale militare e 1.066 di personale civile; al settore esercizio per un importo di 1 miliardo e 760,4 milioni di euro, con un decremento rispetto al 2009 di 127,5 milioni di euro (-6,8 per cento); al settore investimento, per un ammontare di 3 miliardi e 172,9 milioni di euro, con un incremento di 287,6 milioni di euro (+10 per cento) rispetto al 2009, in coerenza con il sostentamento dei programmi pluriennali in corso di svolgimento, partico-

larmente di quelli attuati in cooperazione internazionale;

considerato che la citata nota aggiuntiva:

evidenzia sostanzialmente due elementi di criticità: il primo riguardante le risorse destinate alle spese di esercizio della funzione difesa con le quali è possibile soddisfare, non in modo adeguato, « le esigenze nelle aree fondamentali della formazione e dell'addestramento del personale e delle capacità operative più rilevanti e maggiormente coinvolte nelle operazioni fuori area »; il secondo concernente il taglio incondizionato delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, che dal 7 per cento del 2009 dovrebbe salire al 40 per cento a partire dal 2010, per effetto dei vincoli introdotti dal decreto-legge n. 112 del 2008;

individua alcune azioni che potrebbero fronteggiare le citate criticità sia sul fronte delle spese – attraverso misure di razionalizzazione degli oneri nonché mediante una rivisitazione dei programmi di investimento già avviati che dovessero apparire non più prioritari, prestando particolare attenzione alla protezione dei militari – sia su quello delle entrate, attraverso un'ampia dismissione degli alloggi esistenti, in vista della realizzazione di un bilanciato e armonico processo di ristrutturazione e riorganizzazione complessiva a cui dovrebbe contribuire anche l'istituenda società « Difesa Servizi S.p.a. »;

rilevato che, come risulta dalla stessa nota aggiuntiva, tali azioni per produrre gli auspicati effetti positivi dal punto di vista finanziario richiedono, tuttavia, un arco temporale che esclude che gli effetti medesimi possano manifestarsi già dal 2010;

ravvisata pertanto la necessità che, nell'ambito della manovra generale disposta con il disegno di legge finanziaria 2010, siano adottate soluzioni idonee a preservare lo strumento militare da effetti degenerativi e dannosi;

rilevato altresì che, per quanto riguarda la Difesa, il citato disegno di legge:

al comma 11 dell'articolo 2, dispone un finanziamento di: 79 milioni di euro per l'anno 2010, 135 milioni di euro per l'anno 2011 e 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, per i miglioramenti del trattamento economico del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

al comma 38 del medesimo articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stanziava ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa;

ai commi da 23 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame al Senato, prevede disposizioni per l'istituzione della società « Difesa Servizi S.p.a. », quale innovativo strumento organizzativo attraverso il quale dovrebbe realizzarsi una gestione efficace, efficiente e produttiva di attività e risorse, non direttamente connesse all'operatività delle Forze armate, suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento, nonché per la tutela dei segni distintivi e per la valorizzazione ambientale dei beni immobili;

alle tabelle A, C, D e F, reca specifici stanziamenti relativi al Ministero della difesa;

ritenuto che:

le predette disposizioni vadano nella giusta direzione di una ridefinizione dei trattamenti retributivi del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, attraverso il riconoscimento della loro specificità, più volte auspicata da questa Commissione, e della introduzione di innovative modalità di gestione delle entrate e delle spese, mediante la costituzione della « Difesa Servizi S.p.a. »;

tali disposizioni, tuttavia, non risultino sufficienti ad affrontare, quanto meno nel breve termine, le criticità che emergono dall'esame dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero della difesa, con particolare riguardo alla carenza delle risorse destinate all'addestramento e al reclutamento, all'esigenza di assicurare adeguati sbocchi occupazionali al personale in ferma prefissata, conformemente alle indicazioni risultanti dalla risoluzione n. 6-00028 di approvazione del DPEF 2010-2013, e all'individuazione di adeguate misure di rifinanziamento del fondo missioni internazionali;

ravvisata pertanto la necessità di introdurre, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2010, idonei interventi per fronteggiare le citate criticità,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sia autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, istituendo a tal fine un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

sia valutata la possibilità di eliminare l'incremento del taglio dal 7 al 40 per cento delle risorse stanziare per la professionalizzazione della leva, ai sensi della legislazione vigente;

siano adeguatamente incrementate le risorse destinate alle specificità delle Forze armate e di polizia;

siano individuate adeguate misure, anche di carattere finanziario, a favore dei giovani che, avendo completato il periodo di ferma volontaria nelle Forze armate, siano alla ricerca di nuova occupazione, privilegiando, in particolare, le iniziative volte a favorire il loro transito nel servizio permanente nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e, più in generale, il loro stabile inserimento nella pubblica amministrazione.

ALLEGATO 5

Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Tabella 2) » e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

premessi che:

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparse evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi

economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) il Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*). Secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del

2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, « troppo poco, troppo tardi »;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE, indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'Istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il *trend* del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del PIL; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del PIL) ma solo per la componente *una tantum*; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito

dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « *tax compliance* » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del PIL: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità

e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 – avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

l'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'export dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi (« tentative recovery ») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi

e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse adeguate;

per quanto riguarda le parti di competenza della IV Commissione:

premessi che:

nel settore della Difesa, si è operato e si continua ad operare con trascuratezza, riducendo le spese per l'esercizio attraverso tagli lineari sui consumi intermedi e sul reclutamento, senza riconoscere la peculiarità dei compiti e delle funzioni assegnate alle Forze Armate;

la manovra finanziaria del Governo continua a non tenere conto del fatto che nel bilancio della Difesa i consumi intermedi riguardano la manutenzione dei sistemi d'arma e l'addestramento che dovrebbero essere invece considerati investimenti e che la stessa politica per gli investimenti poggia di fatto sull'indebitamento;

tenuto conto che sarebbe assolutamente necessario assumere decisioni e comportamenti per garantire:

una migliore qualità e una razionalizzazione della spesa militare da ricercare accentuando a livello nazionale la dimensione interforze dello strumento militare e realizzando al livello europeo significative sinergie nel settore industriale e negli *asset* operativi;

il superamento di alcune rigidità delle norme di contabilità pubblica affidando la capacità di muoversi nel mercato a chi, all'interno delle Forze Armate, assume incarichi istituzionali con l'attribuzione della funzione di Centro di Responsabilità Amministrativa (al contrario, si sceglie invece, un percorso diametralmente opposto costituendo una società per azioni « Difesa servizi spa », che di fatto diventando centrale unica di committenza e gestore plenipotenziario del patrimonio immobiliare della Difesa privatizza l'intera area delle attività non direttamente con-

nesse alle esigenze operative senza nessuna garanzia certa di ritorni utili alla stessa Difesa);

il pieno recupero di una significativa capacità di produzione di beni e servizi in economia come fattore di risparmio e garanzia di qualità per soddisfare gran parte delle esigenze del nostro strumento militare;

la corresponsione in tempi ragionevoli alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi essenziali alla Difesa di quanto ad esse dovuto a fronte delle prestazioni rese evitando così di mettere in crisi parti tecnologicamente significative del tessuto produttivo del Paese;

risorse adeguate a sostenere il passaggio dalla leva obbligatoria al reclutamento professionale con tutte le conseguenze che tale trasformazione comporta (al contrario la scarsità di risorse assegnate alla Difesa, come finanche esplicitato dalla nota preliminare che accompagna il provvedimento in esame, vanno, invece, molto al di là di un contenimento sostenibile);

l'eliminazione dei tagli di bilancio alle spese di esercizio, posto che questi tagli, oltre a compromettere la capacità operativa del nostro strumento militare, rischiano di produrre gravi conseguenze anche sulla stessa sicurezza del personale;

considerato che:

l'intero comparto è ormai ad un passo dall'ingovernabilità e da un collasso dalle conseguenze imprevedibili senza che lo stesso Ministro della Difesa sia riuscito ad assumere decisioni significative o a presentare al Parlamento, malgrado gli impegni assunti;

nonostante sia stata resa pubblica la notizia che l'apposita Commissione di alta consulenza e studio, insediata al Ministero, ha presentato al Consiglio supremo di Difesa le proprie conclusioni, la

proposta di un nuovo modello di difesa non è stata ancora comunicata alle Camere;

il Governo, invece di adottare misure finanziarie adeguate, appare intenzionato ad assumere la difficile situazione economica del momento quale base finanziaria, non tanto per razionalizzare il modello di difesa esistente, quanto per ridimensionarlo drasticamente senza tener conto delle conseguenze operative;

considerato inoltre che:

non viene ripianato il taglio di 304 milioni di euro sui fondi per il reclutamento per il 2010;

risultano ulteriormente decurtati del 6,8 per cento i fondi per l'esercizio, già largamente insufficienti;

non sono previsti investimenti per l'area industriale della Difesa né per le infrastrutture né per il ripianamento delle carenze organiche nei settori tecnici, condannando così all'estinzione un patrimonio di competenze dalle rilevanti capacità produttive;

le risorse per i rinnovi contrattuali sono assolutamente inadeguate e permettono l'erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale;

non è previsto alcun fondo per il finanziamento delle missioni internazionali;

non sono previste misure per garantire l'immissione dei volontari in ferma breve nei corpi di polizia contrariamente ad impegni assunti in sede di approvazione del DPEF;

non viene ripristinato né rifinanziato il fondo, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionamento dello strumento militare che esaurisce i suoi effetti nel 2009;

continuano ad essere ritenuti in esubero migliaia di marescialli, mortificandone la professionalità e la dignità, senza che vengano assunti provvedimenti per recuperarli ad una funzione produttiva o ricollocarli a domanda presso altre amministrazioni dello Stato,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

ALLEGATO 6

Legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato)

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA
DAL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI**

La IV Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza la stato di previsione del ministero della Difesa (C. 2937 – Tabella 11) e le parti corrispondenti del disegno di legge 2936 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla pro-
roga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori

del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del cosiddetto «scudo fiscale», le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti: la banca per il mezzogiorno, il taglio dell'Irap, lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari, il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga, la cedolare secca sugli affitti, il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia, la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento), il 5 per mille, le misure anche fiscali a favore del lavoro, le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento

del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e

del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziati per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008- 2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato

dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera

manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

premessato che, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della IV Commissione:

gli effetti della politica di bilancio del Governo, come finanche esplicitato dalla nota preliminare che accompagna il provvedimento in esame, vanno molto al di là di un contenimento sostenibile;

i tagli di bilancio nelle spese per l'esercizio, oltre a compromettere la capacità operativa del nostro strumento militare, hanno gravi conseguenze anche sulla stessa sicurezza del personale;

il Governo continua a non tenere conto del fatto che nel bilancio della Difesa i consumi intermedi riguardano la manutenzione dei sistemi d'arma e l'addestramento che dovrebbero essere invece considerati investimenti e che la stessa politica per gli investimenti poggia di fatto sull'indebitamento;

l'intero comparto rischia ormai l'ingovernabilità e un collasso dalle conseguenze imprevedibili senza che lo stesso Ministro della difesa sia riuscito ad assumere decisioni significative o a presentare al Parlamento, nonostante gli impegni assunti, la proposta di un nuovo modello di difesa per la cui elaborazione è stata insediata una apposita Commissione di alta consulenza e studio;

non viene ripianato il taglio di 304 milioni di euro sui fondi per il reclutamento per il 2010;

rispetto al 2009 vengono ulteriormente decurtati del 6,8 per cento i fondi per l'esercizio, già largamente insufficienti;

non sono previsti investimenti per l'area industriale della Difesa né per le infrastrutture né per il ripianamento delle carenze organiche nei settori tecnici, condannando così all'estinzione un patrimonio di competenze dalle rilevanti capacità produttive;

le risorse per i rinnovi contrattuali sono assolutamente inadeguate e permettono l'erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale;

i commi 23, 28, 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata « Difesa Servizi Spa », la cui attività consisterà, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero;

la nuova società avrà un potere enorme, che potrà gestire in regime privatistico, senza i consueti controlli normalmente previsti dalle strutture statali;

tenuto conto che la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe dovuto:

perseguire l'esigenza di una migliore qualità e di una razionalizzazione della spesa militare, accentuando la dimensione interforze dello strumento militare a livello nazionale e realizzando le

migliori sinergie nel settore industriale e negli *asset* operativi a livello europeo;

superare alcune rigidità delle norme di contabilità pubblica affidando la capacità di operare scelte strategiche a chi, all'interno delle Forze armate, assume incarichi istituzionali con l'attribuzione della funzione di Centro di responsabilità amministrativa;

recuperare una significativa capacità di produzione di beni e servizi in economia, senza continuare a disattendere la necessità di corrispondere in tempi brevi alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi essenziali alla Difesa quanto ad esse dovuto a fronte delle prestazioni rese;

adottare misure finanziarie adeguate, anziché assumere la difficile situazione finanziaria della Difesa quale base di partenza, non tanto per razionalizzare il modello di difesa esistente, quanto per ridimensionarlo drasticamente negli organici senza tener conto delle conseguenze operative;

ritenuto pertanto che rispetto a tali obiettivi il Governo dimostra di rimanere lontano da qualsiasi iniziativa concreta,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Di Stanislao.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A/R Governo. (Parere all'Assemblea). <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	127
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale	128
5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-02152 Baretta e Nannicini: Riassegnazione di residui perenti al Fondo per lo sviluppo .	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-02153 Galletti: Modifiche alla disciplina del patto di stabilità per consentire la realizzazione di infrastrutture necessarie alla mobilità	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-02154 Commercio: Iniziative per compensare lo squilibrio economico della Regione Sicilia e risarcire i cittadini siciliani per i danni causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati	129
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Rilievi alla VIII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i> .	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi)</i>	131
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (Rilievi alla IX Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i>	135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)</i>	135
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. Nuovo testo C. 2624 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 137

RISOLUZIONI:

7-00214 Duilio: Rimborso IVA per servizi non commerciali (*Discussione e rinvio*) 138

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e dell'emendamento 3.100 ad esso riferito.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 novembre 2009. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando una condizione, motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a modificare la clausola di copertura finan-

ziaria. In data 5 novembre 2009, le Commissioni riunite giustizia e affari esteri, hanno concluso l'esame del provvedimento recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato quindi deliberato il suo rinvio in Commissione, a seguito del quale sono stati approvati due emendamenti dei relatori volti a modificare la fattispecie di cui alla nuova formulazione dell'articolo 544-*ter* del codice penale e le relative condizioni di punibilità. Quanto ai profili di merito, osserva che all'esito di un lungo e appassionato dibattito, le Commissioni hanno individuato una soluzione di equilibrio, che giudica soddisfacente. Quanto ai profili finanziari, ritiene che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti aspetti problematici. Al riguardo, giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala, infine, che l'Assemblea ha, infine, trasmesso l'emendamento 3.100 delle Commissioni, che appare privo di conseguenze di carattere finanziario. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito e nulla osta sull'emendamento 3.100 delle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-01850 Toccafondi non avrà luogo, su richiesta del Governo, con il consenso del presentatore.

5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziata per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), per l'illustrazione dell'interrogazione, rinvia al testo pubblicato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), replicando, si dichiara non soddisfatta, in quanto le imprese editrici avevano fatto legittimamente affidamento sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 2, della legge n. 99 del 2009. Sottolinea che le stesse imprese non potranno comunque recuperare nel 2010 le risorse che non hanno

ricevuto nel corso del 2009. Auspica quindi che si possa trovare una soluzione anche nell'ambito della legge finanziaria per il 2010.

5-02152 Baretta e Nannicini: Riassegnazione di residui perenti al Fondo per lo sviluppo.

Rolando NANNICINI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rolando NANNICINI (PD), intervenendo in sede di replica, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, che testimonia come le agevolazioni previste dalla legge n. 236 del 1993 si stiano riprendendo, almeno parzialmente, dallo stato comatoso nel quale versavano ormai da qualche tempo. Sottolinea, in particolare, l'importanza di riconoscere i finanziamenti previsti e non erogati a seguito della perenzione dei relativi residui passivi, evidenziando come si tratti di somme destinate a finanziare interventi già realizzati, attraverso risorse anticipate dai beneficiari, che hanno già determinato effetti positivi in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale a livello territoriale.

5-02153 Galletti: Modifiche alla disciplina del patto di stabilità per consentire la realizzazione di infrastrutture necessarie alla mobilità.

Gian Luca GALLETTI (UdC), per l'illustrazione dell'interrogazione, rinvia al testo pubblicato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Luca GALLETTI (UdC), replicando, si dichiara non soddisfatto, rilevando che rimane irrisolto il problema

delle opere cofinanziate dal CIPE, che non possono essere realizzate, in quanto l'erogazione della necessaria quota di finanziamento a carico del comune porrebbe l'ente al di fuori dei confini imposti dal patto di stabilità. Ritiene a tal proposito opportuno non considerare le risorse impiegate a tal fine nell'ambito di quelle considerate per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

5-02154 Commercio: Iniziative per compensare lo squilibrio economico della Regione Sicilia e risarcire i cittadini siciliani per i danni causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), per l'illustrazione dell'interrogazione, rinvia al testo pubblicato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), replicando, ricorda che in Sicilia le cinque raffinerie presenti contribuiscono per il 42 per cento del totale del greggio lavorato in Italia e sottolinea come, pur essendo allarmanti i dati relativi alla salute ed all'impatto ambientale, non sia mai stata adottata una politica risarcitoria. Pur nella consapevolezza di non poter percorrere una strada di defiscalizzazione regionale, rientrando la materia nell'ambito della disciplina comunitaria, ritiene opportuno un apposito intervento normativo al riguardo, anche sulla scorta dell'esperienza di altre regioni come il Friuli-Venezia Giulia, come evidenziato nel testo dello strumento di sindacato ispettivo presentato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda preliminarmente che il decreto in esame prevede la ristrutturazione del catalogo nazionale dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Osserva che tale ristrutturazione, pur non prevedendo la raccolta di nuovi dati territoriali, presuppone un investimento iniziale non quantificato dalla relazione tecnica che deriva da una serie di necessità, quali la standardizzazione dei set di dati a livello comunitario, l'interoperabilità degli stessi, l'integrazione dei dati territoriali nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, lo sviluppo del Geoportale nazionale, l'im-

plementazione dei servizi necessari al pagamento delle tariffe relative alla consultazione, al *download* e alla conversione dei servizi di rete. Sottolinea che le norme e la relazione tecnica postulano l'invarianza finanziaria del provvedimento, specificando che la copertura relativa allo sviluppo e all'adeguamento del Geoportale nazionale avverrà nel 2010 a valere sugli stanziamenti destinati a tali finalità dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, successivamente al 2010, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali destinate all'assolvimento delle funzioni di coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque. In proposito osserva che è opportuno che il Governo fornisca elementi integrativi in merito alla quantificazione delle risorse necessarie per far fronte agli investimenti occorrenti e che parimenti chiarisca, in primo luogo, se le dotazioni individuate nell'ambito del bilancio 2010 a copertura dei suddetti oneri siano congrue rispetto agli oneri medesimi. In secondo luogo, ritiene opportuno che il Governo specifichi se la destinazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente alla ristrutturazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di eventuali programmi già avviati. Inoltre, richiede se e con quali mezzi le autorità pubbliche periferiche siano chiamate alla ristrutturazione suddetta con un investimento iniziale, in modo da adeguare la produzione dei set di dati di competenza alle mutate esigenze complessive del sistema. In proposito, sottolinea come il testo preveda che le tariffe sui servizi di ricerca, consultazione, *download* e conversione siano tali da comprendere i costi, nonché un utile per gli investimenti sostenuti dalle Amministrazioni nel triennio precedente, senza evidenziare le risorse necessarie inizialmente. Ritiene altresì opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa la possibilità che l'ampliamento di adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compresi quelli svolti

dall'ISPRA, sia effettivamente sostenibile dagli organi interessati nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda i rimborsi connessi alla partecipazione alla Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale, non ritiene vi sia nulla da osservare nel presupposto che già sussistano le risorse necessarie ai rimborsi spese, in relazione al finanziamento del Tavolo Stato - Regioni per il sistema nazionale di osservazione e informazione ambientale. Ritiene comunque opportuno acquisire sul punto una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 8, comma 3, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso il Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell'ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che l'adeguamento e lo sviluppo del Geoportale nazionale avverrà senza nuovi o maggiori oneri fino al 31 dicembre 2010, in quanto si attingerà agli stanziamenti all'uopo previsti nel capitolo 8534 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante spese per il Portale cartografico nazionale; successivamente a tale data, si provvederà nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali destinate all'assolvimento delle funzioni concernenti il coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque che il decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuisce alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (articolo 4, comma 1, lettera t), del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 140 del 2009). Al riguardo, osserva che, nel citato capitolo 8534, risultano gestite le risorse autorizzate dall'articolo 2, comma 327, della legge n. 244 del 2007. Ricorda che le risorse iscritte in tale capitolo sono state oggetto di rimodulazione ai sensi dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Sottolinea che l'articolo 2, comma 327, della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Osserva che per l'attuazione di tali disposizioni, è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Rileva che, come si evince da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, lo stanziamento di competenza per l'anno 2009 del predetto capitolo 8534, pari a 9.991.167 euro, risulta interamente utilizzato. Sottolinea quindi che, per l'anno 2010, il citato capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 7.572.560 euro, come risulta dalla tabella n. 9 allegata al disegno di legge di bilancio 2010 approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ricorda, quindi, che l'articolo 10, comma 1, dispone che le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di dati territoriali e di servizi ad esso relativi senza oneri economici. Ritene opportuno al riguardo che il Governo chiarisca se l'assenza di « oneri economici » significhi che lo scambio e il riutilizzo di dati territoriali e di

servizi tra autorità pubbliche avvenga a titolo gratuito. Qualora invece il Governo attribuisca a tale disposizione una valenza di clausola di invarianza finanziaria, rileva che la stessa andrebbe riformulata conformemente alla prassi consolidata, al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva, infine, che l'articolo 15 prevede, al comma 1, che le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Rileva che il comma 2 dispone che, in ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare « nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica ». Al riguardo, sotto il profilo formale, richiede al Governo di valutare l'opportunità di sopprimere, al comma 2, il termine « né minori entrate » e di fare riferimento, secondo la prassi consolidata, esclusivamente all'assenza di nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame dello schema al fine di completare la necessaria istruttoria sul provvedimento, acquisendo altresì il parere della Conferenza unificata.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), *relatore*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Atto n. 141.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, con riferimento alle disposizioni in materia di trasporto interno di merci pericolose, contenute negli articoli 6, 7 e 8 dello schema, osserva che appare opportuno acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti, di svolgere le attività in questione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alla possibilità, richiamata dalla relazione tecnica, di un eventuale utilizzo a tal fine dei proventi delle sanzioni, evidenzia che l'entità di tale gettito assume comunque caratteri di incertezza e di variabilità nei diversi esercizi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la relazione tecnica evidenzia che alle attività di vigilanza sulla navigazione interna e le attività di cui ai commi da 9 a 12 della nuova formulazione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1980, si provvederà anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 88 del 2009, il quale prevede che «le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse». In proposito, dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare nel testo del provvedimento tale previsione, che al momento costituisce esclusivamente un principio e criterio direttivo di carattere generale della delega di cui alla legge comunitaria del 2008.

Con riferimento alle disposizioni in materia di qualificazione di figure profes-

sionali previste dagli accordi europei, contenute negli articoli 11, 12 e 13, osserva che l'articolo 11 dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca gli importi delle tariffe per il funzionamento delle Commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. Tali tariffe sono poste a carico dei candidati e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento delle attività medesime. Ricorda che l'articolo 12 prevede, inoltre, una serie di sanzioni per i consulenti che non ottemperino agli obblighi imposti dalla normativa generale. Dette sanzioni sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 13 prevede, infine, che venga effettuata un'attività di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne da parte di una Commissione, nominata con decreto dell'Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attività di verifica nonché il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei soggetti richiedenti.

In proposito, rileva che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, dal momento che, per un verso, si tratta di una disciplina già vigente nell'ordinamento e, in particolare, nel decreto legislativo n. 40 del 2000 di recepimento della direttiva 96/35/CE e nel decreto ministeriale 6 giugno 2000, di recepimento della direttiva 200/18/CE, e, per altro verso, si tratta di attività che – espletate a risorse umane e strumentali invariate – sono completamente poste a carico dell'utenza istante.

Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita una conferma in ordine all'idoneità del meccanismo tariffario a garantire ef-

fettivamente l'integrale copertura dei costi connessi alle attività sopraindicate e al funzionamento delle Commissioni previste.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel ricordare i contenuti dell'articolo 11, comma 14, osserva che, sotto il profilo formale, sarebbe opportuno apportare alcune modifiche alla formulazione della norma, prevedendo che le tariffe da porre a carico dei candidati siano comprensive delle spese per i compensi di cui al comma 13; che i proventi derivanti dalle tariffe siano versati all'entrata del bilancio dello Stato; che le risorse che vengono riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano finalizzate al finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Analogamente, con riferimento all'articolo 13, comma 4, osserva che, sotto il profilo formale, sarebbe opportuno modificare tale disposizione prevedendo che siano versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dalle tariffe e che le risorse che vengono riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano finalizzate al finanziamento delle attività previste dal presente articolo.

Nel ricordare, poi, che l'articolo 15, comma 1, prevede che dal presente provvedimento non devono derivare « nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica », segnala, sotto il profilo formale, l'opportunità di riformulare la norma, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, facendo riferimento ai « nuovi o maggiori oneri » e sopprimendo il riferimento alle « minori entrate », che potrebbe ritenersi assorbito nella locuzione « oneri », già contenuta nell'articolo in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento agli articoli 6, 7 e 8, ed in particolare ai profili di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni posti dai predetti articoli, evidenzia preliminarmente come l'attività di vigilanza sia ultronea rispetto alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, pertanto, si è limitato a dare conto della *ratio* con la quale gli articoli sono

stati elaborati, rimettendo al Ministero dell'interno, concertante il provvedimento, ogni altra e più puntuale valutazione.

Rileva che l'attività di vigilanza sul trasporto di merci pericolose su strada è, fin dal recepimento della prima direttiva di settore, disciplinata nell'ambito del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo Codice della strada, trattandosi pertanto di un'attività già svolta dal Ministero dell'interno, che, tra l'altro, coordina anche tutti i soggetti che, ai sensi dell'articolo 12 del predetto Codice, espletano attività di polizia stradale. Osserva quindi come nulla sia innovato sotto questo profilo.

Rileva poi che lo schema di decreto legislativo introduce modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1980 in materia di trasporto ferroviario e, come fattispecie nuova, prescrizioni in tema di trasporto di merci pericolose su vie d'acqua interna: è con riferimento a tali nuove disposizioni che vengono richiesti elementi atti a suffragare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti, di svolgere le attività in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, si limita a sottolineare come l'attività di vigilanza sul trasporto di merci pericolose che verrebbe ad essere effettuato per le vie d'acqua interna, che peraltro avrebbe dimensioni quantitative davvero modeste, e l'implementazione delle forme di controllo del trasporto di tali merci su ferrovie sembrano doversi ricomprendere nel novero delle più generali competenze già proprie dei vari soggetti impegnati nelle attività di polizia, statale e locale, anche sotto il profilo della sicurezza ed ambientale.

Evidenzia inoltre come le medesime attività verrebbero ad essere finanziate anche attraverso la riassegnazione dei proventi delle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse: principio derivato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 88 del 2009, che ben potrebbe essere esplicitato negli articoli 6, 7 e 8. Con riferimento agli articoli 11, 12 e

13, ritiene di confermare l'adeguatezza del meccanismo tariffario previsto alla integrale copertura dei costi connessi alle attività di qualificazione di figure professionali previste dagli accordi ADR, RID e ADN.

Con riferimento, invece, alla possibilità richiamata nella relazione tecnica di utilizzare per le finalità del decreto i proventi delle sanzioni, sottolinea che la formulazione adottata vuole significare che, comunque, l'Amministrazione fa fronte alle nuove incombenze con le risorse già previste, a maggior ragione considerando che può contare anche sui summenzionati proventi. In merito agli articoli 11, 12 e 13, relativamente alla conferma richiesta circa la garanzia che il meccanismo tariffario previsto sia idoneo a garantire effettivamente l'integrale copertura dei costi connessi alle relative attività e al funzionamento delle Commissioni interessate, fa presente che il sistema delle tariffe, in quanto basato sulla copertura del costo effettivo del servizio, implica necessariamente che esso sia in grado di assicurare risorse sufficienti ed idonee allo scopo. In ogni caso, essendo la predisposizione delle tariffe legata all'adozione di un successivo decreto interministeriale, non ritiene possibile, in questa fase, poter fornire elementi di dettaglio in ordine alla composizione delle medesime, fermo restando il già espresso principio generale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui le amministrazioni competenti possono svolgere le attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11, comma 14, primo periodo, dopo le parole: « importi delle tariffe » aggiungere le seguenti: « poste a carico dei candidati » e dopo le parole: « comma 12 » aggiungere le seguenti: « e per i compensi di cui al comma 13 »;

all'articolo 11, comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo »;

all'articolo 13, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo »;

all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: »nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate,», *con le seguenti:* »nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 1-bis. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 147.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008, è volto a recepire la direttiva 2007/58/CE, del 23 ottobre 2007, che modifica precedenti direttive europee concernenti lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e le modalità di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le modifiche recate dal testo in esame alla disciplina sull'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto legislativo n. 188 del 2003, potrebbero avere riflessi sui rapporti economici intercorrenti fra i diversi operatori del settore, ivi compresi il gestore dell'infrastruttura, RFI SpA, e le varie imprese esercenti i servizi e i trasporti. Ritiene che tali modifiche non abbiano un impatto diretto sui meccanismi che regolano le modalità di finanziamento dei soggetti interessati, inclusi, per la società RFI, i corrispettivi per i servizi prestati allo Stato e le altre forme di contribuzione pubblica. In proposito, rileva comunque l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo. Tenuto conto, inoltre, della complessità dei rapporti contrattuali interessati dalla disciplina in esame, osserva che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'assenza di eventuali riflessi finanziari di carattere indiretto con riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2003 introdotte, rispettivamente, all'articolo 6, relativo

alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, all'articolo 16, concernente l'accesso alla rete per il trasporto di passeggeri, ed agli articoli 23 e 35 relativi agli accordi quadro per l'utilizzo di singole tratte. Rileva che tali norme incidono, infatti, su alcune condizioni di utilizzo della rete nazionale che sono attualmente subordinate alla corresponsione, al gestore o al Ministero, di canoni e di diritti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 2 in maniera più conforme alla prassi vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, chiede di rinviare il seguito dell'esame dello schema al fine di completare la necessaria istruttoria sul provvedimento, acquisendo altresì il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del Presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tec-

niche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che recepisce le due direttive tecniche della Commissione europea 2006/17/CE e 2006/86/CE, attuative della direttiva 2004/23/CE, già recepita con il decreto legislativo n. 191 del 2007, recanti norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Al riguardo, segnala preliminarmente che lo schema riproduce con alcune modifiche il testo dello schema di decreto legislativo di recepimento delle medesime direttive trasmesso alla Camera il 18 giugno 2008, successivamente non emanato, ricordando come su tale schema la Commissione bilancio avesse formulato, nella seduta del 24 luglio 2008, nulla osta.

Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che la relazione tecnica stima complessivamente in 1,08 milioni di euro annui gli oneri derivanti sia dall'articolo 5 che dall'articolo 6. A fronte di tale stima, la relazione tecnica non indica i costi per le procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento previste dall'articolo 6, limitandosi ad evidenziare quelli riferiti all'articolo 5. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica allegata al precedente schema di decreto legislativo stimava un onere annuo pari a 1,08 milioni di euro annui con riferimento ai soli adempimenti previsti dall'articolo 5. Pertanto, ove risulti confermato il riferimento ad entrambi gli articoli, dovrebbero, a suo avviso, essere forniti gli elementi necessari alla distinta quantificazione degli oneri recati, rispettivamente, dalle disposizioni degli articoli 5 e 6.

Ricorda inoltre che, con riferimento al meccanismo di parziale compensazione tra gli oneri recati dagli articoli 5 e 6 e i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività già svolte dalle amministrazioni competenti, al fine di verificare l'effettiva capienza della copertura indicata, andrebbe fornita una distinta quantificazione anche di tali risparmi. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 18 prevede che agli oneri di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento – al netto dei risparmi previsti derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate – pari ad euro 1.080.000 a decorrere dall'anno 2010, si provveda a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Ai sensi del comma 1, tali somme sono, a tale fine, versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il comma 3 prevede, infine, che le attività previste dalle restanti norme del presente decreto sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie che consentano di far fronte agli interventi previsti dal presente provvedimento, senza pregiudicare l'attuazione di quelli già disposti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Quanto all'inciso « al netto dei risparmi derivanti dalla realizzazione e dal consolidamento delle attività da svolgere dalle amministrazioni interessate », ritiene che sia necessario valutare, anche alla luce di quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, l'opportunità del mantenimento di tale inciso, in assenza di indicazione di effetti di risparmio da parte della relazione tecnica. Sotto il profilo formale, rileva, inoltre, l'opportunità di

esplicitare che l'onere di 1.080.000 euro a decorrere dall'anno 2010 ha carattere annuale. Sulle questioni sopra indicate e sulla conferma che le attività previste dalle restanti norme del provvedimento possano essere svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo. In ogni caso, rileva che la formulazione della disposizione presuppone che il decreto legislativo trovi applicazione nell'anno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concorda con le osservazioni del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

considerato che il provvedimento non ha ad oggetto il trattamento delle cellule staminali embrionali;

nel presupposto che il provvedimento in esame trovi applicazione a decorrere dal 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « agli oneri » con le seguenti: « Ai nuovi o maggiori oneri »;

sostituire le parole: « - al netto dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate e pari ad euro 1.080.000 a decorrere dall'anno 2010 - » con le seguenti: « pari a 1.080.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010 ». ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili.

Nuovo testo C. 2624 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2 sembrerebbero introdurre un nuovo sistema di controlli, definito « capillare », in ordine all'accertamento della qualità e dell'affidabilità dei prodotti. Ritiene, pertanto, che andrebbe chiarito a quali soggetti — oltre al sistema delle Camere di commercio — competano tali controlli, nonché le modalità e i mezzi per l'espletamento degli stessi; tali informazioni appaiono necessarie al fine di verificare eventuali oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al riconoscimento delle peculiari esigenze di tutela della

qualità dei prodotti, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri finanziari valuta opportuno acquisire una precisazione circa la portata attuativa delle « disposizioni specifiche » che si prevede di introdurre per rispondere alle predette esigenze di tutela. Con riferimento alle disposizioni sanzionatorie contenute nell'articolo 3, giudica opportuno che il Governo confermi che gli adempimenti in materia di confisca e di sequestro delle merci poste in commercio in violazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con particolare riferimento a quelli concernenti gli obblighi di custodia, possano essere effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00214 Duilio: Rimborso IVA per servizi non commerciali.

(Discussione e rinvio).

Lino DUILIO (PD) illustra la propria risoluzione, evidenziando come con l'atto di indirizzo si intenda far fronte alle problematiche emerse in sede di applicazione della disciplina sui rimborsi dell'IVA per servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione territoriale. In particolare, segnala che ai fini dell'erogazione dei contributi agli enti locali a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della legge finanziaria per il 2000, il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 2001 prevede che gli enti locali debbano trasmettere al Ministero dell'interno una apposita certificazione della spesa relativa all'IVA entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno. Al riguardo, evidenzia che diversi enti locali e, in particolare, i piccoli comuni hanno incontrato serie difficoltà nel rispetto di tale termine perentorio, specialmente a causa della ristretta dotazione di personale, che non riesce a far fronte alle numerose incombenze spettanti all'ente locale. Nel rilevare la necessità di un intervento che si faccia carico della difficile situazione degli enti locali, che a causa di un mero ritardo non hanno potuto accedere al riparto dei contributi previsti, sottolinea come l'intervento non determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica, in quanto si potrebbe ipotizzare un'integrazione del contributo nell'anno successivo a quello della decadenza, che comunque operi all'interno del fondo da ripartire per tale esercizio, con una riduzione di modesta entità dei contributi che spetterebbero agli altri enti locali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel sottolineare l'interesse rispetto alla questione posta dai proponenti, fa presente tuttavia che il Governo avrebbe difficoltà ad accogliere il dispositivo nella sua attuale formulazione, in quanto comporterebbe dei problemi in sede applicativa. Ritiene, comunque, che sia possibile lavorare al fine di addivenire ad una formulazione che impegni il Governo, attraverso meccanismi individuati nel corso del dibattito in Commissione.

Lino DUILIO (PD) stigmatizza le affermazioni del rappresentante del Governo, in quanto non vengono fornite risposte, come avvenuto anche con riferimento ad una delle interrogazioni a risposta immediata presentate e quando esse vengono fornite non sono pertinenti a quanto richiesto. Sottolinea come il testo presentato sia frutto di uno studio approfondito della tematica e muova da esperienze concrete, ricordando il caso di un comune che è stato escluso dal rimborso per avere presentato la relativa richiesta oltre il termine per motivazioni essenzialmente tecniche. Osserva che il meccanismo proposto è semplicemente volto ad una più equa redistribuzione delle risorse, assegnando qualcosa in più a chi ha ricevuto meno l'anno precedente, e viceversa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione presentata ad altra seduta

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevando l'assenza dei relatori per concomitanti impegni istituzionali e dando atto al rappresentante del Governo della sua partecipazione ai lavori, chiede se vi siano colleghi che intendano comunque intervenire in discussione generale.

Renato CAMBURSANO (IdV) stigmatizza l'assenza dei relatori, che pure hanno ricevuto tempestiva comunicazione sui tempi dell'esame del disegno di legge finanziaria. Constata inoltre l'assenza del Ministero dell'economia e delle finanze, malgrado ne sia stata ventilata la presenza ed anche quella del viceministro Vegas.

Maria Teresa ARMOSINO (PDL) si dichiara senza parole per l'assenza dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire l'arrivo dei relatori.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.55.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, si scusa per il ritardo dovuto alla necessità di dover partecipare ad una seduta della Commissione antimafia nella quale era prevista un'importante audizione del ministro Maroni, che ha affrontato, peraltro, anche tematiche, come quella della gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, trattate anche in talune disposizioni del disegno di legge finanziaria.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva preliminarmente che nella giornata di ieri l'Assemblea ha discusso della situazione di famiglie e lavoratori in condizioni particolarmente delicate e che non ritiene si vada nella direzione di dare le adeguate risposte. Rileva che il disegno di legge

finanziaria in esame è talmente « snello » che quasi non c'è e che la sua esistenza dipende in larga misura dalle risorse che rientreranno attraverso l'applicazione del cosiddetto scudo fiscale, che derivano da attività illecite mafiose e criminose, per le quali si chiede molto meno di quanto non si faccia rispetto alle somme depositate sui conti correnti. Ricorda che dai vari ministeri, secondo quanto riportato dal *Sole 24 Ore* di ieri, sono pervenute richieste di intervento per oltre 17 miliardi di euro. Tale cifra è già lievitata nella giornata odierna a 25 miliardi. Osserva come la « leggerezza » del testo sia stata riscontrata da ampi settori della maggioranza, all'uopo richiamando il testo largamente alternativo presentato al Senato dal presidente Baldassarri, nonché le osservazioni critiche formulate dal relatore Corsaro alla Camera, relativamente alla possibilità di effettuare riduzioni dei consumi intermedi attraverso tagli lineari alle Tabella C, pur nella consapevolezza delle difficoltà di funzionamento per le strutture definanziate. Auspica che il Ministro chiarisca l'ammontare delle risorse attese attraverso l'applicazione del cosiddetto scudo fiscale, che sarebbero intorno ai 4 miliardi di euro. A tal proposito, rileva che, essendo pervenute richieste dai diversi ministeri per oltre 25 miliardi di euro ed essendone disponibili meno di 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, o meglio il Presidente del Consiglio, dovrebbe chiarire quali scelte intende effettuare. Osserva che il debito pubblico è aumentato, raggiungendo quota 1.787 miliardi di euro a settembre del 2009, di oltre 140 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quindi di oltre l'8 per cento. Ricorda altresì che è stato sostenuto che tale incremento sarebbe da ascrivere quasi interamente alla crisi economica. Rilevando tuttavia che il prodotto interno lordo decrescerà nel 2009 del 4,8 per cento, sottolinea come il richiamato aumento del debito pubblico non possa dipendere esclusivamente dalla crisi economica, ma vi siano almeno 35 dei 140 miliardi di euro difficilmente imputabili alla crisi economica. Ricorda che, in una

recente intervista al quotidiano *Repubblica*, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pur a fronte di un taglio delle risorse assegnate al proprio Ministero di circa il 48 per cento, non ha ritenuto di lamentarsi, confidando nella capacità del Ministro Tremonti di affrontare in maniera efficace, attraverso le risorse accantonate, gli effetti della crisi economica, a partire dalla disoccupazione. Rileva che lo stesso Ministro Zaia ha dichiarato che il Ministro Tremonti garantirà la necessaria copertura per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale. A tal proposito, chiede quindi di sapere se esista, ed a quanto ammonti, il « tesoretto » richiamato dal Ministro Zaia nelle predette interviste e quanto costerà l'attuazione del federalismo fiscale, che doveva essere a costo zero. Osserva invece che la crisi, i disoccupati, chi sta perdendo il lavoro e le imprese in difficoltà non stanno realmente a cuore al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene.

Sottolinea come, mentre il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo si attesta al 5,3 per cento, l'avanzo primario è stato azzerato, ricordando a tal proposito che proprio quest'ultimo parametro aveva giocato un ruolo fondamentale ai fini dell'ingresso dell'Italia nell'area euro. Ricorda che, mentre i Governi di centro-sinistra hanno lavorato per ridurre il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo ed aumentare l'avanzo primario, il Governo in carica, con le sue politiche ha causato l'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria. Fa presente che molti centri studi hanno dimostrato che per ritornare ai livelli del 2007, occorrerebbero circa quindici anni. Chiede dunque a cosa siano serviti i quattro provvedimenti anticrisi adottati dal Governo, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha operato tagli fortissimi, se si versa in una situazione come quella appena descritta. Ricorda che l'ISAE ha stimato che, per uscire dalla crisi, gli Stati membri dell'Unione europea hanno stanziato in media nel 2009 l'1,1 per cento del PIL e che i Paesi OCSE hanno destinato al

medesimo fine in media il 3,9 per cento, a fronte dello zero per cento dell'Italia.

Osserva con preoccupazione che i lavoratori dipendenti, i precari, i parasubordinati hanno perso potere d'acquisto con conseguente decremento in termini reali dei salari, e che, pur condividendo la necessità di prevedere ammortizzatori sociali, non è possibile vivere con 800 euro al mese o con il 20 per cento dell'ultimo stipendio nel caso del co.co.pro. Ricorda che, quest'anno, secondo i dati OCSE, la disoccupazione si attesterà intorno all'8 per cento, per raggiungere probabilmente il 10 per cento nel 2010, malgrado l'atteso aumento del prodotto interno lordo dello 0,6 per cento. Rileva quindi come tale situazione renda i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, mentre la finanziaria dovrebbe farsi carico delle esigenze dei lavoratori dipendenti ed autonomi, sia di breve che di lungo corso.

Ritiene, inoltre, che il Governo debba chiarire se intende rifinanziare una serie di interventi e di incentivi che, a legislazione vigente, cesseranno di avere effetto con il termine dell'esercizio finanziario in corso. Ricorda, in particolare, gli incentivi previsti per la rottamazione degli autoveicoli, il *bonus* per le famiglie a basso reddito, gli sgravi fiscali per l'acquisto di elettrodomestici, i fondi per la non autosufficienza e, più in generale, per il finanziamento della sanità e la destinazione del 5 per mille del gettito delle imposte sui redditi. Ritiene, altresì, necessario un chiarimento in ordine all'effettiva volontà di finanziare spese di particolare rilevanza, prevedendo in particolare adeguati stanziamenti per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per la dotazione dei fondi finalizzati al finanziamento dell'università, alla detassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e della tredicesima mensilità, nonché per il rifinanziamento delle missioni militari all'estero. A tale ultimo riguardo osserva che, mentre gli Stati Uniti richiedono all'Italia un rafforzamento della propria presenza nell'ambito della missione in Afghanistan, attualmente le nostre Forze armate si trovano ad affrontare situazioni

particolarmente difficili a causa degli insufficienti stanziamenti di bilancio attualmente previsti, che spesso non consentono neppure di riparare i veicoli in dotazione.

Osserva, inoltre, come anche a seguito dell'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento permangano numerose questioni tuttora aperte, che dovrebbero, pertanto, essere affrontate nel corso dell'esame presso la Camera. A tale proposito, ricorda in primo luogo il tema relativo alla tassazione dei redditi da locazione immobiliare e le proposte di introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, sottolineando come si tratti di una questione di particolare rilevanza, della quale dovrebbero essere valutate con attenzione le modalità applicative, anche in considerazione dei possibili effetti finanziari dell'intervento sul regime fiscale attualmente previsto. Ricorda, inoltre, che il ministro Brunetta ha evidenziato la necessità di destinare 800 milioni di euro ad investimenti per la banda larga e che analoghe esigenze di finanziamento si pongono per far fronte alla grave situazione di dissesto idrogeologico in cui versano molte aree del nostro Paese. Quanto al tema delle risorse per la sicurezza e la giustizia, ritiene del tutto insufficiente lo stanziamento di 100 milioni di euro destinato, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei corpi di Polizia, evidenziando come il comparto richieda interventi assai più incisivi per far fronte alla grave situazione finanziaria attuale. Per quanto riguarda, poi, gli incentivi per le piccole e medie imprese, ritiene che la maggioranza e il Governo dovrebbero chiarire quali siano le linee di intervento che si intende seguire nei prossimi mesi. In particolare, rileva che negli ultimi mesi vi sono state proposte diverse e spesso contraddittorie avanzate da autorevoli parlamentari della maggioranza e dai componenti del Governo, ricordando come la linea proposta dal presidente della Commissione finanze del Senato, volta a prevedere un sostanziale azzeramento degli incentivi attualmente previsti al fine di finanziare una forte riduzione dell'IRAP,

non trova conferme nelle dichiarazioni di altri componenti della maggioranza. ricorda, altresì, che lo stesso Presidente del Consiglio ha manifestato al riguardo diverse opinioni, annunciando in un primo momento, in occasione dell'Assemblea nazionale di Confartigianato il taglio dell'IRAP, per poi sostenere che il Governo « sta inseguendo » il taglio dell'IRAP. In questo quadro di estrema incertezza, si è prospettata quindi dapprima una riduzione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, successivamente la deducibilità dell'IRAP per le imprese con bilanci in perdita, per poi ipotizzare una riduzione dell'IRES, anch'essa per il momento tramontata. L'unica misura effettivamente adottata dal Governo è stata quindi la riduzione del 20 per cento dell'acconto IRPEF per il 2009, prevista nel decreto-legge di recente emanato. Osserva, tuttavia, come si tratti di una misura che, seppure utile nella attuale congiuntura economica e finanziaria, appare assolutamente inadeguata a far fronte alla situazione di crisi in cui versa la nostra economia, anche in considerazione del fatto che, comunque, non si tratta di una effettiva riduzione fiscale ma semplicemente di un rinvio dei termini per il pagamento previsti dalla legislazione fiscale.

Ritiene, poi, che il testo approvato dal Senato solleciti una riflessione su tre grandi temi, che la Camera dovrà affrontare con la massima attenzione al fine di individuare soluzioni alternative a quelle contenute nel testo del provvedimento oggi in esame. In primo luogo, ritiene che si debba riflettere attentamente sulle modifiche introdotte dal comma 47 dell'articolo 2 alla disciplina vigente in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Osserva, infatti, che le disposizioni introdotte a seguito dell'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento dell'emendamento 2.3000 del relatore rischiano di determinare un irreparabile danno effettivo e di immagine al nostro Paese ed invita, pertanto, tutti i componenti della Commissione ad accogliere le sollecitazioni che in questo giorno arrivano da tutte le parti d'Italia per

modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene, altresì, che ci si debba interrogare sulla effettiva utilità della società Difesa Servizi SpA, della quale si prevede la costituzione ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni e servizi per l'amministrazione della difesa. A riguardo, sottolinea come la società sembri costituire una mera duplicazione della CONSIP, sia pure limitata al settore della difesa, e si chiede, quindi, che senso abbia costituire una nuova società, raddoppiando, tra l'altro, i Consigli di amministrazione e gli organi direttivi allo stato esistenti. Ritiene, inoltre, che dovrebbe verificarsi se le attività della società di cui si prevede la costituzione possano estendersi anche alla gestione di siti militari e alla eventuale realizzazione, all'interno di tali siti, di termovalorizzatori per i rifiuti.

Ritiene, infine, opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento delle spese e delle entrate risultanti dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2010. A questo riguardo, rileva, in primo luogo, che le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2010 registrano una riduzione delle spese finali di 9,27 miliardi di euro. In questo ambito sottolinea come si evidenzii un decremento delle spese correnti di 922 milioni di euro, risultante da una riduzione della spesa corrente primaria pari a 2,09 miliardi di euro, parzialmente compensata da un incremento di 1,17 miliardi di euro della spesa per interessi. Le riduzioni della spesa corrente primaria sono, principalmente, da attribuirsi alla forte contrazione dei trasferimenti correnti alle famiglie, che diminuiscono di 3,07 miliardi di euro, in conseguenza della riduzione di 2,4 miliardi di euro per il venir meno nel 2010 del *bonus* straordinario per i contribuenti a basso reddito e della riduzione di 487 milioni di euro delle risorse destinate al fondo per il finanziamento della cosiddetta *social card*. Evidenzia, inoltre, che i consumi intermedi fanno segnare una contrazione di 1,18 miliardi di euro rispetto al 2009, da attribuire in particolare al mancato finanziamento del Fondo per le mis-

sioni militari all'estero, e che anche le altre uscite correnti si riducono di 1,99 miliardi di euro, anche per effetto della mancata dotazione del Fondo costituito con le risorse provenienti dai cosiddetti conti dormienti. Sempre sul versante della spesa, una flessione è registrata anche dai redditi da lavoro dipendente, che diminuiscono di 590 milioni rispetto all'esercizio precedente. A tali riduzioni corrisponde un significativo incremento dei trasferimenti alle regioni, che si incrementano di 3,7 miliardi di euro, mentre i trasferimenti agli enti locali si riducono sensibilmente per effetto della riduzione di 901 milioni di euro del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali e di 342 milioni di euro per la compartecipazione degli enti locali al gettito IRPEF. Sul versante delle spese in conto capitale, sottolinea come il bilancio evidenzia la decisa contrazione degli stanziamenti, che si riducono di 8,3 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. In questo quadro segnala, in particolare, la riduzione di 2,5 miliardi di euro dei contributi agli investimenti ad imprese, dei quali 2,1 miliardi sono riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, nonché la contrazione di 4,2 miliardi di euro dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, con la riduzione che interessa in particolare i trasferimenti all'ANAS e la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. A tale ultimo riguardo, sottolinea come il definanziamento del Fondo di rotazione potrebbe porre a serio rischio il cofinanziamento di interventi per i quali siano previsti stanziamenti a livello comunitario. Con riferimento, invece, al versante delle entrate osserva che le previsioni per l'esercizio finanziario 2010 fanno segnare una diminuzione, rispetto alla legge di bilancio per il 2009, di circa 27 miliardi di euro, rilevando tuttavia come vi sia un incremento di 3,5 miliardi di euro delle entrate tributarie rispetto alle previsioni contenute nella legge di assestamento. Quanto alle diverse categorie delle entrate rileva come rispetto all'assestamento per il 2009, si prevede un incremento dell'IRE di circa

4,3 miliardi di euro e un aumento dell'IRES di 728 milioni di euro, mentre continuano a stimarsi minori introiti per l'IVA, per la quale si prevede una riduzione di circa 825 milioni di euro. A riguardo, sottolinea come ancora una volta continueranno a pagare solamente i lavoratori dipendenti e i pensionati, mentre le imprese si gioveranno dei minori controlli esistenti. Quanto all'andamento affettivo delle entrate tributarie, osserva che i dati contenuti nel bollettino pubblicato dal dipartimento delle Finanze riferito al 30 settembre 2009 evidenziano una contrazione complessiva del gettito pari a circa 9,5 miliardi di euro, con un andamento delle entrate profondamente differenziato a seconda delle diverse categorie. Mentre infatti il gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche si riduce solo del 2,4 per cento, il gettito dell'IRES segna una diminuzione del 18,7 per cento e le entrate IVA si contraggono del 9,3 per cento. Conclusivamente, invita i componenti della Commissione e il Governo a considerare con la massima attenzione le disposizioni da inserire nel disegno di legge finanziaria all'esame della Camera, assicurando la priorità ad interventi immediatamente efficaci per il sostegno ai lavoratori e alle imprese in difficoltà.

Massimo BITONCI (LNP), nel richiamare preliminarmente il carattere della finanziaria oggi all'esame della Camera, che intende costituire uno strumento essenzialmente finalizzato alla definizione delle grandezze finanziarie rilevanti per i bilanci delle pubbliche amministrazioni, sottolinea tuttavia come la peculiare congiuntura economica e finanziaria richieda di valutare la possibilità di integrare il testo del provvedimento con interventi in settori strategici per il nostro Paese. In questa ottica, sottopone alla valutazione dei relatori e del rappresentante del Governo alcune tematiche di particolare rilievo sistematico che saranno oggetto di specifiche proposte emendative che verranno presentate dal suo gruppo. In primo luogo, sottolinea la necessità di integrare il finanziamento previsto dal comma 46 del-

l'articolo 2 per l'integrazione del Fondo per la protezione civile da destinare agli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno scorso. Richiamando quindi quanto più volte evidenziato in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'8 per mille di competenza statale, evidenzia la necessità che il finanziamento previsto garantisca l'integrale ristoro dei danni arrecati dalla calamità naturale abbattutasi sui territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Rileva, altresì, la necessità di reintegrare finanziamenti adeguati per le scuole paritarie, che spesso svolgono un ruolo sostitutivo del servizio scolastico pubblico. A riguardo, ricorda che il bilancio per il 2008 destinava alle scuole paritarie 133 milioni di euro, mentre nel 2009 non erano inizialmente stati previsti finanziamenti in materia e, solo a seguito dell'approvazione di emendamenti di iniziativa parlamentare, è stato previsto uno stanziamento di 120 milioni di euro. Osserva come anche per il prossimo esercizio finanziario si delinei una situazione analoga a quella dello scorso anno, in quanto nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo non sono previsti finanziamenti e durante l'esame al Senato, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal suo gruppo, è stato possibile prevedere solo un modesto finanziamento di 4 milioni di euro. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un finanziamento del tutto inadeguato alle caratteristiche di una realtà composta da circa 8 mila scuole che accolgono circa 500 mila bambini in tutta Italia, e preannuncia, pertanto, la presentazione di un emendamento volto al totale ripristino delle somme stanziare negli anni passati. Segnala, altresì, la necessità di affrontare il tema dei servizi pubblici locali, per i quali il decreto-legge recentemente approvato dalla Camera in materia di adempimento di obblighi comunitari prevede un ampio intervento di riforma. A riguardo, evidenzia la necessità di prorogare il termine entro il quale possono proseguire gli affidamenti *in house* dei servizi pubblici,

al fine di preservare le efficienti gestioni esistenti in molte realtà locali specialmente nel nord Italia. Evidenzia, poi l'intenzione del proprio gruppo di presentare emendamenti volti a prevedere una tassazione dei redditi da locazione immobiliare con un'aliquota fissa del 23 per cento per i cittadini e del 27 per cento per le imprese, sottolineando i benefici effetti prodotti da tale tipo di tassazione, che consentirebbe l'emersione di numerosi contratti di affitto attualmente non soggetti a tassazione e potrebbe determinare un rilevante stimolo al mercato delle locazioni in un Paese, come il nostro, nel quale si stima l'esistenza di circa 10 milioni di abitazioni non affittate e disponibili per tale utilizzo. Con riferimento all'imposizione sui redditi delle attività produttive, sottolinea come il proprio gruppo intenda privilegiare misure volte ad agevolare le piccole imprese e le micro imprese, osservando come il gettito IRAP nel 2009 derivante dalle imprese fino a cinque dipendenti sia pari a circa 680 milioni di euro, mentre il gettito derivante dall'imposizione riferita alle imprese con un numero di dipendenti inferiore a dieci sia pari a poco più di 500 milioni di euro e come l'imposizione sulle piccole imprese faccia registrare un gettito di circa 2,9 miliardi di euro. A fronte di tali dati, ritiene che si debba lavorare ad una graduale riduzione dell'imposizione su tali soggetti. Ritiene, altresì, che il disegno di legge finanziaria debba affrontare il tema delle compensazioni di IVA, intervenendo sulla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009, evidenziando come si debba valutare l'opportunità di modificare la soglia di 15 mila euro prevista in quella sede, che sta determinando rilevanti problemi applicativi della normativa in materia. Osserva, altresì, la necessità di incrementare gli stanziamenti destinati alla sicurezza, rafforzando le misure già introdotte nel comma 38 dell'articolo 2 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene, infatti, che si tratti di un settore strategico per il nostro Paese, anche alla luce della difficile situazione finanziaria del comparto ereditato dal pre-

cedente Governo. Evidenzia, poi, l'esigenza di prevedere misure di sostegno alle famiglie numerose, prevedendo, in particolare, la possibilità dell'astensione dal lavoro per tre anni delle donne che accudiscono i propri figli ed un incremento di 150 euro degli assegni familiari dal terzo figlio in poi. Sottolinea, inoltre, la necessità di interventi a sostegno del settore agricolo, prevedendo in particolare il ripristino dei finanziamenti del Fondo di solidarietà, incentivi assicurativi per gli anni 2008-2008, nonché un intervento correttivo per quanto riguarda la rotazione di tale Fondo per il 2010. Ritiene, altresì, che, anche nel quadro di un provvedimento che non consente interventi di carattere microsettoriale, debba comunque valutarsi la possibilità di prevedere misure di sostegno a comparti produttivi in grave crisi, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore tessile, del legno, del mobile e della ceramica. Da ultimo, con riferimento alla finanza locale, rilevata l'opportunità di prevedere la possibilità per gli enti locali di rinegoziare i mutui da essi contratti, ritiene che debba essere

oggetto di seria valutazione la proposta avanzata dal ministro Bossi di triennializzare il Patto di stabilità interno, consentendo agli enti territoriali di compensare nell'arco del triennio l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi fissati per ciascun esercizio. Ritiene, inoltre, essenziale che il Patto di stabilità interno non determini un'irragionevole paralisi delle politiche di investimento a livello territoriale, sottolineando come si rendano necessari interventi infrastrutturali assai incisivi, in particolare nel settore dell'edilizia scolastica. Sottolinea, infatti, come, anche in relazione al rischio sismico che caratterizza il nostro Paese, sia necessario garantire adeguate risorse agli enti territoriali non solo per la ristrutturazione e l'adeguamento degli istituti scolastici esistenti, ma anche per la costruzione di nuovi edifici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci e Comaroli, chiedono chiarimenti riguardo alla richiesta di adozione del provvedimento di variazione del bilancio dello Stato al fine dell'assegnazione dell'importo di euro 70.000.000 per l'anno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'erogazione di contributi all'editoria.

L'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al comma 1, ha stabilito che il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso. Ne deriva un onere, in 4 termini di maggiori contributi statali da erogare alle imprese editrici.

In base al comma 2 del medesimo articolo 56, al predetto onere, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai successivi commi 3 e 4.

Riguardo al comma 3, si rappresenta che lo stesso dispone l'elevazione del 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Per l'articolo in parola non risulta predisposta, a suo tempo, alcuna relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto tale disposizione normativa non era presente nel disegno di legge originario, bensì è stata introdotta soltanto nel corso dell'esame dell'atto da parte delle Camere, con emendamento parlamentare.

Il Dipartimento delle finanze ha trasmesso in data 29 settembre 2009 la relazione tecnica afferente la disposizione di cui al comma 3 sopra citato, dalla quale emerge, in ragione dei meccanismi connessi alla tipologia dell'entrata in questione e in quanto la predetta normativa è entrata in vigore a fine luglio che i relativi effetti positivi in termini di cassa si avranno solo nell'anno 2010.

Per quanto attiene, invece, agli effetti finanziari derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 56, si fa presente che la disposizione in parola, volta alla riduzione dell'onere a carico dello Stato per il rimborso a Poste Italiane S.p.A. non può avere effetti positivi nell'anno 2009. Ciò in quanto i meccanismi dei rimborsi delle tariffe agevolate postali fanno sì che gli effetti finanziari positivi della disposizione si realizzino non prima del 2010.

A completezza delle argomentazioni si rappresenta inoltre, che sono già iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2010 le risorse finanziarie derivanti dal citato articolo 56.

ALLEGATO 2

5-02152 Baretta e Nannicini: Riassegnazione di residui perenti al Fondo per lo sviluppo**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Pier Paolo Baretta e Rolando Nannicini pongono quesiti in merito ai tempi necessari per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, per complessivi 12.314,858,97 a favore del capitolo n. 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha comunicato che l'articolo 1-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, ha istituito presso il citato Ministero un apposito Fondo per lo sviluppo per favorire la realizzazione di programmi di reindustrializzazione di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive o di riconversione dell'apparato produttivo esistente.

In attuazione alla normativa di cui sopra sono stati approvati cinquantanove programmi di sviluppo per i quali sono state stipulate apposite convenzioni che prevedono tra l'altro, che, a conclusione dei programmi, il saldo viene erogato sulla base dei risultati di una verifica amministrativo-contabile nonché del parere del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali – Ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quasi tutte le iniziative ammesse contributo hanno subito pesanti ritardi nella loro realizzazione, in considerazione della complessità dei programmi, spesso facenti parte di azioni realizzate con il concorso anche di altri strumenti finanziari nazionali e comunitari.

I fondi impegnati a favore dei programmi approvati sono caduti in perenzione amministrativa il 31 dicembre 2005. Pertanto, per poter far fronte alle erogazioni successive a tale data, è necessario inoltrare apposita richiesta di assegnazione sul capitolo 7203 dei residui perenti, al competente Ministero dell'economia e finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio.

Nel corso dell'anno 2009 sono state inoltrate 13 richieste per complessivi 12.314,858,97 euro.

Al riguardo sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si comunica che a fronte della citata somma di 12.314.858,97 euro nel corso dell'anno 2009, sono state disposte le sotto riportate reiscrizioni in bilancio disposte con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT):

n. 85495 del 16 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 2009, registro 5, foglio 213, per il complessivo importo di 5.978.889,59 euro (tra cui 121.722,55 euro a favore di Grosseto Sviluppo ed 1.919.878,25 a favore di Valdarno Sviluppo);

n. 88432 del 29 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2009, registro 5, foglio 249, per il complessivo importo di 4.786.606,02 euro (tra cui 3.512.888,19 euro a favore di Grosseto Sviluppo).

Per le restanti richieste rimaste inevase, pari a complessivi cura 1.549.363,36, formulate dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'oc-

cupazione con le note n. 18347 del 25 settembre 2009 e n. 18725 del 30 settembre 2009, sono state accolte con DMT n. 108277, inoltrato alla firma del Ministro in data 20 novembre 2009.

Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha comunicato al-

trèsì che in data 17 novembre 2009 ha provveduto ad inoltrare all'Ufficio centrale di bilancio i relativi decreti di impegno e, successivamente alla registrazione da parte del predetto organo, si potrà procedere all'erogazione di quanto spettante ai titolari dei programmi.

ALLEGATO 3

5-02153 Galletti: Modifiche alla disciplina del patto di stabilità per consentire la realizzazione di infrastrutture necessarie alla mobilità**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Galletti ha sollecitato iniziative del Governo volte a modificare le regole del patto di stabilità interno, in modo che possano essere resi fruibili i fondi assegnati per la realizzazione di infrastrutture importanti per la mobilità, quali quelli assegnati per la metropolitana di Bologna.

Al riguardo, si ritiene utile dover evidenziare che la legislazione vigente (articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno dei soli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.

Ciò premesso, non può non rilevarsi che l'eventuale esclusione a favore del Comune di Bologna necessita della preliminare quantificazione degli effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e dell'individuazione della corrispondente compensazione finanziaria.

Non è, poi, da trascurare che il suddetto beneficio verrebbe verosimilmente

richiesto anche dalle altre città capoluogo interessate ad interventi similari.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che da contatti informali con il Ragioniere generale del Comune di Bologna è emerso il seguente profilo dei pagamenti per la realizzazione della metropolitana: 11 milioni nel 2011; 34 milioni nel 2012; 90 milioni nel 2013; 82 milioni nel 2014; 68 milioni nel 2015; 65 milioni nel 2016; 39 milioni nel 2017; per un totale di 389 milioni di euro.

Al riguardo, si ritiene che un'ipotesi di soluzione, almeno per i primi anni, potrebbe essere individuata nella modulazione delle erogazioni dei fondi CIPE in modo tale da essere le stesse contestuali alle effettive esigenze di pagamento.

Infatti, in tale ipotesi, fino all'anno 2014 le attività connesse alla realizzazione della metropolitana di Bologna non avrebbero effetti negativi sui saldi del patto di stabilità interno, atteso che i pagamenti di ciascun anno sarebbero compensati dalle entrate connesse alle erogazioni per i medesimi anni a valere sui fondi CIPE.

ALLEGATO 4

5-02154 Commercio: Iniziative per compensare lo squilibrio economico della Regione Sicilia e risarcire i cittadini siciliani per i danni causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante, nel premettere che la Sicilia con le sue raffinerie fornisce un contributo importante alla lavorazione del petrolio per l'intero territorio nazionale e nell'escludere qualsiasi ipotesi di defiscalizzazione regionale, nel presupposto che la materia è regolata a livello comunitario, chiede « se non si ritenga ormai indifferibile, nel quadro delle politiche economiche per il mezzogiorno, l'adozione di iniziative anche di carattere legislativo atte a compensare parzialmente lo squilibrio economico della regione Sicilia e risarcire i cittadini dai danni all'ambiente ed alla salute causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati ».

Al riguardo, per quanto di competenza dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle dogane conferma quanto sostenuto nel documento in esame in merito alla impossibilità di prevedere ipotesi di defiscalizzazione sul territorio della regione Sicilia. Tale ipotesi non sarebbe in linea con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. La citata direttiva, infatti, non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa consentite, la possibilità per gli Stati membri di applicare differenziazioni di accisa a livello regionale o territoriale. Detta preclusione opera a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di tassazione comunitari indicati nella medesima direttiva.

Per completezza, si fa presente che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista l'istituzione di un fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off shore*. I successivi commi 4 e 5 prevedono l'adozione di due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con il primo decreto vengono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal citato articolo. Con il secondo decreto sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Nel corso di una riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, sono state, tuttavia, evidenziate alcune difficoltà di applicazione concreta della norma, così come formulata, in ragione del richiamo alla « riduzione delle accise » che, come sopra evidenziato, non appare in linea con la citata direttiva 2003/96/CE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) 151

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione 152

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni*) 152

Sui lavori della Commissione 157

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 159

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 165

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 168

ALLEGATO 4 (*Proposta di relazione alternativa presentata dai deputati Messina e Barbato*) . 170

RISOLUZIONI:

7-00233 Bernardo ed altri: Problematiche relative alla società di riscossione Tributi Italia Spa ed iniziative in materia di concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali (*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 158

ALLEGATO 5 (*Nuovo testo approvato dalla Commissione*) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Francesco PIZZETTI, *Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati*

personali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Francesco PIZZETTI, *Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Pizzetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Tabacci entra a far parte della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che sono stati presentati 16 emendamenti al disegno di legge C. 2936, recante la legge finanziaria per il 2010, (*vedi allegato 1*), alcuni dei quali devono essere considerati inammissibili, in quanto contrastanti con le regole in materia di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio stabilite dalle disposizioni di contabilità e dalle norme regolamentari.

In particolare, risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti:

Carlucci 2936/VI/2.9, il quale riduce del 50 per cento i canoni relativi alle concessioni di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, limitatamente alle concessioni utilizzate per attività di ristorazione, in considerazione della valenza eminentemente microsettoriale della misura;

Di Biagio 2936/VI/2.10, il quale modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, al fine di consentire anche ai dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato, titolati di redditi di lavoro dipendente, di presentare le dichiarazioni dei redditi ai centri di assistenza fiscale.

Risulta, invece, inammissibile per carenza di copertura finanziaria l'emendamento Di Biagio 2936/VI/2.5, il quale estende l'esenzione dall'ICI per le case di prima abitazione anche alle abitazioni non locate dei cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, determinando minori entrate per la finanza pubblica non quantificate, senza prevedere idonea forma di copertura dei relativi oneri.

Invita pertanto i presentatori dei prede-
tti emendamenti a ritirarli, eventual-
mente ai fini di una loro riformulazione e
ripresentazione presso la Commissione Bi-
lancio.

Sottolinea quindi come i giudizi di
ammissibilità svolti in questa sede non
abbiano carattere definitivo e si limitino ai
profili generali di ammissibilità (presenza
di una compensazione per gli emenda-
menti recanti oneri), senza che si effettui
una valutazione compiuta con riferimento
anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad
esempio, l'estraneità di materia e la suf-
ficienza della compensazione indicata ri-
spetto agli oneri recati dal emendamento.

Nel corso dell'esame presso la Commis-
sione Bilancio sarà quindi ulteriormente
valutata l'ammissibilità sia degli emenda-
menti approvati o respinti dalle Commis-
sioni in sede consultiva sia degli emenda-
menti dichiarati inammissibili in questa
fase ed eventualmente ripresentati presso
la Commissione Bilancio.

Ricorda quindi che la Commissione
esaminerà prioritariamente la Tabella 1
(Stato di previsione dell'entrata) e le con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria,
passando quindi ad esaminare la Tabella 2
(Stato di previsione del Ministero dell'econ-
omia e delle finanze) e le connesse parti
del disegno di legge finanziaria.

Antonio PEPE (PdL) nell'esprimere, a
nome del proprio gruppo, una valutazione
positiva sui provvedimenti in esame, aus-
pica che l'azione di politica economica
dell'Esecutivo, superate le difficoltà create
dalla crisi, la quale ha imposto l'adozione
di rigorosi interventi atti a salvaguardare
prioritariamente l'equilibrio dei conti pub-
blici, possa tradursi in misure volte ad
alleviare la situazione di sofferenza nella
quale versano, in particolare, taluni settori
dell'economia e della società.

Più specificamente, pur riconoscendo
come appaia estremamente problematica,
allo stato, l'introduzione nell'ordinamento
tributario del condivisibile istituto del
quoziente familiare, ritiene che dovre-
bbero essere comunque previste altre forme
di agevolazione per le famiglie, tra le quali

la modifica del regime di tassazione delle
locazioni di immobili ad uso abitativo, già
oggetto di svariate proposte di legge, di cui
una a propria firma.

Ritiene altresì indispensabile porre
mano a taluni interventi a favore del
comparto agricolo, che potrebbe svolgere
un'importante funzione trainante dell'econ-
omia, ove adeguatamente sostenuto, ad
esempio mediante l'applicazione dell'ali-
quota IVA agevolata del 4 per cento alla
vendita di uve da destinare alla produ-
zione di vini, il rifinanziamento del fondo
di solidarietà e la previsione di forme
incentivate di accesso al credito.

Sottolinea, infine, l'opportunità di mi-
tigare, al fine di corroborare l'efficacia
della complessiva strategia di rilancio del-
l'economia del Paese, l'eccessivo rigore che
caratterizza l'attuale disciplina in tema di
patto di stabilità interno.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO
(PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emenda-
menti Osvaldo Napoli 2936/VI/2.11 e 2936/
VI/2.12, esprimendo invece parere contra-
rio su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA
esprime parere conforme a quello del
relatore.

La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti Messina 2936/
VI/1.1 e 2936/VI/2.1, Federico Testa 2936/
VI/2.2, Messina 2936/VI/2.3 e 2936/VI/2.4,
Graziano 2936/VI/2.6, Di Biagio 2936/VI/
2.7, Graziano 2936/VI/2.8, Osvaldo Napoli
2936/VI/2.11 e 2936/VI/2.12, Brugger
2936/VI/2.13, 2936/VI/2.14 e 2936/VI/2.15.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO
(PdL), *relatore*, formula una proposta di
relazione favorevole con osservazioni sulla
Tabella 1 (*vedi allegato 2*), concernente lo
Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 2010, e sulle connesse parti del
disegno di legge finanziaria, ed una pro-
posta di relazione favorevole, con osser-
vazione, sulla Tabella 2 (*vedi allegato 3*),
concernente lo Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e
sulle connesse parti del disegno di legge
finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata presentata dai deputati Barbato e Messina una proposta alternativa di relazione sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 4*), la quale sarà posta in votazione solo qualora fossero respinte le proposte di relazione formulate dal relatore.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) manifesta sgomento per le proposte di relazione formulate dal relatore, le quali appaiono insanabilmente viziate da una contraddizione di fondo. Infatti, pur mostrandosi consapevole della necessità di specifici provvedimenti per rilanciare l'economia e, soprattutto, per ridurre il disagio delle fasce più deboli della popolazione, la maggioranza non soltanto prende atto con rassegnazione dell'impossibilità di adottarli, ma addirittura propone di esprimere un giudizio favorevole su una manovra economica sostanzialmente vuota, che ha già dato luogo ad acuti conflitti all'interno della stessa compagine governativa.

In particolare, ritiene che i provvedimenti in esame siano frutto di un'azione di politica economica che, oltre a non tenere in ordine i conti pubblici, atteso il continuo incremento della spesa e del debito, colpisce proprio i soggetti che più hanno risentito della crisi. In tale contesto, giudica grave che l'Esecutivo, dopo avere irrimediabilmente eroso il Fondo per le aree sottoutilizzate, utilizzandone le risorse per le più varie finalità, si mostri assolutamente incapace di elaborare provvedimenti idonei a risolvere i più urgenti problemi di ordine economico e sociale del Paese, tra i quali, in primo luogo, il forte incremento dei disoccupati che si registrerà il prossimo anno.

Invita quindi la maggioranza e il Governo a impostare una rigorosa azione di contrasto all'evasione fiscale, ripristinando ad esempio le norme sulla tracciabilità dei pagamenti soppresses all'inizio della Legislatura, e a individuare già con la manovra finanziaria per il 2010 – senza attendere l'esame parlamentare del decreto-legge n. 168 del 2009 – apposite risorse, nella misura di almeno 10-12 miliardi di euro,

da destinare all'introduzione di un regime di tassazione agevolato per le locazioni di immobili ad uso abitativo, ad interventi di supporto al settore agricolo, alla riduzione dell'IRAP, nonché al sostegno alle famiglie e ai disoccupati.

In mancanza di tali interventi, ritiene che la tutela della dignità della Commissione imponga di esprimere un giudizio negativo sui provvedimenti in esame e un voto contrario sulle proposte formulate dal relatore.

Ivano STRIZZOLO (PD) rileva come il Paese si trovi in una situazione preoccupante, sia per le conseguenze della crisi economica, sia, soprattutto, per la mancanza, più volte segnalata dal Partito Democratico, di una politica economica complessiva del Governo, il quale ha scelto finora di « galleggiare » sui problemi senza affrontarli in modo incisivo. Tale atteggiamento del Governo ha comportato, tra l'altro, una significativa riduzione delle entrate tributarie, determinata anche dall'eliminazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti introdotte nella scorsa Legislatura, che l'Esecutivo si è affrettato a sopprimere poco dopo la sua entrata in carica, le quali avevano fornito un contributo molto importante al contrasto dell'evasione fiscale.

Sottolinea quindi come anche il disegno di legge finanziaria 2010, come già la legge finanziaria per il 2009, risulti sostanzialmente priva di contenuti, eliminando addirittura alcune previsioni, quali quelle in materia di deducibilità del 55 per cento delle spese per interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, che avevano sortito effetti molto positivi sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello del sostegno a tale settore.

Invece di procedere negli interventi che sarebbero necessari per dare soluzione ai problemi del Paese, la maggioranza sembra, dunque, ancora in preda all'illusione, propagandata da tempo dal Ministro dell'economia, secondo cui le misure di politica economica finora adottate avrebbero consentito di fare fronte alla crisi e di assicurare, al contempo, la tenuta dei

conti pubblici. Ritiene, peraltro, che tale illusione mostri ormai tutti i suoi limiti, in quanto il Governo non è stato in grado di frenare il declino economico del Paese, ed all'interno delle stesse forze di maggioranza sono emerse forti critiche circa l'operato del Ministro Tremonti.

Auspica quindi che l'Esecutivo prenda quanto prima coscienza degli effettivi problemi dell'economia italiana, introducendo misure efficaci nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria alla Camera, ovvero nell'ambito del decreto-legge n. 168 del 2009, recante disposizioni in materia di acconti d'imposta, il cui disegno di legge di conversione è stato appena assegnato in sede referente alla Commissione Finanze. Ritiene infatti improcrastinabili ulteriori interventi normativi, anche impopolari, che non potranno certamente limitarsi a ricorrere alle maggiori entrate che saranno determinate dalle norme in materia di regolarizzazione delle attività patrimoniali detenute all'estero.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva innanzitutto come il gruppo dell'IdV, al fine di segnalare con maggiore evidenza l'assoluta contrarietà rispetto all'impostazione della manovra finanziaria presentata dal Governo alle Camere, abbia formulato una proposta alternativa di relazione, nella quale si evidenziano tutte le lacune e gli errori dei provvedimenti in esame.

Sottolinea, infatti, come il disegno di legge finanziaria lasci aperti tutti i principali problemi in discussione, quali l'eventuale istituzione di una banca per il Mezzogiorno, la riduzione dell'IRAP, l'introduzione di un regime tributario forfettario sui redditi da locazione, il mantenimento del regime di detrazione delle spese per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, la definizione di misure, anche di natura fiscale, in favore del lavoro, lo sblocco delle risorse per i ricercatori universitari ed il recupero dei finanziamenti destinati all'estensione della banda larga a tutte le aree del Paese.

Al contrario, l'impostazione di politica economica del Governo, basata sull'argomentazione, ormai stantia, secondo la

quale non sarebbero disponibili risorse finanziarie per qualsivoglia intervento di sostegno, rischia di peggiorare il quadro economico attuale senza risolvere i problemi reali della finanza pubblica. A tale proposito evidenzia, infatti, la palese contraddizione tra la significativa riduzione delle entrate tributarie registratasi nel corso del 2009, con l'unica eccezione delle entrate per i giochi, e l'incremento, nel medesimo anno, della pressione fiscale complessiva, rilevando al contempo il preoccupante incremento del debito pubblico.

Ritiene, quindi, che, al di là delle dichiarazioni di facciata, la strategia occulta che il Ministro dell'economia sta perseguendo sia quella di accantonare una sorta di « tesoretto » destinato sostanzialmente a finanziare l'attuazione della riforma in senso federalista del sistema tributario: ciò risulta del resto comprovato dalle recenti dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole, Zaia, il quale, nonostante i gravi tagli di bilancio cui è stato sottoposto il suo Ministero, ha difeso, quasi unico tra i ministri, la manovra voluta da Ministro Tremonti.

In tale contesto sarebbe invece assolutamente indispensabile che il Governo formulasse proposte politiche concrete atte a superare l'attuale crisi economica, la quale, sebbene apparentemente in fase di attenuazione, comporterà, nel 2010, un incremento di circa un punto percentuale del tasso di disoccupazione. In parallelo, occorrerebbe perseguire una significativa riduzione della pressione fiscale, che potrà essere realmente ottenuta solamente attraverso una reale azione di contrasto all'evasione fiscale, ed incrementare le risorse per gli interventi di carattere sociale, che sono invece pesantemente decurtate dalla manovra.

Più in dettaglio, ritiene necessario individuare strumenti di sostegno in favore del settore agricolo, evidenziando al riguardo come il rifinanziamento del Fondo di solidarietà, previsto dal disegno di legge, risulti del tutto eventuale, facendo riferimento a risorse non certe.

Esprime inoltre forti critiche alla previsione di cui all'articolo 2, comma 47, del

disegno di legge, rilevando come la possibilità, introdotta da tale disposizione, di porre in vendita i beni sequestrati alle organizzazioni mafiose, rischi di costituire un vero e proprio favore per tali organizzazioni criminose, non essendo previsti meccanismi di garanzia adeguati ad evitare che tali beni possano rientrare nella disponibilità di tali soggetti.

Richiama quindi i pochissimi emendamenti al disegno di legge finanziaria presentati dal proprio gruppo, la cui reiezione da parte della maggioranza testimonia ulteriormente la volontà del Governo di nascondere i problemi reali e di proporre soluzioni del tutto immaginarie. In particolare evidenzia il contenuto del proprio emendamento 2936/VI/1.1, il quale è volto a prevedere che siano destinate alla riduzione della pressione fiscale per le famiglie con figli ed i percettori di redditi medio-bassi, non le indeterminate « maggiori disponibilità di finanza pubblica » che si realizzassero nel 2010 rispetto alle previsioni del DPEF, ma, concretamente, le maggiori entrate tributarie che si dovessero registrare nel prossimo anno.

Ribadisce pertanto la valutazione contraria del proprio gruppo sui provvedimenti in esame, nonché il voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Franco CECCUZZI (PD) condivide le considerazioni generali sull'insieme della manovra già espresse dai deputati D'Antoni e Strizzolo.

Passando a taluni aspetti specifici del disegno di legge finanziaria, ritiene che la Commissione debba formulare una serie di rilievi sulle previsioni di cui all'articolo 2, commi 23 e seguenti, i quali prevedono la costituzione della società Difesa Servizi Spa. Rileva, infatti, come i meccanismi di gestione e l'ambito di attività della stessa Società non risultano del tutto chiari, e come essa costituirebbe l'unica società pubblica per la quale i diritti azionari non sarebbero esercitati dal Ministero dell'economia, ma bensì dal Ministero della difesa.

Talune perplessità sollevano anche le previsioni di cui al comma 47 dell'articolo

2, in materia di vendita dei beni sequestrati alle organizzazioni mafiose: in particolare, non considera condivisibili i meccanismi attraverso i quali si potrà giungere all'alienazione dei predetti beni, soprattutto per quanto riguarda l'assenza di garanzie atte ad evitare che i beni stessi possano essere acquisiti da soggetti criminali; la mancata previsione del diritto di prelazione in favore degli enti locali che abbiano già predisposto progetti di valorizzazione dei medesimi beni, e che potrebbero pertanto consentirne una migliore fruizione da parte delle collettività locali interessate; nonché la carenza di una precisa quantificazione degli effetti finanziari della norma.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, con riferimento alle considerazioni critiche sulla politica economica del Governo formulate dal deputato D'Antoni, ritiene che esse debbano essere nettamente respinte, evidenziando come la realtà dei fatti dimostri la lungimiranza dell'impostazione perseguita dall'Esecutivo, che ha ottenuto il plauso dei competenti organismi dell'Unione europea ed ha consentito di ottenere importanti risultati sul piano del contrasto all'evasione fiscale.

Dissentire altresì fortemente dalle critiche espresse sugli interventi sociali posti in essere nel corso di questa Legislatura, evidenziando, a tale riguardo, come le risorse destinate alla cosiddetta « *social card* » ed al bonus per le famiglie siano in realtà risultate eccedenti rispetto all'effettiva platea dei beneficiari di tali strumenti, e come tali misure costituiscano, comunque, un importante ed innovativo strumento di sostegno alle fasce sociali meno abbienti del Paese nell'attuale fase di difficoltà economica.

Ritiene quindi che molte dei rilievi pervenuti dai gruppi di opposizione siano il frutto di posizioni preconcepite, che appaiono lontane dalla realtà e, soprattutto, scollegate dalla sensibilità del Paese.

Rivendica quindi il diritto, del Governo e della maggioranza, di sostenere e confermare le linee guida della politica eco-

nomica e tributaria finora perseguita, che hanno consentito all'Italia di far fronte, meglio di molti altri paesi avanzati, alla recessione economica globale e di garantire la tenuta della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di relazione da lui formulate, ritiene paradossali le critiche espresse al riguardo, evidenziando come spetti alla politica prospettare ipotesi e lanciare proposte per il futuro e come la formulazione di osservazioni relative al contenuto dei disegni di legge in esame non significhi in alcun modo sconfessare l'impostazione complessiva di tali provvedimenti.

Con specifico riguardo alla tematica concernente la revisione del regime tributario dei redditi da locazione, evidenzia come la proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 intenda valorizzare il contributo fornito su tali temi dai gruppi di opposizione che hanno presentato una proposta di legge in larga parte condivisibile, la quale è stata infatti adottata come testo base dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente dei provvedimenti in materia.

Considera altresì del tutto normale che la proposta di relazione segnali alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di sostegno, anche fiscali, in favore del settore agricolo.

Passando ad altre questioni specifiche emerse nel corso del dibattito, ritiene offensive le considerazioni espresse dal deputato Messina in ordine alle norme in materia di vendita dei beni sequestrati alle organizzazioni mafiose, contenute nell'articolo 2, comma 47, del disegno di legge finanziaria, rilevando come tali previsioni prevedano un efficace sistema di controllo rispetto ai soggetti che potranno acquisire i beni posti in vendita, e come, proprio grazie alla rigorosa azione posta in essere dall'Esecutivo nel corso di questa Legislatura sia stato possibile sequestrare alla mafia beni per un valore pari a circa 5 miliardi di euro. A tale riguardo rileva, infatti, come il contrasto alle organizzazioni criminali non possa essere realizzato esclusivamente attraverso l'inasprimento delle pene, ma debba essere perseguito

attraverso una strategia più articolata, sia avvalendosi di strumenti di tipo economico sia attraverso il radicale rinnovamento della mentalità nelle aree maggiormente colpite da tali fenomeni.

Sottolinea quindi come il Governo e la maggioranza intendano realizzare un ben preciso programma di politica economica, ribadendo quindi la valutazione convintamente favorevole alla complessiva manovra finanziaria proposta dall'Esecutivo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole, con osservazioni, sulla Tabella 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole, con osservazione, sulla Tabella 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Nomina quindi il deputato Pagano relatore presso la Commissione Bilancio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la proposta di relazione alternativa presentata dai deputati Messina e Barbato sarà trasmessa alla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, come relazione di minoranza.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel rilevare di aver ricevuto in casella, come tutti gli altri parlamentari, un lussuoso invito alla festa del Corpo dei Vigili del fuoco in occasione della prossima festività di Santa Barbara, considera vergognoso che, nello stato di ristrettezza finanziaria in cui versa il predetto Corpo, analogamente a molte altre amministrazioni pubbliche, si sia ritenuto opportuno dilapidare risorse finanziarie certamente ingenti per tale occasione celebrativa, riservandosi di intervenire ulteriore in merito attraverso uno specifico atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 16.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 16.25.

7-00233 Bernardo ed altri: Problematiche relative alla società di riscossione Tributi Italia Spa ed iniziative in materia di concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali.

(Discussione e conclusione — Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dal deputato Vico.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra brevemente la risoluzione, la quale, alla luce delle risultanze emerse in occasione delle audizioni recentemente svolte dalla Commissione Finanze, affronta la grave vicenda relativa alla Società Tributi Italia Spa, concessionaria della riscossione delle entrate presso molti comuni italiani, la quale versa in una situazione di estremo squilibrio finanziario, risultando debitrice, secondo i dati forniti dal Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia nei confronti di circa 135 comuni, per un ammontare di oltre 89 milioni di euro relativi a tributi riscossi e non riversati ai comuni competenti.

In tale contesto, che suscita evidentemente grave preoccupazione, la risoluzione intende fornire tempestivamente indirizzi al Governo, in primo luogo per risolvere la situazione specifica concernente la predetta Società Tributi Italia ed i comuni creditori, nonché, in una prospettiva più ampia per avviare un più complessivo processo di riordino della di-

sciplina relativa alla concessione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, che sta evidenziando carenze e lacune significative.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al presentatore di apportare una modifica alla formulazione della lettera f) del numero 2) degli impegni, nel senso di prevedere che il coinvolgimento nei meccanismi di vigilanza e di rendicontazione relativi ai rapporti concessori concernenti l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali riguardi non solo all'ANCI ed all'UPI; ma tutte le associazioni rappresentative dei comuni e delle province.

Maurizio BERNARDO (PdL) rileva come, anche sulla base dei suggerimenti acquisiti informalmente da taluni esponenti dei gruppi di opposizione, e della richiesta avanzata dal deputato Comaroli, risulti opportuno riformulare il testo della risoluzione, da un lato, inserendo tra gli impegni dell'atto di indirizzo uno specifico passaggio relativo alla tutela occupazione dei lavoratori della Società Tributi Italia, e, dall'altro, trasferendo nelle premesse il contenuto del numero 2) degli impegni recati dalla risoluzione stessa (*vedi allegato 5*).

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esprime la valutazione positiva del Governo sulla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00057.

La seduta termina alle 16.30.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40.

ALLEGATO 1

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 4, sostituire le parole: disponibilità di finanza pubblica, con le seguenti: entrate tributarie.

2936/VI/1. 1. Messina. Barbato.

ART. 2.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro »; la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro »; la lettera c) è sostituita dalla seguente: e) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare supe-

riore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;

b) il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 ».

55-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

55-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

55-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 1. Barbato, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, » sono soppresse.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VI/2. 2. Federico Testa.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011 » ed eliminare il secondo periodo.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 6,5 » è sostituita dalla seguente: « 7,5 ».

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2936/VI/2. 3. Messina. Barbato.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

19-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma I, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2936/VI/2. 4. Barbato, Messina.

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni » aggiungere le seguenti:

« nonché quella, non beata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE.

2936/VI/2. 5. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente a 10.000 e a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro ».

33-ter. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « del risultato operativo lordo della gestione caratteristica » sono aggiunte le seguenti: « aumentato di un importo pari a 30.000 euro ».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 6. Graziano.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010 e 2011 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui al primo comma dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dello Sviluppo Economico:

2011: – 1.500.

Ministero Economia e Finanze:

2012: – 5.000.

2936/VI/2. 7. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-bis. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 8. Graziano.

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

38-bis. I canoni relativi alle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree demaniali marittime sono ridotti del 50 per cento, rispetto a quanto previsto dalla

legislazione vigente, limitatamente alle concessioni utilizzate per le attività di ristorazione.

36-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 9. Carlucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

2936/VI/2. 10. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella

zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/VI/2. 11. Osvaldo Napoli, Zorzato.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

55-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2010, si provvede mediante incremento del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dell'aliquota dell'accisa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2936/VI/2. 12. Osvaldo Napoli, Zorzato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti parole: « indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 13. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) i fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 14. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. I possessori di fabbricati rurali con i requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 2010 possono richiedere in carta libera, anche in via telematica, al catasto territorialmente

competente, con effetti anche retroattivi, la variazione del classamento catastale nelle categorie catastali A/6 ovvero D/10, restando ferma la rendita catastale già attribuita. La mancata comunicazione e a variazione avvenuta o del diniego della richiesta entro il 31 dicembre 2011 al richiedente equivale a silenzio assenso.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VI/2. 15. Brugger, Zeller.

ALLEGATO 2

Tabella n. 1.**Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.****Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010, del disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 » e relativa nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) »;

evidenziato, sotto il profilo macroeconomico, come il miglioramento dello scenario internazionale, che sta riguardando in particolare l'economia italiana, rappresenti un primo passo positivo verso il definitivo superamento della crisi in cui versa il sistema economico globale, ma come sia ancora necessario dedicare la massima attenzione ai temi della crisi, soprattutto per quanto riguarda i riflessi della recessione sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione;

rilevato come la manovra complessiva presentata dal Governo alle Camere confermi sostanzialmente gli obiettivi di finanza pubblica, anche alla luce della revisione delle previsioni recate al Docu-

mento di programmazione economico – finanziaria dalla Nota di aggiornamento al DPEF recentemente presentata;

evidenziato, in particolare, come per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincida con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi di finanza pubblica e del debito pubblico si registra nel 2011 e prosegue negli anni successivi;

rilevato inoltre come il confronto tra i dati relativi alle entrate indicati nel disegno di legge di bilancio per il 2010 e quelli della legge di bilancio per il 2009, evidenzia una considerevole riduzione delle entrate finali nel 2010, di circa 27 miliardi di euro, quasi interamente ascrivibile alle entrate tributarie.

sottolineato, peraltro, come l'ammontare delle entrate tributarie previste nel disegno di legge di bilancio per il 2010 indichi un incremento dello 0,9 per cento rispetto alle previsioni assestate 2009;

rilevato, con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria, come, analogamente a quanto avvenuto con la precedente legge finanziaria, il disegno di legge risulti strutturato in soli tre articoli ed abbia un contenuto molto snello, limitandosi a fissare gli obiettivi dei saldi di

bilancio, a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate al disegno di legge;

sottolineato quindi come tale alleggerimento del disegno di legge finanziaria sia motivata dalla scelta del Governo, analoga a quella compiuta lo scorso anno, di anticipare l'articolazione complessiva della manovra finanziaria per il triennio 2010-2012 allo scorso luglio, con il decreto – legge n. 78 del 2009, recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, ed a salvaguardare al contempo l'equilibrio dei conti pubblici;

evidenziato positivamente come il comma 4 dell'articolo 1 preveda che le maggiori disponibilità che si realizzassero nel 2010 rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medio – bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati;

sottolineata l'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti di politica economica atti a rafforzare il tessuto produttivo nazionale ed a porlo nelle condizioni di usufruire delle opportunità di sviluppo che saranno fornite dal miglioramento dello scenario macroeconomico mondiale;

considerata la necessità di venire incontro alle difficoltà in cui versa il settore agricolo, determinate in particolare dall'abbassamento dei prezzi alla produzione causato dalla riduzione dei consumi e dalla forte concorrenza internazionale nel settore;

segnalata l'opportunità di procedere ad una revisione del regime tributario delle locazioni, introducendo, in apposito provvedimento, un meccanismo di imposizione forfetaria a fini IRPEF, con aliquota non superiore al 20 per cento, sui

redditi da locazione relativi a contratti regolarmente registrati, in particolare per quelli concernenti immobili adibiti ad abitazione, al fine di favorire l'emersione degli affitti che attualmente sfuggono all'imposizione e di ampliare il mercato delle locazioni;

rilevata, al contempo, l'esigenza che le misure di sostegno fiscale alle famiglie ed alle imprese si inseriscano in un quadro di compatibilità rispetto agli equilibri di finanza pubblica, proseguendo e rafforzando la politica di salvaguardia dei conti pubblici e di sostegno al rilancio delle iniziative produttive avviata con il decreto – legge n. 112 del 2008 e proseguita con il decreto – legge n. 185 del 2008 e con i decreti – legge n. 5 e n. 78 del 2009;

segnalata, conseguentemente, l'esigenza che l'azione di politica tributaria continui ad essere orientata all'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, non solo per assicurare all'Erario maggiori risorse che potranno essere destinate alla riduzione della pressione fiscale ed all'adozione di misure di sostegno, ma anche per evitare che la stessa evasione sia utilizzata come strumento di concorrenza sleale in danno della grande maggioranza di operatori economici onesti;

evidenziata, in tale contesto, l'esigenza di favorire un'adeguata disponibilità di credito per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le piccole e medie imprese, ponendo in essere tutte le misure atte ad evitare le conseguenze negative sul tessuto economico che derivano da una condizione di insufficiente liquidità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 8 dell'articolo 2, il quale rende permanente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare la disposizione come novella al decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in considerazione del fatto che essa rende permanente un regime agevolativo in precedenza prorogato anno per anno;

b) con riferimento al comma 22 dell'articolo 2, il quale prevede che le vittime di atti di terrorismo, e i loro superstiti, che siano parti in procedimenti civili, penali, amministrativi o contabili, dipendenti da atti di terrorismo, sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra imposta, in quanto parti in causa dei predetti procedimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento all'esenzione per « ogni altra imposta »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare, in un quadro di

compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, una prima revisione del regime dell'Imposta regionale sulle attività produttive, in particolare prevedendo la progressiva esclusione dalla relativa base imponibile degli oneri per il personale e di quelli per i debiti, soprattutto in favore dei soggetti imponibili ubicati nelle aree sottoutilizzate;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore agricolo, in particolare verificando la possibilità di prevedere una sospensione temporanea delle procedure di riscossione in atto nei confronti dei produttori agricoli e di ridurre l'aliquota IVA applicabile all'uva da vino.

ALLEGATO 3

Tabella n. 2.**Disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato.****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010.****Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, relativa nota di variazioni e connesse parti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, (legge finanziaria 2010).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, del disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 » e relativa nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) »,

sottolineato come, a fronte del ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2010 si segnalano una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità, prevista in via sperimentale, inizialmente per il solo esercizio 2009, dall'articolo 60, comma 3, del decreto – legge n. 112 del 2008 e, quindi, estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto – legge n. 78 del 2009, di effettuare, in sede di legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa;

evidenziato come le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2010 registrino una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all'assestamento per il 2009, per un importo di 8.541 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali di 9.270 milioni di euro, che riguarda in larga parte le spese in conto capitale, e da una riduzione delle entrate finali di 729 milioni di euro;

rilevato come il valore del risparmio pubblico indicato dal bilancio a legislazione vigente per il 2010 registri, rispetto ai dati assestati per il 2009, un miglioramento di 556 milioni di euro;

evidenziata, in linea generale, l'esigenza di proseguire il processo di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di ridurre gli sprechi e di massimizzare l'efficacia della spesa pubblica, anche al fine di liberare maggiori risorse per il rilancio del ciclo economico;

sottolineato, a tale riguardo, come il completamento della riforma in senso federalista del sistema tributario e della finanza degli enti locali comporterà un più corretto e razionale utilizzo delle risorse pubbliche;

evidenziato, con riferimento allo stato di previsione del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, per quanto riguarda il centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», come nel programma «Edilizia abitativa e politiche territoriali» si disponga l'istituzione di apposito capitolo, con una dotazione di 88,5 milioni di euro, per la concessione di contributi, anche sotto forma di crediti di imposta, alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto – legge n. 39 del 2009;

rilevato altresì, al medesimo riguardo, come la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria preveda, tra l'altro, il finanziamento del credito d'imposta in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, per un ammontare di 88,5 milioni nel 2010, di 177 milioni nel 2011, di 265,5 milioni nel 2012 e di complessivi 2,6 miliardi dal 2013 al 2032;

rilevato, sempre con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, come il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», rechi incrementi dei trasferimenti in favore delle Agenzie fiscali, in particolare di quelli destinati all'Agenzia delle entrate, che passano da 2,5 ad oltre 2,8 miliardi, nonché dei trasferimenti ai Centri di assistenza fiscale;

segnalato, con riferimento al programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», l'incremento delle risorse destinate alla società Equitalia Spa, nonché di quelle destinate alle restituzioni IRES e IRPEF in relazione alla deduzione della quota IRAP relativa agli interessi passivi e oneri assimilati, ovvero per il personale dipendente o assimilato,

in attuazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto – legge n. 185 del 2008, che passano da 100 milioni del 2009 a 500 milioni nel 2010;

evidenziato, con riferimento al programma «Incentivi alle imprese», l'incremento di 201 milioni delle risorse per il finanziamento del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e l'aumento di 120 milioni delle risorse per il credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

rilevato come le appostazioni di bilancio per il 2010 relative al Centro di Responsabilità «Guardia di Finanza» rechino un incremento di 90 milioni di euro rispetto al dato assestato 2009, in particolare per quanto attiene al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», per il quale si prevede un incremento di 98 milioni;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 24 dell'articolo 2, il quale prevede che il Corpo della Guardia di finanza può consentire l'uso di proprie denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della propria immagine, servendosi eventualmente di apposita società, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quale sia la società della quale la Guardia di finanza potrà avvalersi relativamente all'uso dei propri elementi distintivi, prevedendo che a tal fine che il Corpo possa fare ricorso ad apposito ente.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazioni (C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (C. 2937 Tab. 1).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (C. 2937 Tab. 2).

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAI DEPUTATI MESSINA E BARBATO**

La VI Commissione,

esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 » (Tabelle 1 e 2) e le parti corrispondenti del disegno di legge 2936, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »;

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'economia e delle finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel decreto – legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti « assalti alla diligenza » nel percorso parlamentare dei disegni di legge finanziari;

il disegno di legge finanziaria 2010 risulta quindi costituito da pochissimi ar-

ticoli, e da interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

ciò nonostante, la previsione governativa secondo cui non ci sarebbero più state, come in passato, leggi finanziarie *omnibus*, è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza al disegno di legge finanziaria 2010, che hanno portato un gruppo di senatori del Popolo della libertà ad ideare e redigere una vera e propria proposta di legge finanziaria alternativa;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del cosiddetto « scudo fiscale », molte questioni di rilievo rimangono ad oggi sospese, in particolare per quanto riguarda:

la banca per il Mezzogiorno;

il taglio dell'IRAP;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la tassazione forfetaria sui redditi da locazione;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico degli edifici;

il 5 per mille;

le misure, anche fiscali, a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri, fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale, mentre, nel frattempo, è ben evidente che la fase peggiore della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di un disegno di legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente, al netto degli interessi, raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è prevista ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009, e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo *stock* del

debito è previsto, nel 2009, in misura pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ha condotto comunque il Paese ad una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma solo parzialmente, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già sperimentato dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i dati attuali ci dicono che la scelta compiuta con il decreto-legge n. 112 del 2008, basata prevalentemente su una logica di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma, contrariamente alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese, al netto degli interessi, sale a circa 25 miliardi, di cui solo una minima parte destinate ad interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo), e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziato per altri impieghi; sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette praticamente nulle nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei

paesi OCSE pari al 3,9 per cento del PIL (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come sostiene il Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario; tuttavia Confindustria e Confcommercio sono preoccupate, e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, così come il livello di povertà e le sperequazioni dei redditi, e si prospettano ulteriori chiusure di fabbriche e perdite di posti di lavoro;

la crisi che, sta incidendo meno sull'andamento del PIL, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 al 7,4 per cento, e continuerà a salire nei prossimi mesi, poiché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dal disegno di legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'IRAP, pure necessaria, mentre si insiste su una politica orientata solo sul lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, laddove si è invece di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi, per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale, attualmente depressa, rappresenta una politica illusoria, poiché le produzioni *labour intensive* sono state ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale, quando verrà, non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente, basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi; la fase successiva alla crisi non lascerà le cose come erano e nessuno sa, in questo momento, chi nel mondo prenderà il posto delle famiglie americane come consumatori globali; non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza, essendo esposto a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi sarà necessario un livello più elevato della domanda interna, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, nonché attraverso un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria, al fine di avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale Governo, stimolando maggiormente la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda e delle piccole imprese;

premessi, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, che:

secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino delle Entrate tributarie, pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, l'andamento delle entrate tributarie nei primi nove mesi del 2009 registra, rispetto al gettito del medesimo periodo del 2008, una riduzione di 9.575 milioni di euro (-3,3 per cento) imputabile, in particolare, alle minori entrate relative all'IVA (-7.634 milioni), all'IRES (-4.884 milioni) e all'IRE (-2.807 milioni), mentre risultano, invece, in au-

mento le entrate classificate « Altre imposte dirette » (+5.292 milioni) e quelle relative al settore giochi;

mentre le entrate IRPEF evidenziano una riduzione, rispetto al corrispondente periodo del 2008, di 2.807 milioni di euro (-2,4 per cento), l'IRES registra un gettito di 21.287 milioni di euro (-4.884 milioni di euro, pari a -18,7 per cento), con un calo molto superiore alla caduta del PIL per il 2009; le entrate IVA, pari a 74.554 milioni di euro, risentono a loro volta del contesto economico (ma anche dell'aumento dell'evasione fiscale), con una riduzione di -7.634 milioni di euro (-9,3 per cento) rispetto al dato 2008, ben superiore al calo dei consumi (-3,6 per cento a fine 2009 secondo l'OCSE);

dall'analisi della Tabella n. 2 emerge che i tagli di bilancio per il 2010 colpiscono indiscriminatamente vari settori e riguardano diverse missioni, fra le quali colpisce il taglio degli stanziamenti per la missione relativa alle politiche sociali, le cui dotazioni risultano ridotte di 925 milioni di euro;

in riferimento al disegno di legge finanziaria 2010, in continuità con la logica con la quale il Governo ha agito fin dall'inizio della crisi economica e finanziaria, esso contiene misure che determinano un impatto neutrale sulla crescita economica del Paese, senza dunque nessun effetto anticiclico;

sottolineato come la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe invece dovuto, in particolare:

perseguire il conseguimento dell'obiettivo di una più equa distribuzione dell'onere fiscale, attraverso azioni di con-

trasto all'evasione e all'elusione fiscale, di recupero della base imponibile, valorizzando il criterio dell'effettiva progressività del prelievo affermato dalla Costituzione e promuovendo un maggior equilibrio del prelievo rispetto alle diverse tipologie di reddito;

alleggerire il carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione, diminuendo l'imposta sulle tredicesime, nonché mediante analoghi interventi per il lavoro parasubordinato e assimilati, attraverso il meccanismo delle detrazioni;

aumentare le detrazioni per carichi familiari;

prevedere un credito d'imposta con criteri automatici di fruizione per gli investimenti a favore dell'innovazione di prodotto e di processo;

prevedere la deduzione graduale del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, in particolare per le piccole e medie imprese, al fine di non penalizzare l'occupazione;

prevedere la tassazione con aliquota del 20 per cento delle rendite finanziarie speculative, con l'esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato;

prevedere il ripristino delle norme di contrasto all'evasione fiscale introdotte dal Governo Prodi e soppresse dall'attuale Governo;

rilevato come, rispetto a tali obiettivi, il Governo dimostri di rimanere lontano da qualsiasi iniziativa concreta;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Messina, Barbato.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00233 Bernardo ed altri: Problematiche relative alla società di riscossione Tributi Italia Spa ed iniziative in materia di concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

la società Tributi Italia Spa, concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario, risultando debitrice, secondo i dati forniti dal Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia, nel corso dell'audizione del 12 novembre 2009 dinanzi alla Commissione finanze, nei confronti di circa 135 comuni, per un ammontare complessivo di oltre 89 milioni di euro relativi a tributi riscossi e non riversati ai comuni competenti;

tale vicenda ha costituito oggetto di un ciclo di audizioni da parte della Commissione Finanze, le quali hanno consentito di evidenziare uno scenario inquietante riguardo alla specifica situazione della predetta società Tributi Italia, in riferimento alla quale sembrano emergere, anche alla luce delle indagini penali in corso, pesanti responsabilità personali ed istituzionali, in ordine alla vigilanza sulle concessioni per la riscossione delle entrate degli enti locali e alla gestione di tali rapporti;

sussiste l'esigenza di dare in tempi rapidissimi piena soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, i quali, in alcuni casi, rischiano di trovarsi in una condizione di vero e proprio dissesto finanziario e di non poter far fronte ai propri compiti istituzionali, con grave danno per i cittadini interessati e per le comunità locali;

anche alla luce di tali fenomeni, risulta inoltre urgente rivedere l'assetto complessivo del sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia, a salvaguardia della sana e corretta gestione finanziaria degli enti locali, e, soprattutto, a garanzia dei diritti dei cittadini;

appare, nell'immediato, indifferibile ripristinare una condizione di normalità e di legalità e consentire agli enti locali interessati di entrare nella disponibilità delle entrate di loro spettanza ed individuare con chiarezza le cause e le responsabilità che hanno condotto a tale situazione;

in una prospettiva di più ampio respiro risulta inoltre necessario colmare le lacune, sul piano normativo ed amministrativo, mostrate dal sistema della riscossione degli enti locali, al fine di assicurare, anche nella prospettiva del federalismo fiscale, una corretta, trasparente ed efficiente gestione dei tributi e delle altre entrate locali, che consenta agli enti di programmare le proprie politiche di bilancio,

a tale ultimo riguardo appare opportuno procedere ad un complessivo riordino della disciplina relativa alla concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali ed ai relativi controlli, in particolare prevedendo:

a) il divieto dell'affidamento in concessione dei servizi per la riscossione

spontanea dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, salva la possibilità di affidamento dei servizi di tesoreria;

b) il divieto di costituire società miste tra enti locali e soggetti privati per l'affidamento dei servizi di riscossione dei tributi;

c) la fissazione di limiti massimi della percentuale di aggio riconosciuta ai concessionari della riscossione per le attività di riscossione coattiva, sulla base di criteri che tengano conto della tipologia del tributo riscosso e del contesto economico-sociale nella quale avviene tale attività, in funzione delle attività effettivamente svolte e del relativo grado di probabilità nella riscossione;

d) più incisive forme di controllo sulle garanzie fideiussorie che le società concessionarie devono presentare nel quadro del rapporto concessorio, stabilendo in particolare che le fideiussioni possano essere prestate solo da società iscritte nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

e) forme di controllo preventivo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sui provvedimenti di affidamento delle attività di accertamento e riscossione, subordinandone la validità all'esito degli stessi controlli;

f) meccanismi di vigilanza e di rendicontazione periodica che consentano di monitorare efficacemente l'andamento dei rapporti concessori in materia di servizi di riscossione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province;

g) il rafforzamento delle competenze, dei poteri e della composizione della Commissione per l'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e

riscossione dei tributi locali, prevista dal comma 2 del già citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

h) il rafforzamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nel predetto albo,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente tutte le iniziative necessarie a dare soluzione alla vicenda che vede coinvolta la società Tributi Italia Spa, in particolare:

a) ponendo in essere tutte le misure atte a ripristinare condizioni di legalità e normalità nella gestione delle entrate degli enti locali legati da rapporti concessori con la società Tributi Italia o con società miste partecipate dalla medesima società, in particolare consentendo agli enti medesimi di avere la disponibilità delle somme riscosse di rispettiva spettanza e mai loro riversate e procedendo alla risoluzione dei contratti in corso o alla loro novazione, nonché alla modifica degli assetti societari delle società miste partecipate da Tributi Italia, oppure, ove necessario, al loro scioglimento;

b) provvedendo, all'esito di quanto sopra, all'affiancamento istituzionale degli enti locali interessati dal rapporto con la società Tributi Italia e delle gestioni provvisorie che potranno essere istituite, eventualmente avvalendosi della società Equitalia Spa o delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di garantire la corretta effettuazione delle attività di riscossione dei tributi locali ed il riversamento delle somme riscosse agli stessi enti;

c) prevedendo strumenti atti a garantire l'accreditamento delle predette entrate presso le tesorerie dei comuni interessati;

d) adottando adeguate misure per la tutela occupazionale dei lavoratori della società Tributi Italia Spa.

(8-00057) « Bernardo, Fluvi, Fugatti, Mesina, Occhiuto, Vico ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 131) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	188
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	190
Sull'ordine dei lavori	180
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	180
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	182
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	182

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 2</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	193
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 7</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	197
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 13</i>)	185
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). (Atto n. 131).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2009.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*). Ricorda che lo schema di regolamento in esame ripropone un organo, che era già stato previsto in precedenza, ma che non era stato poi in concreto operativo a causa dell'inapplicabilità del regolamento relativo. Lo schema procede quindi ad una semplificazione del nuovo organo di valutazione, sopprimendo contestualmente gli altri. Sottolinea altresì che la proposta di parere recepisce vari suggerimenti provenienti dall'opposizione e va nel senso di apportare modifiche al testo sia dal punto di vista giuridico sia per quanto riguarda rilevanti correzioni di

forma. Evidenzia infine che la valutazione è fondamentale per la qualità del sistema universitario.

Luigi NICOLAIS (PD) ritiene molto importante lo schema di regolamento oggetto di esame in quanto crede che lo strumento della valutazione sia essenziale ai fini della crescita del Paese. Auspica quindi l'approvazione più rapida possibile del regolamento. Ricorda che l'ANVUR è uno strumento ripreso anche da proposte avanzate in precedenza, di cui conferma l'iniziale validità. Aggiunge, sullo specifico tema del compenso del Presidente dell'organo di valutazione, che è essenziale sia previsto un compenso adeguato in quanto nella normativa è prevista la incompatibilità con altre cariche per chi ricopre il ruolo indicato. Ricorda quindi la necessità di un ente effettivamente terzo, addetto alla valutazione universitaria, evidenziando però come alcuni suggerimenti che erano stati sollevati anche dalla sua parte politica in via informale con il relatore non siano stati recepiti. In specie, sull'autonomia dell'Agenzia di valutazione ritiene necessario sottolineare che l'Agenzia risponde al Ministro ma non dipende dal Ministro. Sottolinea quindi come si tratti di un'Agenzia imparziale che deve avere tutte le condizioni per decidere in maniera autonoma, basandosi su dati certi e non su sensazioni. Ribadisce ancora che pilastri fondamentali dell'ANVUR debbano essere, oltre alla terzietà dell'ente, l'oggettività delle valutazioni. Considera quindi favorevolmente la proposta di parere presentata dal relatore.

Eugenio MAZZARELLA (PD) concorda con quanto appena espresso dal collega Nicolais. Segnala peraltro all'articolo 3, comma 1, la possibilità di porre attenzione anche alle condizioni di contesto entro le quali sono poi effettuate le valutazioni. In questo quadro, la proposta è di poter effettuare anche analisi socio-economiche, una finalità data all'ANVUR e ulteriore strumento di indirizzo fornito al Ministro. Auspica quindi che la proposta che considera ragionevole possa essere favorevolmente accolta.

Giovanni Battista BACHELET (PD) esprime apprezzamento per il prezioso lavoro di sintesi svolto dai vicepresidenti Frassinetti, relatore sul provvedimento, e Nicolais. Comprende che delle proposte presentate, alcune siano state prese in considerazione e altre no; a tale proposito ritiene importante proporre che all'articolo 3, comma 2, lettera b), sul metodo della valutazione fra pari, sia espunto l'avverbio «principalmente». Ritiene infatti essenziale non lasciare margini di ambiguità, in quanto la valutazione della qualità della ricerca può essere fatta solo da pari e non può essere operata con altri criteri. Ritiene che il metodo, di cui si parla nel caso di specie, aiuti a raggiungere la qualità necessaria della valutazione, attraverso la correzione proposta.

Manuela GHIZZONI (PD) si associa ai ringraziamenti nei confronti della relatrice sia per l'ottimo lavoro svolto sia perché ha posto attenzione alle proposte avanzate dal gruppo da lei rappresentato. Desidera introdurre il suo intervento sull'ANVUR, illustrando una questione che considera dirimente: l'Università trova il suo fondamento nell'intreccio tra attività di didattica e attività di ricerca. Non ritiene immaginabile infatti un'Università priva di attività di ricerca; questa mancanza ne farebbe infatti un liceo superiore. Concorde con quanto già espresso in merito all'oggettività della valutazione e ritiene che dall'integrazione e dal mutuo sostegno tra attività didattica e attività di ricerca

possa emergere la qualità richiesta. Sul comma 3 citato, ritiene importante estendere i bandi anche all'estero; oltre all'autonomia e all'attività di ricerca un terzo pilastro, in questo ambito, è l'internalizzazione, un punto fondamentale sul quale si è dibattuto a lungo che ritiene possa essere favorevolmente accolto. Sull'incompatibilità e quindi sulla preclusione per qualsiasi attività lavorativa per chi ricopre le cariche dirigenziali presso l'ANVUR, ritiene infine che la norma vada ampliata anche all'incompatibilità nel ricoprire qualsiasi ufficio di carattere pubblico. Aggiunge solo che il primo provvedimento sull'ANVUR che ottenne la registrazione della Corte dei Conti l'8 aprile 2008 è un testo non lontano da quello su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi; se ne compiace, ma deve ricordare che per arrivare al varo del provvedimento in esame si sono persi due anni di valutazione sull'Università.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) esprime parere non pregiudizialmente contrario ad un'Agenzia come l'ANVUR, ma deve sottolineare che tale strumento proviene da una storia lunga, iniziata già con il ministro Moratti, proseguita poi dal ministro Mussi, che non portò a compimento la sua proposta. Deve quindi rilevare il tanto tempo perso finora, quando il ministro Gelmini sta solo portando a compimento un lavoro iniziato molto tempo prima. Ricorda come il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale un anno e mezzo fa potesse essere, risparmiando sicuramente risorse pubbliche preziose. Aggiunge che nell'attesa del varo dell'Agenzia si è venuto a creare un disagio dovuto al blocco dei preesistenti Comitati di valutazione che hanno sospeso le attività per circa quattro anni. Ritiene che se si fosse usato un metodo adeguato, si sarebbe consentito di procedere attraverso percorsi più veloci ed efficienti. Sottolinea quindi che con l'approvazione dell'ANVUR non si sono superati tutti i problemi in campo, in quanto un rigoroso metodo di valutazione non si può improvvisare.

Desidera inoltre sottolineare alcune carenze riscontrate nel provvedimento oggetto dell'esame. Il regolamento interferisce innanzitutto con l'autonomia dell'Università e degli enti di ricerca. Ritiene esserci anche una mancanza di equilibrio per quello che riguarda il problema della consultazione con la Conferenza dei rettori; avanza anche perplessità sui Comitati di selezione e la presenza di figure internazionali; il rigido sistema di incompatibilità, previsto con l'attuale formulazione, da una parte si configura particolarmente rigido e dall'altra lascia scoperti diversi margini. Ritiene inoltre che sarebbe stato opportuno un maggiore contatto con i nuclei di valutazione interna e l'ANVUR e tra questa e l'organismo centrale previsto dalla legge Brunetta. Sottolinea quindi come il problema rilevante sia quello della mancanza di risorse, ad oggi non sufficienti per il finanziamento ordinario. Ricorda in questo senso i tagli introdotti dal decreto-legge n. 112 del 2008; non è possibile istituire un'Agenzia di valutazione, di questo livello, a costo zero. Rammenta inoltre l'annoso problema dei fondi stanziati nel 2008 per gli enti di ricerca che, a tutt'oggi, non sono ancora pervenuti.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con quanto espresso dai colleghi che lo hanno preceduto circa l'importante lavoro profuso dal relatore Frassinetti e derivante dal confronto costruttivo con il vicepresidente Nicolais per addivenire ad un parere condiviso. Sottolinea infatti che si tratta di un parere molto bene articolato con condizioni che vanno verso un'ulteriore chiarificazione del testo. A questo proposito non condivide la scelta di astensione, testè espressa dalla rappresentante dell'UDC, sottolineando come il discorso finale sui finanziamenti agli enti di ricerca non sia coerente con il parere che si sta per votare. Sottolinea in ogni caso che il maggior partito di opposizione esprime il

voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice Frassinetti, con una scelta una volta tanto condivisibile.

Paola GOISIS (LNP), nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche al nome del proprio gruppo, esprime apprezzamento per il lavoro condiviso svolto dalla Commissione. Concorda peraltro con la proposta avanzata dal collega Bachelet di sopprimere l'avverbio « principalmente », e con le considerazioni espresse dall'onorevole Ghizoni in merito all'intreccio tra attività didattica e attività di ricerca, inteso come pilastro per la qualità del lavoro universitario.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime alcune perplessità, al di là del lavoro svolto e del risultato ottenuto nel parere oggetto dell'esame odierno. Ricorda che l'Università e la ricerca in Italia si trovi sotto lo *standard* europeo; in questo quadro non si può che considerare positivamente l'istituzione di un'Agenzia terza sulla valutazione, un « raggio di sole » in un buio continuo. Rileva peraltro malgrado questo il Governo continua ad attuare una politica complessiva di tagli lineari che andranno sempre più a ricadere sugli enti di ricerca e sulla qualità dell'insegnamento universitario. Ritiene importante che l'Ente di valutazione debba aprirsi ad esperienze esterne e ad un confronto con l'Europa, il che non può che significare un ritorno di qualità.

Preannuncia quindi il voto di astensione sulla proposta di parere in esame, in attesa del mantenimento da parte del Governo dell'impegno preso con l'istituzione dell'ANVUR.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per il dibattito proficuo e costruttivo che si è svolto su un provvedimento, che a prima vista potrebbe sembrare privo di spunti e che invece ha suggerito ai commissari un dibattito impegnato e appassionato. Ringrazia l'onorevole Santolini per il contributo dimostrato nonostante un approccio pessimi-

stico e si sente di rassicurare l'onorevole Nicolais sulla terzietà dell'Agenzia, terzietà che è un fattore connotativo e peculiare dell'ANVUR. Accoglie quindi la proposta dell'onorevole Bachelet di sopprimere l'avverbio « principalmente » e quella dell'onorevole Ghizzoni in merito alla internalizzazione, proponendo l'aggiunta delle parole « in Italia e all'estero ». Apprezza quindi le altre proposte presentate, come ad esempio l'intreccio tra attività didattica e attività di ricerca, ma ritiene sia già presente nelle pieghe del provvedimento. Sottolinea quindi come il dibattito svolto, con l'approvazione di un parere favorevole condiviso, sia un primo passo per un nuovo criterio di valutazione dell'Università italiana. Riformula quindi conseguentemente la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, come riformulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, in attesa dell'arrivo del Ministro Bondi, propone di passare all'esame degli altri atti del Governo n. 132, 133 e 134.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

(Atto n. 132).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) chiede alcuni chiarimenti sui termini per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che affinché la Commissione possa esprimersi occorre che il parere del Consiglio di Stato sia trasmesso alla Camera. La Commissione ha iniziato infatti l'esame sullo schema di regolamento in oggetto, in quanto il Governo ne ha sottolineato l'urgenza, ma è comunque tenuta ad attendere che si perfezionino tutti i requisiti formali. Dopo lo svolgimento della relazione e delle audizioni informali previste si può avviare il dibattito, in attesa che pervenga il citato parere del Consiglio di Stato. Si riserva di presentare quindi una proposta di parere nel seguito dell'esame che tenga conto del dibattito complessivo svolto dalla Commissione e degli altri pareri previsti dalla normativa; in modo che il Governo possa riesaminare il regolamento in seconda lettura, per poi procedere alla sua definitiva adozione dopo la prevista registrazione della Corte dei Conti, pervenendo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per consentirne l'applicazione in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Caterina PES (PD) ricorda che interviene senza avere predisposto un discorso meditato. Ritiene importante esporre alcune sue considerazioni per iniziare a riflettere su quanto si è ascoltato nei giorni scorsi con le tante audizioni che si sono svolte in Commissione. Ritiene essenziale partire da un dato numerico e sottolinea come dal Piano programmatico su cui stiamo ragionando, ci si trovi di fronte a una decurtazione di 21 mila cattedre. A suo giudizio occorre addivenire ad una razionalizzazione; ma razionalizzare significa anche prevedere una nuova organizzazione. Considera importante partire dal taglio delle 21 mila cattedre, in quanto, di fronte a questo dato ritiene che si abbia l'impressione di trovarsi di fronte, non ad una riforma, ma solo ai rigidi tagli voluti dal Ministro dell'economia. Sottoli-

nea come in una scuola del domani, a cui non è ovviamente pregiudizialmente contraria, si possa pensare a meno posti di lavoro ma che a questa mancanza debba, sempre in una scuola futuribile, corrispondere maggiore qualità ed efficienza.

Ritiene per quello che riguarda nello specifico la riforma dei licei assolutamente non positivo il pensare che si possa applicarla alle seconde classi, sottolinea come sicuramente si tratti di un risparmio, ma un risparmio che non risponde certo ad un criterio di efficienza. In questo caso pensa che le famiglie abbiano stipulato un patto con lo Stato, che lo Stato poi non onora in quanto cambierà in corsa le modalità curriculari dell'indirizzo di studi prescelto dai ragazzi e dalle famiglie stesse. Per quello che concerne il quadro degli istituti tecnici sottolinea che, in questo caso, la trama unificante è evidente, mentre ribadisce, sembrarle poco chiaro l'obiettivo finale della riforma dei licei. Infatti rileva come nei quadri orari e nei profili disciplinari non vi sia un tratto unificante.

Per quello che riguarda la « competenza di soglia » raggiunta con l'innalzamento dell'istruzione all'età di 16 anni, con legge dello Stato, ne ribadisce la validità e crede che occorra garantire a tutti l'istruzione fino ai 18 anni. Ricorda ancora come sia carente a suo giudizio la definizione degli obiettivi e delle competenze da raggiungere e che questi contenuti debbano essere ricompresi nei quadri orari, se si vuole parlare di riforma e non di operazione dovuta ai tagli economici. Per quello che riguarda la riorganizzazione degli istituti tecnici ritiene vi sia una visione condivisa e la stessa Commissione De Toni che vi ha lavorato ha prodotto un superamento della licealizzazione dei tecnici legando questi istituti ai territori e alle imprese sul territorio. Ritiene invece che per i licei il « modello gentiliano » non appare ancora superato. Sottolinea che a suo giudizio per superare il « modello gentiliano » non vadano toccate le discipline che rimangono un punto nodale dell'istruzione superiore ma che si debba toccare il metodo: superare le lezioni fron-

tali, inventare e accedere ad una nuova sintassi ed a un nuovo modello del processo di apprendimento. Aggiunge che, a suo giudizio, non vede questo slancio, questa innovazione nella riforma dei licei. Ritiene fondamentale riconsiderare l'intero metodo e sottolinea come queste riflessioni non accompagnino la riforma stessa. Ribadisce, a suo giudizio, che non si debba partire dai contenuti ma dalla *governance*. Ritiene che una riforma prima che ai contenuti debba pensare ad una cornice, manca infatti la visione e la cornice metodologica. Ritiene utile portare l'esempio dei licei scientifici tecnologici, ritiene che si tratti di un liceo scientifico a cui mancano le competenze tecnico-pratiche, ritenute fondamentali anche nelle sperimentazioni Brocca, sintetizzando si può affermare che si è di fronte, da una parte, a laboratori senza insegnanti e dall'altra a insegnanti senza laboratori. A questo punto riterrebbe più utile dare non un'opzione ma un'altra scelta da una parte il liceo scientifico e dall'altra il liceo tecnologico. Così come viene presentato il liceo tecnologico sembra uno scientifico più appetibile per ragazzi meno desiderosi di studio e che non vogliono affrontare lo studio del latino. Auspica che queste poche riflessioni che ha voluto mettere in campo possano portare all'avvio di un discorso approfondito fino all'espressione del parere da parte della Commissione, che è composta da tante persone che lavorano con impegno e credono con passione nella possibilità di dotare il Paese di una scuola nuova ed efficiente.

Paola GOISIS (LNP) auspica che ci siano i tempi per poter pervenire alle modifiche necessarie al provvedimento.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, assicura che sarà garantito il tempo necessario per approfondire adeguatamente tutte le proposte di modifica che saranno presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

(Atto n. 133).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

(Atto n. 134).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — *Presidenza del presidente Valentina APREA.* — *Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.*

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole sulla Tabella 2).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno ai provvedimenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, martedì 24 novembre 2009.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2. Invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Levi 2936/Tab.C.5, Giulietti 2936/Tab.C.8 e De Biasi 2936/Tab.C.6 e dell'ordine del giorno Giulietti 0/2936/VII/3.

Il ministro Sandro BONDI concorda con il relatore.

Ricardo Franco LEVI (PD) illustra una proposta di relazione alternativa sulla tabella n. 2 (*vedi allegato 3*). Rileva in particolare che il settore dell'editoria, che deve rivestire un ruolo fondamentale al fine di contribuire alla diffusione della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo delle idee — così come previsto dall'articolo 21 della Costituzione —, è in grave difficoltà, in quanto è carente il sostegno da parte dello Stato a tale settore. Rileva in particolare che lo stato di crisi in cui versa il settore deriva anche dalla riduzione nella vendita degli spazi pubblicitari sulle varie testate e che i tagli alle risorse pubbliche messe a disposizione di tale settore rischiano di comportare la chiusura da parte di varie testate. Aggiunge che la riduzione delle risorse pubbliche a sostegno dell'editoria si pone in contrasto con le politiche di sostegno pubblico degli altri paesi europei, che pur con

modalità e strumenti diversi, sono sicuramente connotate da un'attenzione decisamente maggiore allo sviluppo del settore rispetto a quello dimostrato dallo Stato italiano. Riconosce peraltro che la delegificazione delle norme relative all'editoria aggrava sicuramente la situazione, ribadendo peraltro la necessità che vengano stanziati risorse a sufficienza per il prossimo triennio, al fine di evitare il collasso di un settore vitale per la vita del nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Levi 2936/Tab.C.5, Giulietti 2936/Tab.C.8 e De Biasi 2936/Tab.C.6

Si passa all'esame dell'ordine del giorno.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottoscrive l'ordine del giorno Giulietti 0/2936/VII/3.

La Commissione respinge l'ordine del giorno Giulietti 0/2936/VII/3.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la proposta di relazione alternativa sulla Tabella 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, a firma dell'onorevole Ghizzoni e altri, si intenderà respinta, in caso di approvazione della proposta di relazione favorevole del relatore sulla medesima tabella e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, formulata dal relatore, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 7).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ai provvedimenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, martedì 24 novembre 2009.

Fabio GARAGNANI (PdL) illustra una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Ghizzoni 2936/VII/Tab.C.3, 2936/VII/Tab.C.1 e 2936/VII/Tab.C.2.

Il ministro Sandro BONDI esprime parere conforme al relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di relazione alternativa sulla tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 4*). Rileva innanzitutto che l'impianto della finanziaria in generale non è in grado di far fronte alla grave crisi economica del Paese che ha inciso in modo preoccupante sul tasso di occupazione in generale. Anche nell'ambito delle politiche scolastiche è possibile definire come prociclici gli interventi del Governo, come dimostrano il mancato rinnovo degli incarichi per 18 mila docenti e per 8 mila ATA, per il solo anno scolastico in corso. Stigmatizza inoltre l'azzeramento del capitolo per garantire libri di testo gratuiti alle scuole dell'obbligo, rilevando che da ciò discende la conseguenza che chi vorrà esigere il diritto relativo dovrà fare

richiesta ai comuni, che però non dispongono delle risorse sufficienti a riguardo, dato che mancano 800 milioni nel trasferimento che compensa il mancato introito dell'ICI. Da ciò deriva quindi la considerazione che il federalismo che si vuole attuare è uno strano federalismo, in quanto gli « obblighi federali » vengono scaricati di fatto sui comuni. Rileva che sarebbe stato opportuno che il relatore nella sua proposta di relazione avesse fatto esplicito riferimento alla questione dei libri di testo gratuiti per le scuole dell'obbligo; auspica almeno che di essa si possa tenere conto nella relazione che verrà approvata. Constata inoltre che la Tabella B è priva di risorse e che non si può riporre tutte le speranze sulle quelle provenienti dallo scudo fiscale.

Ricorda altresì che i tagli alle risorse per l'istruzione ammontano a 400 milioni di euro e si assommano a quelli pari a 2,2 miliardi di euro relativi all'anno scorso. Aggiunge che in tal senso, con esplicita interrogazione, si erano segnalate le difficoltà derivanti dalla scarsità di risorse ma che nonostante questo si continua ad operare sui tagli ai capitoli per il personale e per il funzionamento. In merito all'istruzione universitaria, rileva che la carenza di risorse è ormai assodata. Il Fondo di funzionamento ordinario registra 700 milioni di tagli e ciò è molto grave se si pensa che i rettori non riescono a chiudere i bilanci e a pagare le spese ordinarie, tanto meno a cofinanziare i posti da ricercatori previsti dal piano di immissione straordinario del Governo Prodi. È stata smentita altresì la linea annunciata a marzo dal Ministro Gelmini che parlava allora di riforme in cambio di risorse. Segnala quindi che l'università è un valore di crescita fondamentale e che andrebbe quindi tutelata maggiormente la sua funzione. Stigmatizza inoltre il sostanziale annullamento della funzione del FIRST, che costituisce un mezzo importante per la ricerca, rilevando che invece in Francia e negli Stati Uniti si è dato molto impulso alla ricerca proprio con strumenti analoghi a quelli già previsti dal FIRST. Rileva altresì che la mancanza di risorse in

Tabella A e B comporta di fatto l'impossibilità di finanziarie provvedimenti legislativi quali quelli relativi alla biblioteca per i ciechi di Milano e l'ISMEL, frustrando di conseguenza le prerogative del Parlamento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra una proposta di relazione alternativa sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 5*). Comprende innanzitutto il disagio che può provare il ministro Bondi per la gestione della difficile situazione economica, rilevando peraltro che è abbastanza anomala la situazione in cui il ministro Tremonti viene « strattonato » dai vari colleghi per avere più risorse. Rileva peraltro, al di là della crisi economica, che non vi è una strategia in materia di beni culturali, al di là degli annunci fatti ad esempio dal ministro Bondi in audizione in Commissione relativamente all'importanza di tutelare il « bello ». Aggiunge che la finanziaria poggia su un'aspettativa difficilmente verificabile: quella relativa agli introiti rilevanti che potrebbero derivare dallo scudo fiscale. Segnala quindi come aspetto negativo anche il mancato sblocco dei fondi relativamente alla banda larga; un Paese che non investe nella cultura, e nell'istruzione ha rinunciato al proprio futuro, visto che il settore della cultura è fondamentale anche per lo sviluppo dell'economia. Segnala inoltre come dato molto preoccupante l'indice di spesa del 43 per cento rispetto al PIL e la circostanza che non si riescono ad abbassare le tasse nonostante le previsioni in tal senso. Sottolinea quindi che è preoccupante il livello di disoccupazione che tende ad aumentare e che di fatto con i tagli previsti si è decisa la fine definitiva del diritto allo studio. Occorre invece modernizzare l'università, promuovere la formazione di insegnanti e la professionalità di docenti.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2936/VII/Tab.C.3, 2936/VII/Tab.C.1 e 2936/VII/Tab.C.2.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che, essendo state presentate proposte di relazioni alternative sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, a firma dell'onorevole Ghizzoni e dell'onorevole Zazzera, esse si intendranno respinte in caso di approvazione della proposta di relazione favorevole sulla medesima tabella e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, presentata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 7 presentata dal relatore, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 13).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, martedì 24 novembre 2009.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Giuliotti 2936/VII/Tab.C. 9, Ghizzoni 2936/VII/Tab.C.4 e De Biasi 2936/VII/Tab.C. 7 e sugli ordini del giorno Giuliotti 0/2936/VII/1 e 0/2936/VII/2.

Il ministro Sandro BONDI esprime parere conforme al relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) illustra una proposta di relazione alternativa sulla tabella n. 13 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 6*). Giudica innanzitutto negativamente la « strategia di sopravvivenza » portata avanti dal Governo sulle politiche dei beni culturali, strategia che non è contrassegnata dall'esistenza di una linea di indirizzo precisa volta a perseguire le priorità fondamentali per quel che riguarda il settore. Pur apprezzando lo sforzo fatto per aumentare – seppur in misura minima – le risorse in favore del FUS, ritiene innanzitutto assolutamente non condivisibile il fatto che si spenda ancora solo lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo nelle politiche di sviluppo culturale, a fronte peraltro dell'esplicito riconoscimento del fatto che ogni investimento in tale ambito comporta un ritorno pari a 16 volte. Occorre quindi incrementare la percentuale rispetto al prodotto interno lordo, evitando inoltre di dare rilievo solo all'aspetto del turismo per quel che riguarda le politiche di valorizzazione dei beni culturali.

Ritiene infatti, che proprio la situazione di crisi economica dovrebbe portare all'idea che è importante investire nella cultura, in quanto un investimento di questo tipo ha risvolti positivi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Critica inoltre il fatto che molti interventi nel settore vengono fatti attraverso i « residui », considerando tale modalità di procedere molto aleatoria e rilevando inoltre che non si può riporre sempre la speranza nei finanziamenti derivanti dai provvedimenti governativi, appositamente approvati di volta in volta dal Governo. Evidenzia inoltre che esiste una

contraddizione netta tra i propositi annunciati dal Governo e le azioni concretamente messe in campo, rilevando che gli unici incrementi di spesa hanno riguardato le situazioni emergenziali e che pur essendo degni di merito gli interventi messi in atto, ad esempio, per la tutela del paesaggio in Abruzzo, occorre allo stesso tempo prevedere degli interventi di respiro generale. Passando a questioni più specifiche, evidenzia che andrebbero meglio chiariti alcuni aspetti gestionali relativi al MAXXI, con riferimento in particolare all'apporto dei privati e alle modalità di finanziamento, più in generale, del museo in questione. Sul FUS, pur segnalando che si tratta di uno strumento da rivedere, segnala che andrebbe previsto un aumento consistente delle risorse ad esso destinate, riportandolo ad esempio a quanto era previsto nella finanziaria 2007. La situazione è drammatica, e si sta rischiando di fare morire una parte importante della cultura in Italia se si attende ancora la riforma delle fondazioni, che non è stata ancora varata dal Governo. Richiama anche la situazione del settore della musica, che sta vivendo una stagione molto difficile, tanto che l'intero comparto è in crisi; sarebbe quindi necessario un finanziamento straordinario. Residuale è l'insieme degli intenti sulla prosa, ritiene inoltre che anche la situazione del cinema sia molto grave; non basta il generico sostegno attualmente previsto, ma occorre istituire una specifica Agenzia del cinema che si faccia carico di un riordino complessivo del settore.

Il ministro Sandro BONDI segnala innanzitutto che sicuramente alcune proposte provenienti dal dibattito potranno essere soddisfatte nel corso dell'esame dei provvedimenti in discussione o con altri in corso di approvazione da parte del Governo. Rileva che sicuramente la crisi economica non è stata ancora superata ma che in ogni caso occorre dare maggiore rilievo non solo al tema delle risorse, ma anche a quello delle riforme di alcuni comparti consistenti del settore che si stanno mettendo in campo; su tale tema

l'opposizione dovrebbe dimostrarsi maggiormente disponibile al confronto. In particolare, sul taglio delle risorse destinate ai beni culturali ricorda che malgrado le riduzioni apportate i livelli essenziali sono rimasti inalterati. Segnala inoltre come dato molto positivo il fatto che vi è stato uno stanziamento di 60 milioni di euro per il Fus.

Intende quindi sottolineare che la VII Commissione cultura sta svolgendo un lavoro proficuo sulla cosiddetta legge Carlucci, che racchiude le proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo attualmente all'esame del costituito Comitato ristretto, proprio allo scopo di giungere all'elaborazione di un disegno di legge quadro *bi-partisan* che investa il riordino complessivo della materia. Il Governo condivide questo lavoro in tutte le disposizioni previste nel nuovo testo che sta per essere licenziato dal Comitato ristretto per l'esame della Commissione, considerando questa e non altre la sede specifica per la sua approvazione. Per quanto attiene le fondazioni lirico-sinfoniche, segnala infine che è sicuramente necessario mettere mano ad una riforma in cui peraltro si preveda un maggiore contributo da parte dei privati. Notevole rilievo merita altresì, a suo avviso, l'approvazione del regolamento attuativo di ARCUS. In conclusione, rileva l'importanza di prevedere strumenti fiscali a favore della cultura che ne consentano un rilancio.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giulietti 2936/VII/Tab.C. 9, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Biasi 2936/VII/Tab.C. 7 e Ghizzoni 2936/VII/Tab.C. 4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottoscrive gli ordini del giorno Giulietti 0/2936/VII/1 e 0/2936/VII/2.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli ordini del giorno Giulietti 0/2936/VII/1 e 0/2936/VII/2.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore se vi è comunque la sua disponibilità a presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in assemblea in materia di libri di testo gratuiti per le scuole dell'obbligo.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, preannuncia la propria disponibilità all'ipotesi prospettata dalla collega Ghizzoni.

Il ministro Sandro BONDI, intervenendo per una precisazione, rileva, con riferimento a quanto segnalato dall'onorevole Ghizzoni nella seduta del 24 novembre della Commissione cultura circa il mancato finanziamento del corrente esercizio degli istituti culturali della Tabella C del disegno di legge finanziaria, che è stato di recente controfirmato dal ministro Tremonti l'apposito decreto di finanziamento per il 2009 e per il triennio 2010-2012 e che è in corso da parte dei competenti uffici del Ministero, l'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che, essendo stata presentata una proposta di relazione alternativa sulla Tabella 13 e

sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, a firma dell'onorevole Ghizzoni e altri, essa si intenderà respinta in caso di approvazione della proposta di relazione favorevole sulla medesima tabella e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, presentata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore sulla Tabella n. 13 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Valentina APREA (PdL), avverte che la Commissione cultura, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, nomina il deputato Fabio Garagnani quale relatore per riferire sui disegni di legge Finanziaria e Bilancio presso la Commissione Bilancio. Ringrazia il ministro per l'intervento svolto e per il supporto per quel che riguarda il lavoro svolto dal Comitato ristretto in materia di spettacolo dal vivo.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Atto n. 131).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Atto n. 131),

valutato nel suo complesso positivamente il provvedimento, che definisce la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), organismo fondamentale al fine di promuovere la cultura del merito nel sistema italiano delle università e della ricerca;

considerato che al comma 3 dell'articolo 2 occorrerebbe dare risalto alla necessità che vi sia coerenza tra i fini istituzionali previsti per l'ANVUR con gli obiettivi strategici indicati dal Consiglio europeo di Lisbona e dal cosiddetto processo di Bologna;

rilevata la necessità che l'attività dell'Agenzia sia valutata periodicamente da comitati di esperti internazionali;

sottolineato altresì che all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), occorre prevedere per

le questioni didattiche il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza o delle commissioni paritetiche;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 4 prevede che le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente per una sola volta e sulla base delle procedure disciplinate dall'articolo 12 comma 4 lettera *a*) – che riguarda la definizione dei compiti delle tre aree in cui si articola la Direzione generale dell'ANVUR – il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia;

sottolineato che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che l'Agenzia redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca e che la relazione illustrativa del provvedimento fa riferimento ad un rapporto « biennale »;

sottolineato che il comma 1 dell'articolo 6 dispone che sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti e che il comma 3 dell'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono rispettivamente le figure del direttore e del Comitato consultivo e ne disciplinano i relativi compiti;

evidenziato, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 10 prevede per la nomina del direttore lo svolgimento di un colloquio con un elenco ristretto di candidati determinato dal Consiglio direttivo;

osservato che l'articolo 14, ai commi 1 e 2, prevede che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008 e che a decorrere dalla stessa data e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia sono soppressi il CNVSU, il CIVR e i Comitati di valutazione del CNR e dell'ASI;

considerato altresì che il comma 5 dell'articolo 14 prevede che le modalità di valutazione delle attività delle AFAM, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia, sono determinati con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, che ha affidato a regolamenti di delegificazione la disciplina fra gli altri della valutazione delle istituzioni AFAM;

rilevato che nell'Allegato A si quantificano le unità di personale non dirigenziale con riferimento delle Aree terza e seconda, senza fare riferimento invece all'Area I;

sottolineato che l'articolo 8, comma 5, prevede che l'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 3, alla fine del primo periodo, appare necessario aggiungere le parole « nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca »;

2) all'articolo 2, appare necessario aggiungere infine il seguente comma: « L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali no-

minati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dopo le parole « procedure di auto-valutazione » è necessario aggiungere le seguenti parole « Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza o delle commissioni paritetiche »;

4) all'articolo 4, comma 2, appare necessario chiarire il riferimento ivi contenuto alle procedure di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *a*), che si riferisce ai compiti delle aree funzionali;

5) all'articolo 4, comma 3, occorre prevedere che il rapporto dell'Agenzia abbia cadenza « biennale »;

6) all'articolo 6 occorre chiarire se il Direttore – citato nello stesso articolo – e il Comitato consultivo di cui all'articolo 11 facciano parte degli organi dell'Agenzia;

7) all'articolo 10, comma 3, è necessario chiarire a quale organo spetti gestire il colloquio per la nomina del Direttore;

8) all'articolo 14, comma 2, occorre individuare un unico dies a quo per la soppressione degli attuali Comitati di valutazione;

9) all'articolo 14, comma 5 occorre fare riferimento al solo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, poiché il comma 8 reca i criteri e i principi direttivi per l'emanazione dei regolamenti;

10) con riferimento all'Allegato A, appare infine necessario chiarire se la mancata citazione dell'Area I significhi che nella medesima non è presente personale non dirigenziale.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, comma 5, appare opportuno prevedere che il trattamento economico dei componenti il Consiglio direttivo sia corrispondente a quello delle categorie equiparate.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Atto n. 131).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Atto n. 131),

valutato nel suo complesso positivamente il provvedimento, che definisce la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), organismo fondamentale al fine di promuovere la cultura del merito nel sistema italiano delle università e della ricerca;

considerato che al comma 3 dell'articolo 2 occorrerebbe dare risalto alla necessità che vi sia coerenza tra i fini istituzionali previsti per l'ANVUR con gli obiettivi strategici indicati dal Consiglio europeo di Lisbona e dal cosiddetto processo di Bologna;

rilevata la necessità che l'attività dell'Agenzia sia valutata periodicamente da comitati di esperti internazionali;

sottolineato altresì che all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), occorre prevedere per le questioni didattiche il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza o delle commissioni paritetiche;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 4 prevede che le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente per una sola volta e sulla base delle procedure disciplinate dall'articolo 12 comma 4 lettera *a*) – che riguarda la definizione dei compiti delle tre aree in cui si articola la Direzione generale dell'ANVUR – il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia;

sottolineato che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che l'Agenzia redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca e che la relazione illustrativa del provvedimento fa riferimento ad un rapporto « biennale »;

sottolineato che il comma 1 dell'articolo 6 dispone che sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti e che il comma 3 dell'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono rispettivamente le figure del direttore e del Comitato consultivo e ne disciplinano i relativi compiti;

evidenziato, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 10 prevede per la nomina del

direttore lo svolgimento di un colloquio con un elenco ristretto di candidati determinato dal Consiglio direttivo;

osservato che l'articolo 14, ai commi 1 e 2, prevede che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008 e che a decorrere dalla stessa data e contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia sono soppressi il CNVSU, il CIVR e i Comitati di valutazione del CNR e dell'ASI;

considerato altresì che il comma 5 dell'articolo 14 prevede che le modalità di valutazione delle attività delle AFAM, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia, sono determinati con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, che ha affidato a regolamenti di delegificazione la disciplina fra gli altri della valutazione delle istituzioni AFAM;

rilevato che nell'Allegato A si quantificano le unità di personale non dirigenziale con riferimento delle Aree terza e seconda, senza fare riferimento invece all'Area I;

sottolineato che l'articolo 8, comma 5, prevede che l'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 3, alla fine del primo periodo, appare necessario aggiungere le parole « nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca »;

2) all'articolo 2, appare necessario aggiungere infine il seguente comma: « L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle

attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. »

3) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dopo le parole « procedure di auto-valutazione » è necessario aggiungere le seguenti parole « Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza o delle commissioni paritetiche »;

4) all'articolo 4, comma 2, appare necessario chiarire il riferimento ivi contenuto alle procedure di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *a*), che si riferisce ai compiti delle aree funzionali;

5) all'articolo 4, comma 3, occorre prevedere che il rapporto dell'Agenzia abbia cadenza « biennale »;

6) all'articolo 6 occorre chiarire se il Direttore – citato nello stesso articolo – e il Comitato consultivo di cui all'articolo 11 facciano parte degli organi dell'Agenzia;

7) all'articolo 10, comma 3, è necessario chiarire a quale organo spetti gestire il colloquio per la nomina del Direttore;

8) all'articolo 14, comma 2, occorre individuare un unico dies a quo per la soppressione degli attuali Comitati di valutazione;

9) all'articolo 14, comma 5 occorre fare riferimento al solo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, poiché il comma 8 reca i criteri e i principi direttivi per l'emanazione dei regolamenti;

10) con riferimento all'Allegato A, appare infine necessario chiarire se la mancata citazione dell'Area I significhi che nella medesima non è presente personale non dirigenziale;

11) all'articolo 3, comma 2 lettera *b*) sopprimere la parola « principalmente », in quanto si ritiene che la valutazione tra

pari debba essere l'unico ed esclusivo parametro di valutazione dei prodotti della qualità della ricerca;

12) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole « ad evidenza pubblica », aggiungere le seguenti: « in Italia e all'estero »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, comma 5, appare opportuno prevedere che il trattamento economico dei componenti il Consiglio direttivo sia corrispondente a quello delle categorie equiparate.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) – Nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La 7^a Commissione permanente della Camera dei Deputati, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge A.C. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) » e il disegno di legge A.C. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 » (Tab. 2), premesso che,

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi

economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni, il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL.

L'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL e per gli anni successivi ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali e si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti, poiché queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « tax compliance » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato

provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 –avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

l'intervento di politica scolastica del governo per il triennio 2009-2011 possono conoscersi prociclici, poiché prevedono la cancellazione di oltre 130 mila posti di lavoro (per l'anno scolastico in corso si tratta di...) e certamente il decreto legge 134? Non può valutarsi positivamente poiché non amplia la platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione (che del resto rimane nell'importo) e scarica sulle regioni e gli enti locali il peso sociale delle scelte assunte;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

si stigmatizza che nelle Tabelle A e B della legge Finanziaria, di fatto, non sono previsti stanziamenti per il Ministero dell'economia e delle finanze, tale scelta pregiudica qualsiasi intervento futuro per il comparto dell'editoria, così esautorando il Parlamento dalla propria funzione di autonomia iniziativa legislativa;

nel suo complesso la manovra, pur dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, appare pessima nelle misure che riguardano il mondo dell'istruzione – scuola, università, ricerca –, pessima nelle misure rivolte ai mondi dello spettacolo e della cultura, la legge Finanziaria per il 2010, è altrettanto inaccettabile in ciò che tocca il settore dell'editoria;

in particolare, per quanto riguarda la Tab. 2, rilevato che:

la voce « Ministero dell'Economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » per dare base e sostanza a questo giudizio;

per valutare il significato delle cifre iscritte a bilancio per i contributi diretti all'editoria – 369,1 milioni per il 2010 che scendono a 229,7 nel 2011 e a 180,6 nel 2012 – bisogna considerare che il progressivo e pesantissimo taglio così disegnato interviene su un fondo già in precedenza decurtato e tale da non corrispondere in alcun modo alle necessità di finanziamento di un settore che in tutto il mondo, sottolineiamo in tutto il mondo, gode di un sostegno pubblico in virtù del particolarissimo prodotto, l'informazione, da esso fornito;

da qui nascono gli emendamenti per la ricostituzione degli stanziamenti a favore dell'editoria (70 milioni in più per l'anno 2010 e 140 per ciascuno dei due anni 2011 e 2012) presentati dal Partito Democratico, fedele ad una linea che nel passato ha goduto in Parlamento di un appoggio vasto e trasversale e che, nono-

stante tutto, continuiamo a sperare possa essere confermata anche in questo passaggio;

decisiva nel consentire il perseguimento di un obiettivo — il pluralismo dell'informazione — tutelato e garantito dalla Costituzione, colpita da una crisi se possibile ancora più acuta di quella che ha investito gli altri comparti dell'economia, l'editoria, se non saranno stati introdotti rilevanti correttivi, uscirà da questa Finanziaria ancora più debole di prima;

ancora più fragili nel reggere ai cali, veri e propri crolli, della pubblicità e delle vendite, le imprese editrici destinatarie dei contributi diretti, (decine e decine di testate di opinione facenti capo a cooperative, associazioni non profit, fondazioni, partiti, movimenti politici) saranno anche più esposte al condizionamento del potere esecutivo che, essendo intervenuto con una vasta delegificazione che ha sottratto materia alla maestà della legge e al controllo del Parlamento, si è in larga e decisiva parte attribuito l'autorità di determinare in forma discrezionale modi e dimensioni dell'intervento pubblico a sostegno dell'editoria;

se, riprendendo il filo di una politica che non ha conosciuto negli anni distinzioni di schieramento, non saranno corretti e ricostituiti gli stanziamenti a favore dell'editoria e a presidio del pluralismo dell'informazione, non resterà che concludere che proprio questo, il prevalere della mano dell'esecutivo, è il vero obiettivo perseguito da questa Finanziaria, da questo governo, da questa maggioranza;

non può bastare a correggere questa interpretazione la positiva valutazione del comma 53 dell'articolo 2, introdotto durante l'esame del Senato, che reca una favorevole disposizione interpretativa delle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Ghizzoni, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Bachelet, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) – Nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca per l'anno finanziario 2010.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La 7^a Commissione permanente della Camera dei Deputati, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge A.C. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) » e il disegno di legge A.C. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 » (Tab. 7), premesso che,

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Go-

verno: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni, il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL. L'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL e per gli

anni successivi ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali e si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti, poiché queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « tax compliance » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in

alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel

2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 –avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

l'intervento di politica scolastica del governo per il triennio 2009-2011 possono conoscersi prociclici, poiché prevedono la cancellazione di oltre 130 mila posti di lavoro (per l'anno scolastico 2009-2010 si tratta di 42.000 posti docente e 15.000 posti ATA: in termini di « licenziamenti » o mancati rinnovi di contratto si tratta di 18.000 incarichi di docente e 8.000 ATA) e certamente il decreto legge 134/2009, non può valutarsi positivamente poiché non amplia la platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione (che del resto rimane nell'importo) e scarica sulle regione e gli enti locali il peso sociale delle scelte assunte;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'in-

tero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

valutato negativamente l'azzeramento delle risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e il comodato nella scuola superiore, finora rispettivamente garantite da una legge del 1964 e dalla legge 448 del 1998 e successive leggi finanziarie, fino a quella del 2007 del Governo Prodi (estensione della gratuità alle scuole secondarie in forme legate al reddito). Tale taglio pare lesivo della esigibilità del diritto alla studio per i nostri ragazzi, nonché fortemente in contrasto con i principi di federalismo costantemente invocati dalla maggioranza e dal governo, poiché i comuni saranno costretti a garantire la gratuità dei libri di testo a valere su risorse proprie che sappiamo essere fortemente decurtate a causa dei mancati trasferimenti dovuti in conseguenza del taglio dell'ICI. Siamo di fronte a all'ennesima decisione che scarica le conseguenze sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini gli effetti di decisioni assunte da un Governo che si sottrae costantemente all'assolvimento dei propri obblighi costituzionali;

per quanto riguarda la Tab. 7 e le parti correlate della legge Finanziaria, rilevato che:

il disegno di legge del bilancio di previsione per il 2010 si attesta sui 55.280 mln (10,3 per cento della spesa ministeriale complessiva) e realizza una riduzione di 381 mln sul bilancio assestato 2009 (di cui 77,5 mln sulla missione istruzione scolastica), che potrebbe sembrare molto inferiore alle previsioni della relazione tecnica dell'art 64, del decreto legge 112/08 che postulavano per questa sola missione una riduzione di 1.650 mln. Il bilancio 2010 registra circa 1.800 mln di euro di riduzioni alle previsioni 2009 e realizza altri tagli per le supplenze annuali a cui non si può escludere che si aggiungeranno, per far quadrare i conti del 2010 e per predisporre i conti per il 2011, quelli che saranno certamente realizzati anche con l'assestamento 2010;

la spesa per l'istruzione aumenta sempre ogni anno, pur in presenza di tagli di organico, poiché una parte assai consistente della medesima – pari a circa il 90 per cento – è destinata alle retribuzioni, pertanto cresce per far fronte alle carriere economiche e agli aumenti retributivi del biennio 2008-2009. Peraltro, con il 2010 inizia il rientro di una parte delle risorse tagliate per finanziare il merito della professione docente secondo le previsioni del comma... dell'articolo 64 del decreto 112/08;

altresì l'aumento della spesa complessiva di cui alla Tab. 7, di 381 mln rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2009 è dovuto alla seguente composizione di tagli e aumenti:

la missione « Istruzione scolastica » realizza un decremento di 77,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestate 2009, per l'effetto della compensazione tra gli aumenti dovuti per il contratto e le riduzioni di circa 700 mln causate dalle decurtazioni ai « capitoloni » per 226.838.243 euro di cui 97.988.043 euro per il Funzionamento e 128.850.200 euro per il Personale e ai seguenti programmi:

1.1. Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica riduzione di 99,1 milioni di euro

1.4. Istruzione secondaria di primo grado – riduzione di 206,5 mln. di euro (comprensive di una quota che si riferisce ai capitoloni);

1.8. Diritto allo studio, condizione studentesca – riduzione di 7,5 mln. di euro;

1.10 Interventi in materia di istruzione – riduzione di 120 mln di euro;

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria che è pari a 7.902,3 milioni di euro, con una riduzione di ben 652,7 milioni di euro (–8,3 per cento) rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2009. Da notare che già lo scorso anno lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione univer-

sitaria era calato rispetto al bilancio 2008 (un calo di –133,5 milioni di euro ovvero –1,5 per cento); il raffronto tra gli importi assegnati ai programmi per il 2009 e per il 2010 segnala che:

a) il programma 2.1 « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria », con stanziamento in conto competenza pari a 179,9 milioni di euro, reca una riduzione di spesa di 8,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009, già peraltro ridotte rispetto al bilancio 2008 (pari a 65,1 milioni di euro);

b) il programma 2.3 « Sistema universitario e formazione post-universitaria », con stanziamento in conto competenza pari a 7.305,4 milioni di euro reca una riduzione di spesa di ben 651,7 milioni di euro;

all'interno del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » si segnala che il « Fondo per il finanziamento ordinario delle università » (cap. 1694) ha una dotazione di 6.256,4 milioni di euro e registra un decremento di ben 678,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009;

si ricorda inoltre che il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), in attuazione dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato già ridotto di 63,5 milioni per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni per il 2011, di 417 milioni per il 2012 e di 455 milioni a partire dal 2013, per un totale di 1,4 miliardi di euro in un quinquennio;

In sintesi, per il 2010 il fondo Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato ulteriormente decurtato rispetto a quanto già previsto dal decreto 112 del 2008. Poiché negli ultimi mesi e settimane i Rettori, gli esperti anche di area governativa (Giavazzi sul Corriere a fine estate e molti altri autorevoli firme sui principali quotidiani nazionali), associazioni e forze sociali hanno fatto ampie aperture di credito della riforma universitaria proposta dal Governo ma hanno

tutti contestualmente denunciato la sua improponibilità se i tagli del decreto 112 non vengono ritirati o almeno sostanzialmente mitigati, la scelta del Governo di operare ulteriori tagli rispetto al decreto 112 suona più o meno come una dichiarazione di guerra, o più semplicemente tradisce la volontà politica di far fallire la propria riforma universitaria o peggio utilizzarla per fermare, nell'attesa di una riforma che non verrà mai, tutti i futuri concorsi, con conseguenti, ulteriori risparmi e contestuale morte dell'università pubblica. La scelta governativa risulta inoltre una vera beffa se confrontata con le richieste di ingenti risorse aggiuntive per università e ricerca inserite nell'ultimo DPEF approvato (515 milioni di euro);

in questo contesto, oltre a quanto già detto sul Fondo di finanziamento ordinario, risultano particolarmente gravi:

l'appena citata riduzione dei fondi per il Diritto allo studio nell'istruzione universitaria: il nostro partito all'epoca del decreto 180 (legge 1/2009) aveva chiaramente denunciato un finanziamento monco e insensato e puramente propagandistico in quanto previsto per un solo anno, e, malgrado tutte le partite di giro, il saldo finale è negativo: i soldi alle borse di studio sono inferiori a quelli dell'anno precedente

l'azzeramento del cosiddetto FIRST (Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica), in clamorosa controtendenza con l'atteggiamento assunto dagli altri paesi dell'area euro e OCSE di orientare massicce dosi di risorse verso la ricerca di base e applicata come volano per l'uscita dalla crisi

rilevato che la missione « Ricerca e innovazione » prevede una riduzione di 158,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009. La missione si articola in 3 programmi:

3.1. Ricerca per la didattica, dotato di 7,5 milioni di euro (riduzione di 0,3 mln.);

3.2. Ricerca scientifica e tecnologica applicata, con una riduzione di 149,6 rispetto al bilancio assestato 2009);

3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base, con una riduzione di 8,9 milioni).

La missione « Fondi da ripartire » è dotata di uno stanziamento di 778,9 milioni di euro con un incremento di 467,2 milioni rispetto al bilancio assestato 2009. Al suo interno si segnalano i seguenti tagli e incrementi (fra parentesi lo stanziamento 2009 nell'assestamento):

il Fondo per l'offerta formativa ed interventi perequativi (cap. 1270), con 130,2 (140,7) mln di euro. Nell'assestamento 2008 erano 185 mln;

il Piano programmatico degli interventi per la scuola (cap. 1294), con 48,6 (47,6) mln. Nell'assestamento 2008 erano 108;

il Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione (cap. 1287) con 97,3(0) mln. Nell'assestamento 2008 erano 185;

la somma per la valorizzazione della carriera del personale della scuola (cap. 1298), con 410(0) mln. Si tratta del reinvestimento di una parte dei tagli per le premialità gelminiane. Il guaio è che non ci sono in finanziaria altri stanziamenti per il rinnovo contrattuale della scuola e per quello della dirigenza scolastica;

non viene rifinanziato il capitolo 1286, per le innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche, che, con 23,2 milioni annui, ha consentito per tre anni fino al 2009, grazie alla finanziaria Prodi del 2007, di comprare fra l'altro le fantastiche lavagne interattive;

rileva infine che la riduzione nel triennio 2010-2012 della spesa per il MIUR si attesta sui 6.903 milioni di euro;

complessivamente non si può non rilevare come tali scelte si discostino vistosamente da quanto perseguiti dagli altri

Governi dei Paesi economicamente avanzati, basti pensare che in Francia, l'esecutivo di centro-destra ha deciso di investire in ricerca e innovazione ben 16 miliardi di euro;

si stigmatizza che nelle Tabelle A e B della legge Finanziaria non sono previsti stanziamenti per il Ministero dell'università e della ricerca, tale scelta pregiudica qualsiasi intervento per il futuro (soprattutto in considerazione della presentazione del disegno di legge di riforma del sistema universitario e alla proposta di intervento sulla *governance* del sistema scolastico e le misure sullo stato giuridico della professione docente), così esautorando il Parlamento dalla propria funzione di autonoma iniziativa legislativa;

per il sistema scolastico il Governo anche quest'anno non ha reperito le risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola dovrebbe rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese;

il Governo, inoltre, non adotta iniziative concrete per rilanciare il sistema universitario, secondo i principi di autonomia, valutazione, valorizzazione del talento, contrasto della precarizzazione del lavoro, internazionalizzazione, e certezza delle risorse che potrebbero consentire la necessaria programmazione degli interventi di sviluppo, così da consentire alle Università di essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita, ma al contrario persevera in una politica di tagli che penalizza l'intero sistema;

per il settore della ricerca mancano le risorse necessarie al fine di favorire e di non penalizzare la ricerca stessa, con l'obiettivo di valorizzare i numerosi giovani ricercatori e di investire sul loro talento, come risorsa per modernizzare il funzionamento delle istituzioni di ricerca, nonché per la crescita economica e sociale del Paese

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Ghizzoni, Bachelet, Picierno, Nicolais, Mazarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) – Nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca per l'anno finanziario 2010.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La VII Commissione

esaminato per le parti di propria competenza la stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (2937 – Tabella 7) e le parti corrispondenti del disegno di legge 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel Decreto Legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei sena-

tori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. « scudo fiscale », le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziare per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi « è alle spalle » – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le pro-

spettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

premesso che, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della Commissione:

lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca, per l'esercizio finanziario 2010, spese in conto competenza per 55.252,1 milioni di euro, di cui 52.925,8 milioni di euro per spese correnti e 2.326,3 milioni di euro per spese in conto capitale;

l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 6,96 per cento;

rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, si registra una riduzione di ben 409,3 milioni di euro di euro;

tenuto conto che:

lo stanziamento complessivo per la missione « Istruzione universitaria » è pari a 7.902,3 milioni di euro, con una riduzione di ben 652,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2009 (-7,9 per cento) rispetto alla legge di assestamento 2009;

già lo scorso anno lo stanziamento complessivo per la missione « Istruzione

universitaria » era pari a 8.549,3 milioni di euro (pari al 15,4 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di ben 133,5 milioni di euro (-1,5 per cento) rispetto al bilancio 2008;

il programma 2.1 « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria », con stanziamento in conto competenza pari a 179,9 milioni di euro, reca una riduzione di spesa di 8,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009, già peraltro ridotte rispetto al bilancio 2008 (pari a 65,1 milioni di euro);

il programma 2.3 « Sistema universitario e formazione *post*-universitaria », con stanziamento in conto competenza pari a 7.305,4 milioni di euro, reca una riduzione di spesa di ben 651,7 milioni di euro;

all'interno del programma « Sistema universitario e formazione *post*-universitaria » il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694) ha una dotazione di 6.256,4 milioni di euro e registra un decremento di ben 678,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009;

il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), in attuazione dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato già ridotto di 63,5 milioni per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni per il 2011, di 417 milioni per il 2012 e di 455 milioni a partire dal 2013, per un totale di 1,4 miliardi di euro in un quinquennio;

tutto ciò conferma tristemente il disinteresse del Governo per un settore fondamentale per la crescita del Paese quale quello dell'istruzione universitaria, che purtroppo non potrà non continuare a risentire di una politica di tagli i quali, anno dopo anno, producono dissesto ed una situazione economica insostenibile, soprattutto a partire dal 2010;

premesso inoltre che:

alla missione « Istruzione scolastica » è assegnata la dotazione di 44.060,4

milioni di euro, con decremento di 83,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009;

dal raffronto tra gli importi assegnati ai programmi per il 2009 e per il 2010 emergono:

a) la riduzione di 99,1 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009 per il programma « Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica », con uno stanziamento in conto competenza pari a 311,3 milioni;

b) la riduzione di 206,5 milioni di euro per il programma « Istruzione secondaria di primo grado », con uno stanziamento in conto competenza pari a 9.494,5 milioni;

c) la riduzione di 0,1 milioni di euro per il programma « Istruzione post-secondaria »;

d) la riduzione di 0,1 milioni di euro per il programma « Istruzione degli adulti »;

e) la riduzione di 7,5 milioni di euro per il programma « Diritto allo studio, condizione studentesca », con uno stanziamento in conto competenza pari a 5,4 milioni;

detti programmi avevano già subito notevoli riduzioni rispetto al 2008;

tenuto conto altresì che:

lo stanziamento complessivo per la missione « Ricerca e innovazione » è pari a 2.284,4 milioni di euro, con una riduzione di 158,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009;

la missione si articola in 3 programmi:

a) « Ricerca per la didattica », dotato di 7,5 milioni di euro che reca una riduzione di spesa di 0,3 milioni;

b) « Ricerca scientifica e tecnologica applicata », con stanziamento in conto competenza pari a 103,2 milioni di euro che reca una riduzione di spesa di 149,6 milioni rispetto al bilancio assestato 2009;

c) « Ricerca scientifica e tecnologica di base », con stanziamento in conto competenza pari a 2.173,7 milioni di euro, che reca una riduzione di spesa di 8,9 milioni;

i tre programmi (Ricerca per la didattica, Ricerca scientifica e tecnologica applicata e Ricerca scientifica e tecnologica di base) erano già stati ridotti rispetto al bilancio 2008;

nell'ambito del programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » sono ridotti anche:

il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236), con una dotazione di 1.867,8 milioni di euro;

il Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca (cap. 1714), con una dotazione di 154 milioni di euro;

il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (cap. 7245), con una dotazione di 83,9 milioni di euro;

tenuto conto che la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe dovuto:

adottare iniziative concrete per modernizzare le università italiane, esaltando la loro autonomia finanziaria, introducendo forme sistematiche di valutazione efficace dell'utilizzo di risorse, incentivi e disincentivi, nonché aumentando

la competizione tra gli atenei, nella consapevolezza che l'università deve essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita, ma al contrario persevera in una politica di tagli che penalizza l'intero sistema universitario;

reperire le risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola dovrebbe rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese;

reperire i fondi necessari al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita,

e che rispetto a tali obiettivi il Governo dimostra di rimanere lontano da qualsiasi iniziativa concreta

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Zazzera.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) – Nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La 7^a Commissione permanente della Camera dei Deputati, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge A.C. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) » e il disegno di legge A.C. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 » (Tab. 13), premesso che:

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Go-

verno: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni, il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL. L'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL e per gli

anni successivi ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali e si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti, poiché queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « tax compliance » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in

alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime OCSE prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel

2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 –avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

l'intervento di politica scolastica del governo per il triennio 2009-2011 possono conoscersi prociclici, poiché prevedono la cancellazione di oltre 130 mila posti di lavoro (per l'anno scolastico 2009-2010 si tratta di 42.000 posti docente e 15.000 posti ATA: in termini di « licenziamenti » o mancati rinnovi di contratto so tratta di 18.000 incarichi di docente e 8.000 ATA) e certamente il decreto legge 134? Non può valutarsi positivamente poiché non amplia la platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione (che del resto rimane nell'importo) e scarica sulle regione e gli enti locali il peso sociale delle scelte assunte;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'in-

tero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

in perfetta linea con le risibili indicazioni contenute nel dpef la linea del MIBAC si riconferma come una linea di mera sopravvivenza;

la riconferma della spesa per la cultura pari allo 0,3 del PIL smentisce le recenti affermazioni del Ministro sull'importanza della cultura per il Paese e colloca l'Italia, che possiede la metà dei beni culturali del pianeta, fra i paesi europei che meno investono su questa straordinaria risorsa;

la cultura potrebbe essere un importante volano di sviluppo sociale ed economico, e non solo perché volano di profitto attraverso il turismo, sebbene, come affermato dal direttore Resca per un euro investito in cultura ne ritornano 16;

la verità è che la cultura viene considerata, anche nei parametri legislativi, come una spesa e non come un investimento;

da questo assioma derivano una manovra di bilancio che porta le risorse immense del nostro patrimonio culturale ai limiti della residualità, con il conseguente aggravarsi di situazioni già allo stremo e scelte preoccupanti per il futuro;

la dimostrazione è nelle tabelle A e B, che recano gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, per i quali non sono previsti stanziamenti;

è una scelta grave, lesiva dell'autonomia del Ministero, consegnato nelle sue scelte, alle disposizioni del Ministro dell'economia;

è una scelta pericolosa, perché rischia di paralizzare le attività culturali nella logica del puro finanziamento, e per di più con un sistema di regole incerte e talvolta obsolete;

l'esclusiva linea monetaria infatti esautora il Parlamento da funzioni proprie, quali la autonoma iniziativa legislativa e progettuale;

è una scelta, infine, in contraddizione con gli obiettivi del Ministero dichiarati nel DPEF: non si può invocare leggi di riforma e nel contempo privarle di finanziamento;

la genericità degli obiettivi, peraltro, mal si accompagna con i sostanziali piccoli aggiustamenti di bilancio, segnalano l'assenza di una linea progettuale coerente con le esigenze invocate dal mondo della cultura e si dimostra velleitaria in alcune affermazioni, quelle ad esempio quella relativa al potenziamento della fiscalità di vantaggio, che, come si sa, è di fatto una mancata entrata e dunque si configura come una forma indiretta di spesa;

di fatto si registra un decremento dell'1,2 per cento rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, dovuto alla riduzione delle spese in conto capitale, cioè per investimenti, e l'aumento di 17,8 milioni per la parte corrente è poco più che un timido atto di buona volontà, del tutto insufficiente per ridare impulso ai diversi settori;

pur nella consapevolezza della situazione finanziaria dello Stato, non si può non rilevare che ciò che manca nel provvedimento in esame è una linea che sappia ottimizzare la spesa non attraverso la riduzione della stessa, ma con scelte di innovazione e di riforma;

non è chiaro cosa si intenda per « anche in collaborazione con il privato », anche perché non sono chiari gli strumenti e le modalità di coinvolgimento delle risorse private, e se esse si configurino come integrative o sostitutive dell'intervento pubblico. Si considerino due esempi:

il primo è relativo al coinvolgimento privato nella valorizzazione della cultura italiana nel mondo, come evidenziato dal relatore: si osserva che non sono chiare le

modalità con cui si sostanzia questo coinvolgimento, né con quale percentuale di intervento pubblico;

il secondo è quello relativo ai contributi a favore della Fondazione MAXXI, pari a 1.833.125 euro.

Si osserva che, come capita quando c'è mancanza di trasparenza, non si sa chi sono i partner privati e/o pubblici della Fondazione, né quale sia la missione della fondazione, né con quale lo statuto e tantomeno quale sia la finalizzazione del finanziamento pubblico;

si rileva una pesante contraddizione fra gli obiettivi di tutela del paesaggio e la riduzione del 9,1 spesa per il settore, con conseguenti inevitabili domande sul futuro della tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee e della tutela e valorizzazione del paesaggio. Non si può certo pensare che gli interventi in qualche modo dovuti in Abruzzo, o la demolizione di ecomostri possano esaurire il drammatico problema della tutela del paesaggio nel nostro Paese;

negli obiettivi del Ministero enunciati nella manovra in esame viene dato risalto allo sviluppo del cinema e al sostegno allo spettacolo dal vivo. Va apprezzato lo sforzo di incrementare il FUS che passa da 447,8 milioni dell'assestamento a 465,1 milioni per il 2010. Tuttavia la cifra è ancora al di sotto del bisogno. Bisognerebbe almeno riportarla ai valori della finanziaria del 2007, stanziando 550 milioni, per stare in un regime di sopravvivenza. Il grave ritardo del ministro nella presentazione delle più volte annunciata riforma delle fondazioni lirico – sinfoniche fa sì che una parte rilevante del FUS sia ad esse dedicato e in compenso che le suddette fondazioni vivano la stagione più cupa e incerta della loro storia, a dispetto del tanto conclamato intervento dei privati. La legge dello spettacolo dal vivo non potrà nascere senza adeguata copertura finanziaria, con grave depressione del settore, già molto provato da risorse esigue e mal distribuite. Si pensi alla situazione per certi versi irreversibile del settore lirico-

concertistico e della musica in generale, alle ristrettezze in cui versa la prosa, alle incertezze per la danza;

pur non essendo questa la sede per delineare una strategia di dignità e sviluppo dello spettacolo, tuttavia va osservato ancora una volta che lo spettacolo è cultura e non solo divertimento, è attività produttiva e risorsa per il Paese. Andrebbe perciò dimostrato maggior rispetto per i lavoratori del settore e per la loro produzione industriale;

infine, il lieve incremento del FUS è del tutto insufficiente anche per il cinema, industria cultura di primaria importanza, che richiederebbe finalmente una normativa moderna, innanzitutto attraverso la creazione di un'agenzia del cinema

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Ghizzoni, Bachelet, Picierno, Nicolais, Mazzearella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Siragusa, Sarubbi, De Torre, Pes, Lolli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 213

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 215

ALLEGATO 1 (Emendamenti e ordini del giorno) 221

ALLEGATO 2 (Relazioni approvate dalla Commissione) 244

ALLEGATO 3 (Relazioni alternative) 247

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 219

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) 256

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 257

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 219

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) 258

Sull'ordine dei lavori della Commissione 219

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 24 novembre 2009.

Raffaella MARIANI (PD) rileva come la manovra di bilancio e finanziaria all'esame evidenzia, per i settori di competenza della Commissione, una preoccupante contrazione di risorse nonostante l'importanza che le politiche ambientali ed infrastrutturali rivestono nel momento at-

tuale anche ai fini di un rilancio del sistema economico e produttivo. Pensa, al riguardo, alle politiche inerenti la sostenibilità e l'attuazione del protocollo di Kyoto, per le quali sono state previste risorse irrisorie rispetto alle necessità richieste. Anche per quanto riguarda gli interventi per le bonifiche ambientali, ricorda come il Governo Prodi aveva originariamente previsto uno stanziamento di 3 miliardi di euro, poi distolti per interventi diversi, ritenendo estremamente importante un intervento di ripristino delle risorse iniziali. Per quanto riguarda gli interventi per favorire il risparmio energetico, richiama l'attenzione sulla necessità di rendere stabile la detrazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia al fine di dare certezza agli operatori del settore. Esprime, inoltre, preoccupazione sulla possibilità di portare avanti il programma di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo nell'ipotesi in cui non venissero previste nuove risorse finanziarie. Anche sulle politiche inerenti la difesa del suolo, nonostante sia stato deliberato dal CIPE lo stanziamento di un miliardo di euro a favore di tali interventi, occorre capire come tale decisione si concretizzerà, dal momento che nella manovra in esame non è previsto alcuno stanziamento particolare al riguardo. Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, esprime perplessità sui tagli effettuati nei confronti degli stanziamenti di competenza dell'Anas, anche perché tale riduzione potrebbe ripercuotersi sulla realizzabilità del Piano sulle infrastrutture. In merito alle politiche abitative, si assiste ad un taglio di 207 milioni di euro, nonostante siano stati fatti numerosi annunci sulla predisposizione di un Piano casa che preveda investimenti per

l'edilizia residenziale pubblica; risulta, quindi, molto importante continuare il percorso intrapreso, considerato che a breve verrà a scadenza la proroga approvata dal Parlamento sugli sfratti in atto e non sarà possibile nuovamente fornire una risposta concreta a tale problema. Ritiene, poi, che alcune questioni, quali la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'incremento del fondo per l'edilizia carceraria, debbano essere poste al centro dell'attenzione del dibattito politico, senza dimenticare altre questioni che, seppur di carattere locale, quali la realizzabilità del secondo lotto della Pedemontana lombarda, rivestono un ruolo strategico per la dotazione infrastrutturale di cui il Paese abbisogna.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 14 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e **C. 2937-bis**.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta odierna.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, connesse alla Tabella n. 2, per la parti di competenza, alla Tabella n. 9 ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza.

Al riguardo ritiene anzitutto opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, se è vero che dal Senato è stato trasmesso un testo che reca talune disposizioni che non appaiono pienamente riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come definito dalle disposizioni di legge vigenti, sono in ogni caso da ritenersi ammissibili solo gli emendamenti attinenti a materie già presenti nel testo trasmesso alla Camera e che non risultino di natura microsettoriale e localistica.

Chiede, pertanto, ai presentatori degli emendamenti: Realacci 2936/VIII/2.1, relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina; Margiotta 2936/VIII/2.3, relativo al completamento della ricostruzione post-terremoto del 1980 in Campania e Basilicata; Mariani 2936/VIII/2.5 e 2936/VIII/2.25, relativi alla realizzazione della Pedemontana Lombarda; Mariani 2936/VIII/2.6, in materia di edilizia giudiziaria; Realacci 2936/VIII/2.8, recante incentivi all'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico; Motta 2936/VIII/2.11, a sostegno della mobilità ciclistica; Mariani 2936/VIII/2.18 e Realacci 2936/VIII/2.19, recanti proroga di incentivi per la rottamazione degli autoveicoli più

inquinanti; Lovelli 2936/VIII/2.24, sulla bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia; Cosenza 2936/VIII/2.26, sui depuratori in Campania; Di Biagio 2936/VIII/2.27 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili; Vessa 2936/VIII/2.32, sulle Capitanerie di porto; Mariani 2936/VIII/2.33, sull'abbattimento di immobili abusivi; i quali presentano profili problematici in relazione alle nuove regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, se non intendano ritirare tali emendamenti per presentarli direttamente alla V Commissione (Bilancio), anche ai fini di una loro valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Fa presente, altresì, che è stato presentato un ordine del giorno riferito alla Tabella n. 9. Comunica, infine, che il relatore ha presentato le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza, sulla Tabella n. 9 e sulla Tabella n. 10, per le parti di competenza e che i gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori hanno presentato, rispettivamente, due proposte di relazioni alternative, che si intendono riferite entrambe alla Tabella n. 9.

Avverte, quindi, che si passerà dapprima all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.22, Tommaso Foti 2936/VIII/2.28 e Graziano 2936/VIII/2.29; invita al ritiro dell'emendamento Margiotta 2936/VIII/2.3; esprime parere contrario sui restanti emendamenti Mariani 2936/VIII/2.34 e Mariani 2936/VIII/Tab.C.2.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme al relatore.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritira il suo emendamento 2936/VIII/2.3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.22, Tommaso Foti 2936/VIII/2.28 e Graziano 2936/VIII/2.29; respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.34 e Mariani 2936/VIII/Tab.C.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte, quindi, che si passerà ora alla deliberazione sulla proposta di relazione riferita alla Tabella n. 2.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Ghiglia quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mariani 2937/VIII/Tab.9.2, Mariani 2936/VIII/2.13 e Mariani 2936/VIII/2.31; invita al ritiro degli emendamenti Realacci 2936/VIII/2.8, Mariani 2936/VIII/2.18, Realacci 2936/VIII/2.19, Lovelli 2936/VIII/2.24, Cosenza 2936/VIII/2.26, Di Biagio 2936/VIII/2.27, Mariani 2936/VIII/2.33; esprime parere contrario sui restanti emendamenti Mariani 2937/VIII/9.1, Mariani 2937/VIII/9.3, Mariani 2937/VIII/9.4, Piffari 2937/VIII/9.5, Libè 2937/VIII/9.6, Libè 2937/VIII/9.7, Libè 2937/VIII/9.8, Libè 2937/VIII/9.9, Libè 2937/VIII/9.10, Mariani 2936/VIII/2.4, Mariani 2936/VIII/2.17, Mariani 2936/VIII/2.14, Mariani 2936/VIII/2.15 e Motta 2936/VIII/2.30.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 2937/VIII/Tab.9.1; approva, quindi l'emendamento Mariani 2937/VIII/Tab.9.2; respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 2937/VIII/Tab.9.3, Mariani 2937/VIII/Tab.9.4, Piffari 2937/VIII/Tab.9.5, Libè 2937/VIII/Tab.9.6, Libè 2937/VIII/Tab.9.7, Libè 2937/VIII/Tab.9.8, Libè 2937/VIII/Tab.9.9, Libè 2937/VIII/Tab.9.10 e Mariani 2936/VIII/2.4.

Ermete REALACCI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.8.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Mariani 2936/VIII/2.13; respinge gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.17, Mariani 2936/VIII/2.14 e Mariani 2936/VIII/2.15.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.18.

Ermete REALACCI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.19 rammaricandosi comunque per il fatto che in tale sede non è stato possibile discutere delle misure riguardanti gli incentivi per l'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico e la proroga degli incentivi per l'efficientamento energetico e per la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici. Osserva, infatti, che su tali emendamenti c'è grande attesa da parte dei cittadini e degli operatori del settore. Dichiarò, per questo, che porrà in essere tutte le iniziative possibili per ripresentare e porre in discussione tali emendamenti presso la Commissione di merito.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.24.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cosenza 2936/VIII/2.26, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato.

Aldo DI BIAGIO (PdL) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.27.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Motta 2936/VIII/2.30; approva l'emendamento Mariani 2936/VIII/2.31.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.33.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'ordine del giorno Cosenza 0/2936/VIII/1, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che si passerà ora alla deliberazione sulla proposta di relazione riferita alla Tabella n. 9.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La Commissione delibera, quindi, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Ghiglia quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che risultano pertanto precluse le proposte di relazione alternativa relative alla Tabella n. 9.

Avverte, quindi, che si passerà ora all'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 2937/VIII/10.1; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Realacci 2936/VIII/2.1, Mariani 2936/VIII/2.5, Mariani 2936/VIII/2.25, Mariani 2936/VIII/2.6, Motta 2936/VIII/2.11, Vessa 2936/VIII/2.32; esprime parere contrario sui restanti emendamenti Libè 2937/VIII/Tab.10.1, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.2, Vessa 2937/VIII/Tab.10.3, Libè 2937/VIII/Tab.10.4, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.5, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.6, Compa-

gnon 2937/VIII/Tab.10.7, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.8, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.9, Iannuzzi 2936/VIII/2.2, Mariani 2936/VIII/2.7, Mariani 2936/VIII/2.9, Realacci 2936/VIII/2.10, Mariani 2936/VIII/2.12, Mariani 2936/VIII/2.16, Mariani 2936/VIII/2.20, Mariani 2936/VIII/2.21, Margiotta 2936/VIII/2.23, Mariani 2936/VIII/2.35, Braga 2936/VIII/Tab.C.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2937/VIII/10.1 del relatore; respinge con distinte votazioni, gli emendamenti Libè 2937/VIII/Tab.10.1 e Compagnon 2937/VIII/Tab.10.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vessa 2937/VIII/Tab.10.3, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Libè 2937/VIII/Tab.10.4, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.5, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.6, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.7, Compagnon 2937/VIII/Tab.10.8 e Compagnon 2937/VIII/Tab.10.9.

Ermete REALACCI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.1.

Tino IANNUZZI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2936/VIII/2.2 richiamando l'attenzione della maggioranza sulla sperimentata efficacia delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che sono state nel corso degli anni utilizzate da oltre 3,5 milioni di cittadini. Al riguardo, osserva che il proprio emendamento mira ad estendere la portata di tali agevolazioni, ripristinando peraltro il limite di 78 mila euro originariamente fissato dal Governo Prodi, allo scopo di renderle concretamente utilizzabili anche per le ristrutturazioni delle parti comuni degli edifici.

La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 2936/VIII/2.2.

Daniele MARANTELLI (PD) in relazione agli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.5 e 2936/VIII/2.25 sottolinea, anche ai fini di una valutazione da parte della Commissione Bilancio, l'importanza dell'intervento previsto dagli emendamenti in esame.

Raffaella MARIANI (PD) ritira i propri emendamenti 2936/VIII/2.5, 2936/VIII/2.25 e 2936/VIII/2.6.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.7, Mariani 2936/VIII/2.9, nonché Realacci 2936/VIII/2.10.

Carmen MOTTA (PD) ritira il proprio emendamento 2936/VIII/2.11.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.12, Mariani 2936/VIII/2.16, Mariani 2936/VIII/2.20, Mariani 2936/VIII/2.21 e Margiotta 2936/VIII/2.23.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vessa 2936/VIII/2.32, ritiene che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 2936/VIII/2.35 Braga 2936/VIII/Tab.C.1.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La Commissione delibera, quindi, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Ghiglia quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le relazioni approvate dalla

Commissione – unitamente agli emendamenti e agli ordini del giorno approvati – saranno trasmesse, ai sensi dell’articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame rinviato il 24 novembre 2009.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata (*vedi allegato 4*) che tiene conto dei rilievi formulati nella seduta di ieri dal deputato Bratti.

Ermete REALACCI (PD) chiede al relatore se non è possibile inserire nella proposta di parere due precisazioni in ordine all’opportunità che i controlli debbano aver riguardo prevalentemente al rispetto degli *standard* ambientali e che gli stessi controlli abbiano luogo anche nei confronti di merci transitanti da altri punti di ingresso dell’Unione.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, accogliendo i rilievi formulati dal deputato Realacci, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l’esame rinviato il 10 novembre 2009.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata (*vedi allegato 6*).

Raffaella MARIANI (PD) esprime il proprio apprezzamento sulla proposta di parere formulata dal relatore annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull’ordine dei lavori della Commissione.

Franco STRADELLA (PdL) intervenendo per una precisazione, rileva che un’attenta lettura della proposta di legge n. 2800 – già assegnata in sede referente alla VII Commissione e oggetto di un conflitto di competenza da parte della VIII Commissione che si è risolto con la conferma dell’assegnazione originale – rende evidente, a suo avviso, che essa interviene in modo rilevante sui capisaldi della legislazione in materia di appalti e, ancor più, su quelli della legislazione in materia di urbanistica, che dovrebbero essere al centro dell’azione della VIII Commissione.

Invita pertanto, la presidenza della Commissione a valutare l’opportunità di sottoporre all’Ufficio di presidenza la questione, al fine di adottare le opportune iniziative.

Raffaella MARIANI (PD) condivide quanto rilevato dal deputato Stradella, ritenendo che la proposta da lui avanzata risulti ancor più opportuna alla luce dell’evolversi dell’ordinamento e delle competenze dei vari dicasteri, nonché del fatto che la VIII Commissione sta attualmente esaminando numerose proposte di legge di riforma della legge urbanistica vigente, il cui esame risulta strettamente connesso alle tematiche affrontate con la proposta di legge C. 2800, assegnata in sede referente alla VII Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel richiamare gli elementi che hanno caratterizzato la vicenda in questione, si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta avanzata dai deputati Stradella e Mariani, anche al fine di valutare l'opportunità di rappresentare nelle sedi opportune l'esigenza di una riflessione generale sulle competenze assegnate all'VIII Commissione rispetto alle altre Commissioni.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, nonché mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Salvatore MARGIOTTA (PD), Mauro LIBÈ (UdC), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Carmen MOTTA (PD), Domenico SCILIPOTI (IdV), Tommaso FOTI (PdL), Francesco NUCARA (Misto-RRP), Renato Walter TOGNI (LNP), Agostino GHIGLIA (PdL), Giuseppe SCALERA (PdL) e Roberto TORTOLI (PdL).

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO svolge alcune considerazioni sui temi oggetto dell'audizione

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione)C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamente degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81-82, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 115, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2936/VIII/2. 3. Margiotta, Iannuzzi.

Al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli inter-

venti urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera a), è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2936/VIII/2. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009, *inserire le seguenti:* nonché i comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009,.

2936/VIII/2. 28. Foti.

All'articolo 2, comma 46, dopo le parole: 6 giugno 2009 *inserire le seguenti:* nonché per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio di Ischia interessato dalla frana del 10 novembre 2009 e per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza.

2936/VIII/2. 29. Graziano.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-bis. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, e d'intesa con le Regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso

aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

55-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 «Norme Tecniche di Costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

55-quater. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

55-quinquies. Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 parte terza, e successive modifiche. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di

ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55-sexies. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 34. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 100;
2011: + 100;
2012: + 100.

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri

comuni di parte corrente – cap. 3075)
apportare le seguenti variazioni:

2010: – 100;
2011: – 100;
2012: – 100.

2936/VIII/Tab. C. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, al u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, u.p.b. 1.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2937/VIII/Tab. 9. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble,

Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, u.p.b. 1.3.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2937/VIII/Tab. 9. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le

Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, u.p.b. 1.5.6 – Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2937/VIII/Tab. 9. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche u.p.b. 1.7.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2937/VIII/Tab. 9. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, alla u.p.b. 1.1.6 – Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Inoltre alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 7.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

2937/VIII/Tab. 9. 5. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, missione 1 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma 1.1 « Conservazione dell'assetto idrogeologico », u.p.b. 1.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 150 milioni;
CS: + 150 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30 milioni;
CS: – 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istitu-

zionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 40 milioni;
CS: – 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30 milioni;
CS: – 30 milioni.

2937/VIII/Tab. 9. 6. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, missione 1 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma 1.7 « Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche e tutela del territorio e dell'ambiente », u.p.b. 1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 80 milioni;
CS: + 80 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 15 milioni;
CS: - 15 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 25 milioni;
CS: - 25 milioni

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 25 milioni;
CS: - 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 15 milioni;
CS: - 15 milioni.

2937/VIII/Tab. 9. 7. Libè, Mondello, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare, missione 1 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma 1.2 « Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento », u.p.b. 1.2.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 80 milioni;
CS: + 80 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20 milioni;
CS: - 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20 milioni;
CS: - 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20 milioni;
CS: - 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di

parte corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

2937/VIII/Tab. 9. 8. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, missione 1 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1.3 «Sviluppo sostenibile», u.p.b. 1.3.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 200 milioni;
CS: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di

competenza», u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 «Fondi da ripartire», programma 25.1 «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

2937/VIII/Tab. 9. 9. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, missione 2 «Ricerca e innovazione», programma 2.1 «Ricerca in materia ambientale», u.p.b. 2.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20 milioni;
CS: + 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10 milioni;
CS: – 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di

competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10 milioni;
CS: – 10 milioni.

2937/VIII/Tab. 9. 10. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui a) periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi », sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 ».

2936/VIII/2. 8. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella c, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 13. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 17. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'adozione dei piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 14. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 331, della legge n. 244 del 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 15. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-ter. Ai comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2010. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 18. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere e), d), f), g) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria « euro 0 », « euro 1 » o « euro 2 », immatricolati fino

al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano emissioni di CO₂ non superiori 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500, entro il limite di spesa di cui al comma 8-ter.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2936/VIII/2. 19. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-bis. Per il completamento degli interventi di bonifica dell'area industriale di Serravalle-Scrvia, di cui alla lettera *p-octies*) dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 24. Lovelli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza relativa all'inefficienza generalizzata degli impianti di depurazione delle acque nella Regione Campania e al fine di ripristinare le normali condizioni di igiene e sicurezza delle acque sia dolci che marine anche dopo la conclusione del mandato del Commissario straordinario per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2010, per effettuare, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, un monitoraggio sullo stato della gestione, della manutenzione e del funzionamento dei depuratori in Campania così da verificare quali situazioni siano eventualmente meritevoli di ulteriori interventi da parte dello Stato volti a garantire la salute dei cittadini e tutelare l'economia locale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro per l'anno 2010.

2936/VIII/2. 26. Cosenza.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul

sito di produzione da soggetti connessi tramite rete senza obbligo di connessione di terzi, il cui il soggetto responsabile agisce come unico gestore e può essere diverso dai soggetti utilizzatori, i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, escluse le componenti tariffarie A3 e UC7, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione secondo le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto. Il comma 27, articolo 30, legge 23 luglio 2009, n. 99 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 27. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente al comma 55 le parole: di 100 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* di 169,2 milioni di euro.

2936/VIII/2. 30. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble,

Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

56. Per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, al programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinanti, di cui alla delibera CIPE n. 61 del 2008, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008.

2936/VIII/2. 31. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 33. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nell'ambito del fondo destinato all'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, tra l'unità previsionale di base « investimenti » del programma « Politiche urbane e territoriali », della missione « Casa e assetto urbanistico », e l'unità previsionale di base « investimenti » del programma « Edilizia statale e interventi speciali », della missione « Infrastrutture pubbliche e logistica ».

2937/VIII/10. 1. Il Relatore.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 « Diritto alla mobilità », programma 9.1 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », u.p.b. 9.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50 milioni;
CS: + 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10 milioni;
CS: – 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi ge-

nerali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15 milioni;
CS: – 15 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15 milioni;
CS: – 15 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10 milioni;
CS: – 10 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 1. Libè, Compagnon, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 « Diritto alla mobilità », programma 9.1 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », u.p.b. 9.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 200 milioni;
CS: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni

pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 2. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla up.b.

24.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 11.000.000;
CS: – 11.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000.

2937/VIII/Tab. 10. 3. Vessa.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma 1.7 « Edilizia statale e interventi speciali », u.p.b. 1.7.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 80 milioni;
CS: + 80 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 4. Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 « Diritto alla mobilità », programma 2.1 « Gestione della sicurezza e della mobilità stradale », u.p.b. 2.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 40 milioni;
CS: + 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 5. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 « Diritto alla mobilità », programma 2.6 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne », u.p.b. 2.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 136 milioni;
CS: + 136 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 25 milioni;
CS: – 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 46 milioni;
CS: – 46 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 40 milioni;
CS: – 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 25 milioni;
CS: – 25 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 6. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 « Diritto alla mobilità », programma 2.6 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne », u.p.b. 2.6.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 85 milioni;
CS: + 85 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15 milioni;
CS: – 15 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 30 milioni;
CS: – 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 25 milioni;
CS: – 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15 milioni;
CS: – 15 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 7. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 « Diritto alla mobilità », programma 2.7 « Sviluppo della mobilità locale », u.p.b. 2.7.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 112 milioni;
CS: + 112 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi ge-

nerali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 36 milioni
CS: – 36 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 36 milioni;
CS: – 36 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 20 milioni;
CS: – 20 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 8. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 « Diritto alla mobilità », programma 2.7 « Sviluppo della mobilità

locale », u.p.b. 2.7.2 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 200 milioni;
CS: + 200 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.1 « Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche », u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 24.3 « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza », u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 « Fondi da ripartire », programma 25.1 « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 50 milioni;
CS: – 50 milioni.

2937/VIII/Tab. 10. 9. Compagnon, Libè, Mondello, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in Conto impianti di 1.300 milioni di euro » fino a: « e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario » sono sostituite con le seguenti: « sono assegnati, per il triennio 2010-2012, investimenti del trasporto pubblico locale ».

6-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 » sono aggiunte le seguenti: « e 2012 »;

b) al comma 3 dopo le parole: « All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 » sono aggiunte le parole: « e 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2012 ».

2936/VIII/2. 1. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) all'alinea, le parole: « nei limiti di 48.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di 7 8.000 euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2936/VIII/2. 2. Iannuzzi, Margiotta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento al completamento delle opere del primo e secondo lotto della Pedemontana lombarda, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Ian-

nuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

43-bis. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como – Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 25. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, del decreto-legge 11 settembre 2002, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a favore del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minore.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 23 del 1996, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 7. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento alla realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 9. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2936/VIII/2. 10. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 366 del 1998, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 11. Motta, Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2936/VIII/2. 12. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze abitative delle famiglie disagiate mediante contributi integrativi alla locazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, della legge n. 431 del 1998.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:

a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;

b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;

c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.

8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 21. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/VIII/2. 23. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

56. Al fine di assicurare il proseguimento ed il completamento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento e per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo operativi del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/VIII/2. 32. Vessa.

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

55-bis. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un

valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

55-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

55-quater. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/VIII/2. 35. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Alla Tabella C, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli

immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2 – Interventi – cap. 1690) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100;
2011: + 100;
2012: + 100.

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: Art.

10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri di parte corrente – cap: 3075) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 100;
2011: – 100;
2012: – 100.

2936/VIII/Tab. C. 1. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ORDINE DEL GIORNO

La VIII Commissione,
premessi che:

l'articolo 2, comma 54, con un provvedimento fortemente richiesto da parte degli imprenditori del settore e dalle associazioni di categoria, riduce l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali concernenti le aliquote ridotte di accisa applicate sui prodotti che, utilizzati in sostituzione della benzina e del gasolio, determinano un ridotto impatto ambientale;

il meccanismo fiscale vigente crea problemi e distorsioni alla concorrenza in quanto esso coesiste con l'obbligo, introdotto dalla Legge finanziaria per il 2007, a seguito del recepimento della Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a carico dei petrolieri di usare quote minime di biocarburanti. Dal 1° gennaio 2009 l'obbligo di miscelazione a partire è pari al 3 per cento (Legge finanziaria per il 2008), che corrisponde a circa 1 milione di tonnellate, ovvero quattro

volte superiore rispetto ai quantitativi agevolati fiscalmente in base alla norma su cui opportunamente il provvedimento in esame interviene;

è necessario insistere sull'incentivazione al mondo imprenditoriale, favorendo l'ingresso di nuovi operatori, perché il settore dei biocarburanti venga sempre più rafforzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti, anche di carattere normativo, volti ad accompagnare l'abbattimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 54, del provvedimento in esame con l'aumento della percentuale di obbligatorietà d'uso dei biocarburanti, ove possibile già a partire dal 2010, dal 3 per cento al 4 per cento per poi eventualmente pianificare incrementi successivi di entità significativa.

0/2936/VIII/1. Cosenza.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione)C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che gli interventi sulle materie di competenza della Commissione non possono non tenere conto del quadro complessivo della finanza pubblica e della congiuntura economica e finanziaria interna e internazionale;

preso atto positivamente che, con riguardo alla Protezione civile, ed in particolare ai programmi 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una dotazione complessiva di 2.212,3 milioni di euro, con un incremento di 403,1 milioni di euro rispetto all'assetto 2009 (+22,3 per cento);

accolta favorevolmente la modifica introdotta al Senato all'articolo 2, comma 46, relativa all'integrazione con 10 milioni di euro del Fondo della protezione civile istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 142 del 1991;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che gli interventi sulle materie di competenza della Commissione non possono non tenere conto del quadro complessivo della finanza pubblica e della congiuntura economica e finanziaria interna e internazionale;

osservato che lo stato di previsione del Ministero risente di un processo di profonda riorganizzazione delle strutture amministrative, che ancora non ha trovato piena attuazione;

rilevato che i principali settori di intervento ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con 595,9 milioni di euro, ripartiti sostanzialmente tra i programmi Conservazione dell'assetto idrogeologico, Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, Sviluppo sostenibile, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale e Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche, e nella missione 17 (Ricerca e innovazione) con 91,3 milioni di euro, attribuiti all'unico programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale), all'interno del quale si segnalano i capitoli 3621 e 8831 con complessivi 86 milioni di euro, relativi all'ISPRA;

preso atto che lo stanziamento complessivo di competenza per il 2010 reca una forte riduzione rispetto all'anno precedente, con spese per complessivi 737,8 milioni di euro, ed una riduzione di 546 milioni di euro;

considerato peraltro che la delibera CIPE del 6 novembre scorso ha assegnato un miliardo di euro a valere sui fondi FAS al Ministero dell'ambiente e che nell'informativa svolta alla Camera il 12 novembre scorso, il sottosegretario Menia ha preannunciato un Piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, da realizzarsi con tale contributo e con uno stanziamento di 254 milioni di euro dello stesso Ministero destinati alla difesa del suolo;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare significati-

vamente l'importo di alcuni stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in considerazione del fatto che le attuali dotazioni sembrano comportare un'evidente diminuzione della possibilità di svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di incrementare, in particolare, i fondi destinati alla difesa del suolo e alla tutela dal dissesto idrogeologico, che – nell'attuale quadro normativo e date le condizioni di assoluta specificità del territorio italiano – rappresentano un importante strumento di sostegno per le realtà locali impegnate negli interventi di tutela del territorio.

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che gli interventi sulle materie di competenza della Commissione non possono non tenere conto del quadro complessivo della finanza pubblica e della congiuntura economica e finanziaria interna e internazionale;

rilevato, peraltro, che il Governo ha compiuto un significativo sforzo per assicurare un adeguato sostegno finanziario al programma di opere strategiche, il cui fondo complessivo è stato non soltanto mantenuto costante, ma anche incrementato di oltre 270 milioni di euro rispetto all'anno precedente;

auspicato che sia possibile riprendere, in tempi rapidi, un flusso di erogazione costante di finanziamenti ordinari in favore dell'ANAS, per la realizzazione dei necessari investimenti sulla rete stradale italiana;

ritenuto opportuno, anche a fronte della riduzione del relativo stanziamento,

rafforzare le misure in favore delle locazioni e dei programmi di edilizia residenziale, che devono mirare sia a sostenere le classi sociali svantaggiate e i cittadini in condizione di maggiore bisogno sia a incoraggiare, sotto il profilo della proprietà, una semplificazione delle procedure per ampliare la stessa offerta di case in affitto e facilitare l'emersione del cosiddetto « sommerso »;

preso atto con favore della proroga anche per l'anno 2012 delle agevolazioni Irpef sulle spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari, nonché della stabilizzazione dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento nel medesimo settore;

rilevata, peraltro, la necessità di prorogare altresì le detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare;

valutate positivamente le misure inserite dal comma 34 dell'articolo 2, volte a rendere operativo il Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008;

preso altresì atto con favore dell'introduzione, all'articolo 2, comma 37, dell'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 di talune spese sostenute dai comuni abruzzesi colpiti dal sisma;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostenere ulteriormente il programma di infrastrutturazione dell'intero Paese con adeguate risorse finanziarie, rispondenti al quadro temporale di esigenze prospettato nel DPEF, non solo coinvolgendo tutti gli attori economici e finanziari ed utilizzando nel modo più efficiente le risorse di recente acquisite dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), ma anche verificando, in sede di Commissione europea, se ricorrano le condizioni per escludere dai vincoli di finanza pubblica del Trattato e del Patto di stabilità e crescita gli interventi ubicati sulle Reti Ten-T;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostenere un rafforzamento delle politiche abitative, attraverso l'introduzione – anche in forma sperimentale – di una « cedolare secca » sugli affitti, che potrebbe al momento essere anche limitata ai soli contratti di locazione a canone agevolato;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare altresì le detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

RELAZIONI ALTERNATIVE

La VIII Commissione permanente,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Tabella 2) » e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

premesso che:

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010, ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*); secondo la Commissione, in par-

ticolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, « troppo poco, troppo tardi »;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo IISAE, intervenuto in audizione

sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « *tax compliance* » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari "netti" che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della

ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* (dalla crisi) che sarà definita in sede europea» ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 – così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 -avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre - si stima una flessione di 300 mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produt-

tività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

L'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'*export* dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la

struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi (« *tentative recovery* ») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse adeguate;

per quanto riguarda le parti di competenza della VIII Commissione:

si stigmatizza che nelle Tabelle A e B della legge Finanziaria non sono previsti stanziamenti per il Ministero dell'ambiente e per il Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, tale scelta pregiudica qualsiasi intervento per il futuro, così esautorando il Parlamento dalla propria funzione di autonomia iniziativa legislativa;

sono stati completamente azzerati gli stanziamenti pari oltre 1,5 miliardi a favore dell'Anas per investimenti disposti dal governo Prodi, così ad oggi lo stanziamento per ANAS è passato da 3 miliardi nel 2008 a 1,5 miliardi nel 2009 e a 300 milioni per il 2010, mentre la propaganda del governo annuncia investimenti strabilianti nel settore infrastrutture;

l'azzeramento dei trasferimenti all'Anas colpisce, in modo consistente, l'adeguamento della viabilità ordinaria alle necessità di sviluppo e di potenziamento infrastrutturale delle aree a forte concentrazione di attività economiche, soprattutto per le piccole e medie imprese e per le aziende artigianali, nonché la sicurezza di tratti stradali di particolare pericolosità;

il decreto-legge anti-infrazioni ha abrogato il federalismo infrastrutturale, togliendo la possibilità alle regioni di costituire società con l'Anas per la realizzazione di autostrade, sul modello della Pedemontana o del Passante di Mestre che peraltro sono fatti salvi dal decreto. Il

tutto senza mettere in chiaro le competenze dell'ente regolatore e dei concessionari;

già con la nomina di commissari straordinari per tutte le grandi opere era stata evidenziata la sfiducia del governo nella capacità delle istituzioni territoriali di realizzare gli interventi previsti. Il contrario di ciò che si è sempre voluto far credere riguardo a federalismo e autonomia delle Istituzioni territoriali;

appare grave l'assenza di qualsiasi azione di respiro pluriennale rivolto a concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, Anas, società di trasporto aereo, pianificazioni che riequilibrino le differenze tra i territori;

riguardo al programma Politiche abitative viene previsto un taglio di 207 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate, di cui oltre 37 milioni di euro per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; viene inoltre soppresso il capitolo relativo all'edilizia sperimentale che recava 104 milioni di euro, mentre i contributi a cooperative, istituti, comuni passa da 204 a 164 milioni di euro; i tagli hanno colpito, inoltre, il Piano nazionale di edilizia abitativa, nell'ambito del quale si evidenzia la riduzione per 17 milioni di euro; nell'ambito del programma politiche urbane e territoriali si segnala un taglio di 185 milioni di cui 137 riguardano l'azzeramento delle risorse del Fondo interventi per Roma capitale. I due interventi annunciati dal Governo sul Piano Casa non rispondono quindi alle aspettative generate. non vi sono nuovi fondi o incentivi per l'edilizia scolastica, neanche in relazione alla prevenzione del rischio sismico; non esistono indicazioni di risorse per l'edilizia carceraria di cui occorre urgentemente farsi carico, per garantire diritti e condizioni di salubrità e sicurezza a migliaia di detenuti e di operatori;

nell'informativa urgente sull'assetto idrogeologico e la difesa suolo del 12 novembre scorso, il sottosegretario Menia aveva ribadito la necessità di destinare più

risorse alla prevenzione e meno alla ricostruzione a seguito di calamità naturali; la legge finanziaria è in totale contraddizione con questa affermazione: infatti mentre lo stanziamento per il Ministero dell'ambiente è quasi dimezzato rispetto allo scorso anno (che già era il 40 per cento in meno dell'anno precedente); il finanziamento per la protezione civile registra un incremento di oltre 400 milioni di euro rispetto all'assestato 2009 (+22 per cento), ma il « Fondo per la prevenzione del rischio sismico », istituito in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 (sisma Abruzzo) reca uno stanziamento pari a solo 44 milioni di euro, del tutto insufficienti a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio nazionale;

la quasi totalità della riduzione degli stanziamenti per il Ministero dell'Ambiente è dovuta al mancato rifinanziamento di stanziamenti messi in campo dal governo Prodi: dalla conservazione dell'assetto idrogeologico, all'azzeramento del Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, all'azzeramento del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, all'azzeramento dei Piani di disinquinamento per il recupero ambientale nonché dall'azzeramento del Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica;

il miliardo di euro assegnato dal Cipe nella delibera del 6 novembre scorso è ancora una volta sottratto ai fondi Fas per il Mezzogiorno, che in questo anno e mezzo di governo hanno costituito il salvadanaio da cui sottrarre soldi per qualsiasi argomento: spesa sanitaria, adeguamento dei prezzi del materiale da costruzione; finanziamento della Società Tirrenia e alle Ferrovie dello Stato; contratti di servizio Trenitalia, terremoto in Abruzzo, aeroporti, eccetera;

il comma 43 assegna 50 milioni di euro al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze dall'articolo 13,

comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008 la cui ripartizione avviene previo parere delle Commissioni bilancio e non ambiente, rendendo incomprensibili i criteri di merito sulla base dei quali sarà effettuata la ripartizione;

il comma 54 riduce l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali concernenti le aliquote ridotte di accisa applicate sui prodotti, utilizzati in sostituzione della benzina e del gasolio, che determinano un ridotto impatto ambientale;

L'Italia è il paese con il maggior numero di infrazioni in materia ambientale e il minor numero di investimenti per combattere i cambiamenti climatici e sostenere le energie pulite; basti pensare che per il programma sviluppo sostenibile il governo Prodi aveva stanziato, per il 2008, 300 milioni di euro, mentre il governo Berlusconi, per il 2010 prevede uno stanziamento di 66 milioni di euro;

al contrario, la « *green economy* » costituisce un terreno d'incontro perfetto tra politiche ambientali virtuose e obiettivi altrettanto urgenti dal punto di vista dell'interesse generale: ridurre i costi energetici per imprese e famiglie; alleggerire la dipendenza dei sistemi energetici dalle fonti fossili (che per Paesi come l'Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale); favorire l'innovazione tecnologica; contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dannose per il clima, il cui mancato raggiungimento comporta per ogni Paese inadempiente costi economici non indifferenti;

vengono confermati per il 2012 gli incentivi generici alle ristrutturazioni edilizie (36 per cento), mentre non vengono rifinanziati gli incentivi alle ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico (55 per cento), che si interromperanno nel 2010. Il primo atto del governo Berlusconi è stato l'abrogazione dell'obbligo di allegare la certificazione energetica negli atti di compravendita degli immobili; questo mentre in Paesi come la Francia e il Regno

Unito si varano leggi in base alle quali entro dieci anni tutte le nuove costruzioni dovranno produrre più energia di quella che consumano; né vengono messi in campo altri incentivi in favore dell'efficienza energetica, quali ad esempio quelli sugli elettrodomestici. La stabilizzazione di questi incentivi, anche alla luce dei risultati importanti raggiunti in questi anni, avrebbe garantito ricadute positive sull'ambiente nonché sul sistema economico-produttivo coinvolto;

manca la previsione dell'estensione degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, che permetterebbero di avviare un piano di riqualificazione del patrimonio edilizio che tenga conto dell'elevata vulnerabilità sismica dell'intero territorio nazionale;

è del tutto assente una politica di incentivazione per gli acquisiti verdi della PA e tutti i settori che lavorano nel riciclo, in grave difficoltà a seguito della crisi mondiale, invece di adottare misure come il rinvio dell'eliminazione delle lampadine ad incandescenza o delle buste di plastica;

il governo inoltre continua ad ignorare il gravissimo problema della bonifica dei siti inquinati; dopo aver annullato i 3 miliardi di euro stanziati dal Governo Prodi, non vi sono risposte per adeguate per l'avvio di un piano di ripristino di importanti aree industriali, carenza che ha gravi ricadute in primis sulla salute dei cittadini e in seconda battuta sull'occupazione e lo sviluppo di territori già ampiamente penalizzati;

esprime

PARERE CONTRARIO

Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La VIII Commissione Ambiente della Camera,

esaminato per le parti di propria competenza la Stato di previsione del

ministero dell'Ambiente e tutela dei territorio e del mare (A.C. 2937 – Tabella 9), e le parti corrispondenti del disegno di legge A.C. 2936, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge Finanziaria 2010);

premessi che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge Finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del cosiddetto « scudo fiscale », le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 124,5 per cento nel 2010 e restare attorno al

115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziati per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle

spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa dei Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al cielo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a

quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL, che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli aspetti all'attenzione della Commissione:

le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, indicano – per le parti di competenza della Commissione – una preoccupante riduzione di molte voci di spesa, rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, e ancora di più se confrontate da quanto stanziato dall'ultima legge finanziaria del governo Prodi;

la tabella C – che riguarda, come noto gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria – gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono pari a 179,8 milioni di euro per il 2010, 166,3 milioni di euro per il 2011 e 167 milioni di euro per il 2012. Rispetto a quanto stanziato complessivamente per il triennio dalla scorsa legge finanziaria, abbiamo un taglio di 22,7 milioni di euro;

gli stanziamenti per il 2010 a favore dell'ISPRA sono ridotti di oltre 4 milioni di euro rispetto a quanto stanziato per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno;

le risorse a favore dei parchi e delle aree naturali protette per il 2010, sono pari a 61,8 milioni di euro a fronte di quasi 72 milioni stanziati per il 2009 dalla scorsa legge finanziaria, con una riduzione di oltre 10 milioni di euro in meno;

sempre in tabella C, relativamente al Ministero delle infrastrutture e trasporti, troviamo una riduzione degli stanziamenti a favore della legge sulla « disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo » che passano dai circa 162 milioni di euro per il 2009 stanziati dalla scorsa finanziaria, ai 143,8 milioni stanziati per il 2010 da questa legge finanziaria, con una riduzione di circa 18 milioni di euro;

anche l'esame del disegno di legge di Bilancio, conferma chiaramente una ennesima ulteriore riduzione delle principali voci di spesa di competenza della Commissione;

lo Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2010 reca spese per complessivi 737,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 546 milioni di euro (-42,6 per cento), concentrato prevalentemente nelle spese di conto capitale;

i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18. Gli stanziamenti attribuiti alla Missione 18, pari a 595,9 milioni di euro, registrano una riduzione di 516,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009. Tra le principali voci, troviamo:

il programma « Conservazione assetto idrogeologico », che passa dai 271,7 milioni di euro relativi alle previsioni assestate del bilancio dello scorso anno, a 120,8 milioni di euro stanziati dal disegno di legge in esame. Un taglio inaccettabile anche alla luce dei drammatici eventi di

Messina che hanno messo in luce la situazione drammatica sullo stato del nostro territorio nazionale;

il programma « Prevenzione e riduzione inquinamento », vede una riduzione di 75,5 milioni di euro rispetto all'assestamento di bilancio 2009;

il programma « Sviluppo sostenibile » passa dai 262,8 milioni relativi alle previsioni assestate del bilancio dello scorso anno, a 66,8 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio attuale;

il programma « Tutela e conservazione biodiversità » si riduce di 17,4 milioni di euro;

il programma « Tratt. rifiuti, bonifiche e risorse idriche » viene tagliato di 79,4 milioni di euro rispetto all'assestamento di bilancio 2009;

non risulta più finanziato (-118, 8 milioni di euro) il capitolo 8640, relativo ai piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti relativamente alla missione 19 (Casa e assetto urbanistico), mostra una riduzione consistente negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestate 2009 (-393,7 milioni di euro);

nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è suddiviso tra due programmi: il programma 19.2 (Politiche abitative) con 359,5 milioni di euro (-207,8 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009) ed il programma 19.3 (Politiche urbane e territoriali) con 180,8 milioni di euro (-185,9 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009);

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Piffari, Scilipoti.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani
(Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2624 e abbinate, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo in ordine alle merci provenienti dai mercati dei Paesi emergenti, con particolare riferimento alle strutture chiamate a svolgere tali attività nelle aree portuali.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani
(Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2624 e abbinato, recante « Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo, con particolare riferimento al rispetto degli *standard* ambientali, delle merci provenienti dai mercati dei Paesi emergenti, anche ove transitanti da altri punti di ingresso dell'Unione, con specifico riguardo alle strutture chiamate a svolgere tali attività nelle aree portuali.

ALLEGATO 6

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

ritenuto che il testo in questione reca una serie di interventi positivi e importanti a sostegno di quei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa;

valutato, in particolare, che il provvedimento in titolo, pur conservando ai citati trattamenti di sostegno al reddito l'irrinunciabile funzione di ammortizzatori sociali, li pone come base concreta per la creazione di nuove imprese e, in tal modo, di nuovo reddito e di nuova occupazione;

considerato, tuttavia, che l'articolo 5 del testo esaminato prevede l'esonero, in via transitoria, per le nuove imprese, dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire dal cosiddetto « Codice ambientale », che, al fine di garantire una conoscenza completa e aggiornata della situazione dei rifiuti nel Paese, nonché di assicurare un controllo ed una vigilanza

complessivi sulle operazioni di trasporto, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti stessi, dettano norme, rispettivamente, in materia di iscrizione al « Catasto dei rifiuti », di tenuta dei « Registri di carico e scarico dei rifiuti », nonché di « iscrizione all'Albo dei gestori ambientali »;

osservato, altresì, che già la normativa vigente consente alle imprese minori di derogare in una certa misura agli obblighi previsti dai citati articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ritenuto che la richiamata disciplina del testo esaminato, esonerando le nuove imprese, presenta profili di una certa delicatezza, afferendo all'esercizio di attività d'impresa che possono riguardare anche la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, la bonifica dei siti inquinati, la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

vengano soppresse, per le ragioni esposte in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 5 della proposta di legge in esame.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (*Svolgimento e conclusione*) 259

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 260

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 266

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 271

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 282

ALLEGATO 4 (Ordini del giorno) 283

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione del deputato Monai) 286

ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla Commissione) 290

ALLEGATO 7 (Proposta di relazione alternativa del deputato Monai) 291

ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione) 295

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 265

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vito RIGGIO, *presidente dell'ENAC*, e Giulio DE CARLI, *project manager One Works SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (Pdl), Mario LOVELLI (PD), Marco

DESIDERATI (LNP), Michele Pompeo META (PD), Angelo COMPAGNON (UdC), Vincenzo GAROFALO (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Giacomo TERRANOVA (PdL).

Vito RIGGIO, *presidente dell'ENAC*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente Riggio e l'architetto de Carli per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alla Tabella n. 10 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle parti di competenza (*vedi allegato 1*), ed emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e alla Tabella 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*vedi allegato 2*).

Fa presente altresì che è stato presentato un ordine del giorno relativo alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 10.

Segnala infine che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole, concernente la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e connesse parti del disegno di legge finanziaria, e una proposta di relazione favorevole concernente la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge finanziaria e che deputato Monai ha presentato due proposte di relazione alternativa, riferite rispettivamente alla Tabella 3 e connesse parti del disegno di legge finanziaria e alla Tabella 10 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Segnala che alcuni degli emendamenti presentati non possono essere posti in votazione in quanto riconducibili a materie di competenza di altre Commissioni. Invita pertanto i presentatori a ritirarli in considerazione del fatto che tali emendamenti potranno essere presentati direttamente presso la V Commissione Bilancio.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira i propri emendamenti 2936/IX/2.27, 2936/IX/2.30, 2936/IX/2.32, 2936/IX/2.33.

Michele Pompeo META (PD) ritira i propri emendamenti 2936/IX/2.7, 2936/IX/2.8, 2936/IX/2.9, 2936/IX/2.11, 2936/IX/2.12. Contestualmente riformula il proprio emendamento 2936/IX/2.11, nel senso di sopprimere il primo periodo (*vedi allegato 2*). A titolo di cofirmatario ritira inoltre gli emendamenti Fiano 2936/IX/2.19 e Velo 2936/IX/2.20.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che altri emendamenti presentano profili problematici in ordine alla loro ammissibilità. Invita pertanto i presentatori di tali emendamenti a ritirarli, per presentarli direttamente alla V Commissione Bilancio, anche ai fini di una più compiuta valutazione in rapporto ai criteri di ammissibilità.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti in ordine alle problematiche di ammissibilità del proprio emendamento 2936/IX/2.15, facendo presente che si tratta di risorse già stanziare per le quali si propone una parziale destinazione agli accordi procedurali sottoscritti con gli enti locali della Valle Scrivia. Segnala che si tratta di un problema già affrontato in una risoluzione approvata dalla Commissione, e ribadisce che le opere infrastrutturali in questione possono avere un notevole impatto sullo sviluppo economico delle aree interessate.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti in ordine alle problematiche di ammissibilità del proprio emendamento 2936/IX/2.31, osservando che anche in questo caso si tratta di un tema più volte affrontato dalla Commissione. Fa presente che l'emendamento consegue alle dichiarazioni rese dal commissario straordinario della compagnia aerea Alitalia durante l'audizione tenutasi al Senato il 12 novembre scorso, dalle quali è emerso la società in liquidazione dovrebbe percepire dalla nuova società Alitalia un importo pari a 252 milioni di euro, rispetto ai 163 milioni di euro previsti nell'accordo iniziale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che gli emendamenti Lovelli 2936/IX/2.15 e Montagnoli 2936/IX/2.31 non intervengono su materie contenute nel disegno di legge finanziaria né recano disposizioni di spesa, tali da permettere di assimilarli ad interventi che incidano sullo sviluppo dell'economia nazionale.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 2936/IX/2.15 e contestualmente richiede che sia riaperto il termine per la presentazione degli ordini del giorno, in modo da poterne presentare uno volto ad impegnare il Governo a perseguire le medesime finalità dell'emendamento 2936/IX/2.15.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 2936/IX/2.31 e si associa alla richiesta del collega Lovelli di una riapertura del termine per la presentazione degli ordini del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, propone di riaprire il termine per la presentazione di ordini del giorno riferiti al disegno di legge finanziaria, fissandolo alle ore 16.15 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame della Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Meta 2936/IX/2.21, 2936/IX/2.22 e 2936/IX/2.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore, evidenziando che, come segnalato dal Viceministro per lo sviluppo economico, gli interventi per lo sviluppo e l'accesso ai servizi a banda larga sono già

finanziati sulla base della legislazione vigente.

Michele Pompeo META (PD) ritira i propri emendamenti 2936/IX/2.21, 2936/IX/2.22 e 2936/IX/2.23.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione favorevole del relatore, relativa alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, avvertendo che in caso di approvazione deve ritenersi preclusa la proposta di relazione alternativa presentata dal deputato Monai (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, relativa alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 6*). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento della Camera, il deputato Toto quale relatore presso la V Commissione Bilancio per l'esame della Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame della Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle parti di competenza, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2937/IX/Tab.2.13, raccomanda approvazione del proprio emendamento 2937/IX/Tab.10.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Monai 2937/IX/Tab.10.1 e 2937/IX/Tab.10.3 e invita il presentatore a ritirare i restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2937/IX/Tab.10.2 del relatore.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dei propri emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 2937/IX/Tab.2.1, 2937/IX/Tab.2.2, 2937/IX/Tab.2.3, 2937/IX/Tab.2.4, 2937/IX/Tab.2.5, 2937/IX/Tab.2.6, 2937/IX/Tab.2.7, 2937/IX/Tab.2.8, 2937/IX/Tab.2.9, 2937/IX/Tab.2.10, 2937/IX/Tab.2.11, 2937/IX/Tab.2.12. Approva quindi l'emendamento Garofalo 2937/IX/Tab.2.13 (*vedi allegato 3*).

Respinge l'emendamento Monai 2937/IX/Tab.10.1, approva l'emendamento 2937/IX/Tab.10.2 del relatore (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Monai 2937/IX/Tab.10.3.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario sull'emendamento Fiano 2936/IX/2.17 e sull'emendamento Montagnoli Fiano 2936/IX/2.34, mentre invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti. Per quanto concerne in particolare gli emendamenti Montagnoli 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29, che recano interventi per il settore dell'autotrasporto, precisa che l'invito al ritiro è motivato dall'impegno che il Governo sta dedicando al settore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riferimento ai propri emendamenti 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29, pur comprendendo le motivazioni dell'invito al ritiro espresso dal relatore, ritiene che sia necessario un segnale forte a sostegno del settore dell'autotrasporto. Si dichiara per-

tanto disponibile a ritirare i propri emendamenti soltanto a condizione che il Governo si impegni esplicitamente a sostenere il settore con interventi analoghi a quelli previsti nei propri emendamenti.

Carlo MONAI (IdV) invita il collega Montagnoli ad insistere per la votazione degli emendamenti 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29, in modo da dimostrare l'attenzione e la preoccupazione della Commissione per il settore dell'autotrasporto.

Silvia VELO (PD) condivide le considerazioni del collega Monai. Richiede pertanto di sottoscrivere gli emendamenti Montagnoli 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29. evidenzia la situazione di grave difficoltà in cui si trova il settore dell'autotrasporto, anche a causa della mancata attuazione degli impegni assunti dal Governo nel Protocollo sottoscritto a giugno del 2008 con le associazioni del settore. Osserva che il ritiro degli emendamenti in questione significherebbe la rinuncia della Commissione ad intervenire su un tema tanto importante e il cedimento, da parte dei deputati di maggioranza, a considerazioni di mera appartenenza.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ribadisce l'importanza del settore dell'autotrasporto e il serio impegno che il Governo sta dedicando a sostenerlo. Segnala in proposito che l'accordo con gli autotrasportatori sottoscritto a giugno dell'anno scorso è stato interamente attuato dal punto di vista economico. Osserva infatti che il Governo ha stanziato, già nella precedente manovra finanziaria, risorse aggiuntive per il settore, anche in ragione dello stato di crisi in cui versa, e che intende reperire ulteriori risorse nell'ambito della manovra in corso di definizione, per un'entità e per finalità pressoché analoghe a quelle indicate negli emendamenti Montagnoli 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29. Ribadisce quindi l'invito al ritiro.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara di ritirare i propri emendamenti

2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29, alla luce dell'impegno espresso dal rappresentante del Governo di adottare analoghi interventi nell'ambito della manovra attualmente all'esame della Camera.

Silvia VELO (PD), si dichiara stupita dall'intervento del sottosegretario Giachino, che nella sostanza invita la Commissione a rinunciare a svolgere il proprio ruolo. A titolo di cofirmataria, insiste, quindi, per la votazione degli emendamenti Montagnoli 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29.

Carlo MONAI (IdV) osserva che, come emerso dal dibattito, gli interventi proposti negli emendamenti 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29 sono condivisi da tutta la Commissione e anche dal Governo. Ritiene pertanto opportuno che tali emendamenti siano approvati dalla Commissione, rilevando che eventuali riformulazioni volte a precisarne il contenuto potranno essere definite nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 2936/IX/2.28 e 2936/IX/2.29.

Michele Pompeo META (PD) ritira i propri emendamenti 2936/IX/2.1, 2936/IX/2.2, 2936/IX/2.3, 2936/IX/2.4, 2936/IX/2.5, 2936/IX/2.6, 2936/IX/2.10, 2936/IX/2.11 (nel testo riformulato), nonché, a titolo di cofirmatario, l'emendamento Lovelli 2936/IX/2.13, l'emendamento Velo 2936/IX/2.16, Fiano 2936/IX/2.17 e 2936/IX/2.18.

Mario LOVELLI (PD) in conformità a quanto dichiarato dal rappresentante del proprio gruppo per il restanti emendamenti firmati dal gruppo, ritira, a titolo di cofirmatario, l'emendamento Tullo 2936/IX/2.14. Precisa tuttavia che sia il proprio emendamento 2936/IX/2.13, sia anche l'emendamento Tullo 2936/IX/2.14 prospettano misure di grande importanza su questioni alle quali la Commissione ha dedicato ampia attenzione, Il primo dei due emendamenti, infatti, prevede un incremento, pari a 100 milioni di euro, del

Fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, da destinare ad un programma per la prevenzione e la messa in sicurezza delle stazioni e degli edifici situati in prossimità delle stazioni medesime. L'emendamento Tullo 2936/IX/2.14 finalmente prevede un finanziamento adeguato per gli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità della linea ferroviaria Genova-Milano «Terzo valico dei Giovi», che è essenziale ai fini della realizzazione del corridoio 24 Genova-Rotterdam.

Mario TULLO (PD) ribadisce l'importanza di un adeguato finanziamento della linea ferroviaria Genova-Milano «Terzo valico dei Giovi», come previsto dal proprio emendamento 2936/IX/2.14. Ricorda in proposito le recenti dichiarazioni del presidente della 8ª Commissione del Senato, che ha assicurato che il finanziamento dell'opera avrebbe trovato collocazione nell'ambito della manovra di finanza pubblica in esame.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, precisa che la motivazione dell'invito al ritiro degli emendamenti Lovelli 2936/IX/2.13 e Tullo 2936/IX/2.14 è dovuta alla copertura, che incide su stanziamenti iscritti in tabella C di interesse generale, alcuni dei quali, inoltre, sono destinati specificamente al settore dei trasporti. Ritiene pertanto che nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio possa essere individuata una copertura più idonea.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritira il proprio emendamento 2936/IX/2.24.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Brugger 2936/IX/2.25 e 2936/IX/2.26, dichiara che si intende che vi abbiano rinunciato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 2936/IX/2.34.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta prima di procedere

alla votazione degli ordini del giorno riferiti alla Tabella n. 10 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La seduta, sospesa alle 16.25, è ripresa alle 16.40.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, entro il termine da ultimo fissato alle ore 16.15, sono stati presentati gli ordini del giorno Garofalo 0/2936/ IX/1, Lovelli 0/2936/ IX/2 e Montagnoli 0/2936/ IX/3, concernenti rispettivamente, la proroga degli incentivi statali a favore degli autotrasportatori per l'utilizzo delle «Autostrade del mare», la destinazione di risorse all'attuazione degli accordi sottoscritti con gli enti locali della Valle Scrivia in relazione alla linea ferroviaria Genova-Milano, e la destinazione a vantaggio degli obbligazionisti e degli azionisti della vecchia Alitalia, dei maggiori introiti emersi nel corso della procedura di liquidazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO accoglie gli ordini del giorno Garofalo 0/2936/ IX/1, Lovelli 0/2936/ IX/2 e Montagnoli 0/2936/ IX/3.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione favorevole del relatore, relativa alla Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, avvertendo che in caso di approvazione deve ritenersi preclusa la proposta di relazione alternativa presentata dal deputato Monai (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, relativa alla Tabella n. 3, Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 8*). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento della Camera, il deputato Toto quale relatore presso la V Commis-

sione Bilancio per l'esame della Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che le relazioni approvate dalla Commissione, unitamente agli emendamenti approvati e agli ordini del giorno accolti dal

Governo, saranno trasmesse alla V Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis).

Tab. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tab. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo della sicurezza del

trasporto ferroviario, u.p.b. 2.5.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 1. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 35.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma gestione della sicurezza e della mobilità stradale u.p.b. 2.1.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 35.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 2. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, al u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni: missione:* Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* infrastrutture portuali ed aeroportuali, u.p.b. 1.3.6 - Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 3. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza u.p.b. 24.1.3 - Oneri comuni di parte corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.2 - Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 4. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni: missione 2: Diritto alla mobilità, programma 7: Sviluppo della mobilità locale, u.p.b. 2.7.6 - Investimenti:*

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 5. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sistemi portuali u.p.b. 2.2.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 6. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, pro-

gramma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: missione: Diritto alla mobilità, programma: Logistica ed intermodalità nel trasporto, u.p.b. 2.4.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 7. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 8. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, pro-

programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, u.p.b. 1.2.1 - Funzionamento: apportare le seguenti variazioni:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 9. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione infrastrutture

pubbliche e logistica, programma sistemi stradali, autostradali e intermodali, u.p.b. 1.2.6 - Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 10. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 11. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti

variazioni: missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca nel settore dei trasporti, u.p.b. 5.1.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 12. Monai.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi affari generali per le pubbliche amministrazioni di competenza: u.p.b. 24.1.3 - Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 11.000.000;

CS: - 11.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Ordine pubblico e sicurezza, programma: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. 4.1.1. - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000.

2937/IX/Tab. 2. 13. Garofalo.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Gestione della sicurezza e della mobilità stradale - u.p.b. 2.1.1. - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Indirizzo pubblico - u.p.b. 6.1.1.

- Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2937/IX/Tab. 10. 1. Monai.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Logistica e intermodalità nel trasporto - u.p.b. 2.4.6. - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000,00;

CS: + 5.000.000,00.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Diritti alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale - u.p.b. 2.7.6. - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 5.000.000,00;

CS: - 5.000.000,00.

2937/IX/Tab. 10. 2. Il Relatore.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale - u.p.b. 2.7.6. - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Indirizzo pubblico - u.p.b. 6.1.1. - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2937/IX/Tab. 10. 3. Monai.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 10 sostituire il numero: 215 con il seguente: 145.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2008, per la protezione ambientale per la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture, è autorizzato per l'anno 2010 il rimborso per ulteriori 70 milioni di euro. Tale rimborso non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui

redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2936/IX/2. 28. Montagnoli.

Al comma 10 sostituire il numero: 215 con il seguente: 185.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. La somma di 30 milioni di euro è destinata ad agevolare le imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di cose conto di terzi che hanno acquisito, nel corso dei primi nove mesi del 2009, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiori a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria euro 5.

La misura dell'agevolazione per ogni nuovo veicolo acquisito è fissata in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.

Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo dell'agevolazione ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi precedenti che possono essere fruite dalle imprese in alternativa tra il contributo diretto o il credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2936/IX/2. 29. Montagnoli.

Al comma 10, sostituire il numero: 215 con il seguente: 170.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Nei limiti di spesa di 45 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2010, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo, di massa complessiva pari o superiori a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. La misura del credito deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di

massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2936/IX/2. 27. Montagnoli.

Al comma 10, sostituire il numero: 215 con il seguente: 205.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Nei limiti di spesa di 10 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2010, un credito d'imposta corrispondente alle spese, effettivamente sostenute dalle imprese di trasporto dei rifiuti regolarmente iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali, per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature elettroniche previste dall'articolo 14-bis della legge 102 del 2009 per l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e successive modificazioni.

2936/IX/2. 30. Montagnoli.

Al comma 10, sostituire il numero: 215 con il seguente: 155.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Per l'anno 2010 la medesima disposizione si applica all'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della Tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2936/IX/2. 32. Montagnoli.

Al comma 10 sostituire il numero: 215 con il seguente: 125.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Le somme versate nel periodo d'imposta 2009 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 2 o superiori, per un importo forfettario di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

2936/IX/2. 33. Montagnoli.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la continuità territoriale con le isole, da destinare alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle compagnie marittime per garantire la continuità e la regolarità dei collegamenti con le isole, con priorità le compagnie che esercitano i collegamenti con le isole minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 1. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAC, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 2. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAV, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di sicurezza nel settore dell'aviazione civile e di controllo sulla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché per il controllo dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 3. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 4. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Sono stanziati 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per l'adeguamento infrastrutturale dei porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 5. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contributo a favore delle Ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 6. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 inserire i seguenti:

53-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal decreto legislativo, 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

53-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 7. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E 55 nei tratti di prossimità del Passante.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 8. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per assicurare il concorso dello Stato all'adeguamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale Romea è autorizzato un contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. È altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione delle opere di adeguamento ed ampliamento della Strada Statale Romea nei pressi del Passante di Mestre.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 9. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 10. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un ulteriore contributo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. È altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione della metropolitana di Milano.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 11. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. È autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione della metropolitana di Milano.

Conseguentemente all'articolo 3, comma e, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 11. (Nuova formulazione) Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 12. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Al comma 1 dell'articolo 25, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2010, n. 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, questi ultimi destinati all'avvio di un programma di interventi volti alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza delle stazioni e di abitazioni o di edifici ricadenti in aree limitrofe al sedime ferroviario ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/IX/2. 13. Lovelli, Velo, Meta, Fiano, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. All'articolo 1, comma 964, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il secondo periodo con i seguenti « Per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" della linea Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi" è autorizzata la spesa complessiva di 4.800 milioni di euro nel periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni annui. Le somme di cui ai precedenti periodi sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/IX/2. 14. Tullo, Lovelli.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Delle risorse destinate agli interventi relativi al sistema « Alta Velocità/Alta Capacità » della linea Genova-Milano « Terzo Valico dei Giovi » con delibera CIPE 6 novembre 2009, una quota non inferiore a 25 milioni di euro è destinata per l'attuazione degli accordi procedurali con gli enti locali della valle Scrivia, allegati al progetto definitivo, approvato con delibera CIPE 6 aprile 2006.

2936/IX/2. 15. Lovelli, Tullo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 16. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

53-bis. Fino alla data di sottoscrizione dei nuovi contratti di programma, per l'anno 2010 restano confermate le tariffe dei servizi aeroportuali applicate nell'anno 2009.

2936/IX/2. 17. Fiano, Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

53-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 366 del 1998, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/IX/2. 18. Fiano, Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

« 53-bis. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/IX/2. 19. Fiano, Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

« All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 111, sopprimere il secondo periodo.

2936/IX/2. 20. Velo, Meta, Fiano, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

53-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di

progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

53-ter. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

53-quater. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2936/IX/2. 21. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Al fine di garantire l'avvio, la realizzazione e il completamento degli interventi per la diffusione della banda larga sul territorio nazionale, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2936/IX/2. 22. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

2936/IX/2. 23. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Al fine di assicurare il proseguimento ed il completamento degli interventi connessi alle esigenze di funziona-

mento e per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo operativi del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010 la spesa annua di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere la parola: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/IX/2. 24. Garofalo.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

« 55-bis. Il terzo periodo, dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento delle disponibilità del fondo nel capitale sociale di TFB - Tunnel Ferroviario dei Brennero - Finanziaria di partecipazioni S.p.A. avverrà, in esenzione d'imposta, con uno o più decreti del Ministro dell'infrastruttura, da adottarsi d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano in conformità al piano di copertura finanziaria del progetto concernente la Galleria di Base del Brennero, approvato dal CIPE in data 31 luglio 2009.

2936/IX/2. 25. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

« 55-bis. Il terzo periodo, dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento delle disponibilità del fondo nel capitale sociale di TFB - Tun-

nel Ferroviario del Brennero – Finanziaria di partecipazioni S.p.A. sarà effettuato, in esenzione d'imposta, da Autostrada del Brennero S.p.A., in una o più *tranche*, su conforme richiesta delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del piano di copertura finanziaria del progetto concernente la Galleria di Base del Brennero, approvato dal CIPE in data 31 luglio 2009 ».

2936/IX/2. 26. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

« 55-bis. I maggiori introiti derivanti dalla riorganizzazione societaria e dalla

dismissione di *asset* della Società Alitalia, rispetto alle stime previste alla data del 31 dicembre 2009, sono utilizzati a copertura delle perdite finanziarie subite dagli azionisti ed obbligazionisti alla data del 4 giugno 2008.

2936/IX/2. 31. Montagnoli.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Gli stanziamenti destinati, per l'anno 2010, al trasporto pubblico locale ferroviario, sono assegnati privilegiando le tratte ferroviarie regionali con il maggior numero di utenti giornalieri.

2936/IX/2. 34. Montagnoli.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)****EMENDAMENTI APPROVATI**

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi affari generali per le pubbliche amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 11.000.000;

CS: – 11.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Ordine pubblico e sicurezza, programma: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. 4.1.1. – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000.

La IX Commissione.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Logistica e intermodalità nel trasporto, u.p.b. 2.4.6. – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Diritti alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale, u.p.b. 2.7.6. – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

La IX Commissione.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del, bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

ORDINI DEL GIORNO

La IX Commissione,

premessi che

ancora oggi, la strada rappresenta, nel nostro Paese, la forma di trasporto privilegiata rispetto alle altre modalità di trasporto. Basti pensare, infatti, che la quota del trasporto stradale, in Italia, è pari al 90 per cento della mobilità totale;

è ben presente la necessità di istituire Autostrade del mare per contribuire a ridurre il traffico nei grandi assi viari e nelle zone sensibili, mediante un trasferimento significativo di veicoli pesanti dalla strada alla via marittima;

è da considerare preminente, in una logica di rispetto del territorio e di un trasporto sostenibile, l'interesse a promuovere il trasporto marittimo come modalità di trasporto complementare al trasporto terrestre;

la messa in opera delle Autostrade del mare contribuisce concretamente a migliorare l'efficacia della rete di trasporto marittimo-terrestre;

l'Unione europea, nell'ambito della politica dei trasporti promossa dalla Commissione europea, ha riconosciuto l'importanza della realizzazione di una politica dei trasporti intermodale e nella Decisione del 29 aprile 2004 ha incluso le Autostrade del mare tra i progetti prioritari di interesse comune da attuare rapidamente;

l'utilizzo delle Autostrade del mare per il trasporto di merci da parte dei veicoli pesanti consente il decongestionamento delle autostrade eccessivamente transitate e percorribili con difficoltà (si pensi ad esempio alla Salerno-Reggio-Calabria), rendendole – di conseguenza più sicure –;

la validità del progetto europeo « Autostrade del mare » è stata di recente ribadita anche nel corso della Conferenza europea sulle reti TEN-T (Trans-European Network Transports), svoltasi a Napoli lo scorso ottobre, nel corso della quale è stato sottolineato che tali offerte di trasporto intermodale si configurano come grandi iniziative eco compatibili, come le

iniziative più condivise dall'Unione Europea, come le iniziative che hanno fatto scoprire all'intero sistema comunitario ed extracomunitario una nuova offerta modale; a livello nazionale sono stati adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto comunitario delle Autostrade del Mare. Tra questi vanno ricordati, in particolare, gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dal tutto strada al combinato strada-mare con l'introduzione del cosiddetto « eco bonus » ed il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto con la legge obiettivo (legge 1° agosto 2002, n. 166);

l'ecobonus, introdotto dall'articolo 3, contini 2-ter e 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, prevede la concessione di un contributo agli autotrasportatori che imbarcano su navi, destinate prevalentemente al trasporto merci, i propri veicoli o il corrispondente carico, accompagnati o meno dagli autisti, al fine di percorrere le tratte marine appositamente individuate dal Ministro dei trasporti;

per la concessione dell'ecobonus, il citato articolo 3 del decreto-legge n. 209 del 2002 aveva autorizzato, a decorrere dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale, mentre l'articolo 2, commi 232-233, della legge finanziaria 2008, ha soppresso tale limite di impegno e lo ha sostituito con un'autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;

in occasione della Conferenza di Napoli è stata, altresì, condivisa la necessità di garantire, attraverso la implementazione sostanziale delle risorse destinate dalla Unione Europea, una concreta attuazione dell'offerta intermodale rappresentata dalle Autostrade del mare, anche attraverso incentivi come l'ecobonus,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 2012 degli incentivi statali finalizzati all'impiego delle Autostrade del mare in favore degli autotrasportatori.

0/2936/IX/1.

Garofalo.

La IX Commissione,

considerata la rilevanza che gli interventi relativi al sistema Alta velocità/alta capacità lungo la linea Genova Milano « Terzo valico dei Giovi » assumono per la realizzazione del corridoio 24 Genova-Rotterdam;

considerato che per la tempestiva realizzazione di tali interventi è condizione essenziale l'attuazione degli accordi procedurali con gli enti locali della Valle Scrivia, allegati al progetto definitivo approvato con delibera CIPE 6 aprile 2006;

impegna il Governo

a destinare una quota significativa delle risorse destinate gli interventi relativi al sistema Alta Velocità/Alta Capacità lungo la linea Genova Milano « Terzo valico dei Giovi » all'attuazione degli accordi di cui in permissa.

0/2936/IX/2.

Lovelli.

La IX Commissione,

considerato che, come dichiarato dal commissario straordinario della compagnia aerea Alitalia Augusto Fantozzi nel corso di un'audizione tenutasi presso il Senato in data 12 novembre 2009, la società in liquidazione dovrebbe percepire dalla nuova società Alitalia un importo pari a 252 milioni di euro, rispetto ai 163 milioni di euro previsti nell'accordo iniziale;

tali maggiori introiti sono riconducibili, in particolare, alle attività di riorganizzazione e di dismissione di beni;

impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa volta a
destinare i maggiori introiti di cui in
premessa alla copertura delle perdite fi-

nanziarie subite dagli azionisti e dagli
obbligazionisti della società alla data del 4
giugno 2008.

0/2936/IX/3.

Montagnoli.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)****Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL DEPUTATO MONAI**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni):

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica –normalmente affidata alla legge finanziaria– elaborando una serie di norme (contenute nel Decreto Legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori

del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. «scudo fiscale», le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nono-

stante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziato per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del

lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

premesso che, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della Commissione IX:

la manovra finanziaria e di bilancio 2010 si dimostra assolutamente inadeguata e insufficiente nel contribuire allo sviluppo allo sviluppo del sistema infrastrutturale del nostro Paese;

tagli di spesa colpiscono indiscriminatamente numerosi settori riportati nelle tabelle di bilancio;

altro aspetto particolarmente grave riguarda l'assenza di risorse per l'infrastrutturazione in banda larga del Paese e la lotta al « *digital divide* » con la scomparsa dell'impegno di destinare gli 800 milioni di euro previsti dal decreto legge 78/09 alle nuove reti tecnologiche. Per la modernizzazione del Paese è fondamentale garantire una dotazione adeguata di infrastrutture di comunicazione avanzata su tutto il territorio nazionale puntando a superare il *digital divide* esistente e soprattutto ad assicurare connessioni ad alta velocità a territori a più alta densità di imprese come ad esempio i distretti industriali. Si tratta di infrastrutture e tecnologie abilitanti con un chiaro effetto, diretto e indiretto, sullo sviluppo economico complessivo. In particolare, da un recente studio della Commissione europea emerge che il contributo alla crescita del PIL nei Paesi con una maggiore diffusione della banda Larga (crescita media del 0,89 per

cento) è stato il doppio rispetto ai Paesi con una minore diffusione (0,47 per cento);

infine, si considera altresì grave il taglio operato nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico pari a 30 milioni di euro per sostenere lo sviluppo del digitale terrestre, al fine di non

far gravare sulle famiglie povere il peso della innovazione del sistema radiotelevisivo.

per le sopra esposte ragioni,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)****PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO MONAI**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni):

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel Decreto Legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla prologa di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori

del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. «scudo fiscale», le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nono-

stante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziare per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008- 2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi « è alle spalle » – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del

lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli *eurobond*, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

premessi che, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della Commissione IX:

la manovra finanziaria e di bilancio 2010 si dimostra assolutamente inadeguata e insufficiente nel contribuire allo sviluppo allo sviluppo del sistema infrastrutturale del nostro Paese;

tagli di spesa colpiscono indiscriminatamente numerosi settori riportati nelle tabelle di bilancio;

in particolare, emerge una riduzione delle risorse per la realizzazione di nuove infrastrutture nel 2010 di circa il 7,8 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Tale diminuzione si somma a quella già osservata lo scorso anno, che aveva raggiunto il 13,4 per cento rispetto all'anno precedente. Complessivamente nel 2010 le risorse per nuovi investimenti infrastrutturali subiscono una contrazione del 20 per cento rispetto al 2008;

non compare il tradizionale trasferimento dei fondi all'ANAS spa per interventi di viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione, previsto solitamente nell'ambito della « Missione diritto alla mobilità » e del settore di intervento « Sostegno allo sviluppo del trasporto ». L'assenza nel 2010 del consueto contributo annuale in conto capitale provocherà il blocco della regolare attività dell'Ente con

gravi conseguenze sullo sviluppo e la manutenzione di tutta la rete stradale. In questo modo, infatti, viene meno quella continuità di stanziamenti necessari alla prosecuzione della programmazione, per la realizzazione di nuove opere ordinarie per lo più di piccola e media dimensione e per l'attività di manutenzione straordinaria, prevista nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 che, come riportato nell'Allegato Infrastrutture al DPEF 20101-2013, prevedeva per il 2010 un fabbisogno finanziario pari a 1.660 milioni di euro;

non viene previsto alcun finanziamento per la realizzazione del Passante di Bologna, a cui la Legge finanziaria 2009 per l'anno 2010, nella tabella F, destinava 4.000.000 di euro. Allo stesso modo non vengono destinati i fondi necessari per la realizzazione della Pedemontana di Formia, previsti invece dalla Legge finanziaria 2009, nella tabella F, nell'ammontare di 1.797.000 per il 2010 e nell'ammontare di 918.000 per il 2011;

si riducono gli stanziamenti per l'autotrasporto e viene eliminato lo stanziamento di 9.500.000 di euro previsto a tal fine nella Legge finanziaria 2009, nella tabella F, per l'anno 2010;

vengono tagliati 15.000.000 di euro destinati alla sicurezza ferroviaria, previsti nella Legge finanziaria per il 2008, articolo 1, comma 1038 della l. 296/2006, tabella F, per l'anno 2010, mentre scompare lo stanziamento di 24.000.000 euro, presente nella legge finanziaria del 2007 per l'anno 2010,

ai fini del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia, né dei completamenti della linea Genova-Ventimiglia, che nella legge finanziaria per il 2008 ammontavano ad euro 1.808.000 (Tabella F);

vengono tagliati 15.000.000 di euro destinati alla sicurezza ferroviaria, previsti nella Legge finanziaria per il 2008, articolo 1, comma 1038 della l. 296/2006, tabella F, per l'anno 2010. Non viene previsto lo stanziamento di 24.000.000 euro, presente nella legge finanziaria del 2007 per l'anno 2010, per il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia, né dei completamenti della linea Genova-Ventimiglia, che nella legge finanziaria per il 2008 ammontavano ad euro 1.808.000 (Tabella F);

vengono tagliati i fondi per il trasporto pubblico locale e il diritto alla mobilità. In particolare, alla missione « Diritto alla mobilità » (Tab.10- Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) viene apportato un taglio netto di 652 milioni di euro in meno rispetto al 2009. Per altro nell'ambito di tale missione il programma 13.6 (sviluppo della mobilità locale) subisce una decurtazione di circa 380 milioni di euro rispetto al 2009. Altra riduzione significativa riguarda il Programma « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » che subisce un taglio netto di 224 milioni di euro rispetto al 2009;

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione del Prof. Marco Fortis, Docente di economia industriale dell'università cattolica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
Audizione del rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Ambasciatore Antonio Armellini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	297

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del Prof. Marco Fortis, Docente di economia industriale dell'università cattolica di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marco FORTIS, *docente di economia industriale dell'università cattolica di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Enzo RAISI (PdL), Savino PEZZOTTA (UdC), Ludovico VICO (PD), Gabriele CIMADORO (IdV) e Andrea LULLI (PD) ai quali risponde Marco FORTIS, *docente di economia industriale dell'università cattolica di Milano*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia il professor Fortis per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Ambasciatore Antonio Armellini.

(Svolgimento e conclusione).

Antonio ARMELLINI, *rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Vincenzo Giuseppe Guido PELUFFO (PD), ai quali risponde Antonio ARMELLINI, *rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore Armellini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni</i>)	298
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	308
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	311
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	327
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del relatore)	328
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione dei deputati Damiano ed altri)	332
ALLEGATO 6 (Relazione approvata dalla Commissione)	337
Sull'ordine dei lavori	307
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 24 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica anzitutto che sono stati presentati emendamenti riferiti alle disposizioni

del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, rispettivamente connessi alla Tabella n. 2, per la parti di competenza (*vedi allegato 1*), e alla Tabella n. 4, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*). Comunica, inoltre, di avere predisposto le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza (*vedi allegato 3*), e sulla Tabella n. 4, per le parti di competenza (*vedi allegato 4*). Fa presente, infine, che è stata presentata una proposta di relazione alternativa a quella del relatore in ordine alla Tabella n. 4, sottoscritta dai deputati Damiano ed altri (*vedi allegato 5*).

Passando alle proposte emendative presentate, viste anche le specifiche regole che disciplinano l'emendabilità dei documenti di bilancio, rileva preliminarmente che – ad eccezione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio e degli emendamenti 2936/XI/2.6 del relatore, Cazzola 2936/XI/2.7 e 2936/XI/2.8, Damiano 2936/XI/2.15, Delfino 2936/XI/2.18, 2936/XI/2.20, 2936/XI/2.21 e 2936/XI/2.22, Damiano 2936/XI/2.32 e 2936/XI/2.01, che propongono modifiche direttamente riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria – le restanti proposte emendative potrebbero presentare, invece, profili problematici in ordine ai vigenti criteri di ammissibilità, anche sotto il profilo delle relative coperture finanziarie. In tal senso, anche per evitare di dichiarare in questa sede un'eventuale inammissibilità di tali emendamenti e fatta salva la possibilità di discutere nella seduta odierna le diverse ipotesi di modifica presentate, propone comunque ai presentatori di non insistere per la votazione degli emendamenti medesimi e di valutarne, quindi, il ritiro, ai fini della loro rappresentazione direttamente alla V Commissione (Bilancio), per una valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

Avverte, quindi, che si passerà dapprima all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della XI Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Con riferimento a tali documenti, in conformità con quanto testé premesso, invita pertanto i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti alla Tabella n. 2.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto dell'invito formulato dal relatore, ritira tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando che essi pongono comunque questioni di rilievo, che saranno riproposte in sede di V Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, illustra quindi la sua proposta di relazione favorevole con osservazione, riferita alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che il suo gruppo valuta positivamente l'osservazione contenuta nella proposta di relazione del relatore, ma non può accogliere con altrettanto favore le restanti parti di tale proposta, che ignorano i « segni negativi » contenuti anche negli ulteriori settori di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione presentata.

Teresio DELFINO (UdC) rileva che il suo gruppo apprezza lo sforzo compiuto dal relatore sul problema del taglio ai fondi per le pari opportunità, che giustificherebbe l'astensione nell'imminente votazione. Preannuncia, tuttavia, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione presentata, a causa dell'impianto generale del provvedimento cui essa è riferita, che giudica ancora insufficiente.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il

deputato Moffa quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà ora all'esame della Tabella n. 4, relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza.

Con riferimento alle proposte emendative presentate alla predetta Tabella n. 4, raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 2936/XI/2.6, invitando al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'illustrare il suo emendamento 2936/XI/2.1, osserva che esso mira ad estendere ai collaboratori in regime di committenza iscritti alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, l'applicazione dell'articolo 2116 del codice civile — che giudica un pilastro dell'ordinamento italiano — attualmente esclusa in base ad una interpretazione discutibile dell'INPS. Ritiene infondata l'obiezione di coloro che si oppongono all'estensione degli effetti di tale norma, sostenendo presunti problemi di copertura finanziaria, facendo notare che tale forma di intervento può definirsi già sostenibile da tale punto di vista, in ragione degli oneri contributivi che tale categoria di lavoratori già sostiene in vista delle prestazioni assicurative minime di tutela (quali, ad esempio, malattia e maternità). Osserva, infine, che si tratterebbe semplicemente di introdurre nel provvedimento in esame una norma di interpretazione autentica, in grado di fare chiarezza sulla corretta applicazione del citato articolo del Codice civile, alla stregua di quanto già avviene in relazione al comma 5 dell'articolo 2 per gli operai agricoli a

tempo determinato, con ciò non determinando alcuna estraneità di materia rispetto al contenuto proprio della legge finanziaria.

In conclusione, rimettendosi sul punto alle decisioni della Commissione, dichiara di insistere per la votazione della sua proposta emendativa.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Cazzola, sia sotto il profilo del merito sia con riferimento ai problemi di copertura finanziaria. Trattandosi di regolarizzare un versamento dovuto, che — come tale — dovrebbe essere conteggiato, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali l'emendamento in esame non debba essere approvato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) dichiara di condividere la proposta di accantonamento dell'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1, per il quale il suo gruppo sarebbe disposto a votare a favore.

Ivano MIGLIOLI (PD) auspica che l'accantonamento dell'emendamento in esame consenta di approfondire le questioni da esso poste, la cui soluzione era stata peraltro già tentata con il cosiddetto « collegato lavoro », trovando tuttavia la contrarietà della V Commissione.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.2.

Teresio DELFINO (UdC), con riferimento all'emendamento Poli 2936/XI/2.3, fa presente che esso intende risolvere il problema dell'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane, secondo quanto già previsto con la proposta di legge n. 2424, di iniziativa del deputato Antonino Foti, attualmente al-

l'esame in sede consultiva delle competenti Commissioni. In tal senso, dichiara la disponibilità a ritirare tale emendamento, di cui è cofirmatario, a condizione che il relatore si faccia carico, all'interno della sua proposta di relazione, di fare menzione del problema segnalato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa notare che la questione sollevata dal deputato Delfino è già stata inserita al punto 8) delle osservazioni contenute nella sua proposta di relazione.

Teresio DELFINO (UdC) ritira l'emendamento Poli 2936/XI/2.3, di cui è cofirmatario.

Antonino FOTI (PdL) ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.4 e 2936/XI/2.5.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva che il suo gruppo è favorevolmente orientato sull'emendamento 2936/XI/2.6 del relatore, nella consapevolezza dell'importanza di non allentare i controlli sulla certificazione della regolarità contributiva per nessuna categoria. Pertanto, auspica che tale emendamento possa risolvere i dubbi esistenti sull'attuale formulazione del comma 9 dell'articolo 2.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento 2936/XI/2.6 del relatore, pur rilevando che – sebbene esso migliori sensibilmente la situazione – non riporta, tuttavia, la disciplina normativa allo stato in cui essa si trovava prima dell'approvazione del relativo emendamento al Senato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, conferma che la sua proposta emendativa si limita ad eliminare le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2009, in relazione all'obbligo di presentazione del DURC per l'iniziale autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che, con l'approvazione dell'emendamento

in esame, sarà nuovamente obbligatorio, per i soggetti interessati dal comma 9 dell'articolo 2, disporre del DURC, ma non sarà necessaria la presentazione di tale documento per l'inizio dell'attività. A tal fine, pur ribadendo la condivisione della proposta emendativa in esame, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un apposito emendamento presso la V Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD) rileva che il dibattito appena svolto ha chiarito che la Commissione non si appresta a votare per la soppressione del comma 9 dell'articolo 2 in materia di esonero dalla presentazione del DURC, bensì per un ritorno al regime vigente prima della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009.

La Commissione approva l'emendamento 2936/XI/2.6 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 2936/XI/2.6, risultano preclusi gli emendamenti Cazzola 2936/XI/2.7 e 2936/XI/2.8.

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel premettere di avere presentato – a sua prima firma – una serie di emendamenti di assoluto rilievo, fa notare che essi pongono delicate questioni di natura previdenziale, che coinvolgono soprattutto profili di competenza dell'INPDAP, su cui auspica che il Governo e la maggioranza possano riflettere ulteriormente in vista di una sostanziale condivisione di merito.

In tal senso, pur ribadendo l'importanza di tali proposte emendative e dei problemi ad esse sottesi, accede all'invito formulato dal relatore, ritirando i suoi emendamenti 2936/XI/2.9 e 2936/XI/2.10.

Ritiene quindi opportuno soffermarsi, in particolare, sull'emendamento 2.11, che interviene sulle « ragioni del contendere » che sono emerse tra INPS e INPDAP, dal momento che il Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori delle autorità amministrative indipendenti debbono essere iscritti, ai fini previdenziali, al-

l'INPDAP. Fa notare che ad oggi, invece (e fin dall'istituzione delle Autorità richiamate nell'emendamento), essi risultano iscritti all'INPS, a causa di una costante interpretazione delle rispettive leggi istitutive, osservando che il passaggio dall'istituto previdenziale attuale all'INPDAP determinerà inevitabilmente dei costi di ricongiungimento, a causa delle più alte aliquote contributive dell'INPDAP rispetto a quelle dell'INPS. Rileva che l'effetto retroattivo dell'iscrizione ad un diverso ente previdenziale comporterebbe un elevato rischio di contenzioso con il personale dipendente, che vedrebbe verosimilmente soccombenti le amministrazioni interessate. Fa presente poi che il suo emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il gettito contributivo non corrisposto all'INPDAP verrebbe comunque introitato dall'INPS e il mancato gettito contributivo dell'INPDAP verrebbe ampiamente compensato dalla corrispondente mancanza di riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche. Osserva, semmai, che tale operazione determinerebbe minori costi, dovuti alla ricongiunzione, a carico dei bilanci delle autorità coinvolte.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento Di Biagio 2936/XI/2.11, atteso che esso si propone di porre rimedio agli effetti negativi che possono determinarsi a seguito di iscrizione – imposta dalla legge – di un lavoratore ad altro ente previdenziale, riconoscendo un diritto di opzione all'assicurato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ribadisce che l'invito al ritiro degli emendamenti in esame, in precedenza formulato, non intende impedire una trattazione degli stessi, bensì limitarsi esclusivamente a prospettare la loro rappresentazione presso la V Commissione, nel cui ambito potrà essere compiuta una più approfondita valutazione dei diversi profili in gioco.

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel ribadire le positive finalità delle proposte emendative

prima illustrate, prende comunque atto dell'invito nuovamente rivoltagli dal relatore e ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.11, 2936/XI/2.12 e 2936/XI/2.13.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palumbo 2936/XI/2.14: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Damiano 2936/XI/2.15.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.16 e 2936/XI/2.17.

Teresio DELFINO (UdC) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.18.

Paola PELINO (PdL) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.19.

La Commissione respinge l'emendamento Delfino 2936/XI/2.20.

Teresio DELFINO (UdC) ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.21 e 2936/XI/2.22.

Mariarosaria ROSSI (PdL) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.23, preannunciandone la rappresentazione presso la V Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.24, segnalando l'importanza della questione da esso affrontata.

Lucia CODURELLI (PD) prende atto dell'invito al ritiro rivolto dal relatore nei confronti degli emendamenti a sua prima firma, facendo tuttavia presente che essi pongono problemi reali, che impattano su questioni quali – tra le altre – l'imprenditoria femminile, i congedi di paternità e la violenza contro le donne. Al riguardo, ritiene che siano perfettamente inutili i proclami che spesso vengono fatti dalle forze di maggioranza, anche con l'inserimento di specifici rilievi all'interno di

pareri o di atti di indirizzo, se essi non vengono poi seguiti da atti concreti.

In ogni caso, ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.25, 2936/XI/2.26, 2936/XI/2.27, 2936/XI/2.28, 2936/XI/2.29 e 2936/XI/2.30, avvertendo che essi saranno nuovamente presentati presso la V Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.31, 2936/XI/2.32 e 2936/XI/2.33.

Maria Grazia GATTI (PD) ritira il suo emendamento 2936/XI/2.34.

Cesare DAMIANO (PD) ritira i suoi emendamenti 2936/XI/2.35, 2936/XI/2.36 e 2936/XI/2.37.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carlucci 2936/XI/2.38: si intende che vi abbia rinunciato.

Giulio SANTAGATA (PD), nel sostenere con forza la validità dell'articolo aggiuntivo Damiano 2936/XI/2.01 e ricollegandosi alle considerazioni espresse dal deputato Cazzola nella precedente seduta in ordine all'allocazione in bilancio di risorse gestibili in termini di maggiore flessibilità, fa presente che si sarebbe aspettato che tali somme fossero destinate, proprio in ragione di tale alto potenziale di rimodulazione, verso obiettivi connessi al versante occupazionale.

Cesare DAMIANO (PD), illustrando il suo articolo aggiuntivo 2936/XI/2.01, osserva che esso, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, mira ad introdurre forme di tutele universali a favore dei lavoratori e delle imprese coinvolti nella crisi economica, a prescindere della forma contrattuale utilizzata e della categoria di appartenenza. Nel ricordare che nella scorsa legislatura la maggioranza di centrosinistra, a differenza dell'attuale Esecutivo, si era attivata proficuamente proprio sul fronte della riforma degli ammortizzatori sociali, conferendo all'Esecutivo una specifica delega sull'argomento, auspica

che il Governo in carica possa quantomeno esprimere un orientamento positivo sulla soluzione temporanea individuata nella sua proposta di modifica, che appare, peraltro, pienamente sostenibile sotto il profilo finanziario. Si dichiara infine disponibile a ritirare il suo articolo aggiuntivo, in vista di una sua ripresentazione presso le altre sedi parlamentari competenti, augurandosi che nel frattempo possa maturare un clima di condivisione sulla materia da esso trattata.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, giudica opportuno il ritiro di tale proposta emendativa, proprio alla luce della possibilità di avviare una più approfondita e meditata riflessione sulle tematiche in oggetto.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 2936/XI/2.01.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur avendo il suo gruppo deciso di ritirare l'articolo aggiuntivo Damiano 2936/XI/2.01, intende comunque ricordare che nella passata legislatura il Governo di centrosinistra aveva tentato di porre mano alla questione della riforma degli ammortizzatori, attraverso l'approvazione di una « legge delega » poi rimasta inattuata per responsabilità del presente Esecutivo, che peraltro ora è in procinto di farsi autorizzare una proroga della delega, come sembrerebbe accadere al Senato nell'ambito del cosiddetto « collegato lavoro »; fa notare, al riguardo, che il ritiro dell'articolo aggiuntivo in esame determinerà, nei fatti, uno svuotamento delle prerogative della Commissione, atteso che sul punto altri organi parlamentari saranno chiamati ad esprimersi, peraltro in relazione a testi che, presumibilmente, saranno sottoposti a rilevanti modifiche e sottoposti al voto di fiducia. Chiede, pertanto, che le questioni sollevate dalla proposta emendativa in oggetto siano poste in evidenza dal relatore nella sua proposta di relazione, al fine di indirizzare il futuro lavoro della V Commissione e dell'Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa notare che le questioni poste dal deputato Miglioli sono già parzialmente contenute nei punti 1) e 2) della sua proposta di relazione riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le parti di competenza.

Teresio DELFINO (UdC) ritira il suo emendamento 2936/XI/Tab.A.1.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che – essendosi così concluso l'esame dei restanti emendamenti – si passerà ora all'esame dell'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1, in precedenza accantonato. Al riguardo, fa presente che, a seguito di un approfondimento effettuato con il rappresentante del Governo e considerata la larga convergenza che sembra registrarsi sull'argomento da parte di tutti i gruppi, il suo parere sul citato emendamento può considerarsi favorevole.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

Giulio SANTAGATA (PD) avverte che l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1, alla luce del nuovo orientamento assunto dal relatore, deve intendersi sottoscritto da tutti i deputati del suo gruppo appartenenti alla XI Commissione.

Teresio DELFINO (UdC) sottoscrive l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) sottoscrive l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

La Commissione approva l'emendamento Cazzola 2936/XI/2.1.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, illustra il contenuto della sua proposta di relazione favorevole con osservazioni, riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le parti di competenza.

Giuliano CAZZOLA (PdL) si domanda se il punto 3) della proposta di relazione intenda promuovere una proroga per legge della validità di contratti a termine, per loro definizione oggetto di un accordo tra le parti.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, assicura che l'ipotesi di proroga dei contratti a termine contemplata nel richiamato punto 3) delle osservazioni intende superare, per un periodo molto limitato di tempo (caratterizzato dal rischio di una forte crisi occupazionale), il vincolo legislativo imposto alla durata e alla rinnovabilità di tali contratti, ma sempre nel presupposto che vi sia un previo assenso delle parti sociali.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime profonde perplessità sulle osservazioni contenute ai punti 3) e 4) della proposta di relazione inerente alla Tabella n. 4, laddove si auspica una proroga dei contratti di lavoro privato di natura flessibile. Ritiene che tale indicazione, se recepita, potrebbe alimentare ulteriormente il contenzioso giudiziario già in atto su tali materie, dal momento che, soprattutto con riferimento alla seconda delle osservazioni, si verrebbe ad introdurre una nuova fattispecie di contratto di lavoro a termine – dai contorni poco definiti – per la cui stipula, nella aziende con meno di 15 dipendenti, non sarebbe difficile ottenere il consenso del lavoratore, considerata la sua situazione di debolezza rispetto al datore di lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, chiede di riformulare il punto 5) delle osservazioni, nel senso di limitarne il contenuto, alla luce dell'ormai avvenuta approvazione di un apposito emendamento sull'obbligo di tenuta del DURC per determinate categorie.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere eventuali ipotesi di modifica della sua proposta di relazione, al fine di ricomprendere le

più ragionevoli richieste formulate da parte dei gruppi.

Giovanni PALADINI (IdV) fa presente di avere depositato agli atti della Commissione un apposito documento scritto, nel quale vengono esaminate più diffusamente le ragioni del dissenso del suo gruppo sull'attuale manovra di finanza pubblica. Si sofferma, pertanto, nel dettaglio di tali argomentazioni, illustrando i principali elementi di critica.

Nel preannunciare, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore, fa notare, in particolare, la mancanza nei provvedimenti in esame di incisive misure di politica economica in grado di rilanciare lo sviluppo produttivo e i livelli occupazionali, oltre che i forti limiti in tema di ecologia, infrastrutture e sostegno alle piccole e medie imprese. Rileva, peraltro, come tale manovra rischi di approfondire ulteriormente le forti disuguaglianze sociali esistenti, portando il Paese verso una strada senza ritorno.

Cesare DAMIANO (PD), pur apprezzando in parte lo sforzo compiuto del relatore al fine di evidenziare l'esigenza di promuovere interventi più efficaci sul versante occupazionale, sottolinea la totale inadeguatezza della presente manovra di finanza pubblica nell'affrontare la crisi economica in atto e le forti tensioni che caratterizzano la dialettica sociale, segnalando l'assenza di interventi sulla cassa integrazione guadagni — la cui efficacia temporale andrebbe al più presto prolungata utilizzando le risorse sottratte all'INPS e all'INAIL, a seguito di una decisione dell'attuale Ministro dell'economia e delle finanze — e sugli ammortizzatori sociali, in ordine ai quali ritiene necessario avviare quanto prima una riforma organica, che consenta di assicurare a tutti i lavoratori una forma di tutela di tipo universale. Stigmatizza, poi, con forza l'assenza di misure a sostegno del reddito e delle pensioni, che andrebbero invece introdotte in un'ottica di rilancio dei consumi dei cittadini, nonché l'assenza di una

politica industriale capace di ridare respiro alle piccole e medie imprese, che caratterizzano il tessuto produttivo del Paese. Dopo aver manifestato la sua forte perplessità su talune disposizioni del disegno di legge finanziaria — come quelle contenute all'articolo 2, comma 45, e all'articolo 2, comma 9 — preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), pur manifestando un certo apprezzamento per taluni aspetti della proposta di relazione, tesi a recepire alcune osservazioni provenienti dai gruppi di opposizione (che auspica possano trovare definito accoglimento presso la V Commissione), ritiene di non potersi esimere dal preannunciare un voto contrario del suo gruppo, atteso che permangono forti perplessità in ordine all'impronta complessiva della manovra di finanza pubblica, che giudica inadeguata a rilanciare lo sviluppo economico e priva di misure di sostegno — anche di natura fiscale — in favore delle famiglie e dei soggetti deboli della società.

Ivano MIGLIOLI (PD) valuta negativamente la proposta di relazione in esame, il cui profilo limitato testimonia le enormi contraddizioni in cui è coinvolta l'attuale maggioranza di Governo. Nel far notare che le risorse stanziare per il rinnovo dei contratti pubblici risultano insufficienti, arrivando a coprire esclusivamente l'importo della indennità di vacanza contrattuale, ritiene paradossale che la maggioranza intenda promuovere un intervento teso a favorire una proroga dei contratti di lavoro nel settore privato, considerato che sul versante del precariato della pubblica amministrazione, invece, ha dimostrato a più riprese di ignorare le esigenze di stabilizzazione di tali lavoratori flessibili, osservando, inoltre, che tali proroghe rischiano di prolungare all'infinito lo stato di incertezza in cui essi versano.

Nel rilevare che nella manovra di bilancio «brilla» la completa assenza di misure a sostegno del reddito da lavoro

dipendente, come ad esempio il prolungamento da 52 a 104 settimane della CIGO, ribadisce il suo voto contrario sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore, auspica che le osservazioni in essa contenute siano recepite dalla V Commissione, soprattutto laddove si fa riferimento all'esigenza di modificare radicalmente il comma 9 dell'articolo 2 e di introdurre misure che incrementino ulteriormente la disponibilità e la flessibilità degli strumenti di ammortizzazione sociale.

Giuseppe BERRETTA (PD) ritiene pericoloso prevedere nella proposta di relazione un'osservazione che faccia riferimento all'esigenza di autorizzare per legge una proroga generalizzata dei contratti a termine del settore privato, atteso che la materia riguardante tali fattispecie contrattuali è attualmente disciplinata in gran parte da norme comunitarie, la cui violazione potrebbe determinare un lungo contenzioso – in parte già in atto – anche con le istituzioni europee.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che l'osservazione contenuta al punto 3) della sua proposta di relazione, a cui ha fatto testé riferimento il deputato Berretta nel suo intervento, intende solamente sollecitare l'avvio di una riflessione sull'opportunità di introdurre, per un periodo molto limitato (che si esaurirebbe entro il 2010), strumenti di sostegno nei confronti dei lavoratori più esposti a situazioni straordinarie di crisi produttive, quali, ad esempio, le proroghe oltre i limiti di legge della validità dei contratti flessibili.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene anzitutto doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al relatore per l'egregio lavoro svolto, anche considerato che Egli, nonostante abbia mantenuto un atteggiamento di rigore nell'ambito del rispetto dei criteri

di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, ha comunque saputo elaborare una proposta di relazione innovativa ed incisiva, che pone problemi reali. Nel ricordare poi, ancora una volta, agli esponenti dei gruppi di minoranza che il contenuto del disegno di legge finanziaria non poteva che essere quello attuale, proprio in ragione di precisi « paletti » imposti dalla legislazione vigente, osserva che molte delle questioni rimaste irrisolte – di cui la maggioranza è sicuramente consapevole – dovranno trovare necessariamente composizione in altre sedi. Rivendica, quindi, la correttezza delle soluzioni individuate dall'attuale Governo, soprattutto in materia economica, che giudica molto migliori rispetto alle tante proposte dei gruppi di opposizione, valutate, al contrario, suscettibili di recare un danno ai conti pubblici.

Dichiarato di non comprendere le ragioni per le quali i gruppi di opposizione non trovino assolutamente ragionevoli – con le opportune precisazioni rese dal relatore – le osservazioni contenute nella proposta di relazione in materia di proroga dei contratti flessibili del settore privato, atteso che viene fatta salva, comunque, l'autonomia decisionale delle parti in causa, osserva che sul tema del lavoro precario il Governo finora ha fatto tutto il possibile, dimostrando anche una certa umiltà nel saper « correggere il tiro », laddove ciò sia risultato necessario e utile al Paese.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per la qualità del dibattito svolto, che ha attestato il serio impegno con il quale la Commissione ha affrontato la manovra finanziaria, per le parti di competenza.

Preso atto delle richieste formulate da taluni deputati, peraltro, presenta una nuova versione della sua proposta di relazione riferita allo stato di previsione del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le parti di competenza (vedi allegato 6).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa notare che l'azione finora posta in essere dal Governo in materia di sostegno all'occupazione può considerarsi esemplare, dal momento che, attraverso gli efficaci interventi assunti in via amministrativa e legislativa sul fronte degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, è stato conseguito l'obiettivo di preservare il posto di lavoro di migliaia di lavoratori. In particolare, dichiara di non comprendere le polemiche dei gruppi di opposizioni sul cosiddetto « raddoppio » della CIGO, di fatto attuato in via sostanziale dallo stesso Governo, nonché sulla flessibilità degli ammortizzatori sociali, atteso che il suo dicastero si è addirittura assunto la responsabilità di consentire, con l'adozione di un complesso atto amministrativo, una sorta di « automatismo » nel passaggio tra CIGO e CIGS.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di relazione del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di relazione dei deputati Damiano ed altri. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Moffa quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della Tabella n. 4, relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Cesare DAMIANO (PD) avverte che la proposta alternativa di relazione a sua prima firma, preclusa a seguito dell'approvazione della nuova versione della proposta di relazione del relatore, deve intendersi presentata come relazione di minoranza per la V Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le relazioni approvate dalla Commissione – con gli emendamenti anch'essi approvati – saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), unitamente alla relazione di minoranza testé presentata.

Sull'ordine dei lavori.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione in relazione al dibattito appena concluso, ritiene inaccettabile che taluni deputati della maggioranza forniscano un'immagine distorta dei gruppi di opposizione, che li rappresenta come capaci di pregiudicare l'equilibrio del bilancio dello Stato. Ribadisce che il vero danno alle finanze pubbliche deriva esclusivamente dagli interventi posti in essere dall'attuale maggioranza ed è testimoniato dalle disposizioni contenute nella presente manovra finanziaria, che prevedono uno sconsiderato incremento delle risorse a favore dei servizi generali delle amministrazioni pubbliche, a discapito di altre priorità di rilievo sociale.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto delle precisazioni testé rese dal deputato Santagata, che ritiene, in ogni caso, non pregiudichino la serietà con la quale la Commissione ha affrontato l'esame della manovra finanziaria.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali. formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Regolamentazione e vigilanza del lavoro, u.p.b. 1.1.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2937/XI/Tab. 2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2937/XI/Tab. 2. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le

Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, u.p.b. 1.2.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2937/XI/Tab. 2. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche previdenziali, programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati, u.p.b. 2.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2937/XI/Tab. 2. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,

Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione del reddito, u.p.b. 1.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2937/XI/Tab. 2. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Rein-

serimento lavorativo e sostegno all'occupazione del reddito, u.p.b. 1.3.6 – Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2937/XI/**Tab. 2. 6.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente

– cap. 2106, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 17.000;

2011: + 17.000;

2012: + 17.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:**

2010: – 17.000;

2011: – 17.000;

2012: – 17.000.

2937/XI/**Tab. C. 1.** Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1985, n. 335, ad eccezione dei soggetti titolari di partite IVA, iscritti alla suddetta gestione, per i quali sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento di contributi previdenziali.

2936/XI/2. 1. Cazzola, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Delfino, Poli.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.

2936/XI/2. 2. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti

giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

* **2936/XI/2. 3.** Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

* **2936/XI/2. 4.** Antonino Foti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005 secondo le moda-

lità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.000.

2936/XI/2. 5. Antonino Foti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

2936/XI/2. 6. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 9, prima delle parole: non si applicano agli esercenti attività di commercio ai dettaglio ambulante aggiungere le seguenti: Fino al 31 dicembre 2011 e dopo le parole: del 30 novembre 2007. aggiungere le seguenti: Fino al 31 dicembre 2011.

2936/XI/2. 7. Cazzola.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

2936/XI/2. 8. Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «. La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento alle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi

dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, abbiano avuto formale conoscenza »;

2) alla lettera *b*) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) abbiano avuto formale conoscenza. »;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« *8-bis*. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettono con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività

amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza ».

2936/XI/2. 9. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione a enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono ricongiunti ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica e i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consorziali che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, mantengono l'iscrizione all'INPDAP. Sono abrogate le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991,

n. 274. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tutto il personale interessato dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, che non è già iscritto alla gestione ex ENPDEP ai fini dell'assicurazione sociale vita, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, è iscritto di diritto all'INPDAP a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2936/XI/2. 10. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, è iscritto, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici a decorrere dalla data della loro costituzione.

9-ter. I dipendenti in servizio presso le predette Autorità per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione sia stata versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale che non ha esercitato l'opzione, le Autorità provvedono, entro 60 giorni, a versare all'Inpdap le differenze contributive rispetto a quanto versato all'Inps, senza aggravio di interessi e oneri aggiuntivi.

2936/XI/2. 11. Di Biagio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve promuovere l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa ».

2936/XI/2. 12. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 499 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

2936/XI/2. 13. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno trenta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ».

2936/XI/2. 14. Palumbo.

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni per l'anno 2011 e 788 per l'anno 2012.

2936/XI/2. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « degli enti di ricerca » sono inserite le seguenti: « del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli Enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ».

2936/XI/2. 16. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, è sostituito dal seguente:

« 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta indicazione della durata della prestazione lavorativa con riferimento alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7 ».

2936/XI/2. 17. Vincenzo Antonio Fontana.

Sopprimere il comma 19.

2936/XI/2. 18. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione, anche telematico della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011. All'eventuale onere si provvede nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio ».

2936/XI/2. 19. Pelino.

Al comma 33, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 20. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo suc-

cessivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 21. Delfino, Tassone, Mantini, Rao, Galletti, Ciccanti, Poli.

Sopprimere il comma 45.

2936/XI/2. 22. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

45-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire l'occupazione femminile e assicurare il rispetto del principio di pari opportunità nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente articolo, in deroga al limite massimo di età di cui al comma 1, può essere stipulato per le donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli ».

45-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli ».

45-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis e 45-ter, determinate in 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2936/XI/2. 23. Mariarosaria Rossi.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole: « è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 17.746.853 euro a decorrere dall'anno 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2936/XI/2. 24. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:

« i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla

frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ».

53-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

53-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma **8-ter** spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 25. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2010 nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 600 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XI/2. 26. Codurelli, Damiano Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, , Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). — 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), nel rispetto

dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali ».

53-ter Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

53-quater. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

53-quinquies. A decorrere dall'anno 2010, il « Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

53-sexies. Le risorse rivenienti da revocche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al « Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 27. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. – (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). – 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produ-

zione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito ».

53-ter. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

53-quater. A decorrere dall'anno 2010, il « Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

53-quinquies. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al « Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile », di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere 2012.

2936/XI/2. 28. Codurelli, Damiano, Belanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2936/XI/2. 29. Codurelli, Damiano, Belanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

53-ter. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. – (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolun-

gamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2936/XI/2. 30. Codurelli, Damiano, Belanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miguou, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Per l'anno 2010 le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 523,

della legge n. 296 del 2006 e gli Enti di ricerca che, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato relativa al biennio precedente non hanno avuto economie da cessazioni sufficienti per assumere almeno una unità di personale per ciascun anno, possono procedere, previo esperimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti delle disponibilità derivanti dal cumulo delle risorse e delle unità cessate utili per ciascun anno, ferme restando le percentuali del turn over previste, i vincoli di spesa per il personale e le modalità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 31. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6, della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XI/2. 32. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: « che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. » sono sostituite dalle seguenti: « che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 33. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti

ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per il trattamento di disoccupazione edile previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010.

2936/XI/2. 34. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gneccchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 » sono sostituite con le seguenti: « di 800 milioni per gli anni 2010 e 2011 e 600 milioni a decorrere dall'anno 2012 »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In via straordinaria per l'anno 2010 e 2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 355, i quali abbiano conseguito nell'anno 2008 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 355, un numero di mensilità non inferiore a tre »;

c) al comma 3, dopo le parole: « e del comma 2 » sono inserite le seguenti: « e 2-bis ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 550 a decorrere dall'anno 2012.

2936/XI/2. 35. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 »;

b) il comma 2, è sostituito con il seguente:

« 2. In via sperimentale per gli anni 2010-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;

c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

d) nei primi sei mesi dell'anno 2010 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 550 a decorrere dall'anno 2012.

2936/XI/2. 36. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono tenuti a versare il contributo alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma a) dell'articolo 9 della legge 1115 del 1968. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è estesa ai lavoratori di cui al presente comma i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un fatturato non superiore a 22.000 euro lordi;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi.

2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis viene erogata per i mesi risultanti effettivamente non lavorati e non potrà superare le 3 mensilità. L'importo è pari al 60 per cento della retribuzione media mensile nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 500 a decorrere dall'anno 2012.

2936/XI/2. 37. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Le aziende che assumono e formano persone da impiegare nei mestieri d'arte beneficiano di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia. I mestieri d'arte saranno definiti da un decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

2936/XI/2. 38. Carlucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XI/2. 01. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 40.000;

2011: + 40.000;

2012: -.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2936/XI/Tab. A. 1. Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);

rilevata in termini positivi l'impostazione relativa alle limitate parti di interesse della XI Commissione;

considerato in particolare che, all'interno del citato stato di previsione, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro) si segnala il programma n. 26.2 (Infortuni sul lavoro), ove – a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 7,33 milioni di euro – si registra un minimo aumento di 0,02 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a 7,35 milioni di euro;

ritenuto opportuno segnalare, per i riflessi in materia di parità di genere in ambito lavorativo, che nell'ambito della Missione n. 17, il programma n. 17.4 relativo alla « Promozione dei diritti e delle pari opportunità » presenta, a fronte di una previsione assestata di 29,92 milioni di

euro, un decremento di 25,61 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a soli 4,31 milioni di euro;

osservato peraltro che, secondo quanto riportato nella tabella di bilancio, il predetto decremento è interamente ascrivibile al capitolo 2108, recante « somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità », che non sembrerebbe riferibile al finanziamento di azioni positive per le pari opportunità in ambito lavorativo, bensì alle ordinarie spese di funzionamento del competente dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

giudicato, in ogni caso, importante evitare di realizzare tagli di elevate dimensioni in un settore delicato come quello dell'uguaglianza di genere;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si ritiene che debba essere incrementato, nell'ambito della Missione n. 17, lo stanziamento relativo al programma n. 17.4 (« Promozione dei diritti e delle pari opportunità »), in modo da portarlo ad una consistenza il più possibile prossima alle previsioni assestate per l'anno 2009.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);

preso atto con favore che le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione, nell'esercizio finanziario 2010, risultano complessivamente pari a 82,92 miliardi di euro, di cui 81,92 miliardi per spese correnti e 1 miliardo per spese in conto capitale;

rilevato, in particolare, che nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali) il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati) presenta, con una previsione assestata per il 2009 di 57,4 miliardi ed un aumento di 1,3 miliardi, una previsione per l'anno finanziario 2010 di 58,7 miliardi di euro;

osservato, peraltro, che, a seguito della nota di variazione, si propone ora un ulteriore incremento di 120,20 milioni di euro per il predetto Programma; pertanto, la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 58,82 miliardi di euro;

apprezzato che, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro), il Programma 26.1, recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 26,86 milioni di euro, presenta un incremento di 313,89 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 340,75 milioni di euro;

valutate in termini sostanzialmente positivi anche le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2010 di interesse della XI Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 2, commi da 1 a 5, da 10 a 17, nonché 19, 33, 38, 44 e 45;

rilevata la necessità di approfondire il contenuto del comma 9 dell'articolo 2, che dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva

(DURC), comprese quelle che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici all'attestazione della regolarità della posizione contributiva;

apprezzato che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 stanziavano risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni;

preso atto che il comma 45 dell'articolo 2 – con una disposizione di difficile interpretazione – modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante finanziamenti agevolati;

osservato, peraltro, che nella tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli anni 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro; rilevato, al riguardo, che nella relazione illustrativa si evidenzia che tale stanziamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli;

ritenuto opportuno, in questo contesto complessivo, rafforzare le misure che possono contribuire a sostenere i redditi da lavoro e, più in generale, l'occupazione, anche al fine di fronteggiare con la massima efficacia gli effetti che possono ancora derivare dalla crisi economica, sebbene essa mostri significativi elementi di miglioramento;

valutato che, in tale ambito, occorre muoversi su più fronti, non soltanto attraverso gli ordinari interventi sugli strumenti tradizionali del lavoro, ma anche incidendo su talune innovative misure di recente introdotte nell'ordinamento (tra le

quali si segnala, ad esempio, per gli effetti positivi sul costo del lavoro e sulla fiscalità premiale, l'introduzione delle « zone franche urbane », il cui recente decreto attuativo ha tuttavia penalizzato, in modo poco comprensibile, talune importanti aree produttive del Paese, fortemente esposte alla competitività esterna);

segnalati – all'interno delle misure di natura più consolidata – i necessari interventi sul Fondo per l'occupazione e sulle tipologie di contratti di lavoro flessibile, che vanno rafforzate e tutelate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibile introduzione, nel disegno di legge finanziaria, di misure che incrementino ulteriormente la disponibilità e la flessibilità degli strumenti di ammortizzazione sociale, sia mediante nuovi interventi in favore dei lavoratori dei settori aziendali che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi (per i quali il Governo ha già opportunamente stanziato, nel corso dell'anno, significative risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività), sia con l'implementazione delle vigenti misure indennitarie per quei lavoratori che – applicando specifiche tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato – possono trovarsi particolarmente scoperti nell'attuale fase di crisi;

2) sia realizzato, in questo contesto, ogni possibile sforzo per l'incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che necessita di risorse aggiuntive – pari almeno a 290 milioni di euro – per l'attivazione di azioni per le politiche attive e per incentivare l'occupazione, per agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego, nonché per l'assunzione di soggetti svantaggiati e l'impiego funzionale di lavoratori socialmente utili;

3) considerata anche l'importanza di sostenere la complessiva situazione occupazionale in atto, si verifichi altresì l'eventualità di introdurre una apposita disposizione normativa che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza entro il corrente anno – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

4) in particolare, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, si valuti l'opportunità di prevedere una nuova fattispecie, che consenta – nelle aziende come meno di 15 dipendenti – di prorogare il contratto a termine, con il consenso del lavoratore, anche oltre i termini massimi previsti dalla disciplina vigente;

5) all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, si ritiene che debba essere radicalmente modificato il comma 9, in modo da evitare un incomprensibile alleggerimento della normativa sul DURC nei confronti degli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, i quali potrebbero eventualmente essere agevolati soltanto ai fini dell'autorizzazione iniziale allo svolgimento della relativa attività, senza tuttavia che tali soggetti possano totalmente essere esonerati dalla attestazione della regolarità contributiva, vedendo conseguentemente disapplicati tutti gli obblighi di certificazione a proprio carico;

6) al medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria, appare opportuno chiarire la portata del comma 45, che rischia – nell'attuale formulazione e vista la prevista abrogazione del comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 – di compromettere il corretto funziona-

mento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;

7) con riferimento alla tabella B, nella parte relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, occorre evitare che l'utilizzo, per l'anno 2012, del previsto stanziamento di 50 milioni di euro sia vincolato, come invece risulterebbe dalla relazione illustrativa, ad interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli, attesa anche la natura del predetto stanziamento, che riguarda spese in conto capitale, nonché l'esigenza di intervenire – come indicato in precedenza – in misura più equa e generalizzata sul complesso delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili sul territorio nazionale;

8) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel testo del disegno di legge finanziaria, una apposita norma interpretativa che disponga definitivamente che i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, assicurando al contempo che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti, relativi al contenzioso sulle materie predette, siano dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto;

9) si segnala la necessità che la Commissione di merito – visto anche il forte impatto sul versante occupazionale e lavorativo – intervenga con decisione per l'ampliamento delle 22 «Zone Franche Urbane», indicate da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui è stata preannunziata l'imminente emanazione, per favorire lo sviluppo economico e

sociale di tali aree, creare nuovi posti di lavoro (con un pacchetto di agevolazioni per incentivare la nascita di nuove imprese fino a 50 addetti), incrementare l'occupazione e rivitalizzare aree svantaggiate o in difficoltà; al riguardo, si raccomanda in

particolare di includere nell'ambito degli interventi anche le aree del Paese confinanti con territori esteri a forte competitività produttiva e lavorativa, nonché le zone interessate da importanti misure di riconversione e recupero industriale.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato),

premesso che,

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in

Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia «d'urto» lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente *una tantum*; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito

dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, «non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione»; e a proposito dello scudo: «può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro»; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la *»tax compliance«* dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese «primarie» crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, «dalle misure a sostegno dell'economia» contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi «non espansivi, senza effetti finanziari «netti» che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è «eccezionale» e «transitoria» e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio *»in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea«* ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità

e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 –così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 –avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

anche le Associazioni imprenditoriali, in sede audizione al Senato sulla manovra di bilancio, hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

per quanto riguarda le parti di competenza della XI Commissione:

considerato che

per l'Atto camera 2037, alla tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali si rileva una riduzione delle risorse tra le quali:

la missione « Politiche per il lavoro » subisce una drastica riduzione di

stanziamento pari a ben 456 milioni di euro in termini di competenza;

nell'ambito della stessa missione nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», lo stanziamento per il Fondo per il funzionamento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare è ridotto – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – di quasi 128 milioni di euro in termini di competenza, a dispetto delle intenzioni (sempre annunciate e mai attuate) di contrastare il lavoro nero;

sempre nell'ambito della missione «Politiche per il lavoro», lo stanziamento del programma «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – di 47 milioni di euro in termini di competenza;

ed ancora, il programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito» subisce la drastica riduzione – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – di ben 726 milioni di euro in termini di competenza;

nell'ambito del suddetto programma occorre segnalare la riduzione – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – di 707 milioni di euro per il Fondo per l'occupazione esposto nella tabella F del disegno di legge finanziaria;

nell'ambito del Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) tra le voci di interesse della Commissione Lavoro particolarmente grave è il decremento nell'ambito della Missione n. 17 (Missione n. 24 dell'elenco generale), il programma n. 17.4 denominato «Promozione dei diritti e delle pari opportunità» che, a fronte di una previsione assestata di 29,92 mln di euro presenta un decremento di 25,61 mln di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a 4,31 mln di euro. Il vero e proprio azzeramento delle risorse citate renderà impossibile l'attuazione dei piani in favore dell'occupazione femminile annunciati dall'Esecutivo, che ha più volte fatto rife-

rimento all'assunzione imminente di provvedimenti tesi a favorire la parità di trattamento tra uomini e donne;

osservato che

per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria all'articolo 2, i commi da 10 a 17 recano lo stanziamento per i rinnovi contrattuali 2010-2012 per l'intero comparto del pubblico impiego; lo stanziamento descritto è assolutamente insufficiente considerato che per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego sarebbero necessari circa 11 miliardi di euro totale;

per giustificare lo stanziamento assolutamente inadeguato delle risorse previste per i rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti, al comma 17 del medesimo articolo, si rimanda ad un momento successivo lo «stanziamento delle ulteriori risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012» senza specificare tempi modalità di erogazione di tali eventuali risorse;

forte perplessità suscita il comma 9 dell'articolo 2, che esclude l'applicazione della disciplina del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, norma suscettibile di generare un clima di illegalità;

particolarmente grave anche la modifica introdotta al comma 45, dell'articolo 2, laddove si modifica la norma contenuta nella legge 247/2007 per il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile escludendo che il sostegno possa avvenire tramite finanziamenti agevolati;

considerato che

i disegni di legge in oggetto suscitano una considerazione di carattere negativo soprattutto per ciò che non prevedono vale a dire la totale mancanza di misure tese a rilanciare gli investimenti in politiche attive, che siano indirizzate a rilanciare i consumi e l'economia reale;

in particolare non si prevede alcun intervento sulla cassa integrazione, né sul prolungamento di essa da 52 a 104 settimane, come più volte richiesto dal gruppo

del Partito Democratico, considerato che la crisi ha interessato centinaia di aziende e migliaia di lavoratori che alla fine di quest'anno si troveranno ad avere terminato le settimane di cassa integrazione;

nessuna misura sull'ampliamento dell'indennità di disoccupazione (riutilizzando le risorse destinate agli ammortizzatori sociali non impegnate nel 2009), né sull'avvio della riforma organica degli istituti di sostegno attivo al reddito, con l'obiettivo universale per quanti perdono il lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale; rimarranno dunque senza alcun sostegno le migliaia di lavoratori a cui si prevede non verranno rinnovati i contratti entro la fine di quest'anno; fonti della Banca d'Italia hanno quantificato in circa un milione mezzo di lavoratori a rischio, che al momento non godono, di alcun sostegno al reddito se dovessero perdere il posto di lavoro;

non sono previste misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti, né per la stabilizzazione del personale precario, con particolare riferimento al

comparto scuola, oggi duramente colpito dai tagli che incidono anche sulla qualità della formazione e dello studio;

il disegno di legge finanziaria in oggetto non contiene alcuna misura a sostegno dei pensionati, a fronte del totale insuccesso registrato dalla social card, le cui risorse sarebbero potute essere allocate per allargare la platea dei beneficiari della mensilità aggiuntiva, per i pensionati al di sotto di un reddito minimo, la cosiddetta « quattordicesima »;

come già rilevato per il Bilancio, il disegno di legge finanziaria non contiene alcuna misura a sostegno dell'occupazione femminile, né per la promozione delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, e tantomeno, alcuna politica attiva tesa a conciliare i tempi di cura e tempi di lavoro per le lavoratrici;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)****Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);

preso atto con favore che le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione, nell'esercizio finanziario 2010, risultano complessivamente pari a 82,92 miliardi di euro, di cui 81,92 miliardi per spese correnti e 1 miliardo per spese in conto capitale;

rilevato, in particolare, che nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali) il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati) presenta, con una previsione assestata per il 2009 di 57,4 miliardi ed un aumento di 1,3 miliardi, una previsione per l'anno finanziario 2010 di 58,7 miliardi di euro;

osservato, peraltro, che, a seguito della nota di variazione, si propone ora un ulteriore incremento di 120,20 milioni di euro per il predetto Programma; pertanto, la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 58,82 miliardi di euro;

apprezzato che, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro), il Programma 26.1, recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 26,86 milioni di euro, presenta un incremento di 313,89 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 340,75 milioni di euro;

valutate in termini sostanzialmente positivi anche le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2010 di interesse della XI Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 2, commi da 1 a 5, da 10 a 17, nonché 19, 33, 38, 44 e 45;

rilevata la necessità di approfondire il contenuto del comma 9 dell'articolo 2, che dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese quelle che subordinano

l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici all'attestazione della regolarità della posizione contributiva;

apprezzato che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 stanziavano risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni;

preso atto che il comma 45 dell'articolo 2 – con una disposizione di difficile interpretazione – modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante finanziamenti agevolati;

osservato, peraltro, che nella tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli anni 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro; rilevato, al riguardo, che nella relazione illustrativa si evidenzia che tale stanziamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli;

ritenuto opportuno, in questo contesto complessivo, rafforzare le misure che possono contribuire a sostenere i redditi da lavoro e, più in generale, l'occupazione, anche al fine di fronteggiare con la massima efficacia gli effetti che possono ancora derivare dalla crisi economica, sebbene essa mostri significativi elementi di miglioramento;

valutato che, in tale ambito, occorre muoversi su più fronti, non soltanto attraverso gli ordinari interventi sugli strumenti tradizionali del lavoro, ma anche incidendo su talune innovative misure di recente introdotte nell'ordinamento (tra le quali si segnala, ad esempio, per gli effetti positivi sul costo del lavoro e sulla fiscalità

premierale, l'introduzione delle « zone franche urbane », il cui recente decreto attuativo ha tuttavia penalizzato, in modo poco comprensibile, talune importanti aree produttive del Paese, fortemente esposte alla competitività esterna);

segnalati – all'interno delle misure di natura più consolidata – i necessari interventi sul Fondo per l'occupazione e sulle tipologie di contratti di lavoro flessibile, che vanno rafforzate e tutelate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibile introduzione, nel disegno di legge finanziaria, di misure che incrementino ulteriormente la disponibilità e la flessibilità degli strumenti di ammortizzazione sociale, sia mediante nuovi interventi in favore dei lavoratori dei settori aziendali che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi (per i quali il Governo ha già opportunamente stanziato, nel corso dell'anno, significative risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività), sia con l'implementazione delle vigenti misure indennitarie per quei lavoratori che – applicando specifiche tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato – possono trovarsi particolarmente scoperti nell'attuale fase di crisi;

2) sia realizzato, in questo contesto, ogni possibile sforzo per l'incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che necessita di risorse aggiuntive – pari almeno a 290 milioni di euro – per l'attivazione di azioni per le politiche attive e per incentivare l'occupazione, per agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego, nonché per l'assunzione di soggetti svantaggiati e l'impiego funzionale di lavoratori socialmente utili, oltre che per incoraggiare l'occupazione femminile;

3) considerata anche l'importanza di sostenere la complessiva situazione occu-

pazionale in atto, si verifichi altresì l'eventualità di introdurre una apposita disposizione normativa che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza entro il corrente anno – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

4) in particolare, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, si valuti l'opportunità di prevedere una nuova fattispecie, che consenta – nelle aziende come meno di 15 dipendenti – di prorogare il contratto a termine, con il consenso del lavoratore, anche oltre i termini massimi previsti dalla disciplina vigente;

5) all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, si ritiene che debba essere radicalmente modificato il comma 9, in modo da evitare un incomprensibile alleggerimento della normativa sul DURC nei confronti degli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante;

6) al medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria, appare opportuno chiarire la portata del comma 45, che rischia – nell'attuale formulazione e vista la prevista abrogazione del comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 – di compromettere il corretto funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;

7) con riferimento alla tabella B, nella parte relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, occorre evitare che l'utilizzo, per l'anno 2012, del previsto stanziamento di 50 milioni di euro sia vincolato, come invece risulterebbe dalla relazione illustrativa, ad interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili

nella città di Napoli, attesa anche la natura del predetto stanziamento, che riguarda spese in conto capitale, nonché l'esigenza di intervenire – come indicato in precedenza – in misura più equa e generalizzata sul complesso delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili sul territorio nazionale;

8) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel testo del disegno di legge finanziaria, una apposita norma interpretativa che disponga definitivamente che i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, assicurando al contempo che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti, relativi al contenzioso sulle materie predette, siano dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto;

9) si segnala la necessità che la Commissione di merito – visto anche il forte impatto sul versante occupazionale e lavorativo – intervenga con decisione per l'ampliamento delle 22 «Zone Franche Urbane», indicate da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui è stata preannunciata l'imminente emanazione, per favorire lo sviluppo economico e sociale di tali aree, creare nuovi posti di lavoro (con un pacchetto di agevolazioni per incentivare la nascita di nuove imprese fino a 50 addetti), incrementare l'occupazione e rivitalizzare aree svantaggiate o in difficoltà; al riguardo, si raccomanda in particolare di includere nell'ambito degli interventi anche le aree del Paese confinanti con territori esteri a forte competitività produttiva e lavorativa, nonché le zone interessate da importanti misure di riconversione e recupero industriale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione</i>)	341
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	353
ALLEGATO 2 (<i>Ordine del giorno</i>)	371
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	372
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	373
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dal deputato Livia Turco</i>)	374
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dai deputati Palagiano e Mura</i>) .	379
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	383
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	347

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	347
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu (<i>Esame e rinvio</i>)	349
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (<i>Esame e rinvio</i>)	350
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	352
AVVERTENZA	352

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviati, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al solo disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 1*). In proposito, considerate le regole che disciplinano l'emendabilità dei documenti di bilancio, rileva preliminarmente che, ad eccezione dell'emendamento De Luca 2936/XII/2.41, che presenta profili di indubbia inammissibilità in quanto volto ad introdurre nel testo deleghe legislative, altri emendamenti, in particolare quelli che sembrano recare norme di carattere

ordinamentale come gli emendamenti Fucci 2936/XII/2.1, De Luca 2936/XII/2.35, 2936/XII/2.36, 2936/XII/2.37 e Antonione 2936/XII/2.43, o che non risultano corredata di una clausola di compensazione come l'emendamento Miotto 2936/XII/2.31 (che peraltro incide su materia di competenza della VI Commissione) potrebbero presentare profili problematici in ordine ai vigenti criteri di ammissibilità. In tal senso, anche per evitare di dichiarare in questa sede l'inammissibilità di tali emendamenti, propone ai presentatori di non insistere per la votazione degli emendamenti medesimi e di valutarne, quindi, il ritiro, ai fini della loro eventuale ripresentazione presso la V Commissione, per una valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità. Fa presente, infine, che gli emendamenti Miotto 2936/XII/2.32 e Pedoto 2936/XII/2.24 incidono su materie di competenza, rispettivamente, delle Commissioni VI e XI, presso le quali risulta già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Anche per tali emendamenti, pertanto, propone ai presentatori di ritirarli per presentarli direttamente alla V Commissione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Francesco DE LUCA (PdL), Anna Margherita MIOTTO (PD) e Luciana PEDOTO (PD), accogliendo l'invito del presidente, ritirano i propri emendamenti Fucci 2936/XII/2.1, De Luca 2936/XII/2.35, 2936/XII/2.36 e 2936/XII/2.37, Miotto 2936/XII/2.31 e 2936/XII/2.32 e Pedoto 2936/XII/2.24, riservandosi di presentarli presso la V Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), accogliendo l'invito del presidente, ritira l'emendamento Antonione 2936/XII/2.43, di cui è cofirmatario, riservandosi di presentarlo presso la V Commissione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Bobba 2936/XII/2.25, Miotto 2936/XII/2.29 e 2936/XII/2.30. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 2936/XII/

2.33. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Murer 2936/XII/2.26, Burtone 2936/XII/2.46, Bossa 2936/XII/2.4 e Palagiano 2936/XII/2.34, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palumbo 2936/XII/2.38 e Pedoto 2936/XII/2.23, auspicando, inoltre, l'approvazione del suo emendamento 2936/XII/2.39 ed esprimendo parere favorevole sull'emendamento Mussolini 2936/XII/2.40. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.3, essendo le esigenze sottese a tale emendamento parzialmente soddisfatte dall'eventuale approvazione dell'emendamento Mussolini 2936/XII/2.40. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Murer 2936/XII/2.2 e Livia Turco 2936/XII/2.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sbrollini 2936/XII/2.6. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Sbrollini 2936/XII/2.7, parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.8 e parere contrario sull'emendamento D'Incecco 2936/XII/2.9. Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento Murer 2936/XII/2.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.11 e parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 2936/XII/2.19, Binetti 2936/XII/2.20 e 2936/XII/2.21 e Miotto 2936/XII/2.27. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Miotto 2936/XII/2.28, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Burtone 2936/XII/2.47, Palagiano 2936/XII/2.42, Binetti 2936/XII/2.12, Miotto 2936/XII/2.13, Binetti 2936/XII/2.14, D'Incecco 2936/XII/2.15, Lenzi 2936/XII/2.16, Miotto 2936/XII/2.17 e Lenzi 2936/XII/2.18. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Pedoto 2936/XII/2.22, in quanto l'esigenza cui tale emendamento intende dare risposta verrebbe soddisfatta dall'eventuale approvazione dell'emendamento Palumbo 2936/XII/2.45, su cui esprime parere favorevole. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Virgilio 2936/XII/2.01.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola BINETTI (PD) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Bobba 2936/XII/2.25, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Bobba 2936/XII/2.25.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 2936/XII/2.29, volto a mantenere inalterata la platea degli esenti dal *ticket* sulle prestazioni sanitarie tenendo conto della diminuzione del potere d'acquisto dei redditi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'emendamento Miotto 2936/XII/2.29 sembra essere particolarmente oneroso, essendo la relativa spesa quantificata dallo stesso presentatore in 800 milioni di euro annui.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 2936/XII/2.29, riservandosi di verificare la quantificazione degli oneri e di presentarlo presso la V Commissione. Accogliendo l'invito del relatore, ritira altresì il suo emendamento 2936/XII/2.30.

La Commissione approva l'emendamento 2936/XII/2.33 del relatore (*vedi allegato 1*). Respinge quindi l'emendamento Murer 2936/XII/2.26.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Burtone 2936/XII/2.46, ricordando come esso sia volto ad aumentare l'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori, essenziali al fine di salvare vite umane in caso di fibrillazione ventricolare.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il presentatore a valutare l'opportunità di presentare l'emendamento in esame direttamente presso la V Commissione, al fine di consentire una più attenta verifica della compatibilità finanziaria dello stesso.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) insiste perché il suo emendamento 2936/XII/2.46 sia posto in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Burtone 2936/XII/2.46 (*vedi allegato 1*). Respinge quindi l'emendamento Bossa 2936/XII/2.4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 2936/XII/2.34: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palumbo 2936/XII/2.38 e Pedoto 2936/XII/2.23, nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti 2936/XII/2.39 del relatore e Mussolini 2936/XII/2.40 (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira, in seguito dell'approvazione dell'emendamento Mussolini 2936/XII/2.40, il suo emendamento 2936/XII/2.3.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'emendamento 2936/XII/2.2, di cui è cofirmataria, chiedendo al rappresentante del Governo di chiarire se e come si intenda autorizzare la spesa per il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze.

Il sottosegretario Francesca MARTINI ribadisce che, secondo quanto ricordato nella seduta di ieri, il Governo si è impegnato, nel Patto per la salute, a stanziare 400 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze. Sarà pertanto cura del Governo individuare al più presto il provvedimento in cui inserire la relativa autorizzazione di spesa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), ricorda l'importanza del Fondo per le non autosufficienze, prende atto con favore dell'impegno ribadito dal rappresentante del Governo, che invita, peraltro, a valutare l'opportunità di riconsiderare il proprio parere sull'emendamento in esame, proprio alla luce della coerenza tra questo e gli impegni già assunti dal Governo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Murer 2936/XII/2.2, sottolineando in tal modo, la serietà dell'impegno già assunto dal Governo.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, condividendo l'orientamento del Governo, modifica la posizione precedentemente assunta ed esprime parere favorevole sull'emendamento Murer 2936/XII/2.2.

La Commissione approva l'emendamento Murer 2936/XII/2.2 (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2936/XII/2.5, ricordando come proprio oggi si celebri la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e auspicando che, in particolare, le colleghe della maggioranza vogliano sostenere tale emendamento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) osserva che sarebbe forse preferibile riformulare l'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.5, destinando alle finalità di tale emendamento una parte delle risorse già disponibili per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Livia TURCO (PD) ritiene che sarebbe semmai preferibile finalizzare in modo più puntuale una ulteriore autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui. Ritira comunque il suo emendamento 2936/XII/2.5, riservandosi di verificare la possibilità di una riformulazione in vista dell'eventuale presentazione presso la V Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Sbroliini 2936/XII/2.6 (*vedi allegato 1*). Respinge quindi l'emendamento Sbroliini 2936/XII/2.7.

Livia TURCO (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo sul suo emendamento 2936/XII/2.8.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il relatore ed il Governo a valutare attentamente la sostenibilità finanziaria dell'emendamento in esame, ritenendo che l'onere pari a 100 milioni di euro annui, cui si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C, potrebbe rivelarsi eccessivo all'atto dell'esame presso la V Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la Commissione è, certamente, ben consapevole della rilevanza dell'onere recato dall'emendamento in esame. Tuttavia, la valutazione della compatibilità finanziaria complessiva degli emendamenti approvati potrà essere più opportunamente compiuta dalla V Commissione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI sottolinea che il parere favorevole del Governo sull'emendamento in questione rientra in una visione complessiva della manovra di finanza pubblica, che guarda con particolare attenzione al problema della disabilità.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento in esame.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che il tema su cui verte l'emendamento in esame è da sempre al centro dell'attenzione del suo gruppo e, in particolare, delle battaglie condotte dal sottosegretario Martini. Annuncia, pertanto, voto favorevole su tale emendamento, preannunciando altresì la presentazione di un emendamento analogo presso la V Commissione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento in esame e invita il relatore a difendere con forza tale emendamento nel corso dell'esame presso la V Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.8 (*vedi al-*

legato 1). Respinge quindi l'emendamento D'Incecco 2936/XII/2.9.

Livia TURCO (PD) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Murer 2936/XII/2.10 di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Murer 2936/XII/2.10.

Livia TURCO (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo sul suo emendamento 2936/XII/2.11, ricordando come la disabilità grave sia una delle grandi emergenze silenziose del Paese.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2936/XII/2.11 (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD) auspica che il suo emendamento 2936/XII/2.19, in materia di persone che versano in situazioni di povertà estrema, riceva la stessa considerazione degli emendamenti a favore dei disabili e auspica, pertanto, che il relatore e il Governo vogliano riconsiderare la loro posizione al riguardo.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento in questione, su cui aveva precedentemente espresso parere contrario, perché solo selezionando attentamente i temi su cui concentrare le risorse disponibili si può sperare di difendere efficacemente gli emendamenti della Commissione nel corso dell'esame presso la V Commissione.

Livia TURCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 2936/XII/2.19.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Binetti 2936/XII/2.20.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) dichiara di far suo l'emendamento Binetti 2936/XII/2.20, ricordando come in molte aree del Paese le unità di terapia

intensiva neonatale siano del tutto insufficienti rispetto alle esigenze della popolazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'emendamento in questione è certamente condivisibile in linea di principio, ma ritiene che lo stanziamento di nuove risorse dovrebbe essere preceduto da una rilevazione delle unità già finanziate, ma non ancora realizzate. A tal fine, si potrebbe valutare l'opportunità di impegnare il Governo mediante un ordine del giorno.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal presidente, ritira l'emendamento Binetti 2936/XII/2.20.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Binetti 2936/XII/2.21.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di far suo l'emendamento Binetti 2936/XII/2.21.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento in esame, ricordando come il potenziamento delle unità di risveglio dal coma sia un tema che, da molti anni, si cerca di risolvere e che più volte è stato affrontato dalla Commissione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, invita l'onorevole Pedoto a valutare l'opportunità di trasformare l'emendamento in questione in un ordine del giorno e auspica che tutti i colleghi, compreso l'onorevole Di Virgilio, convengano che non sarebbe serio, da parte della Commissione, approvare emendamenti che certamente verrebbero respinti dalla V Commissione, per ragioni di compatibilità finanziaria complessiva.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che, recentemente, la Conferenza Stato-regioni ha approvato un incremento delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Ricorda, altresì, che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, lo

Stato non può vincolare le risorse trasferite alle regioni.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) sottolinea l'assenza di dati certi sulle unità di risveglio dal coma attualmente esistenti, ritenendo che tale assenza sia anche la ragione dell'interruzione dell'*iter* della proposta di legge n. 412 Di Virgilio. Ritiene, altresì, che lo stesso onorevole Di Virgilio, in qualità di relatore del progetto di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, avrebbe dovuto opporsi, per la medesima ragione, all'inserimento di un riferimento ai soggetti in stato vegetativo in tale progetto di legge.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che l'intervento della collega Farina Coscioni denoti una scarsa conoscenza della normativa in materia, dei dati scientifici disponibili e del rapporto approvato dalla commissione costituita nel corso della XIV legislatura proprio al fine di approfondire questa problematica.

Luciana PEDOTO (PD), anche alla luce del dibattito svoltosi, ritira l'emendamento Binetti 2936/XII/2.21, precedentemente fatto proprio, e annuncia la presentazione di un ordine del giorno sul medesimo oggetto (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Miotto 2936/XII/2.27 e approva l'emendamento Miotto 2936/XII/2.28 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra il suo emendamento 2936/XII/2.47, ricordando come la Commissione abbia più volte cercato di eliminare la discriminazione esistente, in materia contrattuale, nei confronti dei dipendenti dei cosiddetti ospedali « classificati ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Burtone 2936/XII/2.47, ricordando come esso sia volto a superare la condizione di sfavore in cui, sotto il profilo contrattuale, si trovano i dipendenti di importanti strut-

ture sanitarie, quali, ad esempio, il Policlinico « Agostino Gemelli ».

Luciana PEDOTO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento Burtone 2936/XII/2.47.

Lucio BARANI (Pdl) invita il presentatore a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento in esame, ritenendo che il problema possa trovare soluzione nell'ambito del progetto di legge in materia di governo delle attività cliniche.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) insiste perché il suo emendamento 2936/XII/2.47 sia posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Burtone 2936/XII/2.47, Palagiano 2936/XII/2.42, Binetti 2936/XII/2.12, Miotto 2936/XII/2.13, Binetti 2936/XII/2.14, D'Incecco 2936/XII/2.15, Lenzi 2936/XII/2.16, Miotto 2936/XII/2.17 e Lenzi 2936/XII/2.18.

Luciana PEDOTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 2936/XII/2.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palumbo 2936/XII/2.45 e l'articolo aggiuntivo Di Virgilio 2936/XII/2.01 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno Pedoto 0/2936/XII/1 (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di non insistere perché sia posto in votazione il suo ordine del giorno 0/2936/XII/1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte di relazione favorevole e di relazione favorevole con osservazione del relatore, nonché una proposta di relazione alternativa dell'onorevole Livia Turco e una proposta di relazione alternativa degli onorevoli Palagiano e Mura. Tali proposte di relazione alternativa saranno poste in vota-

zione solo qualora fossero respinte le proposte del relatore. Avverte, infine, che gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e gli ordini del giorno approvati verranno trasmessi alla V Commissione unitamente alle relazioni.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il Governo e, in particolare, il sottosegretario Martini per l'impegno sin qui profuso nella predisposizione di interventi di politica economica volti a contrastare la crisi in atto.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione dei colleghi e del Governo sullo sciopero della fame che, ormai da diciotto giorni, la collega Farina Coscioni ha intrapreso per sostenere la battaglia delle associazioni dei malati di sclerosi laterale amiotrofica per il rispetto degli impegni assunti dal Governo e annuncia che, a partire da domani, i deputati del suo gruppo daranno vita a una « staffetta » di adesione allo sciopero della fame della collega Farina Coscioni.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara, in risposta alle considerazioni dell'onorevole Livia Turco, di aver ricevuto dal viceministro Fazio ampie rassicurazioni sui contatti in corso tra il Governo e le associazioni di malati di sclerosi laterale amiotrofica. Inoltre, desidera assicurare alla collega Farina Coscioni il suo personale impegno al riguardo e le rivolge un accorato appello affinché sospenda lo sciopero della fame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole del relatore relativamente alla tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 3*), e la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore relativamente alla tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza, e connesse parti del disegno di legge finanziaria (*vedi allegato 4*).

Livia TURCO (PD) fa presente che la sua proposta alternativa di relazione, preclusa a seguito dell'approvazione delle proposte di relazione del relatore, deve intendersi presentata come relazione di minoranza per la V Commissione.

La Commissione delibera, infine, di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Barani quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 2624 e abbinate, recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani, quale risultante dagli emendamenti approvati. Per quanto di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 1, comma 3, prevede che nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi destinati alla

vendita al dettaglio nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare, all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana (lettera *a*)); al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero (lettera *b*)); all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione (lettera *c*). In base al comma 3, il regolamento di cui al citato comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità. Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati. In generale, osserva che l'intero provvedimento ha una spiccata valenza sociale, specie in una fase di crisi economica, in quanto è volto a sostenere le vittime di usura o e di estorsione, nonché quanti versino in condizioni di sovraindebitamento. Più in particolare, l'unico profilo per il quale la proposta di legge in esame rientra nello specifico ambito di competenza della Commissione risulta essere la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, che novella l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il citato articolo 15, comma 8, stabilisce, attualmente, che per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La novella in esame modifica la composizione di detta commissione, prevedendo che essa sia costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui

uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto, altresì, un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione rimane a titolo gratuito, come già previsto dalla normativa vigente. Si stabilisce, inoltre, che le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.

Nuovo testo C. 2424 Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2424 Foti, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », quale risultante dagli emendamenti approvati. In proposito, per quanto rientrante nello specifico ambito di competenza della Commissione, si segnala che la proposta di legge in esame reca dispo-

sizioni volte ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa da parte dei lavoratori che versino in una delle situazioni indicate all'articolo 1, comma 2 (percettori di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione o di contratti di solidarietà). Il medesimo articolo 1 fa salvo, nell'ambito di tale attività imprenditoriale, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5), nonché l'obbligo per i datori di lavoro di iscrivere a tale assicurazione i lavoratori dipendenti eventualmente impiegati (comma 8).

Inoltre, l'articolo 4 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) prevede che i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi della legge in esame, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni (comma 1). Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi) del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 2). La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi della legge in esame è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 (Misure generali di tutela) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, a tali lavoratori, delle disposizioni dei commi 1 e 2 del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLO (PdL) (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge n. 1732 Porcu, composta da un unico articolo, estende alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, le prerogative garantite dagli articoli 7 (Funzioni), 8 (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela), 9 (Attività di assistenza in sede giudiziaria), 10 (Attività diverse) e 13 (Finanziamento) della legge 30 marzo 2001, n. 152, che disciplina gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Viene poi disposta l'applicazione, alle medesime organizzazioni, federazioni e associazioni, degli articoli 14, 15, 16 e 17, concernenti, rispettivamente, gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti (articolo 13), l'articolo 18, comma 1, della legge n. 152 del 2001, che prevede per questi un regime fiscale più favorevole.

In proposito, ricorda che, nel corso della XIV legislatura, sono state esaminate

alcune proposte di legge contenenti disposizioni analoghe a quelle recate dal progetto di legge in esame. L'iter di tali provvedimenti, approvati in un testo unificato dal Senato, si è poi arrestato presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera, nelle quali era iniziato l'esame in sede referente e si era svolto un ciclo di audizioni informali.

Osserva, inoltre, che – come evidenziato nella relazione illustrativa – in anni recenti è andata aumentando la costituzione di organismi di tipo associativo, tra i quali le organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e della integrazione sociale delle persone disabili. Questi organismi si sono posti come autorevoli interlocutori delle istituzioni per confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale nel settore della disabilità, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate da normative nazionali e comunitarie ad esercitare un ruolo particolarmente significativo. Inoltre, esse collaborano quotidianamente con organi della pubblica amministrazione. Pertanto, il patrimonio di esperienza e di conoscenza di queste organizzazioni induce ad attribuire loro un particolare ruolo nei confronti delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati che esse rappresentano, estendendo ad esse una serie di norme applicabili agli istituti di patronato ed assistenza sociale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmine Santo PATARINO (PdL), *relatore*, ricorda che, sull'argomento del trat-

tamento economico a favore degli invalidi civili sono state presentate tre proposte di legge che puntano a modificare e, nelle intenzioni, a migliorare le normative vigenti. La prima, presentata il 24 luglio 2008, è la n. 1539 di iniziativa popolare, recante « Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili », che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, richiamandosi agli art 3 e 38 della Costituzione, enuncia le finalità del provvedimento, diretto a riconoscere a tutti i soggetti invalidi civili, totali o parziali, o sordi o ciechi assoluti, titolari di pensione o assegno, o di pensione di inabilità, il diritto ad un incremento dei trattamenti economici assegnati, in attuazione dei predetti articoli 3 e 38 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti invalidi civili parziali titolari di pensione ed eliminando il limite dell'età. Al riguardo, si ricorda che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è stato previsto che i titolari di pensioni di importo modesto, che non abbiano altri redditi oppure che abbiano redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico, definito come maggiorazione sociale. In tal senso, nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 (Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati) della legge n. 448 del 2001 è stato disposto, a favore dei soli soggetti di età pari o superiore a settanta anni con determinati requisiti di reddito, una maggiorazione, per un importo complessivo di 516,46 euro mensili per tredici mensilità, delle seguenti prestazioni: pensioni minime, assegni sociali e pensioni sociali; pensioni e assegni sociali di invalidità civile, per sordomuti, dei ciechi civili.

Successivamente, dal 1° gennaio 2008, l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, ha stabilito l'incremento delle suddette pensioni a favore dei soggetti disagiati previsti dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, per garantire un reddito pari a 580 euro al mese per tredici mensilità. In particolare, il comma 4 dell'articolo

38 della legge n. 448 del 2001 ha previsto altresì che i benefici economici del citato comma 1 fossero concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che all'onere da esso recato si provveda, per gli anni 2008 e 2009 (che diventerebbero 2009 e 2010), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per le non autosufficienze), e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

La seconda proposta di legge in esame, presentata in data 5 agosto 2009, è la proposta n. 1612 Zazzera, recante « Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili », che si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca due modifiche al citato comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, disponendo che i benefici incrementativi siano concessi ai soggetti con età pari o superiore a trentacinque anni, che risultino invalidi civili totali, lasciando inalterate le condizioni dell'età previste per i soggetti che risultino sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che sono titolari di pensione di inabilità.

L'articolo 2, al fine di incrementare la prestazione economica dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili, la fissa nella stessa misura prevista per i ciechi assoluti. Attualmente, per il 2009 gli importi della due indennità di accompagnamento sono pari

per dodici mensilità a 472 euro per gli invalidi civili totalmente inabili e a 755,71 euro per i ciechi assoluti. Si segnala che la proposta di legge in commento non contiene la norma di copertura finanziaria.

La terza proposta di legge, presentata in data 28 gennaio 2009, è la proposta n. 2119 Fugatti, recante « Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili », si compone di due articoli.

L'articolo 1, presenta un contenuto identico all'articolo 2 della proposta di legge n. 1539, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti invalidi civili parziali titolari di pensione ed eliminando il limite dell'età.

L'articolo 2 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che all'onere da esso derivante si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Si tratta di tre progetti accomunati da un intento indubbiamente positivo e meritevole di attenzione, interessando, sia pur con diversi approcci e prospettive (in particolare tra la proposte di legge n. 1539 e n. 2119, da un lato, e la proposta n. 1612, dall'altro, una platea di soggetti reputati dal nostro sistema, per la loro condizione di invalidità, degni di particolare tutela, con specifico riferimento al trattamento previdenziale.

Tali interventi potrebbero essere temperati con un rigoroso riesame dei requisiti reali di invalidità in capo ai soggetti di cui sopra, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle risorse, evitando che i diritti di persone in reale stato di difficoltà vengano compressi e rallentati da sperperi ed abusi a favore di situazioni meno limpide.

Non si può peraltro non segnalare la necessità di definire meglio – anche a seguito di una doverosa considerazione di priorità – una copertura finanziaria che, nel caso della proposta n. 1612 Zazzera, risulta addirittura assente, e senza la quale il percorso reale di questi provvedimenti, pur opportunamente unificati, sarebbe comunque vano.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, invece, oltre a prevedere che gli Stati Parti si impegnino ad « assicurare la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità » (articolo 4), stabilisce che gli Stati Parti « riconoscano il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento di vita » (articolo 28).

L'argomento, pertanto, merita di essere approfondito ed integrato, anche affinché non si risolva in una mera petizione di principio, e cioè in una immeritata beffa per una componente della nostra società che ha, al contrario, diritto alla leale e concreta solidarietà delle istituzioni, e per verificare che, così come si lamenta per precedenti provvedimenti, anche in questo caso non vi siano potenziali discriminazioni da sventare.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'onorevole Patarino per l'esauriente relazione, desidera sottolineare il valore e la rilevanza delle proposte di legge in esame, ricordando come le misure in esse contenute siano oggetto, nel Paese, di grande attesa e attenzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvata in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280**

Farina Coscioni, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagiano**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi alla proposta di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato e adottata come testo base nella seduta del 28 ottobre 2009 (*vedi allegato 7*). Avverte, altresì, che risultano inammissibili, perché palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo, i seguenti emendamenti: Farina Coscioni 7.58, che individua nominalmente il titolare di una funzione di Governo; Farina Coscioni 7.154, che disciplina le funzioni del Capo di uno Stato estero; Farina Coscioni 9.16, che prevede l'adozione di una legge, entro un termine prefissato, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, **C. 1552 Di Virgilio e Palumbo**, **C. 977-ter Livia Turco**, **C. 278 Farina Coscioni**, **C. 1942 Mura**, **C. 2146 Minardo**, **C. 2355 Di Pietro**, **C. 2529 Scandroglia** e **C. 2693 Zazzera**.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

« *i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio; ».

8-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è condizionato all'integrale applicazione,

nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

8-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 25. Bobba, Binetti, Mosca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il limite di reddito di euro 36151,98 previsto dalla legge 537/93 e successive modificazioni, ai fini della esenzione per reddito, è elevato a 40.000 euro ed è annualmente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 29. Miotto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 12 del TUIR, la pensione di reversibilità corrisposta ai figli a carico di genitore lavoratore non costituisce reddito.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 30. Miotto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-*bis*. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b*) del comma 2 è soppressa;

2) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:

a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-*ter*. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:

a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;

c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di

cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2936/XII/2. 33. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. – All'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7, alla fine del secondo capoverso siano aggiunte le seguenti parole: , del personale, anche dirigenziale, dell'Agenzia delle Entrate, risultato vincitore ed idoneo ai concorsi espletati e le cui graduatorie sono vigenti alla data del 30 dicembre 2009.

2936/XII/2. 31. Miotto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 1, comma 15, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

2936/XII/2. 1. Fucci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nel saldo finanziario di cui al comma 5 i comuni non considerano altresì le risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato dalle regioni e dalle province per opere ed interventi per politiche sociali e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per le medesime finalità ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle seguenti voci:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo:

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

2936/XII/2. 26. Murer, Miotto.

Al comma 41, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2936/XII/2. 46. Burtone, Pedoto.

(Approvato)

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la

tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 4. Bossa, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

41-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 129/08, le parole « 31 ottobre 2008 » sono sostituite con le seguenti: « 31 ottobre 2011 ».

2936/XII/2. 32. Miotto.

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

41-ter. Per le disposizioni di cui al precedente comma, e nel rispetto delle finalità espressamente indicate dal comma 3, articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e successive modificazioni, è ridotto di 200 milioni per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2936/XII/2. 34. Palagiano, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Per le professioni di medico chirurgo e odontoiatra è previsto un tentativo di conciliazione tra le parti, prima di poter adire il giudice ordinario. Il tentativo di conciliazione si svolgerà, ai sensi dell'articolo 3 lettera g) del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, presso le competenti commissioni dell'albo dei medici e dell'albo degli odontoiatri istituite in seno agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.

2936/XII/2. 35. De Luca.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409 sia aggiunto infine il seguente paragrafo: « I presidenti delle Commissioni albo odontoiatri eleggono i rappresentanti della Fondazione E.N.P.A.M. per la relativa professione ».

2936/XII/2. 36. De Luca.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

« 7-bis. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina ».

2936/XII/2. 37. De Luca.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 8 milioni di euro per l'anno 2010.

* **2936/XII/2. 38.** Palumbo.

(Approvato)

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato lo stanziamento di 8

milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

*** 2936/XII/2. 23.** Pedoto.

(Approvato)

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

41-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

41-quater. I soggetti di cui al comma **41-bis** ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

41-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma **41-quater**.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.

2936/XII/2. 39. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:

42-bis. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: 8.000;

2936/XII/2. 40. Mussolini.

(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

« 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2010 ».

2936/XII/2. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis. Per il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 2. Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis. Per il Fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare», di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

52-ter. Ai fini di cui al comma 52-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

52-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 6. Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.

(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di

cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 7. Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato «Dopo di Noi», la cui dotazione annua è pari a di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

52-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis. « Per il Fondo inclusione sociale degli immigrati » di cui all'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 una somma pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 9. D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Bobba.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Al comma 1, dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « Per l'anno finanziario 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 » e le parole: « relative al periodo di imposta 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole: « relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ».

8-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: « 380 milioni di euro per l'anno

2009 » sono aggiunte le seguenti: « 400 milioni per l'anno 2010, 400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 10. Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Pedoto, Sbroellini, Mattesini.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 11. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Approvato)

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito il « Fondo per la povertà estrema ». La dotazione del Fondo per l'anno 2010 è fissata in 400 milioni di euro.

52-ter. Ai fini di cui al comma 52-bis, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 52-quater, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

52-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 52-bis, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 52-ter, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XII/2. 19. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis: « Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come rideeterminato dall'articolo 1, comma 796 lettera n) della legge n.296 del 2006, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (UTIN).

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 20. Binetti.

Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:

52-bis: « Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come ride-terminato dall'articolo 1, comma 796 lettera *n*) della legge n.296 del 2006, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinati al potenziamento delle "Unità di risveglio dal coma" ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XII/2. 21. Binetti.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

52-bis: « All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole "è prorogato al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2010" ».

2936/XII/2. 24. Pedoto.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

52-bis: Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, così come ride-terminato dall'articolo 1, comma 796 lettera *n*) della legge n. 296 del 2006, è incrementato di 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e quelle in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010.

2936/XII/2. 27. Miotto, Livia Turco.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

52-bis: « Il bonus straordinario alle famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato con le stesse modalità anche per l'anno 2010 ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XII/2. 28. Miotto.

(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

52-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/05 e all'articolo 79, penultimo comma del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del

decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

2936/XII/2. 47. Burtone.

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

52-bis: Il Governo, con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato a riformare la legge 24 luglio 1985, n. 409, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine e della Federazione al Presidente dell'albo con maggiore numero di iscritti;

b) assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n.223 e relativo regolamento di esecuzione.

2936/XII/2. 41. De Luca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:

55-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata dei 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000;

2936/XII/2. 42. Palagianò, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente comma:

55-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, sia inserito il seguente:

1-bis. La sanzione di cui al precedente comma 1 non si applica ai medici i quali abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio della odontoiatria anche precedentemente alla formale iscrizione all'albo degli odontoiatri.

2936/XII/2. 43. Antonione, Di Virgilio.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma, programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 285 del 1997 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni

articolo 1 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza:

2010: + 50 milioni di euro;
2011: + 50 milioni di euro;
2012: + 50 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: « , le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ».

2936/XII/2. 12. Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma*, programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale *legge n. 328 del 2000* Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, *articolo 20, comma 8*:

2010: + 500 milioni di euro;
2011: + 500 milioni di euro;
2012: + 500 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: « , le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011, 2012 ».

2936/XII/2. 13. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca ed innovazione, Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico *Decreto legislativo n. 502 del 1992* Riordino della disciplina in materia sanitaria, articolo 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione: *apportare le seguenti variazioni*:

2010: + 50 milioni di euro;
2011: + 50 milioni di euro;
2012: + 50 milioni di euro;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: « le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni

di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ».

2936/XII/2. 14. Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, *voce* decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4). (3.1.2 – Interventi – cap. 3457), *apportare le seguenti modificazioni*:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n.303 del 1999: Ordine della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni*:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2936/XII/2. 15. D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità, *voce* decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2106, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

2936/XII/2. 16. Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 65.000;
2011: + 65.000;
2012: + 65.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: « , le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 65 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ».

2936/XII/2. 17. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: « , le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ».

2936/XII/2. 18. Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Bobba.

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordi-

namiento dell'Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 – Interventi – cap. 3443) *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2936/XII/2. 22. Pedoto.

Alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico decreto legislativo n. 267 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 8.540;
2011: + 8.551;
2012: + 8.551.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le

variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione di quelle di cui alla voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.540.000 euro per l'anno 2010, e a 8.551.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2936/XII/2. 45. Palumbo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: « 1° Gennaio 2010 » con le seguenti: « 31 Marzo 2010 ».

Conseguentemente dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

t-bis) entro il 30 giugno 2010 l'avvio delle procedure di verifica dei requisiti da completarsi entro il 31 dicembre del 2010.

t-ter) l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 costituisce oggetto di valutazione da parte del comitato paritetico permanente per la verifica degli adempimenti regionali per l'accesso alla quota integrativa del finanziamento ordinario a cui concorre lo Stato.

2936/XII/2. 01. Di Virgilio.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

ORDINE DEL GIORNO

La XII Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare e incrementare, sulla base di

una rilevazione delle effettive necessità, le unità di risveglio dal coma, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

0/2936/XII/1. Pedoto, Stagno d'Alcontres, Di Virgilio, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi, Miotto, Poliedri. D'Incecco, Sarubbi, Grassi.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), limitatamente alle parti di propria competenza, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 2936 Governo, approvato dal Senato);

considerato che le misure previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di

programmazione economico-finanziaria, nonché con i principi contabili previsti nel decreto-legge n 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, e successive modificazioni, che hanno razionalizzato e riordinato la finanza pubblica e che consente di preservare ed aumentare l'equità sociale e di continuare ad assicurare, nello stesso momento, la riqualificazione e la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), limitatamente alle parti di propria competenza, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 2936 Governo, approvato dal Senato);

considerato che le misure previste nei provvedimenti in esame mantengono sostanzialmente inalterato il livello degli interventi di competenza statale in materia di famiglia, come la « *social card* », anche in presenza di difficoltà economiche generali derivanti dalla crisi in atto;

considerato che il nuovo Patto per la salute, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura risorse aggiuntive aumentando le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale in misura significativamente superiore all'incremento del prodotto interno lordo;

considerato che il medesimo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni ha previsto, altresì, lo stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali, nonché lo stanziamento di 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza;

valutata positivamente la norma che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'autorizzazione di spesa per garantire che la vaccinazione di tutti i bambini e lo *screening* neonatale siano sempre effettuati a carico del SSN.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA
DAL DEPUTATO LIVIA TURCO**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2937 Governo, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Tabella 2) » e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) »,

premesso che:

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010, ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica allineata ai parametri previsti dalle autorità europee, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i

provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (–0,6 per cento) e per il 2009 (–2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da

–5,2 per cento a –4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a –5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, « troppo poco, troppo tardi »;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'Istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a –0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (–9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « tax compliance » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una *exit strategy* (dalla crisi) che sarà definita in sede europea » ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 –così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime OCSE prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 –avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pub-

blici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al Mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

l'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'export dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi (« *tentative recovery* ») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse adeguate;

evidenziato, per quanto riguarda le parti di competenza della XII Commissione:

la totale assenza di misure positive in campo sanitario e sociale atte a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la normativa già esistente;

l'assenza di una vera e concreta politica di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, nel momento in cui, il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare del lavoro dipendente e dei pensionati è fortemente in crisi; secondo la rilevazione ISTAT del marzo 2009, basata sull'introduzione di un nuovo indice di povertà assoluta, 975 mila famiglie, per un totale di 2 milioni e 424 mila individui, sono risultati in povertà assoluta. In quest'ambito il Sud presenta le maggiori criticità, con un valore doppio rispetto ad altre compagini territoriali; dal punto di vista delle ripartizioni sociali, i soggetti più coinvolti risultano essere le famiglie numerose, con tre o più figli minori, le famiglie di anziani, le famiglie con capofamiglia una donna o un disoccupato o una persona occupata, ma con bassa qualifica; questi dati indicano un numero rilevantisimo di persone non disposte delle risorse per condurre uno standard di vita « minimo accettabile »;

il non rifinanziamento per il 2010 del « Bonus famiglia », intervento introdotto solo nel 2009 e già accantonato, per aiutare le famiglie con figli e gli anziani con redditi bassi a fronteggiare la crisi e l'esito ancora incerto per il triennio 2011-2012 della « social card », ancora in attesa di finanziamenti certi e sicuri;

la scomparsa dalla finanziaria 2010 della misura del 5 per mille con grave danno per tutte quelle associazioni *no-profit* che operano nel sociale;

a fronte di una situazione così drammatica, la conferma da parte del governo di tutte le decurtazioni già avvenute con la finanziaria precedente di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale, primo fra tutti, il Fondo nazionale per le politiche sociali che vede per il 2010 uno stanziamento pari solo a 1.024.944, là dove solo due anni fa la finanziaria 2008 ne prevedeva 1.647.541, la riduzione del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza che passa nel giro di due anni da uno stanziamento pari a 44.467 a 39.964, la riduzione del Fondo per le politiche della famiglia che passa dai 280.000 del 2008 agli attuali 185.289, la riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile che passa da 303.422 agli attuali 170.261 ed ancora, confermato, almeno per ora, solo a parole, lo stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010 per il Fondo sulla non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente azzerato dai precedenti provvedimenti legislativi; non finanziamento del Fondo per l'inclusione degli immigrati; ed ancora il Fondo per le pari opportunità passa in due anni da 45.000 a 3.309, il Fondo per le politiche giovanili da 139.700 a 81.087;

per quanto attiene al settore della sanità, eccetto l'autorizzazione di spesa, al comma 41, di ben 4 milioni di euro per l'anno 2010 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici, la riduzione degli stanziamenti previsti non solo dalla legge finanziaria 2008 ma anche rispetto a quella del 2009;

considerato che:

nell'ambito della missione n. 20 « Tutela della salute », per la maggior parte dei programmi è prevista una riduzione di stanziamento;

il programma 20.3 « Programmazione sanitaria dei livelli essenziali d'assistenza » prevede un finanziamento complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2010 in termini di competenza contabile, laddove per l'anno 2009 lo stato di previsione prevedeva lo stanziamento di 87 milioni di euro, stanziamento già ridotto rispetto all'anno precedente di 6 milioni di euro;

la riduzione di stanziamento di ben 64,4 milioni di euro in un settore così delicato conferma la politica di smantellamento del settore sanitario pubblico;

il programma 3.2, « Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana », reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 10,5 milioni in termini di competenza contabile e a 74,7 milioni in termini di cassa;

il programma 3.3, « Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria », reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 5,6 milioni in termini di competenza contabile e a 6,2 milioni in termini di cassa;

il programma 3.4, « Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano », reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il

2009 – pari a 0,5 milioni in termini di competenza contabile e a 3,3 milioni in termini di cassa;

il programma 3.5, « Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario », reca un incremento di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 0,6 milioni, sia in termini di competenza contabile sia in termini di cassa;

il programma 6.2, « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », reca una riduzione di spesa – rispetto alle previsioni assestate per il 2009 – pari a 22,6 milioni in termini di competenza contabile e a 1,7 milioni in termini di cassa;

nell'ambito della missione n. 17 « Ricerca ed innovazione », per il programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », rispetto allo stato di previsione per l'anno 2009 è prevista una riduzione di ben 22,5 milioni di euro;

già lo scorso anno le risorse destinate alla missione n. 17 « Ricerca ed innovazione » erano irrisorie rappresentando, in percentuale rispetto al totale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 missioni, solo lo 0,7 per cento;

tutto ciò conferma la disattenzione di questo Governo per il settore della ricerca, continuamente penalizzato e mai considerato, diversamente da altri Paesi più accorti e lungimiranti, settore indispensabile per lo sviluppo e la crescita di questo Paese;

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA
DAI DEPUTATI PALAGIANO E MURA**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di propria competenza la Stato di previsione del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (C 2937 Governo, approvato dal Senato – Tabella 4), e le parti corrispondenti del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

premessi che:

lo scorso anno, il Ministro dell'economia e delle finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie;

la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti;

pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie omnibus come in passato è stata smentita dai duri attacchi dei senatori della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. « scudo fiscale », le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti:

la banca per il mezzogiorno;

il taglio dell'Irap;

lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari;

il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga;

la cedolare secca sugli affitti;

il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo le frane di Messina ed Ischia;

la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento);

il 5 per mille;

le misure anche fiscali a favore del lavoro;

le risorse per la sicurezza e la giustizia;

al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale. Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare;

il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi;

stiamo discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo;

il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013;

la pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura;

il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF;

la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo;

bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006;

i numeri di oggi ci dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi;

se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali;

gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziare per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva);

se la crisi «è alle spalle» – come dice il nostro Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma

Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro;

la crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi perché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico;

poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando siamo di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato;

la competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni labour intensive sono ormai trasferite in altre parti del mondo;

la ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non potremo contare, dunque, per il rilancio della nostra economia, soltanto sulle esportazioni;

dovremmo comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici;

il nostro Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo

del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti;

per il nuovo modello di sviluppo che dovremo costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo;

il Governo italiano deve insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli eurobond, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito;

il nostro Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, prevedendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese;

considerato inoltre che, per quanto concerne in particolare gli aspetti all'attenzione della Commissione:

le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, indicano – per le parti di competenza della Commissione – una preoccupante riduzione di quasi tutte le voci di spesa, rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, e ancora di più se confrontate da quanto stanziato dall'ultima legge finanziaria del governo Prodi;

le politiche sociali e per la famiglia subiscono una sensibile decurtazione di risorse:

il Fondo per le politiche della famiglia (Stato di previsione del ministero dell'Economia) prevede uno stanziamento di 185,289 milioni di euro, a fronte di 186,564 milioni di euro stanziati per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno, e a fronte di 276,462 milioni di euro stanziati per il 2008 dall'ultima finanziaria del governo Prodi;

il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza vede uno stanziamento per il 2010 di 39,964 milioni di euro, a fronte di 43,892 milioni stanziati per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno;

il Fondo nazionale per le politiche sociali subisce ancora una volta una ennesima insostenibile riduzione. Per il 2010 il disegno di legge al nostro esame stanziava infatti poco meno di 1.025 milioni di euro, a fronte di 1.312 stanziati per il 2009 dalla precedente finanziaria, e a fronte di 1.583 milioni stanziati per il 2008 dalla legge finanziaria del governo Prodi;

per quanto riguarda il settore della Salute:

le risorse a favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco si riducono di 1 milione di euro rispetto a quanto stanziato per il 2009 dalla scorsa legge finanziaria;

il contributo alla Croce Rossa Italiana vede un taglio di 2,3 milioni di euro sempre rispetto allo stanziamento per il 2009 della precedente finanziaria;

il Contributo all'organizzazione mondiale della sanità si riduce di 1,7 milioni di euro;

il Finanziamento interventi prevenzione del randagismo vede una riduzione di oltre il 10 per cento;

anche l'esame del disegno di legge di Bilancio, conferma chiaramente una

ennesima ulteriore riduzione delle principali voci di spesa di competenza della Commissione:

le risorse per il 2010 a favore del Fondo sanitario nazionale sono di 6.025 milioni di euro, a fronte di 6.462 milioni previsti per il 2009 dall'assestamento del bilancio di competenza dello scorso anno;

la Missione Tutela della salute vede per il 2010, vede una riduzione sensibile di 80,5 milioni di euro rispetto alle Previsioni assestate di competenza per il 2009;

il Programma ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico passa da 527,3 milioni di euro delle Previsioni assestate di competenza per il 2009, a 504,7 milioni di euro per il 2010;

la Missione Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, si riduce da 71,2 milioni di euro delle Previsioni assestate di competenza per il 2009, a 76,8 milioni di euro per il 2010.

Infine, va sottolineato che ancora una volta il Governo ha deciso, con una gravità inaudita, di non rifinanziare il « Fondo per le non autosufficienze » (istituito dal comma 1264, articolo 1, della legge finanziaria 2007), che con il 2009 ha esaurito il suo ciclo di spesa,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350).****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.

2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.

3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.

1. 01. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.

2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere ini-

ziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.

1. 02. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.

2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 03. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.

1. 04. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

1. 05. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo 14 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

1. 06. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5.

1. 07. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 50.

(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporre.

La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile.

1. 08. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Divieto di accanimento terapeutico).

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessa-

rie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.

4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

1. 09. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Cure palliative).

1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo

2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

1. 010. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Consenso in formato).

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avve-

nuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente.

1. 011. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente.

1. 012. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Forma della dichiarazione).

1. Le dichiarazioni nonché la nomina del fiduciario di cui alla presente legge sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme

sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

1. 013. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.

1. 014. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.

1. 015. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il

quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge.

1. 016. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.

1. 017. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.

1. 018. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Nomina del fiduciario).

1. La dichiarazione anticipata di cui alla presente legge può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

1. 019. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Commissione nazionale di controllo).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

1. 020. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene.

1. 021. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

1. 022. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate, Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dalla presente legge.

1. 023. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni an-

ticipate di cui alla presente legge, di seguito denominato « registro », nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informazione periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

1. 024. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle

ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 025. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 026. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 027. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 028. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 029. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 030. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 031. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 032. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 033. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 034. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 035. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 036. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 037. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 038. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La venti-

lazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 039. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 040. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 041. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimenta-

zione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 042. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 043. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 044. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 045. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 046. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 047. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 048. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 049. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 050. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 051. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimenta-

zione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 052. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 053. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 054. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 055. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 056. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 057. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 058. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 059. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 060. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 061. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'ar-

ticolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 062. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 063. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 064. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 065. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 066. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 067. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 068. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 069. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 070. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 071. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni

trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 072. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 073. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 074. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 075. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 076. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in as-

senza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 077. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 078. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 079. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 080. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 081. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trat-

tamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 082. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 083. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 084. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 085. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 086. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del

consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 087. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 088. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 089. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 090. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 091. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 092. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 093. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 094. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari,

possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 095. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 096. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 097. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 098. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 099. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0100. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0101. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0102. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con

quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0103. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0104. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0105. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0106. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0107. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario som-

ministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0108. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0109. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0110. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0111. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0112. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è

perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0113. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0114. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0115. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventila-

zione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0116. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0117. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0118. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0119. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0120. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo

deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0121. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0122. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0123. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0124. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0124. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, pos-

sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0126. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0127. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0128. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0129. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0130. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0131. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0132. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0133. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0134. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0135. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0136. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere o se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0137. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il

Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0138. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0139. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0140. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0141. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0142. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Con-

venzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0143. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0144. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni

anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0145. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0146. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0147. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimenta-

zione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0148. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0149. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0150. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0151. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0152. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anti-

cipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0153. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0154. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0155. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimenta-

zione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0156. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0157. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0158. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatto.

1. 0159. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0160. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo

per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0161. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0162. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0163. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0164. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0165. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste sog-

getti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0166. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0167. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0168. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0169. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0170. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0171. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0172. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di prov-

vedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0173. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0174. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0175. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0176. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0177. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0178. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0179. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0180. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventila-

zione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0181. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0182. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0183. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0184. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0185. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0186. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0187. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0188. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in

linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0189. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0190. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospeso in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0191. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0192. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0193. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0194. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0195. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0196. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0197. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0198. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0199. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista a prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0200. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0201. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0202. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0203. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un me-

dico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0204. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0205. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0206. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0207. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0208. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0209. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0210. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0211. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0212. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0213. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria

esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0214. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0215. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0216. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0217. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0218. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0219. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0220. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine

vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0221. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0222. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0223. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0224. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0225. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0226. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0227. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0228. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0229. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0230. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0231. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0232. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere so-

spese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0233. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0234. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0235. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0236. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0237. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0238. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0239. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0240. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere so-

spese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0241. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0242. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0243. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0244. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0245. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, pos-

sono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0246. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0247. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0248. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0249. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0250. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiara-

zioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0251. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0252. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0253. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0254. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0255. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0256. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0257. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0258. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0259. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0260. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0261. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0262. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con

quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0263. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

1. 0264. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.

2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e

segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

1. 0265. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.

2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

1. 0266. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.

4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.

5. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.

6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

1. 0267. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale, il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati cими o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con lo deroghe stabilite dalla legge.

3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

1. 0268. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.

2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.

3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

1. 0269. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.

2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili,

nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.

3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.

4. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.

6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.

7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

1. 0270. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e

mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.

1. 0271. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

1. 0272. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.

1. 0273. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

1. 0274. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.

1. 0275. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.

1. 0276. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.

2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.

3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

1. 0277. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

1. 0278. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

2. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.

1. 0279. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.

2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.

3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.

4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.

1. 0280. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

1. 0281. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale

riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.

3. Il medico deve:

essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;

prevenire ogni situazione che possa essere evitata;

dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.

1. 0282. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico

sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

1. 0283. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

2. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

1. 0284. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.

2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

1. 0285. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

2. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'articolo 33.

3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

1. 0286. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.

1. 0287. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

1. 0288. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.

3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

1. 0289. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.

1. 0290. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo.

1. 0291. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.

3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.

1. 0292. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0293. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0294. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Go-

verno deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0295. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0296. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0297. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0298. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per medici, devono essere redatte.

1. 0299. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per medici, devono essere redatte.

1. 0300. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0301. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0302. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospeso in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0303. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0304. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0305. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0306. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0307. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve ema-

nare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0308. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0309. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0310. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0311. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0312. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0313. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0314. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0315. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui e dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0316. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0317. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0318. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0319. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0320. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0321. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0322. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0323. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0324. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0325. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0326. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0327. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0328. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0329. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0330. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0331. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è

perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0332. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0333. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0334. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0335. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0336. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0337. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0338. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0339. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0340. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0341. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con

quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0342. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0343. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0344. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0345. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0346. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti

in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0347. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0348. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0349. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 0350. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0351. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0352. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0353. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0354. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0355. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0356. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0357. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0358. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0359. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0360. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

mente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0361. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0362. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinita-

mente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0363. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0364. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinita-

mente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0365. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0366. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0367. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0368. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0369. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0370. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0371. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0372. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0373. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0374. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0375. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0376. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0377. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0378. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0379. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0380. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0381. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in

linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0382. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0383. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese

da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0384. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0385. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventila-

zione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0386. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0387. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventila-

zione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0388. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0389. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0390. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

mente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0391. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0392. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichia-

razione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0393. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0394. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria vo-

lontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0395. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0396. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, de-

vono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0397. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0398. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0399. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0400. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento,

vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0401. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0402. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, de-

vono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0403. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0404. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0405. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0406. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto

previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0407. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0408. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti

non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0409. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0410. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo al-

l'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0411. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico o il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0412. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La venti-

lazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0413. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0414. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0415. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0416. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0417. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0418. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0419. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0420. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0421. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0422. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0423. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0424. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0425. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0426. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0427. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0428. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0429. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0430. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0431. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0432. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0433. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0434. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0435. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0436. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0437. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0438. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0439. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sani-

tari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0440. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0441. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0442. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0443. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sani-

tari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0444. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0445. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la

medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0446. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0447. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0448. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0449. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le

dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 0450. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0451. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0452. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0453. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0454. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0455. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0456. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0457. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0458. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0459. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina Il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui lo dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0460. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0461. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0462. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0463. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0464. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0465. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0466. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento,

vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0467. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0468. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del con-

senso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0469. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0470. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0471. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0472. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0473. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sa-

nitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0474. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0475. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0476. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutri-

zione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0477. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0478. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0479. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0480. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0481. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in as-

senza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0482. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0483. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0484. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0485. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0486. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0487. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni tratta-

mento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0488. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0489. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0490. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0491. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0492. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in as-

senza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0493. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina li fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0494. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0495. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0496. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0497. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni

trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0498. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0499. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0500. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0501. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0502. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0503. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0504. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0505. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0506. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0507. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina li consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0508. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0509. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0510. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0511. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le

dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0512. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0513. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0514. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0515. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0516. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0517. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0518. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventila-

zione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0519. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0520. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, pos-

sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0521. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0522. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0523. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0524. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è pre-

vista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0525. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0526. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma

persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0527. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0528. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0529. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0530. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del con-

senso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0531. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0532. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0533. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0534. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0535. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0536. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0537. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0538. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0539. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Conven-

zione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0540. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0541. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, de-

vono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0542. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0543. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0544. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0545. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0546. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0547. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0548. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0549. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0550. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0551. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0552. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in

linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0553. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0554. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sa-

nitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0555. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0556. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere

redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0557. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0558. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0559. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0560. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0561. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico

e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0562. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0563. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo al-

l'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0564. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0565. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con

cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0566. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0567. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perse-

guibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0568. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0569. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0570. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0571. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0572. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0573. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0574. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0575. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0576. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0577. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0578. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto

trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0579. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0580. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese da chi assiste soggetti

in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0581. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0582. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0583. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0584. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0585. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0586. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0587. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0588. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0589. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0590. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0591. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0592. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0593. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0594. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0595. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0596. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospeso da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0597. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0598. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 0599. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0600. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0601. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0602. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0603. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0604. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0605. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0606. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0607. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0608. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0609. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0610. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0611. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0612. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0613. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0614. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0615. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare

le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0616. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0617. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0618. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fi-

siologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0619. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0620. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0621. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0622. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 0623. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0624. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0625. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0626. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0627. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0628. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0629. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0630. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0631. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0632. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0633. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0634. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0635. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0636. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0637. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 0638. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0639. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0640. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0641. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0641. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0642. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0643. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0644. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0645. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0646. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei diritti fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0647. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0648. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0649. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0650. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0651. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto degli articoli e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione,

in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0652. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0653. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0654. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di

sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0655. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0656. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0657. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono

essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0658. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0659. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0660. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0661. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione a l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0662. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0663. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0664. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0665. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0666. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provve-

dere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0667. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0668. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0669. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0670. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0671. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0672. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0673. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione o l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0674. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0675. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 0676. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza dei medico curante, in tal senso.

1. 0677. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza dei medico curante, in tal senso.

1. 0678. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0679. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0680. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0681. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0682. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0683. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto

incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0684. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0685. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0686. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finaliz-

zate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0687. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0688. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0689. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0690. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0691. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0692. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0693. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0694. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0695. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0696. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0697. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0698. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0699. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 0700. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi

assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0701. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0702. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0703. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0704. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0705. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0706. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0707. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0708. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0709. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0710. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0711. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0712. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 0713. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

1. 0714. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 0715. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0716. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 0717. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0718. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0719. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente. Farina Coscioni

1. 0720. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0721. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0722. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0723. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0724. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0725. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0726. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0727. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0728. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0729. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0730. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0731. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0732. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0733. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0734. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione,

in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0735. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0736. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0737. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la

nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0738. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 0739. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0740. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con

quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0741. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0742. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0743. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0744. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0745. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0746. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0747. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere

sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0748. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e (idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0749. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0750. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0751. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0752. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0753. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0754. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0755. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0756. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0757. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 2.

1. 0758. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0759. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0760. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0761. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0762. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà,

la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0763. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0764. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0765. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0766. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0767. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0768. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0769. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0770. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0771. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0772. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0773. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0774. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0775. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0776. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0777. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0778. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0779. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0780. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è pre-

vista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0781. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0782. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0783. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0784. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0785. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0786. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0787. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0788. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0789. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0790. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0791. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0792. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0793. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0794. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in

grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0795. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0796. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0797. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0798. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0799. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0800. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0801. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0802. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0803. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0804. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con

quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0805. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0806. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0807. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0808. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0809. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0810. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0811. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0812. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0813. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0814. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0815. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0816. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0817. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0818. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0819. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0820. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0821. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0822. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0823. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0824. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0825. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0826. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato

di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0827. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0828. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0829. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0830. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0831. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0832. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0833. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto

previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0834. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0835. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0836. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato

di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0837. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0838. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0839. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di

coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0840. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 0841. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0842. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0843. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0844. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0845. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0846. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0847. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0848. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0849. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0850. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0851. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0852. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0853. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0854. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in

grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0855. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0856. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0857. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni

trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0858. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0859. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0860. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0861. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0862. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0863. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa

in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0864. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0865. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0866. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0867. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0868. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0869. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0870. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0871. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0872. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0873. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0874. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0875. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0876. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0877. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di

coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0878. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0879. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0880. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0881. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0882. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato

in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0883. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0884. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0885. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0886. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0887. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0888. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è pre-

vista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0889. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0890. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0891. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0892. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0893. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0894. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0895. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0896. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso infor-

mato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0897. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0898. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0899. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0900. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0901. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0902. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0903. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0904. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0905. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0906. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0907. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0908. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0909. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0910. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0911. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0912. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0913. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0914. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0915. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è

perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0916. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0917. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0918. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad

esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0919. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una compiuta e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0920. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0921. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla

Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0922. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0923. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0924. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0925. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0926. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0927. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0928. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0929. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0930. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0931. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0932. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0933. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0934. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0935. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0936. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0937. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario

somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0938. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0939. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0940. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0941. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 0942. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0943. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0944. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0945. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con

quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0946. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0947. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0948. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria

esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0949. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0950. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0951. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0952. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0953. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere

sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0954. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0955. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0956. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un me-

dico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0957. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0958. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0959. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0960. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0961. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0962. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta

ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0963. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0964. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0965. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0966. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0967. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0968. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0969. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0970. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0971. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0972. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0973. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0974. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0975. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0976. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione l'idratazione, in quanto

trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0977. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0978. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0979. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0980. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0981. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0982. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0983. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0984. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato

di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0985. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0986. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0987. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0988. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0989. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 0990. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0991. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0992. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0993. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 0994. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0995. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0996. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0997. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0998. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 0999. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 1000. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01001. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01002. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01003. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01004. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01005. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01006. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01007. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01008. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01009. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01010. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01011. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01012. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01013. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01014. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01015. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere

sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01016. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01017. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01018. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria

esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01019. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01020. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01021. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01022. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01023. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01024. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01025. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01026. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto pre-

visto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01027. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01028. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01029. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01030. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01031. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01032. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01033. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01034. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine

vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01035. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01036. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01037. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01038. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01039. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di

coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01040. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01041. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01042. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invali-

dante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01043. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01044. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01045. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01046. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e (idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01047. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni

anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01048. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01049. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01050. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01051. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01052. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01053. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01054. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01055. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01056. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01057. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01058. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

nare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01059. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.

1. 01060. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.

1. 01061. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01062. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01063. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01064. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costitu-

zione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01065. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01066. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01067. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in

materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01068. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01069. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01070. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01071. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01072. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01073. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01074. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01075. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01076. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01077. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01078. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01079. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01080. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01081. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01082. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01083. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01084. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01085. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01086. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01087. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01088. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01089. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01090. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01091. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto

previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01092. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01093. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01094. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01095. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01096. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01097. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01098. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01099. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01100. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato dei paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01101. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01102. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01103. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01104. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di

Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01105. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01106. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01107. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01108. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01109. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

nare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01110. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01111. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01112. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto

incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01113. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01114. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01115. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01116. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01117. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01118. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01119. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01120. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto

legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01121. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01122. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01123. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in

linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01124. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01125. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01126. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01127. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01128. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01129. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01130. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01131. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in

quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01132. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01133. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01134. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01135. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01136. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un

decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01137. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01138. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01139. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01140. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01141. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01142. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01143. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01144. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare

le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01145. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

1. 01146. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01147. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01148. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

mente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01149. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01150. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01151. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01152. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01153. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01154. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichia-

razione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01155. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01156. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01157. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01158. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare

indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01159. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01160. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01161. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01162. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01163. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01164. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01165. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01166. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01167. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01168. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01169. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01170. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01171. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01172. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01173. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01174. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01175. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01176. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01177. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di tratta-

mento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01178. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01179. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01180. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01181. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un

decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01182. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01183. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi

assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01184. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01185. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti me-

dici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01186. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01187. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione

e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01188. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01189. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01190. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01191. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01192. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01193. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato

di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01194. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01195. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui

diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01196. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01197. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le mo-

dalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01198. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01199. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i

medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01200. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01201. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la

medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01202. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01203. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di

trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01204. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01205. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, de-

vono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01206. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01207. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le

dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01208. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01209. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le

dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01210. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01211. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo al-

l'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01212. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01213. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro

3 mesi un decreto legislativo per disciplinare e modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01214. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01215. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di tratta-

mento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01216. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01217. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di

rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01218. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01219. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolun-

gare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01220. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01221. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolun-

gare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01222. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01223. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01224. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatto. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01225. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01226. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01227. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01228. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01229. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01230. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01231. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01232. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01233. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01234. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01235. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01236. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01237. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01238. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01239. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01240. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01241. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01242. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01243. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01244. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01245. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01246. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

1. 01247. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01248. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01249. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01250. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01251. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01252. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare lo modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01253. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01254. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01255. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01256. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01257. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01258. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01259. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01260. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01261. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01262. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i

medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01263. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01264. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma

1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01265. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01266. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01267. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01268. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01269. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01270. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01271. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01272. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01273. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01274. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01275. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al

comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01276. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01277. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01278. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01279. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01280. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01281. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01282. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01283. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01284. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01285. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01286. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01287. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01288. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01289. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01290. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01291. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01292. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01293. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01294. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01295. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01296. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01297. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01298. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01299. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01300. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01301. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01302. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente.

L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01303. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01304. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di prov-

vedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01305. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01306. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di prov-

vedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01307. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01308. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve ema-

nare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01309. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01310. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve ema-

nare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01311. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01312. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni

anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01313. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01314. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i

medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01315. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01316. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contra-

rio, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01317. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01318. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01319. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01320. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01321. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in

quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01322. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01323. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un

decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01324. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01325. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma

1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01326. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01327. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01328. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01329. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01330. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01331. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01332. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01333. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01334. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve

emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01335. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01336. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo

deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01337. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01338. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, de-

vono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01339. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01340. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al-

l'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01341. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01342. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01343. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01344. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso

contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01345. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01346. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente

articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01347. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo g. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 01348. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana.

1. 01349. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del reato di tortura ai sensi della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986.

1. 01350. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01351. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01352. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare

le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01353. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01354. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01355. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa

dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01356. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01357. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01358. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa

dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01359. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01360. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01361. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01362. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01363. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato a loro volontà in tal senso.

1. 01364. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 01365. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01366. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita, la ventilazione artificiale. L'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01367. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01368. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01369. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01370. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01371. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01372. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01373. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01374. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01375. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi

assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01376. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01377. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01378. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto

forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01379. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01380. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01381. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01382. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01383. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01384. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01385. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01386. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01387. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01388. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

1. 01389. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01390. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01391. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01392. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01393. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01394. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01395. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01396. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01397. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01398. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01399. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01400. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01401. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01402. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01403. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 01404. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01405. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano

dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01406. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01407. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01408. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale

e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01409. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01410. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01411. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad

alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01412. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01413. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01414. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa

dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01415. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01416. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01417. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01418. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01419. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01420. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artifi-

ciale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01421. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01422. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01423. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, pos-

sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01424. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01425. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01426. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e

l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01427. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01428. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01429. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e

l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01430. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01431. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01432. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01433. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01434. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere so-

spese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01435. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01436. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno dello sue capacità di agire.

1. 01437. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01438. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01439. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad

alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01440. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01441. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01442. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di

sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 01443. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01444. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01445. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ven-

tilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01446. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01447. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01448. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01449. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01450. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e

l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01451. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01452. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01453. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01454. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01455. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione

Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01456. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01457. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01458. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01459. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01460. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01461. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01462. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01463. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale

e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01464. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01465. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01466. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.

1. 01467. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01468. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01469. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01470. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01471. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01472. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01473. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01474. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01475. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01476. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01477. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad al-

leviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01478. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01479. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

1. 01480. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate

ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

1. 01481. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

1. 01482. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01483. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente.

La ventilazione artificiale, l'alimentazione e idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

1. 01484. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01485. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01486. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della

convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01487. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01488. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01489. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'ar-

ticolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01490. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01491. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01492. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01493. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01494. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01495. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01496. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01497. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01498. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artifi-

ciale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01499. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01500. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01501. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto

forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01502. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01503. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01504. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 14 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la

ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01505. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

1. 01506. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, potrebbero essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01507. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e

l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01508. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01509. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01510. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono

essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01511. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01512. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01513. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se

stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01514. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01515. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01516. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01517. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01518. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01519. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01520. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da

chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01521. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01522. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01523. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01524. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01525. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01526. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01527. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti me-

dici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01528. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01529. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01530. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01531. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01532. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01533. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01534. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01535. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01536. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01537. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01538. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01539. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01540. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01541. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono

essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01542. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01543. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01544. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01545. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01546. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01547. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono es-

sere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01548. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01549. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01550. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01551. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01552. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01553. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01554. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto tratta-

menti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

1. 01555. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01556. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01557. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Conven-

zione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01558. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

1. 01559. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01560. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01561. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01562. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01563. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01564. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione

artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01565. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01566. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01567. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da

chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01568. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01569. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01570. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se

stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01571. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01572. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01573. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01574. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

1. 01575. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01576. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01577. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione

artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01578. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01579. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01580. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01581. Farina Coscioni.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 01582. Farina Coscioni.

Sopprimerlo.

1. 79. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Tutela della vita e della salute e disciplina del rapporto terapeutico).

1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:

a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;

d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;

e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;

f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1. 1. Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:

a) tutela il diritto alla vita anche nella fase terminale dell'esistenza e anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere;

b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e vieta di conseguenza, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e in coerenza con le norme deontologiche, ogni forma di eutanasia e ogni altra forma di condotta intenzionalmente volta a provocare o favorire la morte del paziente;

d) rispetta il rapporto di alleanza terapeutica tra il medico e il paziente come ambito fondamentale in cui matura ogni scelta di cura;

e) impone al medico l'obbligo di informare in modo comprensibile il paziente sulla diagnosi e la prognosi, sui trattamenti sanitari da lui giudicati più appropriati, i loro benefici e gli eventuali rischi, nonché sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di sottoporsi ad essi, soprattutto nei

casi in cui tale rifiuto potrebbe avere gravi conseguenze sulle condizioni di salute del paziente;

f) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato o proseguito in caso di rifiuto del consenso informato da parte del paziente, fatto salvo il dovere di intervenire e garantire comunque l'assistenza d'urgenza quando tale consenso non sia acquisibile perché la persona si trova in imminente pericolo di vita a causa di un evento acuto o comunque in pericolo attuale di un danno grave;

g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari, non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

1. 2. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente).

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente;

d) fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico;

e) garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

1. 74. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

1. 196. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 33 della Costituzione.

1. 197. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

1. 195. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana.

1. 190. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona.

1. 194. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

1. 193. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

1. 192. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo.

1. 191. Farina Coscioni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.

1. 11. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 29.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello, Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 223.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.

1. 87. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge:.

1. 260. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, *in primis* quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge:.

1. 261. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge:.

1. 262. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione nella fase di fine vita dell'individuo. A tal fine:.

1. 263. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine:.

1. 265. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:.

1. 266. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.

1. 264. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.

1. 267. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.

1. 268. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:.

1. 269. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:.

1. 270. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:.

1. 271. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e sua autodefinizione nella fase di fine vita. A tal fine:.

1. 272. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:.

1. 273. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:.

1. 274. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:.

1. 275. Farina Coscioni.

Al comma, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli *con le seguenti:* nel rispetto dei principi di cui agli.

1. 42. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto *con le seguenti:* nel rispetto.

*** 1. 41.** Palagiano, Mura Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello, Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei principi di cui agli.

1. 216. Farina Coscioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli 2 *aggiungere le seguenti:* 3, 10.

1. 21. Catanoso.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articoli 2 *aggiungere la seguente:* 3.

1. 43. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione europea dei diritti fondamentali.

1. 209. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25, e dell'articolo 3 Convenzione europea dei diritti fondamentali.

1. 210. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

1. 211. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.

1. 212. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.

1. 213. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9.

1. 214. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo.

1. 215. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti fondamentali.

1. 208. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione europea dei diritti fondamentali.

1. 207. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: , secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali ri-

guardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

1. 206. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 221. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:

a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione;

c) promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente;

d) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società ed alle applicazioni della tecnologia e della scienza, così come indicato dall'articolo 1 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina;

e) vieta ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio;

f) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;

g) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

1. 44. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:

a) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

1. 189. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:

a) ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 188. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con la seguente:

a) ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 187. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

1. 45. Livia Turco, Argentin Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 251. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 252. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 253. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 254. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 255. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 256. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica tutela il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 250. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

1. 249. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e disponibile dalla persona.

1. 181. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte.

1. 182. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce il diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona.

1. 111. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.

1. 110. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la vita, la salute e un fine-vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio.

1. 78. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la presente legge tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero nella vita come in prossimità del fine-vita.

1. 77. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.

1. 76. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere: riconosce e.

1. 205. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tutela la vita umana *con le seguenti:* tutela la dignità della vita umana.

1. 40. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Alla lettera a) sostituire la parola: tutela *con la seguente:* garantisce.

Conseguentemente, sostituire la parola: garantito *con la seguente:* tutelato.

1. 19. Catanoso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: diritto inviolabile ed indisponibile, *con le seguenti:* diritto individuale.

1. 37. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile.

* **1. 258.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile.

* **1. 38.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.

** **1. 39.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed indisponibile.

** **1. 204.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: indisponibile.

* **1. 20.** Catanoso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: indisponibile.

* **1. 109.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , garantito fino alla fine della lettera.

** **1. 46.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer Pedoto, Sbroliini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , garantito fino alla fine della lettera.

** **1. 200.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , garantito fino a: volere.

1. 23. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche nella fase terminale dell'esistenza e.

1. 203. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: persona *con la seguente:* cittadino.

1. 184. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.

1. 185. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.

1. 186. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di intendere e di volere con le seguenti: di intendere o di volere.

1. 199. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , fino alla morte accertata nei modi di legge.

1. 201. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , fino alla morte accertata nei modi di legge con le seguenti: fino alla morte naturale.

1. 198. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , fino alla morte accertata nei modi di legge con le seguenti: e ne impedisce la morte.

1. 183. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei modi di legge con le seguenti: in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata.

1. 108. Farina Coscioni.

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: nei modi di legge aggiungere le seguenti: nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita.

1. 257. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla base di accertate determinazioni scientifiche.

1. 69. Farina Coscioni.

Sopprimere la lettera b).

1. 80. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona.

1. 88. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riconosce e tutela la dignità di ogni persona in tutte le situazioni di vita e particolarmente in quelle di maggiore precarietà come la disabilità, l'età avanza e la malattia.

1. 24. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione.

1. 171. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) promuove lo sviluppo della scienza.

1. 172. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società.

1. 173. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riconosce e.

1. 178. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la dignità con le seguenti: l'inviolabilità della libertà personale e della dignità.

1. 18. Catanoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: cittadino.

1. 174. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.

1. 176. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.

1. 177. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.

1. 105. Farina Coscioni.

Alla lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria.

1. 17. Catanoso.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza, con le seguenti: assolutamente prioritaria.

1. 106. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza è libera.

1. 170. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente, il diritto all'eutanasia attiva e passiva.

1. 240. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) vieta ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio.

1. 47. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.

1. 246. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.

1. 244. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali

diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.

1. 245. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.

1. 242. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico.

1. 241. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.

1. 167. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure nel rispetto della Convenzione di Oviedo.

1. 168. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare e rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

1. 169. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche.

1. 243. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana nel rispetto della volontà dell'individuo.

1. 89. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

1. 62. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge

28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

1. 61. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riconosce il diritto alla morte dignitosa.

1. 149. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza.

1. 143. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico.

1. 147. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza.

1. 148. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria

esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

1. 144. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richiesta è il paziente.

1. 235. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente.

1. 232. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono regolamentate in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione.

1. 95. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente.

1. 236. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni

forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

1. 234. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

1. 233. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso.

1. 140. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ricorda l'esistenza del codice penale e, in particolare, degli articoli 575, 579, 580.

1. 142. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

* **1. 148.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

* **1. 16.** Catanoso.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 575, 579, 580, *con le seguenti:* 575, 579, 580 e 583.

1. 141. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia, *con le seguenti:* l'eutanasia attiva.

1. 139. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia, *con le seguenti:* ogni forma di dolce morte.

1. 136. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.

1. 137. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: considerando, *fino alla fine della lettera.*

* **1. 49.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: considerando, *fino alla fine della lettera.*

* **1. 35.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza, *con le seguenti:* che l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente.

1. 135. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nonché, *con la seguente:* e.

1. 15. Catanoso.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.

* **1. 14.** Catanoso.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.

*** 1. 134.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: , nonché all'alleviamento della sofferenza.

1. 131. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle volontà espresse dal paziente di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

1. 174. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi e di terapie antidolore;

1. 71. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 239. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

1. 50. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) individua il consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, come atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente anche nelle fasi terminali della vita.

1. 25. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

1. 64. Farina Coscioni.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

1. 85. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico.

1. 63. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

1. 86. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.

1. 81. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: più appropriati.

1. 162. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: appropriati fino alla fine della lettera.

1. 238. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia.

1. 13. Catanoso.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

1. 160. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima

di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza.

1. 100. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo.

1. 155. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: , riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente.

1. 156. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria con le seguenti: promuovendo.

1. 70. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: riconoscendo con le seguenti: e riconosce.

1. 157. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: come prioritaria.

1. 161. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente con le seguenti: prioritario il consenso informato.

1. 154. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: riconoscendo come prioritaria aggiungere le seguenti: la volontà del paziente e.

- 1. 34.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

- 1. 97.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: , in ogni fase della vita.

- 1. 298.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta.

- 1. 66.** Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d)-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;

- 1. 51.** Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d)-bis) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo,

il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le informazioni che gli competono;

- 1. 52.** Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d)-bis) garantisce al soggetto interessato, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari;

- 1. 53.** Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d)-bis) nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge;

- 1. 151.** Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d)-bis) garantisce le terapie antidolorose;

- 1. 152.** Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d)-bis) promuove le terapie antidolorose, in particolare nella fase di fine vita.

- 1. 153.** Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione; salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente;

1. 65. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione, salvo espresso consenso del paziente;

1. 184. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 96. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita;

chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

consultare e tenere conto delle considerazioni dell'*équipe* sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicato dallo stesso paziente;

garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.

1. 146. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente.

1. 90. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a prescindere dall'espressione del con le seguenti: senza il.

1. 12. Catanoso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a prescindere dall' con le seguenti: senza l'.

1. 31. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: e da quanto previsto dall'articolo 3,.

1. 33. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: fermo fino alla fine della lettera.

1. 12. Catanoso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge.

1. 103. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e interesse della collettività.

1. 102. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: può essere obbligato con le seguenti: deve essere obbligato.

1. 32. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione fino alla fine della lettera.

* **1. 30.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione di legge fino alla fine della lettera.

* **1. 101.** Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente.

1. 133. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali.

1. 132. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 231. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:

f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla

cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospendere i trattamenti;

i) garantisce che la proporzionalità dei trattamenti agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

1. 68. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

1. 54. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) qualora il malato sia un minore o una persona incapace di intendere e di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico.

1. 55. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnica-

mente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura di sostegno vitale del medesimo.

1. 82. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore.

1. 126. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico.

1. 225. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche.

1. 125. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie.

1. 124. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente.

1. 122. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o in condizioni di morte prevista come imminente.

1. 123. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in condizioni di morte prevista come imminente, con la seguente: morti.

1. 121. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: imminente con la seguente: certa.

1. 230. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: debba con la seguente: deve.

1. 118. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da : astenersi da trattamenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle, di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali.

1. 93. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: da trattamenti fino alla fine della lettera con le seguenti: dall'instaurare o proseguire trattamenti terapeutici non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.

1. 5. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitano Santolini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della

lettera, con le seguenti: non proporzionati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

1. 26. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente voluti.

1. 115. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non voluti.

1. 116. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: straordinari non proporzionati, con le seguenti: non voluti dal paziente.

1. 120. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: straordinari con la seguente: eccezionali.

1. 229. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: non proporzionati fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.

1. 94. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non proporzionati con la seguente: sproorzionati.

1. 228. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non efficaci con la seguente: inefficaci.

1. 227. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: adeguati inserire le seguenti: , futili o inutilmente invasivi.

1. 8. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitano Santolini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

1. 117. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: condizioni cliniche con le seguenti: dichiarazioni anticipate di trattamento.

1. 226. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno.

1. 128. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge.

1. 127. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente.

1. 129. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) assicura che il medico, nel caso di cui alla lettera c), presti i farmaci che rendano meno doloroso possibile il naturale decorso della malattia.

1. 4. Catanoso.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) garantisce il diritto del paziente a essere protetto contro il dolore. Nel caso dei malati terminali, il medico applica tutte le terapie antidolorifiche disponibili, anche nel caso in cui esse possono avere l'effetto non intenzionale di accelerare la morte del paziente.

1. 6. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) riconosce che non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione e l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie.

1. 7. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) garantisce a tutti i pazienti le cure palliative più idonee a ridurre ogni possibile forma di dolore e di sofferenza, in particolare le terapie contro il dolore.

1. 56. Binetti, Livia Turco, Burtone, Buchino, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Pedoto.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in

modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

1. 130. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale.

1. 60. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo.

1. 59. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.

1. 222. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole da : volte alla presa in carico fino alla fine del comma con le seguenti: specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie.

1. 113. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: volte con la seguente: rivolte.

1. 114. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: alla presa in carico con le seguenti: ad offrire sostegno adeguato.

1. 27. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

1. 28. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti inserire le seguenti: indigenti.

1. 72. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: di volere inserire le seguenti: , siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi,.

1. 57. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito.

1. 112. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani.

1. 92. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.

1. 91. Farina Coscioni.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni di carattere scientifico o metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

1. 58. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'azienda sanitaria locale competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante.

1. 73. Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il paziente affetto da dolore acuto persistente o cronico ha diritto a essere protetto con una adeguata terapia contro il dolore e con quanto previsto dai protocolli delle cure palliative. Nei casi dei malati terminali il medico può utilizzare tutte le terapie antidolorifiche disponibili.

1. 22. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare in ambito sociale l'attuazione delle politiche di cui al comma 2, sono definite ed assicurate ad ogni famiglia le seguenti prestazioni minime:

a) informazione e formazione adeguata relativa alle modalità per affrontare e gestire la presenza domiciliare del paziente;

b) assistenza domiciliare integrata di tipo medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico;

c) aiuto domestico-familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;

d) fornitura di ausili idonei ad agevolare le cure igieniche, la permanenza a letto, il sollevamento, la mobilitazione e la nutrizione del paziente;

e) assistenza economica;

f) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;

g) sostegno alla mobilità;

h) cure palliative più idonee a ridurre ogni possibile forma di dolore e sofferenza.

1. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita, della salute e della libertà individuale).

1. 276. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita, della salute e dell'auto-determinazione).

1. 277. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della salute e dell'autodeterminazione).

1. 278. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della salute e della libertà individuale).

1. 279. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti).

1. 281. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti).

1. 282. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute).

1. 283. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute).

1. 284. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La vita nella fase terminali, i diritti dell'individuo).

1. 285. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza).

1. 286. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita).

1. 287. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'individuo e nella fase terminale dell'esistenza).

1. 288. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Tutela della vita dell'individuo: i diritti).

1. 289. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(L'individuo nella fase del fine vita, i diritti).

1. 290. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Diritti dell'individuo nella fase di fine vita).

1. 291. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita).

1. 293. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (I diritti dell'individuo nella fase del fine vita).

1. 294. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Fine vita, i diritti dell'individuo).

1. 295. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita).

1. 296. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita).

1. 297. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Eutanasia e suicidio assistito).

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.

2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.

1. 01. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Estensione del consenso).

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 50.

(Consenso dell'avente diritto).

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile. ».

1. 02. Farina Coscioni.

Sopprimerlo.

2. 36. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

(Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Il consenso informato del paziente deve essere esplicito ed attuale, prestato in modo libero e consapevole. È sempre rifiutabile e revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato. Per gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici farmacologici o chirurgici che comportino rischi significativi è obbligatoria la forma di un documento scritto, firmato dal paziente.

2. Il rifiuto o la revoca del consenso possono avere come oggetto anche trattamenti giudicati dal medico ordinari, proporzionati ed efficaci. In tali casi va esercitata una speciale cura perché la volontà del paziente sia manifestata in modo consapevole, autentico e in riferimento alle sue oggettive situazioni personali, considerando approfonditamente nel dialogo con il medico e con le persone più vicine tutte le informazioni utili a favorire una scelta diversa. Ove fosse necessaria un'azione positiva del medico al fine di dare attuazione alla volontà del paziente di rifiuto o revoca del trattamento terapeutico, egli ha il diritto di astenersi da condotte che consideri contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico, deontologico o morale. Il paziente ha comunque il diritto di ottenere altrimenti la realizzazione della sua richiesta.

3. Ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, tenendo conto della sensibilità e, nei limiti in cui è in grado di esprimerla, della volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; ove invece il paziente, in ragione di una condizione pa-

tologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. Qualora sia stato nominato e ne abbia i poteri secondo il decreto di nomina, il consenso informato è prestato dall'amministratore di sostegno. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.

4. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. I rappresentanti legali dovranno essere debitamente informati sulla natura e lo scopo del trattamento, ma non potranno opporvisi se la *lex artis* e le norme deontologiche li considerano manifestamente appropriati e proporzionati.

5. Ogni cittadino maggiorenne può, in vista di un'eventuale futura propria incapacità di intendere e di volere, dichiarare il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di determinati trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta solo da un soggetto in stato di piena capacità di intendere e di volere ed assume rilievo nel momento in cui è accertata nei termini di legge la perdita di tale capacità.

6. Le volontà espresse dal soggetto relativamente alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto,

possono essere disattese dal medico solo in presenza di sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. La decisione del medico di disattendere quanto indicato nelle dichiarazioni anticipate dovrà essere condivisa dal fiduciario, se nominato dal dichiarante. Le motivazioni della decisione dovranno essere annotate nella cartella clinica. In caso di contrasto fra la valutazione del medico e quella del fiduciario, deciderà il Collegio di cui al successivo comma 8.

7. Tutte le volontà espresse dal dichiarante saranno prese in considerazione dal medico. L'eventuale indicazione di un rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 6, ivi comprese l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sarà valutata secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito della attualità della volontà e dunque della impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di questi trattamenti assumerà rilievo vincolante nel momento in cui la loro prosecuzione comporti per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali.

8. L'esistenza di tale gravosità e di tale disagio viene verificata dal medico curante e confermata dal giudizio di un Collegio formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore, un medico specialista della patologia e due membri non medici, uno dei quali appartenente al personale infermieristico, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza. Per la sospensione dei trattamenti di cui al comma precedente sono sempre necessari sia il parere favorevole del Collegio sia il consenso del fiduciario, se nominato dal dichiarante. Il fiduciario potrà chiedere l'intervento del suddetto Collegio anche

contro il parere del medico curante, che in caso di decisione del Collegio favorevole al fiduciario non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

9. Le funzioni del fiduciario di cui ai commi 6 e 8, qualora il fiduciario non sia stato nominato o sia indisponibile, sono svolte dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.

2. 1. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente.

2. 34. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.

3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento o deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle

situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza o coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« 611-bis. — *Trattamento medico arbitrario.* — Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sotto-

pone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive o le eventuali alternative diagnostica-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate ».

2. 35. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato

dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

2. 66. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avve-

nuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

2. 67. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente o civilmente a tutti gli effetti.

2. 69. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

2. 68. Farina Coscioni.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte.

2. 57. Farina Coscioni.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

01). Ogni trattamento medico e sanitario di carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo, se condotto secondo perizia, diligenza e prudenza è sempre diretto alla tutela della salute e della vita della persona. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento medico e sanitario è attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il trattamento sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, salvo i casi previsti dalla legge, è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole e sulla base di una comunicazione efficace ed appropriata con il medico curante.

2. 23. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche i deroghe a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. 38. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espresse liberamente e consapevolmente.

2. 55. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure.

2. 72. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Salvo i casi previsti dalla legge.

2. 70. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: ogni con la seguente: qualsiasi.

2. 98. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: previo con le seguenti: dopo il.

2. 97. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ed attuale.

2. 56. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: in modo libero e consapevole con le seguenti: liberamente e consapevolmente.

2. 96. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: libero e consapevole inserire il seguente periodo: Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso.

2. 54. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione e la comunicazione efficaci ed appropriate co-

stituiscono un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

2. 24. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'espressione del consenso informato deve essere preceduta da una accurata informazione effettuata dal medico curante, in ambiente idoneo e con linguaggio comprensibile, circa diagnosi e prognosi della patologia o infermità da cui il paziente è affetto e circa la natura e l'invasività dell'accertamento diagnostica o dell'intervento terapeutico proposti, inclusi i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali. Il paziente dovrà essere reso consapevole delle possibili alternative diagnostiche o terapeutiche e delle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto. È diritto del paziente, qualora il medico non dichiara trattarsi di situazione di urgenza o emergenza, chiedere che all'informativa siano presenti uno o due persone di sua fiducia.

2. 8. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni dettagliate, corrette e comprensibili rese dal medico curante al paziente su diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, possibili alternative e conseguenze pratiche del rifiuto degli atti medici, alla luce del divieto di qualunque forma di eutanasia.

2. 7. Catanoso.

Al comma 2, sopprimere la parola: corrette.

2. 94. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in maniera comprensibile.

2. 93. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere la parola: prospettabili.

2. 92. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: circa le con la seguente: sulle.

2. 90. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: le possibili.

2. 91. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: le conseguenze del rifiuto del trattamento, inserire le seguenti: , al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.

2. 53. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I limiti dell'autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte.

2. 52. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il consenso informato si esplicita in un « Documento di Consenso Informato », firmato dal medico curante, dal paziente e

da eventuali testimoni su richiesta del paziente e/o del medico curante. Tale documento diventa parte integrante della cartella clinica o della documentazione del paziente qualora non sia ospedalizzato.

2. 9. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

2. 88. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'alleanza terapeutica così costituita all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico.

2. 51. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: all'interno con le seguenti: nell'ambito.

2. 89. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: ai sensi del comma 2.

2. 50. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si esplicita con le seguenti: è trasferita.

2. 2. Catanoso.

Al comma 3, sostituire la parola: cartella con la seguente: documentazione.

2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, dopo le parole: cartella clinica aggiungere le seguenti parole: vincolante per il medico.

2. 62. Farina Coscioni.

Al comma 4, sopprimere le parole: in tutto o in parte.

2. 86. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire la parola: competono con le seguenti: sono dovute.

2. 87. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il rifiuto può avvenire in qualunque momento, deve essere esplicitato nel « Documento di Consenso Informato » e sottoscritto dal paziente, che può indicare o meno un fiduciario da lui delegato a ricevere le informazioni e ad assumere le eventuali decisioni. In mancanza di quest'ultimo le informazioni e le decisioni verranno delegate al coniuge non separato legalmente o di fatto, ai conviventi, ai figli maggiorenni, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado.

2. 10. Calgaro, Mosella.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rifiuto può intervenire in qualunque momento, deve essere adeguatamente documentato e diviene parte integrante della cartella clinica.

2. 26. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 4, sostituire la parola: intervenire con le seguenti: essere manifestato.

2. 73. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole: esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato *con le seguenti:* adeguatamente documentato.

2. 49. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole: essere esplicitato in un documento *con le seguenti:* risultare per iscritto ed essere.

2. 6. Catanoso.

Al comma 4, dopo la parola: interessato *aggiungere il seguente periodo:* Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte.

2. 48. Farina Coscioni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è impegnativo per il personale sanitario.

2. 28. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è impegnativa per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private.

2. 22. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'ur-

genza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente.

2. 46. Farina Coscioni.

Al comma 5 sopprimere la parola: sempre.

2. 75. Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: parzialmente *con le seguenti:* in parte.

2. 74. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere annotato nella cartella clinica.

2. 29. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: Tale revoca, anche se parziale, deve essere annotata sul « Documento di Consenso Informato » e sottoscritta dal medico curante e dal paziente.

2. 11. Calgaro, Mosella.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico.

2. 47. Farina Coscioni.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

2. 30. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimere il comma 6.

2. 58. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

2. 31. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dallo stesso paziente unitamente al tutore, se interdetto, o al curatore, se inabilitato; ove invece il paziente, in ragione di una con-

dizione patologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. Qualora sia stato nominato e ne abbia i poteri secondo il decreto di nomina, il consenso informato è prestato dall'amministratore di sostegno. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.

2. 21. Vassallo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge.

2. 37. Farina Coscioni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: interdetto con le seguenti: soggetto interdetto.

2. 14. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: in ordine alle con la seguente: sulle.

2. 3. Catanoso.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

2. 76. Farina Coscioni.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace con le seguenti: è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell'incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l'incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti dovranno agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell'incapace e non potranno pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.

2. 44. Farina Coscioni.

Al comma 6, dopo le parole: la salvaguardia aggiungere le seguenti: della vita e.

2. 12. Calgaro, Mosella.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: salvaguardia della salute aggiungere le seguenti: e della volontà precedentemente espressa.

2. 77. Farina Coscioni.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: e della vita.

2. 32. Binetti, Grassi, Burtone, Pedoto, Lucà, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta.

2. 63. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 7.

2. 59. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, tenendo conto della sensibilità e, nei limiti in cui è in grado di esprimerla, della volontà del minore.

2. 20. Vassallo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. In caso di consenso informato al trattamento sanitario del minore:

a) nella misura concordata con gli esercenti la potestà parentale o la tutela e nei modi più adatti all'età, il paziente minore di età va coinvolto nella alleanza terapeutica, che in questo caso si viene a creare tra il minore stesso, i curanti e gli esercenti la potestà parentale o la tutela, cui è delegato il consenso informato;

b) le richieste e gli orientamenti del minore debbono essere presi attentamente in considerazione nel percorso decisionale, che deve avere come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica dello stesso;

c) nel caso del minore ultraquattordicenne il medico è tenuto a fornire personalmente, in presenza dei genitori o di chi ne esercita la potestà, una informazione adeguata all'età del paziente circa le decisioni che costituiscono materia del

consenso informato. Nel « Documento di Consenso Informato » deve essere documentata l'avvenuta informativa, corredata dalla firma del medico e del minore stesso;

d) qualora il medico curante nutra il dubbio che le decisioni prese dagli esercenti la potestà parentale non vadano nella direzione di tutelare la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore è tenuto ad informarne il tribunale dei minori.

2. 13. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

2. 39. Farina Coscioni.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2. 64. Farina Coscioni.

Al comma 7, secondo periodo sostituire la parola: tali con la seguente: questi.

2. 84. Farina Coscioni.

Al comma 7, secondo periodo sopprimere la parola: esclusivo.

2. 80. Farina Coscioni.

Al comma 7, dopo le parole: psico-fisica del minore aggiungere le seguenti: e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore.

2. 43. Farina Coscioni.

Al comma 7, dopo le parole: salvaguardia della salute psico-fisica aggiungere le seguenti: e della volontà precedentemente espressa.

2. 83. Farina Coscioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere, ai fini dell'espressione del consenso al trattamento sanitario sono considerati irrilevanti eventuali manifestazioni di volontà che non siano state espresse dall'interessato attraverso le modalità e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, indipendentemente dalla forma, dai contenuti e dalla data di rilascio delle medesime.

2. 4. Molteni, Rondini.

Sopprimere il comma 8.

2. 60. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente. I rappresentanti legali non potranno comunque opporsi ai trattamenti che la *lex artis* considera manifestamente appropriati e proporzionati.

2. 19. Vassallo.

Al comma 8 dopo le parole: di acquisire, aggiungere le seguenti: in tempo utile.

2. 85. Farina Coscioni.

Al comma 8, sostituire le parole: nonché della presente legge con le seguenti: fatto salvo l'obbligo di attenersi alle volontà espresse ai sensi della presente legge dal paziente o da chi ne ha la tutela, non appena queste siano state notificate e verificate.

2. 41. Farina Coscioni.

Al comma 8, sostituire la parola da: nonché con la seguente: e.

2. 5. Catanoso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

2. 33. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer Pedoto, Sbroolini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis: Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

2. 40. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 9.

2. 61. Farina Coscioni.

Al comma 9, dopo le parole: per il verificarsi aggiungere le seguenti: di una grave complicità o.

2. 16. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 9, sostituire le parole: di un evento acuto con le seguenti: di un evento improvviso od acuto.

2. 18. Bucchino.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che la persona non abbia già provveduto a formulare dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. 15. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2. Della Vedova, Perina, Raisi.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento la persona, dopo una compiuta informazione sanitaria e giuridica ricevuta dal medico, esprime i desideri sugli atti medici ai quali non intende sottoporsi in caso di perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Qualora il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, solo il fiduciario può provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6. Il servizio

sanitario nazionale, con le sue strutture e il suo personale, deve tenere in considerazione soltanto i desideri del paziente conformi a quanto previsto dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dal Codice di deontologia medica.

3. La rinuncia della persona ai sostegni vitali o la loro interruzione fuori dall'ipotesi di accanimento terapeutico, determina le stesse conseguenze della rinuncia al ricovero e all'assistenza medica.

3. 9. Catanoso.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 5.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti

sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futuri, sperimentali altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neuro fisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

3. 48. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente, carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futuri, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 2, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate

alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario o le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.

3. 59. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una

dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione

anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente.

3. 50. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace o maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

e) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto

scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

3. 144. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

3. 145. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in

caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

3. 146. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la

quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 o, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

3. 143. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari).

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una

dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

3. 142. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

*(Dichiarazione anticipata
sui trattamenti sanitari).*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto.

3. 141. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le dat devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere

dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

3. 77. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.

3. 65. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza.

3. 75. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle DAT comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto.

3. 74. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che

rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili.

3. 61. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esprime il proprio orientamento con le seguenti: afferma la propria volontà.

3. 15. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la parola: esprime con la parola: afferma.

3. 16. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.

3. 32. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le parole: la propria volontà.

* **3. 17.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.

* **3. 130.** Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: le proprie volontà.

3. 185. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: orientamento con le seguenti: consenso informato.

3. 165. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: orientamento con la seguente: consenso.

3. 166. Farina Coscioni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché può disporre in merito alla donazione del proprio corpo, di organi e di tessuti per trapianto e ai fini di attività di ricerca e di didattica, dare indicazioni sulle modalità di sepoltura e sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere.

3. 197. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate.

3. 129. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 140. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente non abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalla forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà.

3. 8. Molteni, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di violazione delle volontà espresse, sia la violazione esplicita o surrettizia.

3. 70. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le terapie da esso previste nel testamento biologico, e non somministrate quelle non previste.

3. 71. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si rispettino alla lettera le indicazioni sottoscritte dalla per-

sona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

3. 72. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse di tutelare la volontà del paziente da lui rappresentato.

3. 73. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al notaio che ha certificato l'atto.

3. 69. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.

3. 126. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3. 125. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una com-

più e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante.

3. 82. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante.

3. 78. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3. 128. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico

avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico.

3. 79. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

3. 80. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature.

3. 62. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. 167. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento *con la seguente:* la propria volontà.

* **3. 18.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con la seguente: la propria volontà.

* **3. 127.** Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con la seguente: le proprie volontà.

3. 184. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con la seguente: consenso informato.

3. 163. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con la seguente: consenso.

3. 164. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: circa l'attivazione aggiungere le seguenti: la sospensione.

3. 183. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: l'attivazione o non attivazione aggiungere le parole: o interruzione.

3. 30. Bucchino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.

* **3. 19.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.

* **3. 182.** Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 33.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 162.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può dichiarare esplicitamente la propria volontà di non voler essere sottoposto a determinati trattamenti sanitari.

3. 20. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere resa esplicita la volontà del soggetto interessato di non essere sottoposto, qualora non fosse in grado di intendere e di volere, a trattamenti sanitari da lui giudicati sproporzionati rispetto alla situazione clinica ed alle aspettative di vita. Nella data è anche possibile, senza individuare i singoli trattamenti, esplicitare la propria volontà generica, qualora non in grado di intendere e di volere, di non essere sottoposto a trattamenti ritenuti, dal fiduciario correttamente informato, sproporzionati rispetto alle condizioni cliniche ed all'attesa di vita.

3. 12. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento,

escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico.

3. 122. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

3. 81. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il paziente può decidere di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico.

3. 63. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi.

3. 64. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

3. 49. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere, con le seguenti: può anche essere.

3. 21. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire la parola: esplicitata con la seguente: espressa.

3. 180. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: esplicitata con la seguente: dichiarata.

3. 179. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari con le seguenti: ad ogni trattamento sanitario, compresa idratazione e alimentazione artificiali.

3. 118. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

* **3. 22.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

* **3. 117.** Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: che, secondo il proprio giudizio, appaiano insopportabili.

3. 191. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: da lui ritenute.

3. 192. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo le parole: in quanto inserire le seguenti: dal soggetto ritenute.

3. 120. Farina Coscioni.

Al comma 3, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: , secondo il parere motivato del medico curante.

3. 189. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica.

3. 190. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno, allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso.

3. 193. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante.

3. 194. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo.

3. 195. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso.

3. 196. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il rifiuto di un trattamento terapeutico essenziale per il mantenimento della vita costituisce un atto personale che non può essere delegato.

3. 7. Buttiglione, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 4.

3. 66. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che comportino forme di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio.

3. 34. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

*4. Nella dat può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futuri, sperimentali, altamente invasive e invalidanti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione *post mortem* di tutti o di alcuni suoi organi.*

3. 67. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella dat può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione *post mortem* di tutti o di alcuni suoi organi.

3. 178. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.

3. 113. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.

3. 115. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.

3. 114. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole da: può inserire *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone.

3. 188. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 5.** Brugger, Zeller.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 25.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 35.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Sopprimere il comma 5.

* **3. 112.** Farina Coscioni.

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:

5. Nelle condizioni e per i soggetti che si caratterizzano per una perdita della capacità di intendere e volere, la nutrizione artificiale, qualora indicata, è una forma di sostegno vitale finalizzata ad alleviare le sofferenze nel rispetto della dignità della persona, che viene assicurata da competenze mediche e sanitarie, conformemente alle migliori evidenze scientifiche disponibili ed ai principi di deontologia professionali. La nutrizione artificiale, quale atto dovuto, deve sempre essere disponibile e accessibile, senza oneri, alle persone che ne necessitano, ovunque risiedono, in famiglia o nelle comunità di assistenza.

5-bis. La nutrizione artificiale può costituire oggetto di espressione della volontà della persona nelle dichiarazioni anticipate di trattamento; ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo tale dichiarazione deve essere considerata impegnativa per il medico, il fiduciario ed i familiari nelle decisioni che devono essere assunte.

5-ter. In accordo con il fiduciario ed i familiari, le dichiarazioni anticipate di

trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita; questi vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica. In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento che preveda per il paziente la sospensione della nutrizione artificiale, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandato al collegio medico, che include il medico curante, designato dalla direzione sanitaria e dalla struttura che ha in carico il paziente. Ove il dichiarante versi in condizioni di stato vegetativo, la nutrizione artificiale deve sempre essere assicurata, salvo il caso in cui risulti inidonea a conseguire le finalità previste, si dimostri futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase terminale della vita. Tali valutazioni competono al medico curante secondo scienza e coscienza, in accordo con il fiduciario se nominato e i familiari, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il migliore interesse della persona attualmente incapace, tenendo conto delle sue dichiarazioni anticipate di trattamento.

5-quater. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione anticipata di volontà e della successiva perdita della capacità di intendere e volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi ed i divieti stabiliti dalla presente legge.

5-quinquies. In assenza delle dat, nei casi d'incapacità d'intendere e volere o in presenza di minori d'età, le decisioni in merito alle modalità di somministrazione della nutrizione artificiale, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle

condizioni del paziente ed alla necessità di evitare forme di accanimento terapeutico, vengono assunte dal medico curante, cui spetta la decisione finale, in collaborazione con i familiari.

5-sexies. Le disposizioni di cui al comma *5-quinquies* si applicano anche nei casi delle persone che si trovino negli stati indicati nel comma medesimo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. In questi casi si tiene anche conto delle volontà da loro espresse in qualsiasi forma nelle precedenti fasi della vita.

3. 46. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze; esse sono assicurate al paziente conformemente ai principi della deontologia medica. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere, la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come impegnativa per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari, ovvero per le decisioni che il medico curante dovrà assumere d'intesa con i familiari. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai

familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese. In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento, che preveda per il paziente la sospensione di idratazione ed alimentazione, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandata ad un collegio medico – che includa il medico curante – designato dalla direzione sanitaria della struttura che ha in carico il paziente.

3. 1. Mazzarella, Granata, Zampa, Perina, Corsini, Raisi, Ciriello, De Angelis, Zaccaria, Melis, Versace, Nicolais, De Torre, Piccolo, Barbato, Cavallaro, Paglia, Della Vedova, Argentin, Giovanelli, Gnechi, Levi, Sarubbi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

* **3. 37.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

* **3. 101.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 98. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono trattamenti sanitari e in quanto tali possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 6. Brugger, Zeller.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 93. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 96. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 97. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 94. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 95. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella dat.

3. 99. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di dichiarazione di trattamento anticipato.

3. 100. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazioni ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica.

3. 102. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 104. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono tornino al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente *sine die*, e devono poter essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 105. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 150. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 10. Il Relatore.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale normalmente fi-

nalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dat. Nei soggetti in fase terminale in stato di incoscienza, la loro modulazione e le vie di somministrazione sono da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente e debbono essere il frutto della interazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, ed i famigliari o il fiduciario qualora il paziente abbia sottoscritto le dat.

3. 13. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di dat nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadrabili nelle terapie del dolore.

3. 92. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere sottoposto a metodologie di supporto delle funzioni vitali quando esse non possano essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni stesse.

3. 23. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere mantenuto in vita in stato vegetativo permanente, ritenendo tale condizione lesiva della propria dignità.

3. 24. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle.

3. 107. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari.

3. 91. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e

possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo.

3. 90. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà.

3. 103. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente.

3. 110. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili.

3. 106. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto

di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato.

3. 88. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente.

3. 89. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

3. 109. Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,.

3. 156. Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo le parole: possono fornirle al paziente *aggiungere le seguenti:* quando prescritte in modo appropriato.

3. 31. Lenzi.

Al comma 5, sostituire le parole: sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino

alla fine della vita *con le seguenti*: sono trattamenti sanitari.

3. 153. Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire le parole: forme di sostegno vitale con le seguenti: forme di terapia medica, nonché di sostegno vitale.

3. 27. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita.

3. 155. Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze.

3. 154. Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

* **3. 26.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 152.** Farina Coscioni.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

** **3. 36.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgario, Mosella.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

** **3. 177.** Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: non con le seguenti: proprio per questo.

3. 175. Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire la parola: non con le seguenti: per questo motivo.

3. 174. Farina Coscioni.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , salvo provocchino sofferenze o aggravino il quadro clinico.

3. 3. Barani.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:

È possibile sospendere la nutrizione artificiale, quando la persona è nella fase terminale della vita o quando questa forma di sostegno vitale si configura come futile e sproporzionata rispetto ai suoi fini di procurare sollievo dalle sofferenze nel rispetto della dignità della persona. Tale valutazione compete al medico curante secondo scienza e coscienza coinvolgendo i familiari attraverso una completa informazione, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il miglior interesse della persona incapace.

3. 38. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sopprimere il comma 6.

3. 170. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata dal medico curante. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento il medico, informati i familiari, agisce secondo i mezzi terapeutici adeguati allo stato clinico.

3. 11. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le dichiarazioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui viene accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista rianimatore, un neurologo ed il curante, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

3. 14. Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato lo stato di incapacità d'intendere e volere del disponente.

3. 39. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:

Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi in uno stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. Qualora, il medico curante ritenga che siano intervenuti nuovi elementi terapeutici, documentati e riconosciuti dalla letteratura scientifica, diversi da quelli conoscibili al momento della sottoscrizione della dichiarazione anticipata di trattamento, può, sentito il fiduciario se nominato e, in mancanza di questo nell'ordine il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale, così come disposto anche nell'articolo 3, comma 2, della legge 1° aprile 1999 n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», disattendere le disposizioni della dichiarazione anticipata di trattamento, indicandone le ragioni nella cartella clinica.

3. 45. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: diventa impegnativa.

3. 42. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 6, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: e vincolante per la struttura sanitaria.

3. 148. Farina Coscioni.

Al comma 6, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: entra in vigore.

3. 147. Farina Coscioni.

Al comma 6, sopprimere le parole: in stato vegetativo.

* **3. 29.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: in stato vegetativo.

* **3. 40.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, sostituire le parole: in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano con le seguenti: sia incapace di intendere o di volere.

3. 149. Farina Coscioni.

Al comma 6, sostituire le parole: vegetativo con le seguenti: di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere.

3. 86. Farina Coscioni.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: soggetto in stato vegetativo aggiungere le seguenti: o in coma irreversibile.

3. 4. Barani.

Al comma 6, dopo le parole: stato vegetativo inserire le seguenti: , ovvero in

stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,.

3. 87. Farina Coscioni.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: La valutazione dello stato clinico con le seguenti: La certificazione dello stato di incapacità d'intendere e volere.

3. 43. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: curante aggiungere le seguenti: e su sua indicazione.

3. 52. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio.

3. 51. Farina Coscioni.

Al comma 6, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui ai commi precedenti, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. 41. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo: Se il medico curante non

condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla azienda sanitaria locale deve rivolgersi al sindaco.

3. 55. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico.

3. 56. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'Ordine dei medici.

3. 57. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivide, appellandosi all'Ordine dei medici.

3. 58. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni.

3. 54. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni.

3. 53. Farina Coscioni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica.

3. 44. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo e, nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento non indichi un secondo fiduciario che subentri al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte di quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale, così come disposto anche nell'articolo 3, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti».

3. 47. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e non

abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

- 3. 28.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Nella rubrica sostituire la parola: contenuti con la seguente: contenuto.

- 3. 186.** Farina Coscioni.

Nella rubrica sopprimere le parole: e limiti.

- 3. 187.** Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Situazione d'urgenza).

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

- 3. 01.** Farina Coscioni.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, ma sono vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quanto prescritto negli articoli 1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte.

- 4. 74.** Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

4. 75. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto in data certa e

con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

4. 22. Farina Coscioni.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente, di cui è conservata idonea documentazione nella cartella clinica. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è impegnativa per le strutture sanitarie sia pubbliche sia private nel rispetto dell'obiezione di coscienza del medico.

4. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che ha informato il dichiarante, devono essere formulate in modo chiaro, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa, devono essere sottoscritte contestualmente dal medico e dal soggetto interessato maggiorenne e sono adottate nella sua piena libertà e consapevolezza.

4. 5. Catanoso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma impegnativo, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere.

4. 13. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.

4. 23. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.

4. 135. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

4. 145. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, ma sono sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante.

4. 137. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari e sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni.

4. 146. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola trattamento *inserire le seguenti:* , che.

4. 56. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole da: non sono obbligatorie *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.

4. 25. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: sono obbligatorie *inserire le seguenti:* ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7.

4. 131. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: non sono obbligatorie *inserire le seguenti:* ma, qualora espresse, sono impegnative per la struttura sanitaria nel rispetto della libertà di coscienza del medico.

4. 11. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: non sono obbligatorie *inserire le seguenti:* ma sono impegnative.

4. 10. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: in forma scritta *con le seguenti:* in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con

firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili.

4. 117. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire la parola: maggiorenne *con la seguente:* maggiore di quattordici anni.

4. 180. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: maggiorenne *inserire le seguenti:* o minorenni di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore.

4. 61. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: in piena *con la seguente:* pienamente.

4. 179. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica.

4. 176. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: informazione medico-clinica *inserire le seguenti:* se richiesto dal paziente.

4. 175. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

4. 88. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento e che garantisce che il paziente sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.

4. 130. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente la sottoscrive *con le seguenti:* sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio sanitario nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione.

4. 129. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* possono essere raccolte da un notaio.

4. 128. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* possono essere raccolte dal medico di medicina generale.

4. 178. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: sono raccolte *inserire le seguenti:* , salvo casi esplicitamente motivati,

4. 66. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.

* **4. 14.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.

* **4. 62.** Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la dichiarazione anticipata di trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte, le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute.

4. 132. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* da un notaio ovvero da un avvocato, in ossequio alla delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 2008, a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione, che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.

4. 136. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della

professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.

4. 133. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* da un notaio a titolo gratuito o dal sindaco del comune di residenza.

4. 116. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale *con le seguenti:* dal medico di medicina generale o dal fiduciario di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: deve essere *aggiungere le seguenti:* consegnata dai soggetti di cui al comma 1 e.

4. 7. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale *con le seguenti:* dal medico di fiducia liberamente scelto.

4. 15. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* o da persona incaricata di un pubblico servizio.

4. 149. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* di fiducia.

4. 147. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: che contestualmente le sottoscrive.

4. 148. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: che contestualmente le sottoscrive *con le seguenti:* che ha l'obbligo di sottoscriverle.

4. 177. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza altre formalità.

4. 67. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'Ordine dei medici. Il medico di medicina generale ha l'obbligo di comunicarle al Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, istituito ai sensi dell'articolo 9, e ne rilascia ricevuta.

4. 3. Barani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'Ordine dei medici.

4. 31. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: apponendo anche il suo timbro.

4. 30. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore.

4. 70. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne trattiene una copia.

4. 71. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'Ordine dei notai.

4. 29. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei medici.

4. 73. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione in busta sigillata.

4. 32. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico ne conserva copia telematica e ne rilascia ricevuta.

4. 33. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione.

4. 72. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È compito dell'azienda sanitaria locale conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante.

4. 34. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco.

4. 35. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico.

4. 36. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale.

4. 63. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma.

4. 64. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il dichiarante voglia redigere la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida.

4. 65. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante.

4. 69. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante.

4. 68. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.

4. 97. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.

4. 98. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

4. 99. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attestano che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche

e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.

4. 118. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia.

4. 119. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta presso gli sportelli anagrafici circoscrizionali e datata a cura dell'incaricato del comune.

4. 120. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione.

4. 24. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.

4. 76. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddifatti tali requisiti, esse divengono vincolanti per il medico.

4. 86. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza *con le seguenti:* devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole.

4. 121. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo la parola: consapevolezza *inserire le seguenti:* , senza che il medico abusi della sua posizione.

4. 38. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: con firma autografa *aggiungere le seguenti:* , che ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale.

4. 87. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei medici per avere un ulteriore confronto.

4. 37. Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle dichiarazioni anticipate di trattamento il soggetto può dare indicazioni anche in merito al tipo di assistenza religiosa che desidera ricevere ed in merito alla possibile donazione di organi al mo-

mento della sua morte clinicamente accertata.

4. 16. Binetti, Livia Turco, Argentin, Burchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Pedoto, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 3.

4. 122. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. 102. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione *sine die* e può essere modificata in ogni momento.

4. 125. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione ha validità permanente.

4. 126. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei commi precedenti.

4. 124. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione

ha validità di dieci anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3.

4. 77. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. 101. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio-assenso.

4. 141. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione ha durata pari a tre anni, termine oltre il quale, se non si revoca, si intende rinnovata.

4. 140. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni.

4. 142. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiara-

zione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. 26. Farina Coscioni.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La dichiarazione ha validità illimitata e non necessità di essere rinnovata

4. 39. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto *inserire le seguenti:* disponga diversamente o.

4. 42. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto *inserire le seguenti:* indichi un termine più lungo o.

4. 44. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: soggetto *inserire le seguenti:* indichi un termine più breve o.

4. 43. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: incapace *inserire le seguenti:* , per agevolare l'informazione e l'aggiornamento medico-scientifico del paziente.

4. 4. Catanoso.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* quarantatré.

4. 169. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* quaranta.

4. 127. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentacinque.

4. 103. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentadue.

4. 170. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trentuno.

4. 168. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.

4. 104. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: venticinque.

4. 105. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: venti.

4. 106. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciannove.

4. 107. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciotto.

4. 108. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: diciassette.

4. 109. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: sedici.

4. 110. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quindici.

4. 111. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattordici.

4. 112. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: tredici.

4. 113. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: dodici.

4. 114. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: undici.

4. 115. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.

4. 100. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: nove.

4. 162. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.

4. 163. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

4. 164. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: , termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1 con le seguenti: e si rinnova automaticamente.

4. 143. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2 con le seguenti: essa può essere rinnovata.

4. 123. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In caso di mancato rinnovo e di successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi e i divieti stabiliti dalla presente legge.

4. 1. Mazzarella, Granata.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: ha valore e.

4. 8. Palagianò, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole da: con la forma fino alla fine del comma, con le

seguenti: con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico.

4. 40. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: con la forma fino alla fine del comma, con le seguenti: davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale.

4. 41. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento devono essere sottoscritti dal soggetto interessato.

4. 17. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.

4. 84. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento

dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.

4. 27. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. 85. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, anche in assenza di un notaio.

4. 93. Farina Coscioni.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni.

4. 155. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sempre inserita nella documentazione sanitaria personale a qualunque titolo costituita.

4. 19. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burstone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini, Calgaro, Mossella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.

4. 28. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica.

4. 83. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

4. 81. Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: , previa verifica della sua validità,.

4. 48. Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo la parola: inserita aggiungere le seguenti: in copia.

4. 49. Farina Coscioni.

Al comma 5, dopo le parole: cartella clinica aggiungere le seguenti: , previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria,.

4. 45. Farina Coscioni.

Al comma 5, sopprimere le parole: dal momento fino alla fine del comma.

4. 18. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgaro, Mosella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante.

4. 46. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario.

4. 47. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante.

4. 50. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione e il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro ventiquattro ore.

4. 51. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità.

4. 52. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'Ordine dei medici.

4. 53. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria.

4. 54. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 6.

* **4. 2.** Della Vedova, Perina, Raisi.

Sopprimere il comma 6.

* **4. 9.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 6.

* **4. 80.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In condizioni di emergenza o urgenza, qualora il medico non conosca il contenuto delle DAT ed i tempi non permettano di verificarne l'esistenza senza pregiudicare le possibilità di cura del paziente, il medico stesso è totalmente svincolato dalla loro applicazione.

4. 6. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatta salva la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di rico-

vero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che siano in contrasto con essa.

4. 95. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono *database* contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza.

4. 82. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale.

4. 94. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, lettera *f*), in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita imminente, la dichiarazione anticipata di trattamento non assume rilievo limitatamente all'attivazione immediata di trattamenti idonei a supportare le funzioni vitali criticamente compromesse o minacciate.

4. 20. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione.

4. 153. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione.

4. 55. Farina Coscioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione.

4. 152. Farina Coscioni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata dove il paziente è ricoverato deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento e, in caso affermativo, avere la possibilità di consultarla.

4. 21. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo Paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.

2. Il cittadino, o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla

presente legge e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio Paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.

3. In questo caso, chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo Stato di residenza dello straniero.

4. 09. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Campagne d'informazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. 01. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgario, Mosella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Obiezione di coscienza).

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata,

presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 2, della presente legge, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. 02. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia, in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione.

4. 03. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiedere che essa sia accettata come valida dalla struttura presso la quale è ricoverato.

4. 04. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le

forme e le modalità previste dal Paese d'origine.

4. 06. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine.

4. 05. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo.

4. 07. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del Paese d'origine dello straniero.

4. 08. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un

cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti.

4. 010. Farina Coscioni.

ART. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. L'assistenza ai pazienti in stato vegetativo rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza domiciliare ai pazienti in stato vegetativo è garantita dalla azienda sanitaria locale nel cui territorio risiedono.

5. 2. Calgaro, Mosella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rientra nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza ai pazienti in stato vegetativo è garantita ed assicurata anche al loro domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

5. 5. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

5. 37. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il Ministro del lavoro *fino a:* nell'assicurare.

Conseguentemente, dopo la parola: permanente *aggiungere, in fine, le seguenti:* rappresenta livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza è garantita ed assicurata anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

5. 6. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: vegetativo permanente *con le seguenti:* vegetativo persistente.

5. 3. Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: vegetativo permanente *con le seguenti:* vegetativo e altre forme neurologiche correlate; queste individuano un livello essenziale di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento or-

dinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

5. 8. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e con il coinvolgimento della comunità scientifica, adotta, inoltre, linee guida sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo al fine di valutarne gli esiti dei trattamenti riabilitativi, di nutrizione artificiale e di altri eventuali trattamenti di supporto vitale, di prevenzione e gestione delle complicanze.

1-ter. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociale, con il decreto di cui al comma 1, istituisce e disciplina le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro osservazionale nazionale cui confluiscono i dati relativi agli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo.

5. 7. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, adotta misure concrete di supporto ai pazienti in stato vegetativo permanente e ai loro familiari.

5. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, garantisce che in ogni regione e provincia autonoma ci siano strutture di accoglienza permanente e unità di risveglio in base al fabbisogno riscontrato, per gestire i differenti stadi delle patologie dei pazienti in stato vegetativo, di minima coscienza, o comunque in stato cerebrale di bassa responsività.

5. 10. Binetti, Turco Livia, Argentin, D'Incecco, Grassi, Miotto, Pedoto, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce un apposito fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, con il quale lo Stato concorre, insieme alla regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, al finanziamento dell'assistenza di cui al comma 1.

5. 4. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con un proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, con il coinvolgimento delle società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline coinvolte, affida all'Istituto superiore di sanità il compito di promuovere uno studio osservazionale sui soggetti in stato vegetativo, negli ambiti delle malattie neoplastiche terminali e di quelle cronico-degenerative avanzate, riferito allo stato della ricerca pura ed applicata su tali condizioni nonché sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici e socio-assistenziali, anche al fine di valutare gli esiti a distanza dei trattamenti assicurati, compresi quelli di supporto vitale, nonché sulla prevenzione e gestione delle complicanze. La sistematica rilevazione ed archiviazione di tali dati presso l'Istituto superiore di sanità va

a costituire il Registro nazionale degli stati vegetativi e forme neurologiche correlate.

5. 9. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini, Calgaro, Mosella.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana.

5. 01. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

5. 02. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.

5. 03. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di

indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.

2. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

5. 04. Farina Coscioni.

ART. 6.

(Fiduciario).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente *more uxorio*, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente in cooperazione con il

medico di base ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a vigilare affinché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente *more uxorio*, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado.

6. 11. Turco Livia, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Fiduciario).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal cura-

tore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità.

6. 37. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Fiduciario).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

6. 38. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione

nelle medesime forme di cui al presente articolo e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

6. 148. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

6. 60. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

6. 143. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4 sopprimere le parole: , se nominato,.

6. 12. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.

6. 1. Catanoso.

Al comma 1, sopprimere le parole: , capace di intendere e di volere,.

6. 73. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione con le seguenti: opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione per farla conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.

6. 57. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto.

6. 59. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in calce.

6. 72. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ruolo del fiduciario viene meno per revoca, morte o sopravvenuta incapacità.

6. 14. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento.

6. 141. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario non può pretendere né denaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo.

6. 139. Farina Coscioni.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni.

6. 138. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario che chieda un corrispettivo in denaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario.

6. 147. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria.

6. 142. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai

sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria.

6. 144. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni.

6. 140. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile.

6. 145. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco.

6. 146. Farina Coscioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

6. 13. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad

indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni, opera nel migliore interesse dell'incapace.

6. 15. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

6. 53. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: , se nominato,.

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sopprimere le parole: , se nominato,.

6. 2. Catanoso.

Al comma 2, sostituire le parole: l'unico con la seguente: il.

6. 71. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: interagire con il medico aggiungere le seguenti: con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 16. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, sopprimere le parole: e si impegna ad agire.

6. 129. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: si impegna.

6. 127. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: si impegna con le seguenti: è impegnato.

6. 134. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: ad agire.

6. 128. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: ad agire nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento.

6. 70. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: nell'interesse.

6. 130. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: operando sempre con le seguenti: garantendo di operare sempre.

6. 6. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: sempre e solo.

6. 131. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: intenzioni con la seguente: volontà.

6. 69. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere la parola: legittimamente.

6. 132. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: esplicitate con la seguente: sottoscritte.

6. 133. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria.

6. 125. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria.

6. 135. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante, il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante.

6. 124. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il fiduciario vigila, quando il paziente versa in una condizione di accanimento terapeutico o ha dichiarato di rifiutare alcuni trattamenti sanitari ma non i sostegni vitali, affinché il medico accompagni il decorso naturale della malattia somministrando le migliori terapie palliative e lenitive disponibili.

6. 3. Catanoso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

6. 54. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

6. 120. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: fiduciario inserire le seguenti: , che e, in fine, aggiungere le seguenti: , può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente.

6. 115. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: , se nominato,.

6. 56. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: si impegna a vigilare fino alla fine del comma con le seguenti: è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento.

6. 65. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le con le seguenti: , assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle.

6. 117. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: si impegna a vigilare con le seguenti: è autorizzato in ogni momento ad intervenire.

6. 116. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: vigilare con la seguente: operare.

6. 17. Argentin, Turco Livia, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire la parola: vigilare con la seguente: verificare.

6. 113. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: vigilare aggiungere le seguenti: , nei limiti della sua competenza,.

6. 10. Lenzi.

Al comma 3, sostituire le parole: perché al paziente vengano con le seguenti: perché al paziente siano.

6. 112. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere la parola: migliori.

6. 110. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: migliori con la seguente: opportune.

6. 111. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: quando le condizioni del paziente lo richiedano.

6. 118. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: , anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore.

6. 119. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire la parola: evitando con la seguente: senza.

6. 109. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono

terapeutico con le seguenti: sia di accanimento che di abbandono terapeutico.

6. 107. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico con le seguenti: di accanimento o di abbandono terapeutico.

6. 108. Farina Coscioni.

Al comma 3, sopprimere le parole: , sia di abbandono terapeutico.

6. 7. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: sia di abbandono terapeutico con le seguenti: , sia di interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente stesso.

6. 8. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente medesimo.

6. 9. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica.

6. 121. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la strut-

tura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile.

6. 122. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia.

6. 123. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 4.

***6. 18.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbröllini, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 4.

***6. 66.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 55. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi dalle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 114. Farina Coscioni.

Al comma 4, sopprimere la parola: attentamente.

6. 136. Farina Coscioni.

Al comma 4, sostituire le parole: non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale *con le seguenti:* il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia, salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 58. Farina Coscioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.

6. 61. Farina Coscioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in collaborazione con le forze dell'ordine, l'esercito e la magistratura.

6. 62. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 5.

6. 64. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica.

6. 52. Farina Coscioni.

Al comma 5, sostituire le parole: può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo *con le seguenti:* , che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica.

6. 149. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo ultimo caso, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, qualora non sia possibile nominare un nuovo fiduciario, sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente *more uxorio*, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado.

6. 19. Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'Ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria.

6. 150. Farina Coscioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari.

6. 161. Farina Coscioni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari secondo quanto previsto dal Codice civile, Libro II, Titolo II, Capo I.

6. 4. Il relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto,

il convivente *more uxorio*, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente.

6. 20. Argentin, Livia Turco, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il fiduciario non può pretendere né denaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo.

6. 21. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È facoltà del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni anticipate di trattamento indicare un secondo fiduciario che subentra al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte. In caso di mancata nomina del fiduciario o di rinuncia, morte o irreperibilità del secondo fiduciario, la sua funzione è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente *more uxorio*, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

6. 5. Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È facoltà del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni anticipate di trattamento indicare un secondo fiduciario che subentra al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte.

6. 22. Binetti, Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Lucà, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nella propria dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 42. Farina Coscioni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In caso di assenza o rinuncia del fiduciario, le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.

6. 43. Farina Coscioni.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Della Vedova, Perina, Raisi.

Sopprimerlo.

* **7. 113.** Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Ruolo del medico).

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in ap-

plicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.

4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

7. 38. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Ruolo del medico).

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì

se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge.

3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altresì disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere.

7. 37. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Risoluzione delle controversie).

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in

merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.

7. 36. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 7.** Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 13.** Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 26.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 110.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolanti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per la struttura sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato. Nel contempo è garantito al personale medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza.

1-bis. Il personale medico-sanitario è tenuto a motivare compiutamente le proprie decisioni all'interno della cartella clinica.

1-ter. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, la direzione della struttura sanitaria individua le modalità affinché esse siano

seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico e sanitario disponibile a tale scopo.

7. 25. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, devono essere rispettate dal medico curante. Dette volontà possono essere disattese dal medico, sentito il fiduciario, solamente qualora non corrispondano più a quanto riportato dalla dichiarazione anticipata di trattamento, in conseguenza di eventuali sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.

7. 11. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderla.

7. 105. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

7. 127. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trat-

tamento è vincolante per il medico curante.

7. 42. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, le annota nella cartella clinica.

7. 12. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici. Egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene.

7. 164. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.

7. 126. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi

abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione.

7. 39. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono prese in considerazione, *con le seguenti:* devono essere prese in considerazione.

7. 10. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione dal *fino alla fine del comma con le seguenti:* vincolanti per il medico curante.

7. 130. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole: prese in considerazione dal medico curante *con le parole:* impegnative per il medico.

7. 1. Mazzarella, Granata.

Al comma 1, sostituire le parole: prese in considerazione dal *con le seguenti:* vincolanti per il.

7. 129. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo le parole: medico curante *aggiungere le seguenti:* o i soggetti parimenti legittimati.

7. 115. Farina Coscioni.

Al comma 1 sopprimere le parole: che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

7. 128. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da: sentito il fiduciario *fino alla fine del comma con le seguenti:* non può in ogni caso disattenderle.

7. 166. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da: , sentito il fiduciario *fino alla fine del comma con le seguenti:* ne valuta le ragioni.

7. 168. Farina Coscioni.

Al comma 1 sostituire le parole da: , sentito il fiduciario *fino alla fine del comma con le seguenti:* se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico.

7. 167. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno *con le seguenti:* le modalità con cui renderle esecutive.

7. 101. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno *con le seguenti:* le modalità con cui eseguirle.

7. 100. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: seguirle o meno *con le seguenti:* eventualmente di non seguirle.

7. 44. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: o meno.

7. 99. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna altra indicazione o manifestazione di volontà, in qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo rilasciata, può essere presa in considerazione dal medico ai fini di cui alla presente legge.

7. 4. Molteni, Rondini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo.

7. 27. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante rifiuta di seguirlo per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.

7. 28. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive.

7. 98. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua.

7. 97. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante rifiuta di seguirlo per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.

7. 169. Farina Coscioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico.

7. 170. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.

* **7. 29.** Livia Turco, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Sopprimere il comma 2.

* **7. 109.** Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Le volontà espresse dal soggetto relativamente alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto, possono essere disattese dal medico solo in presenza di sviluppi delle conoscenze

scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. La decisione del medico di disattendere quanto indicato nelle dichiarazioni anticipate dovrà essere condivisa dal fiduciario, se nominato dal dichiarante. Le motivazioni della decisione dovranno essere annotate nella cartella clinica.

2-bis. L'eventuale indicazione di un rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 2, ivi compresa la nutrizione artificiale, sarà valutata secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito della attualità della volontà e dunque della impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di questi trattamenti assumerà rilievo vincolante quando la persona entra nella fase terminale della vita ovvero esso comporti per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali o del prolungarsi di una condizione patologica che non consenta ragionevoli probabilità di recupero.

2-ter. Le condizioni previste al precedente comma *2-bis* vengono verificate dal medico curante. In caso di disaccordo con la valutazione espressa dal medico curante, il fiduciario può chiedere il giudizio di un Collegio composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore, un medico specialista della patologia e due membri non medici, uno dei quali appartenente al personale infermieristico, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza. Per la sospensione dei medesimi trattamenti sono sempre necessari sia il parere favorevole del medico curante ovvero del Collegio, sia il consenso del fiduciario. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire la decisione del Collegio, essa, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, è comunque vincolante per la struttura sa-

nitaria, la cui direzione individua le modalità affinché essa sia seguita, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo.

2-quater. Le funzioni del fiduciario di cui ai commi 2 e *2-ter*, qualora non sia stato nominato o sia indisponibile, sono svolte dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.

7. 24. Vassallo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento devono essere rispettate dal medico curante. Dette volontà possono essere disattese dal medico, sentito il fiduciario, solamente qualora non corrispondano più a quanto riportato dalla dichiarazione anticipata di trattamento, in conseguenza di eventuali sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche.

7. 17. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il medico che assiste il paziente in stato di ricovero o a domicilio, è tenuto sia a rispettare le indicazioni attuali o anticipate, anche se possono determinare il suo decesso, sia a sostenerlo con cure antidolore se presta o ha rilasciato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, il consenso all'erogazione dei sostegni vitali. Il medico deve rispettare in ogni caso la libertà personale del paziente, anche se il rifiuto dei trattamenti sanitari e dei sostegni vitali, stante il divieto di qualunque forma di eutanasia, significa la rinuncia al ricovero e all'assistenza medica per rientrare nella sua sfera giuridica privata.

7. 5. Catanoso.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, od esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa.

7. 51. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente.

7. 52. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

7. 138. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

7. 133. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. Il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche.

7. 135. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.

7. 137. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso.

7. 48. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

7. 46. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente.

7. 40. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo il rispetto delle volontà di paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. 45. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7. 14. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non. *Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da:* o comunque *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente.

7. 147. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

7. 96. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: non può prendere in considerazione *con le seguenti:* deve ottemperare alle.

7. 143. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicazioni *con la seguente:* volontà.

7. 93. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: orientate *fino a:* o comunque.

7. 15. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: la morte del paziente *aggiungere le seguenti:* , fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione e il rispetto del principio del consenso informato.

7. 30. Livia Turco, Argentin, Bossa, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini.

Al comma 2, sopprimere le parole: o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

7. 142. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: o comunque in contrasto con le norme giuridiche.

7. 95. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: norme giuridiche *inserire le seguenti:* o con la dichiarazione anticipata di trattamento.

7. 49. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o la deontologia medica.

7. 94. Farina Coscioni.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: In ogni caso,.

7. 148. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 141. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione.

7. 83. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione.

7. 85. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo.

7. 84. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire la parola: valutate con la seguente: rispettate.

7. 92. Farina Coscioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: valutate con le seguenti: prese in considerazione.

7. 16. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il Santo Pontefice.

7. 154. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il ministro della salute.

7. 153. Farina Coscioni.

Al comma 2, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il comitato medico di cui al comma 3.

7. 155. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in scienza e coscienza.

7. 140. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.

* **7. 18.** Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.

* **7. 91.** Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'autodeterminazione della persona.

7. 90. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'articolo 32 della Costituzione.

7. 89. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana *con le seguenti:* del consenso informato.

7. 88. Farina Coscioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

7. 87. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza *con le seguenti:* coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione.

7. 139. Farina Coscioni.

Al comma 2 sostituire le parole: di precauzione, proporzionalità e prudenza *con le seguenti:* del codice deontologico.

7. 86. Farina Coscioni.

Al comma 2, sostituire le parole: e prudenza *con le seguenti:* prudenza, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana.

7. 50. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nel rispetto delle volontà espresse dal paziente.

7. 19. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano.

7. 47. Farina Coscioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il medico curante, assolto quanto prescritto dal comma 1, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e circostanziato, sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che verrà allegato alle dichiarazioni anticipate di trattamento.

7. 8. Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il medico curante, assolto quanto prescritto dal comma 1, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che verrà allegato alla dichiarazione stessa.

7. 31. Binetti, Grassi, Lenzi, Pedoto.

Sopprimere il comma 3.

7. 82. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e

deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.

7. 6. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante con la sola possibilità da parte del curante di rimettere il mandato e affidare il paziente ad altro sanitario.

7. 9. Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

7. 69. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo,

neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

7. 68. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia.

7. 156. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.

7. 145. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento anche se queste potessero comportare il decesso del paziente.

7. 77. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento.

7. 79. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dichiarazione anticipata di trattamento produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarla.

7. 76. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: di un collegio di medici *fino alla fine del comma con le seguenti:* del comitato etico della struttura di ricovero.

7. 71. Farina Coscioni.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: medico legale.

7. 161. Farina Coscioni.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: neurologo *aggiungere le seguenti:* e da un giudice di pace.

7. 22. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza *con le seguenti:* dal Ministro della salute.

7. 160. Farina Coscioni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza *con le seguenti:* da un sottosegretario del Ministero della salute.

7. 159. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza *con le seguenti:* dal sottosegretario Eugenia Roccella.

7. 158. Farina Coscioni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: struttura di ricovero o, *aggiungere le seguenti:* in subordine.

7. 20. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante ai fini del trattamento al quale sottoporre il paziente. Il medico curante non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alla propria convinzione di carattere deontologico e di coscienza, ma in questo caso è obbligato ad abbandonare la cura del paziente.

7. 23. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. In tal caso, deve proseguire la sua assistenza fino a quando un altro medico si farà carico di quella relazione di cura.

7. 34. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Calgaro, Mosella.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il fiduciario, qualora rite-

nesse che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti saranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente.

7. 63. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute.

7. 157. Farina Coscioni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale parere è vincolante per il medico curante.

7. 73. Farina Coscioni.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: il quale non è tenuto *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il quale è tenuto a conformarsi alla volontà espressa dal fiduciario.

7. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 3, sostituire le parole: il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico *con le seguenti:* il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.

7. 72. Farina Coscioni.

Al comma 3, dopo le parole: scientifico e deontologico, *inserire le seguenti:* e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore.

7. 64. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso la volontà espressa dal paziente deve ritenersi comunque vincolante per la struttura sanitaria, che è tenuta a porre comunque in essere le prestazioni necessarie al rispetto di quanto indicato dal medesimo paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento.

7. 21. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, il parere è comunque impegnativo per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.

7. 32. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità espresse del dichiarante.

7. 33. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante.

7. 162. Farina Coscioni.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile.

7. 65. Farina Coscioni.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico e in tal caso verrà designato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze.

7. 67. Farina Coscioni.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Nell'eventualità di tale rinuncia la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità espresse del dichiarante.

7. 66. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti.

7. 163. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.

7. 152. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.

7. 75. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.

7. 62. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8.

7. 150. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

7. 151. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

7. 74. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il compito del medico).

7. 112. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita).

7. 118. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Rapporti tra paziente, medico e fiduciario).

7. 119. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita).

7. 120. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti).

7. 121. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il medico: il ruolo e i limiti).

7. 122. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il medico: prerogative e limiti).

7. 123. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Il ruolo del medico nel fine vita).

7. 124. Farina Coscioni.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Limiti alla possibilità di intervento del medico).

7. 125. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Situazione d'urgenza).

1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

7. 01. Farina Coscioni.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Della Vedova, Perina, Raisi.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Catanoso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Risoluzione delle controversie).

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.

8. 7. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

8. 8. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Commissione nazionale di controllo).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza tra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari.

8. 9. Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Giudice tutelare).

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convi-

vente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

8. 10. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In assenza del fiduciario, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario sono l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine, il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado. In caso di contrasto, la decisione sul trattamento sanitario è adottata dal giudice tutelare, su sentito il parere del collegio di medici di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

8. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nel quale sono raccolte le dichiarazioni; resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

8. 13. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata « Commissione ».

8. 14. Farina Coscioni.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

8. 15. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: in assenza del fiduciario,

8. 6. Farina Coscioni.

Al comma 1, sostituire le parole: la decisione è autorizzata, con le seguenti: la decisione sul trattamento sanitario è assunta.

8. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , su parere del collegio medico di cui all'articolo 7.

8. 5. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo la parola: su, aggiungere la seguente: conferma.

8. 11. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il medico curante.

8. 18. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 2.

8. 17. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

8. 12. Farina Coscioni.

Sopprimere il comma 3.

8. 16. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

8. 20. Farina Coscioni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.

8. 19. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Relazione annuale al Parlamento).

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sui suoi effetti. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

8. 01. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il ministero della salute e il ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai Ministeri medesimi.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità, nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

8. 03. Farina Coscioni.

ART. 9.

Sopprimere i commi 1 e 2.

9. 2. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Aniello Formisano, Piffari, Zazzera, Rota, Porcino, Di Giuseppe, Monai, Leoluca Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. 9. Farina Coscioni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un aggiungere la seguente: apposito.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. 17. Farina Coscioni.

Al comma 1, dopo il primo periodo,

inserire il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroliini, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero della salute.

9. 7. Lenzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

9. 10. Farina Coscioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, *con le seguenti:* legge ordinaria da adottare.

9. 16. Farina Coscioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero della salute.

9. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in condizioni di incapacità.

9. 11. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni

della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.

9. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbroellini, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La presente legge, alla scadenza di cinque anni dalla sua entrata in vigore, sarà sottoposta ad una valutazione dei benefici sociali attesi dalla sua attuazione in relazioni ai principi e ai valori che la ispirano. Il Ministero della sanità istituisce un'apposita Commissione di valutazione. Il Ministro della sanità, preso atto della relazione della Commissione, la sottoporrà, con le sue osservazioni, all'attenzione del Parlamento.

9. 1. Mazzarella, Granata.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

9. 13. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

9. 14. Farina Coscioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.

9. 15. Farina Coscioni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con i presidenti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio

dell'Ordine degli avvocati, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

9. 12. Farina Coscioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connesso e da essi dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

9. 8. Farina Coscioni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti*) 805

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 815

ALLEGATO 2 (Emendamento riformulato) 847

ALLEGATO 3 (Relazione proposta dal relatore e approvata dalla Commissione) 848

AVVERTENZA 814

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge, rinviati nella seduta del 24 novembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 1*). Fa quindi presente di aver ritirato i propri emendamenti 2.32 e 2.1.

Come avvenuto lo scorso anno in relazione all'esame dei documenti di bilancio, comunica che, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio.

Per questi motivi il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Rileva, tuttavia, che presentano profili critici, dal punto di vista della conformità al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, alla luce di quanto previsto dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente in materia e tenendo conto di quanto precisato dal Presidente della V Commissione, Giancarlo Giorgetti, nella seduta del 19 novembre 2009, i seguenti emendamenti: Sani 2.33, Marco Carra 2.43, Fiorio 2.44, Zucchi 2.29, Lusetti 2.30, Oliverio 2.35, Cenni 2.12, Graziano 2.39, Fogliato 2.31 e 2.4, Ruvolo 2.65, Mario Pepe 2.22, Dal Moro 2.19, Fiorio 2.20, Ruvolo 2.59, Cuomo 2.17, Ruvolo 2.53, Beccalossi 2.5, Fogliato 2.6, Beccalossi 2.9, Marco Carra 2.28, Ruvolo 2.56, Ruvolo 2.60, Ruvolo 2.61, Fogliato 2.200, Di Giuseppe 2.85, Ruvolo 2.74, Ruvolo 2.63, Ruvolo 2.68, Dal Moro 2.27, Fogliato 2.8, Ruvolo 2.55, Ruvolo 2.58, Cenni 2.36, Servodio 2.37, Servodio 2.38, Rainieri 2.80, Rainieri 2.81, Rainieri 2.82, Ruvolo 2.62, Ruvolo 2.66, Ruvolo 2.67, Ruvolo 2.70, Ruvolo 2.72, Ruvolo 2.73, Agostini 2.41, Sani 2.42, Fiorio 2.47, Agostini 2.49, Sani 2.50, Ruvolo 2.57, Dal Moro 2.19, Carlucci 2.77 e Agostini 2.26.

Presentano invece profili critici dal punto di vista degli effetti finanziari gli emendamenti Mario Pepe 2.45, Fogliato Tab. C. 1, Fogliato Tab. D.3, Beccalossi Tab. D. 4

Per tutti gli emendamenti indicati, invita i presentatori a ritirarli, ferma restando la possibilità di presentarli, se del caso adeguatamente riformulati, direttamente presso la Commissione bilancio.

Giuseppina SERVODIO (PD) nell'esprimere apprezzamento per il richiamo del presidente al rispetto del Regolamento della Camera nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti ricorda che nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea il collega Baretta ha investito la Presidenza della Camera della questione che attiene all'interpretazione da dare al regime di presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio affinché sciolga un nodo che va oltre gli interessi dei singoli gruppi

e che richiede una risposta e una valutazione unitaria.

Rileva, infatti, che vi è un differente metodo di lavoro tra Camera e Senato nella valutazione degli emendamenti, per cui presso l'altro ramo del Parlamento si introducono ampie modifiche ed integrazioni al testo mentre alla Camera vige un'interpretazione restrittiva che, di fatto, non consente ai deputati ed alle Commissioni di merito di contribuire alla definizione del testo della legge finanziaria con previsioni che siano realmente adeguate rispetto alle esigenze del Paese.

Chiede quindi al presidente della Commissione di voler intervenire con un'iniziativa – che potrà essere valutata nelle forme ritenute più congrue – per evidenziare tali questioni nell'auspicio che l'interpretazione estremamente restrittiva che si vuole dare possa essere rivista in modo che anche alla Camera si possa procedere in modo sostanzialmente equivalente rispetto al Senato, per contribuire al miglioramento del testo dei documenti di bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel raccogliere la sollecitazione della collega Servodio, si dichiara disponibile ad assumere un'iniziativa volta a sollecitare un'interpretazione adeguata dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, nel segno delle cose praticabili, facendo al contempo presente che si tratta di una riflessione che dovrà necessariamente coinvolgere tutti i gruppi, attenendo al merito del Regolamento della Camera.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che il suo gruppo, pur prendendo atto dei profili di criticità evidenziati dal presidente con riguardo a taluni emendamenti presentati, insiste per la loro votazione.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, nel premettere che inviterà al ritiro i presentatori degli emendamenti su cui il presidente ha evidenziato profili di criticità, fatta eccezione per taluni limitatissimi casi, esprime parere favorevole sull'emen-

damento Di Giuseppe Tab.12.1, riferito al disegno di legge di bilancio C. 2937.

Il Ministro Luca ZAIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe Tab.12.1.

Monica FAENZI (Pdl) invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Sani 2.33, Marco Carra 2.43, Fiorio 2.44, Zucchi 2.29, Lusetti 2.30, Oliverio 2.25, Cenni 2.12, Graziano 2.39, Fogliato 2.31 e 2.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brandolini 2.15 ed invita al ritiro dell'emendamento Brandolini 2.16 di contenuto sostanzialmente analogo al precedente. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ruvolo 2.65; esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Carra 2.18. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Mario Pepe 2.22, Dal Moro 2.19, Fiorio 2.20. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marrocu 2.24, Ruvolo 2.64 e Oliverio 2.35. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ruvolo 2.54, di contenuto sostanzialmente analogo al precedente. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Ruvolo 2.59, Cuomo 2.57, Ruvolo 2.53. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Paolo Russo 2.86, Beccalossi 2.11 e Fogliato 2.10. Invita i presentatori a verificare l'emendamento Beccalossi 2.5, Fogliato 2.6, Beccalossi 2.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Beccalossi 2.2 e sull'emendamento 2.13, entrambi riguardanti le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Oliverio 2.14, in quanto analogo all'emendamento 2.13, dell'emendamento Fogliato 2.40, dell'emendamento Bordo 2.48, in quanto analogo all'emendamento 2.13, dell'emendamento Marco Carra 2.28, dell'emendamento Ruvolo 2.75, in quanto analogo all'emendamento 2.13, degli emendamenti Ruvolo 2.56, 2.60 e 2.61 nonché dell'emendamento Di Giuseppe 2.84, in quanto analogo all'emendamento 2.13. Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti Fogliato 3.1, Di Giuseppe

2.85, Bellotti 2.76. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rainieri 2.79, Cosenza 2.78, Cenni 2.23. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ruvolo 2.71 in quanto analogo all'emendamento Paolo Russo 2.86, su cui ha in precedenza espresso parere favorevole. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Ruvolo 2.74 e 2.63, Carlucci 2.77, Ruvolo 2.68. Esprime parere favorevole sull'emendamento Agostini 2.26. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Dal Moro 2.27 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bordo 2.51. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Ruvolo 2.55, 2.57 e 2.58, Cenni 2.36, Servodio 2.37 e 2.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliato 2.3, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Servodio 2.34 e Di Giuseppe 2.83. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fogliato 2.7 e Trappolino 2.21. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Ruvolo 2.62, 2.66 e 2.67. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ruvolo 2.69 ed invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Ruvolo 2.70 in quanto analogo al precedente emendamento 2.26 su cui ha espresso parere favorevole; invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Ruvolo 2.72, 2.73, Agostini 2.41, Sani 2.42 e Mario Pepe 2.45. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cuomo 2.46. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Fiorio 2.47, Agostini 2.49, Sani 2.50, Fogliato Tab C.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Trappolino Tab C.2, Fogliato Tab D.3, Beccalossi Tab D.2, Cenni Tab D.1, Zucchi Tab D.5, Beccalossi Tab D.4. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Agostini 2.52, Zeller Tab E.1 e Tab E.2.

Il Ministro Luca ZAIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cuomo 2.46 è stato sottoscritto da tutti i componenti dei gruppi PdL, LNP, IdV e Udc.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira i propri emendamenti 2.31, 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sani 2.33, Marco Carra 2.43, Fiorio 2.44, Zucchi 2.29, Bordo 2.30, Oliverio 2.25, Cenni 2.12, Graziano 2.39. Approva quindi l'emendamento Brandolini 2.15, risultando assorbito l'emendamento Brandolini 2.16. La Commissione respinge quindi l'emendamento Ruvolo 2.65 ed approva l'emendamento Marco Carra 2.18. Quindi, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Mario Pepe 2.22 e Dal Moro 2.19.

Luciano AGOSTINI (PD) chiede per quali ragioni il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario su un emendamento volto a fare in modo che l'elenco dei comuni e delle province di cui al comma 39 dell'articolo 2 sia pienamente corrispondente con quanto previsto dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno a cui si è fatto riferimento per l'individuazione delle zone. Considerato che la disposizione in questione prevede stanziamenti per progetti da promuovere in tali aree non comprende le ragioni della contrarietà manifestata.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno accantonare l'emendamento 2.52 per approfondire quanto testé evidenziato dal collega Agostini.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Agostini 2.52. Respinge quindi l'emendamento Fiorio 2.20. Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Marrocu 2.24, Ruvolo 2.64 e Oliverio 2.35, risultando così assorbito l'emendamento Ruvolo 2.54. Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruvolo 2.59, Cuomo 2.17, Ruvolo 2.53. Approva l'emendamento Paolo Russo 2.86 nonché con distinte votazioni gli emendamenti Beccalossi 2.11 e Fogliato 2.10.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ritira i propri emendamenti 2.5 e 2.9.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira i propri emendamenti 2.6 e 2.40.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beccalossi 2.2 e Servodio 2.13, risultando così assorbiti gli emendamenti Oliverio 2.14, Bordo 2.48, Ruvolo 2.75, Di Giuseppe 2.84. La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Marco Carra 2.28, Ruvolo 2.56, 2.60, 2.61, Fogliato 2.200, Di Giuseppe 2.85.

Luca BELLOTTI (PdL) ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.76, da lui presentato al fine di individuare soluzioni su una questione di contenuto particolarmente qualificante. Pur prendendo atto della necessità di contenere il bilancio statale, chiede al Ministro di porre particolare attenzione all'emendamento 2.76, che pone una questione strategica per la valorizzazione della produzione agricola italiana e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo. Ritiene che finora il Ministro e l'Italia nel suo complesso abbiano fatto molto per promuovere l'etichettatura nelle produzioni. Al contempo, dallo scenario attuale emerge come occorrerebbe intervenire maggiormente per valorizzare le eccellenze italiane nel mercato internazionale. Ricorda che la grande distribuzione in Italia appartiene ad operatori stranieri per circa l'ottanta per cento. La produzione di qualità italiana presenta inoltre serie difficoltà ad inserirsi nel mercato estero, ad eccezione di grandi marchi come, ad esempio, Ferrero e Berrilli.

Chiede, quindi, al Governo di intervenire individuando un meccanismo che rechi una nuova struttura per promuovere il « gusto Italia » nel commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed esteri. Ritiene che solo con la valorizzazione della filiera corta e con la rete di consorzi possono essere svolti interventi adeguati.

La Commissione respinge l'emendamento Bellotti 2.76.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il collega Marco Carra ha sottoscritto l'emendamento Rainieri 2.79.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rainieri 2.79, Cosenza 2.78, Cenni 2.23.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Ruvolo 2.71 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Paolo Russo 2.86.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il proprio emendamento 2.8.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruvolo 2.74 e 2.63, Carlucci 2.77, Ruvolo 2.68. Approva quindi l'emendamento Agostini 2.26; respinge l'emendamento Bordo 2.27 e approva l'emendamento Bordo 2.51. Respinge poi, con distinte votazioni gli emendamenti Ruvolo 2.55, 2.57, 2.58, Cenni 2.36, Servodio 2.37 e 2.38.

Fabio RAINIERI (LNP), nel ritirare il suo emendamento 2.80, fa presente altresì che il suo emendamento 2.81 introduce una disposizione per evitare che le aziende agricole, nel caso di fallimento degli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 49 del 2003, a cui è conferito latte, possano correre il rischio di dovere pagare all'AGEA il doppio di ciò che è dovuto.

Per le ragioni suesposte non accede pertanto all'invito rivoltogli dal relatore di ritirare il suo emendamento e insiste affinché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rainieri 2.81

Fabio RAINIERI (LNP) ritira il suo emendamento 2.82.

La Commissione con distinte votazioni, approva l'emendamento Fogliato 2.3, respinge gli emendamenti Servodio 2.34 e Di Giuseppe 2.83, approva gli emendamenti Fogliato 2.7, Trappolino 2.21 e Ruvolo 2.69. Respinge quindi gli emendamenti Ruvolo 2.62, 2.66 e 2.67; la Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruvolo 2.70, 2.72 e 2.73, Agostini 2.41, Sani 2.42, Mario Pepe (PD)

2.45. La Commissione inoltre, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cuomo 2.46, mentre respinge gli emendamenti Fiorio 2.47, Agostini 2.49, Sani 2.50.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritira il suo emendamento 2936/XIII/Tab.C.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Trappolino 2936/XIII/Tab.C.2, Fogliato 2936/XIII/Tab.D.3, Beccalossi 2936/XIII/Tab.D.2, Cenni 2936/XIII/Tab.D.1, Zucchi 2936/XIII/Tab.D.5 e Beccalossi 2936/XIII/Tab.D.4.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene incomprensibile l'espressione di un parere negativo del relatore e del Governo sui suoi emendamenti 2936/XIII/Tab.E.1 e 2936/XIII/Tab.E.2, volti a garantire la possibilità per il Governo di mantenere i propri impegni, sottoscritti con l'UNIRE, con la provincia autonoma di Bolzano e con il comune di Merano, in relazione all'ippodromo di Merano. Il Governo, impegnato nel 2008 con uno stanziamento di 7 milioni e mezzo di euro, a causa del prelievo operato nel corso della legge finanziaria non ha potuto garantire il finanziamento, che è stato assicurato pertanto dalla provincia di Bolzano. Ricorda che il Governo con un ordine del giorno del 13 novembre 2008 aveva accettato di mantenere gli impegni assunti, posizione ribadita in una risposta ad una interrogazione del 14 maggio 2009, ed ulteriormente ribadita da una dichiarazione del sottosegretario Buonfiglio del 9 giugno 2009. Osserva inoltre che i lavori per l'ippodromo sono stati avviati grazie ai fondi messi a disposizione dagli enti locali, che ancora attendono lo stanziamento statale, in mancanza del quale sarebbero costretti a promuovere una causa legale. Per le ragioni su esposte ritiene difficilmente spiegabile l'espressione di un parere contrario sui due emendamenti presentati.

Luciano AGOSTINI (PD) propone una riformulazione del suo emendamento 2.52, che la Commissione aveva deciso di ac-

cantonare, nel senso di sostituire le parole: « compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto » con le seguenti: « ricadenti nella nuova provincia di Ascoli Piceno » (vedi allegato 2).

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito testé svolto, ritiene opportuno modificare il proprio parere contrario sugli emendamenti Agostini 2.52 (*nuova formulazione*), Zeller 2936/XIII/Tab.E.1 e 2936/XIII/Tab.E.2.

Il Ministro Luca ZAIA concorda con quanto testé evidenziato dalla relatrice.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) sottoscrive, a nome del gruppo PDL, gli emendamenti Zeller 2936/XIII/Tab.E.1 e 2936/XIII/Tab.E.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Agostini 2936/XIII/2.52 (*nuova formulazione*) e Zeller 2936/XIII/Tab.E.1 e 2936/XIII/Tab.E.2.

Monica FAENZI (PdL), *relatore* presenta una propria proposta di relazione favorevole con condizioni sul disegno di legge di bilancio e finanziaria per le parti di competenza (vedi allegato 3).

Il Ministro Luca ZAIA nell'esprimere una valutazione favorevole sulla relazione per la V Commissione, manifesta preoccupazioni in relazione alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, su cui intende portare avanti gli impegni assunti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta preoccupazione per la preoccupazione manifestata dal ministro Zaia, ricordando che già in occasioni precedenti la Commissione agricoltura aveva approvato con voto unanime proposte emendative di rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, successivamente non supportate da un'adeguata azione di sostegno sia presso la Commissione bilancio che in altre sedi, osservando che tali preoccupazioni non possono non trovare un'eco profonda nel mondo agricolo. Os-

serva infine che siffatte preoccupazioni confermano la generale opinione che anche la legge finanziaria per il 2009 sarà priva delle adeguate risorse rispetto all'entità dei problemi dell'agricoltura.

Mario PEPE (PD) concorda con le affermazioni del collega Oliverio.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) lamenta la scarsa dotazione finanziaria per il settore agricolo recato dalla legge finanziaria per il 2009, non soltanto con riferimento al fondo di solidarietà nazionale, ma anche ad altri settori, interessati più che altro da mere proroghe.

Invita pertanto il Governo ad operare una decisa inversione di rotta rispetto a quella attuale, che ha fatto cadere nell'oblio il problema agricolo. Lo scorso anno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha cercato di anticipare la manovra economica – normalmente affidata alla legge finanziaria – elaborando una serie di norme (contenute nel decreto Legge n. 112 del 2008) che, per almeno tre anni, avrebbero dovuto metterlo al riparo dai soliti assalti alla diligenza del percorso parlamentare delle leggi finanziarie; la legge finanziaria 2010 risulta quindi costituita da pochissimi articoli e interventi essenzialmente volti alla proroga di norme esistenti. Pur tuttavia, la previsione governativa che non ci sarebbero più state leggi finanziarie *omnibus* come in passato è stata smentita dai duri attacchi della stessa maggioranza alla legge finanziaria 2010. Al Senato, un gruppo di senatori del Popolo della libertà si è infatti spinto ad ideare e redigere una vera e propria proposta di contro finanziaria;

Rileva che in attesa di conoscere l'entità del gettito del c.d. « scudo fiscale », le molte questioni di rilievo che rimangono ad oggi sospese sono le seguenti: la banca per il mezzogiorno; il taglio dell'Irap; lo sblocco dei fondi per i ricercatori universitari; il recupero dei finanziamenti (800 milioni) per la banda larga; la cedolare secca sugli affitti; il risanamento del territorio dal punto di vista idro-geologico, problema diventato ancora più acuto dopo

le frane di Messina ed Ischia; la detrazione fiscale per il risparmio energetico degli edifici (il 55 per cento) ; il 5 per mille; le misure anche fiscali a favore del lavoro; le risorse per la sicurezza e la giustizia al netto di alcuni provvedimenti dovuti e di altri fin troppo preannunciati, resterà ben poco da spendere del gettito dello scudo fiscale.

Nel frattempo è ben evidente che il peggio della crisi, almeno dal punto di vista occupazionale, deve ancora arrivare. Il Governo non è in grado di proporre una politica economica anticiclica convincente tale da aggredire la crisi. Rileva che si sta discutendo di una legge finanziaria inesistente, di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente, che fa semplicemente da ponte tra ciò che non si è voluto fare prima e ciò che non si sa o non si vuole fare dopo. Il quadro dei conti pubblici è decisamente oscuro: la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge il 43,1 per cento del PIL, con un aumento di ben 2,7 punti rispetto al 2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. La pressione fiscale cresce, nel 2009, fino al 43 per cento del PIL, e si mantiene vicina a questa percentuale per tutto il periodo 2010-2013 preso in considerazione dal DPEF, cioè per l'intera legislatura. Il livello di indebitamento raggiunge il 5,3 per cento del PIL nel 2009 e si mantiene ben al di sopra del 3 per cento fino a tutto il 2011, mentre lo stock del debito è programmato, nel 2009, pari al 115,1 per cento del PIL, in aumento di ben 9,4 punti rispetto al 2008, per salire al 117,3 per cento nel 2010 e restare attorno al 115 per cento in tutto il periodo considerato dal DPEF.

Rileva che la manovra triennale avviata dal Governo nell'estate 2008, all'insegna della stabilizzazione dei conti pubblici, ci ha portato comunque in una nuova procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che la crisi ne è una causa, ma fino ad un certo punto, e che il Paese, nonostante l'assenza colposa di necessari interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo

ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria, simile a quanto già visto dagli italiani nel precedente Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006. I numeri di oggi dicono che la scelta messa in campo con il decreto-legge n. 112 del 2008 e basata su una logica prevalentemente di tagli lineari, non solo non ha prodotto i risultati attesi, ma contrariamente rispetto alle previsioni, ha prodotto una crescita dell'indebitamento e del fabbisogno, mentre la stima delle spese al netto degli interessi sale a circa 25 miliardi e solo una minima parte di essi sono stati spesi per interventi anticrisi.

Fa presente che se l'Italia dovesse uscire dalla recessione, a bocce ferme (come sta facendo il Governo) e crescendo con lo stesso ritmo con cui è cresciuta nei dieci anni che hanno preceduto la crisi, ci vorrebbero ben 15 anni per recuperare il terreno perduto, e ciò significa persone senza lavoro, famiglie in povertà alimentare, disuguaglianze sociali. Gli interventi attuati finora per attenuare i costi sociali della recessione hanno soprattutto utilizzato risorse già stanziare per altri impieghi. Sotto il profilo quantitativo, secondo l'OCSE il Governo Italiano ha stanziato in funzione anti-crisi risorse nette pari praticamente a zero nel triennio 2008-2010, contro una media ponderata dei paesi OCSE pari al 3,9 per cento del Pil (4,2 per cento per i soli paesi che hanno adottato una politica fiscale espansiva).

Evidenzia che, se la crisi « è alle spalle » – come dice il Governo – essa è, forse, alle spalle di qualche istituto finanziario. Ma Confindustria e Confcommercio sono preoccupate e le organizzazioni sindacali mobilitano i loro iscritti; la disoccupazione aumenta, i livelli di povertà anche, le sperequazioni dei redditi pure e le prospettive sono per ulteriori chiusure di fabbriche e di perdita di posti di lavoro. La crisi che sta allentando la presa del Pil, pesa ora soprattutto sul mondo del lavoro: nel nostro Paese il tasso di disoccupazione da gennaio a settembre 2009 è salito dal 6,8 per cento al 7,4 per cento, ed esso continuerà a salire nei prossimi mesi per-

ché la reazione del mercato del lavoro si muove con ritardo rispetto al ciclo economico.

Fa presente che poco o niente è previsto dalla legge finanziaria 2010 per lo sviluppo economico, se non qualche timido accenno ad una riduzione dell'Irap, pur necessaria, insistendo su una politica solo dal lato dell'offerta, riducendo i costi di produzione, quando si è di fronte ovunque ad un crollo dei consumi del settore privato. La competizione sui costi per tentare di attrarre o di mantenere una parte della domanda su scala internazionale attualmente depressa è una politica illusoria poiché le produzioni *labour intensive* sono ormai trasferite in altre parti del mondo. La ripresa internazionale quando verrà non rimetterà in moto il meccanismo espansivo precedente basato sul traino dei consumi delle famiglie statunitensi. Il dopo crisi non lascerà le cose come erano. Nessuno sa in questo momento chi nel mondo sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. Non si potrà contare, dunque, per il rilancio dell'economia italiana, soltanto sulle esportazioni. Si dovranno comunque implementare politiche industriali e commerciali per aumentare la capacità di aggredire anche mercati in via di espansione come quelli asiatici. Il Paese soffre, peraltro, di una doppia concorrenza esposto come è a quella dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ed a quella dei paesi più innovatori per quanto concerne la qualità dei prodotti. Per il nuovo modello di sviluppo che si dovrà costruire dopo la crisi ci vorrà più domanda interna, più domanda non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Ritiene che il Governo italiano debba insistere in tutte le sedi affinché la politica economica europea manifesti un impulso estensivo ed espansivo tramite gli eurobond, tramite un maggior coordinamento della vigilanza bancaria e finanziaria per avere istituti di credito più capaci di dare credito.

Il Paese ha bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale dell'attuale governo: stimolando di più la domanda interna, preve-

dendo nell'immediato una vera manovra di almeno un punto di PIL che vada a sostegno dei redditi, della domanda, e delle piccole imprese.

Rileva, per quanto concerne, in particolare, gli aspetti all'attenzione della Commissione Agricoltura che all'interno del disegno di Legge di Bilancio AC 2937 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 », nella Tabella 12 « Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo e rileva forti riduzioni di spesa. Nel 2010, gli stanziamenti previsti nella Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto (-20 per cento) rispetto alle previsioni assestate del 2009. Sono in particolare le spese in conto capitale ad essere penalizzate subendo una contrazione del 40 per cento.

Il programma di Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di circa 172 milioni di euro rispetto all'assestamento del 2009 (-24 per cento) di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale. Si tratta del 96 per cento del taglio complessivo di tale programma a testimonianza che per il 2010 il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anche essa ridimensionata, non potrà fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da crisi di mercato e calamità.

Preso atto che il disegno di legge finanziaria per il 2010 riconferma la scelta di predisporre un disegno di legge limitato a pochi articoli e l'articolato non presenta disposizioni sufficienti al settore delle politiche agricole, rivela che non sussiste alcun rifinanziamento certo del Fondo di solidarietà nazionale, ripetutamente pro-

mosso da questo Governo, vi è solo un riferimento all'articolo 2 comma 48 a possibili risorse a favore del suddetto fondo di solidarietà, senza nessuna concreta assegnazione per il 2010 e per il pregresso; — è prevista una forte riduzione — da 250 mila a 18 mila tonnellate per l'anno 2010 — del contingente di biodiesel, tale decisione dimostra scarsa sensibilità alla qualità dell'ambiente del nostro paese, già fortemente penalizzato dalle emissioni del settore trasporti che incidono pesantemente sul bilancio ambientale. Ricorda altresì che il biodiesel è un carburante rinnovabile, prodotto degli oli vegetali (girasole, colza, soia), con forti caratteristiche « ambientali » (non aggiunge CO₂ all'aria; non contiene componenti aromatici; non contiene zolfo; abbatte di oltre l'80 per cento gli inquinanti). Inoltre sempre per il 2010, viene in pratica azzerato (da 73 milioni a 3,8 milioni di euro) il limite massimo di spesa annua, con il quale finanziare le suddette agevolazioni. Il G, quindi, dopo che in questi anni si era attuata una politica di incentivazione della produzione di biocarburanti, defiscalizzandone una quota, decide di « tornare indietro ».

Nel medesimo provvedimento non è presente alcun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle Tabelle A (fondo speciale di parte corrente) e B (fondo speciale di conto capitale); — il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in Tabella C risulta essere pari a 109,3 milioni per il 2010 e a 105,1 milioni per ciascuno degli anni 2011 e per il 2012, senza alcun incremento rispetto alla finanziaria dello scorso anno. La voce che reca una riduzione di stanziamenti, è quella relativa alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (D.Lgs. 454/99), che vede uno stanziamento per il 2010 di 92,349 milioni di euro, con una riduzione di oltre 3,8 milioni di euro da quanto stanziato dalla scorsa finanziaria per l'anno 2009.

Fa presente che anche le risorse a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), presenti sempre in

Tabella C nello stato di previsione del Ministero dell'economia, vedono per il 2010 una riduzione di circa 3,2 milioni di euro rispetto a quanto stanziato dalla scorsa finanziaria per l'anno 2009. — la Tabella F (leggi di spesa pluriennale) non opera variazioni allo stato di previsione legislazione vigente del Ministero politiche agricole e forestali.

In conclusione, tenuto conto che la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe dovuto rifinanziare concretamente il Fondo di solidarietà nazionale e creare copertura del pregresso 2008 e 2009 dando vita anche a una stabilizzazione triennale del Fondo di solidarietà nazionale; creare misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti; intervenire al fine di favorire le esportazioni dei prodotti tipici dell'agricoltura italiana sostenere e valorizzare i prodotti agricoli biologici e che rispetto a tali obiettivi il Governo dimostra di rimanere lontano da qualsiasi iniziativa concreta, pronuncia il voto contrario sui documenti di bilancio in esame.

Giuseppe RUVOLO (UdC) esprime parere contrario sulla relazione favorevole del relatore Faenzi, che non contiene alcuna risposta rispetta alle molte domande avanzate dal mondo agricolo.

In ogni caso esprime l'auspicio che il Governo possa rivedere la sua posizione di chiusura, ricordando ciò che è stato rappresentato in questa sede dalle organizzazioni di settore e dai comitati spontanei, anche perché convinto che il mondo agricolo, a partire dalla discussione in Assemblea della legge finanziaria, saprà farsi ascoltare in modo molto rumoroso. Manifesta infine la disponibilità del proprio gruppo ad affiancare l'azione del ministro Zaia pur di raggiungere qualche risultato per il mondo agricolo travagliato da una profonda crisi di mercato.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che il ministro Zaia ha avuto recentemente occasione di rendere dichiarazioni a seguito di manifestazioni agricole tenutesi nella regione Puglia, attribuendo alla responsabilità politica regionale in materia

di agricoltura una incidenza maggiore di quella che a suo parere poteva essere attribuitale, con riferimento alla gestione della crisi del mercato agricolo.

Osserva inoltre che la crisi sta manifestando tutta la sua gravità pressoché in tutte le zone dell'agro pugliese dalla Capitanata al Salento, ed invita tutte le istituzioni al massimo senso di responsabilità.

Il Ministro Luca ZAIA, con riferimento alle argomentazioni testè svolte dalla collega Servodio, precisa che, a partire dalla regione Veneto, fino alla regione Puglia, risultano non impegnati cospicui finanziamenti che giacciono nei piani regionali, in gran parte non attivati, e quindi è purtroppo rispondente alla realtà il fatto che la crisi in agricoltura dipenda anche da questi ritardi, oltre che da una situazione generale di crisi dei prezzi nel settore agricolo. Fa presente di aver richiamato tali profili nel corso dell'incontro con gli agricoltori di Puglia, unitamente alle questioni connesse alla normativa nazionale e comunitaria in materia.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole con condizioni relativa alla tabella n. 12 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti

del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Delibera quindi di nominare il deputato Faenzi quale relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.20

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità

C. 1481 Realacci e C. 2876 De Girolamo

COMITATO RISTRETTO

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).****Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali****EMENDAMENTI**

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: Soccorso civile, programma: Interventi per soccorsi, alla u.p.b. 4.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2937/XIII/Tab. 12. 1. Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario compless-

sivo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

5-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 33. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Vилlecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413; l'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

5-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984 n. 413 le parole « aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione » sono soppresse.

5-quater. La lettera d), comma 1, dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984 n. 413 è soppressa.

2936/XIII/2. 43. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Vилlecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra

imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

2936/XIII/2. 44. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Vилlecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 29. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Vилlecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 30. Lusetti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente nel limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 25. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure

di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2936/XIII/2. 12. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente generato dall'amianto, alle imprese agricole operanti sul territorio nazionale, in forma singola o associata, che sostengono, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, spese per gli interventi di manutenzione e di rimozione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, e per lo smaltimento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica dall'amianto di beni mobili e immobili di proprietà e direttamente impiegati nello svolgimento della loro attività, compete una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per ciascuna impresa agricola, nell'ambito di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011. La detrazione compete per le spese documentate, effettuate e sostenute dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. I relativi interventi sono effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2012.

2936/XIII/2. 39. Graziano, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad attivare la contrattazione collettiva di secondo livello per il personale operaio assunto in regime di diritto privato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa annui di 3,0 milioni di euro per il biennio 2010-2011.

17-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2936/XIII/2. 31. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Paolo Russo.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro.

17-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,55 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2936/XIII/2. 32. Paolo Russo.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2936/XIII/2. 4. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Gottardo, Paolo Russo.

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » inserire le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni per l'anno 2010 »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » inserire le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

2936/XIII/2. 15. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni,

Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « della stabilità dell'occupazione » inserire le seguenti: « e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare »;

b) sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito »;

d) al secondo periodo dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico » inserire le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

2936/XIII/2. 16. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma possono essere accedute le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanzia-

mento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XIII/2. 65. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di consentire il trasferimento dei progetti relativi alle metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, di cui al comma 39, dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, il credito d'imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 18. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento. Il credito d'imposta di cui al presente comma si applica nei limiti della somma di 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

39-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'applicazione delle misure di cui ai commi *39-bis*.

39-quater. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, *3-bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al comma *39-bis*.

39-quinquies. L'efficacia dei commi *39-bis* e *39-ter* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 mi-

lioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2936/XIII/2. 22. Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole « si applica » sono aggiunte le parole: « a tutto il territorio nazionale », e le parole « anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2008 al 2012 ».

39-ter. L'efficacia del comma *39-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 19. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 39, dopo le parole: di Frosinone e di Latina, *inserire le seguenti:* dei comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

2936/XIII/2. 52. Agostini.

(Approvato nella nuova formulazione)

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole « anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2008 al 2012 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 20. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 40, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010 = - 2.000.

2936/XIII/2. 24. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 1.000;

2011: -;

2012: -.

2936/XIII/2. 64. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

(Approvato)

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre e le parole: spesa di 120,2 milioni di euro con le seguenti: 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 35. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Al comma 44, primo periodo, sostituire le parole; 31 luglio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010; al secondo periodo sostituire le parole: 120,2 milioni di euro con le seguenti: 170,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 54. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

44-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

2936/XIII/2. 59. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

45-bis. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole « per il quinquennio 2007-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ».

45-ter. Le risorse di cui al comma 45-bis sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012.

2936/XIII/2. 17. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione « Tutela della salute », Programma « Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano » – decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 – articolo 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 – Interventi – cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2936/XIII/2. 53. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

47-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931,

n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

47-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

47-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma *47-bis*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo *11-ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XIII/2. 86. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 48.

2936/XIII/2. 11. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Approvato)

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: « 31

dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2936/XIII/2. 10. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

(Approvato)

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-bis. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

2936/XIII/2. 1. Paolo Russo.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2010 dell'importo di 86 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per l'anno 2010, fino a concorrenza dell'onere di 86 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2936/XIII/2. 5. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 6. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, di 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo

capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2936/XIII/2. 9. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 69,2 milioni di euro con le seguenti: « è ridotta di 73 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate con le seguenti: di 250.000 tonnellate.

2936/XIII/2. 2. Beccalossi, Belletti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Approvato)

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 280 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 100 milioni, possono

essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 13. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 14. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, comma 48 aggiungere il seguente:

48-bis. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti tramite Buonalta S.p.a., viene autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente taglio lineare della tabella C.

2936/XIII/2. 40. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

48-ter. Le disponibilità di cui al comma 48-bis per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in ma-

niera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 48. Bordo, Antonio Pepe (PDL).

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. »

2936/XIII/2. 28. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 75. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti, Libè.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-bis. Per consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 56. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-bis: Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n.74 del 27 maggio 2005, è

stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 60. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:

48-bis. Il termine del 31 dicembre 2008 di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

2936/XIII/2. 61. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

48-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 40 per cento.

2936/XIII/2. 84. Di Giuseppe Rota.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

48-bis. Per l'acquisto di nuove macchine agricole e operatrice, nonché di attrezzature agricole portate e semiportate con contestuale rottamazione della macchina o dell'attrezzatura da sostituire, è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il costruttore, il concessionario o il venditore riconosca uno sconto di almeno il 30 per cento del prezzo di listino. Per accedere al contributo di cui al presente comma le relative macchine agricole ed attrezzature devono: essere state acquistate da oltre dieci anni; o essere prive della marcatura CE, fatta eccezione per i trattori; o essere state utilizzate per almeno 10.000 ore; o appartenere alla stessa categoria della macchina o dell'attrezzatura da acquistare. I contributi di cui al presente comma sono concessi nel limite di euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 55, sostituire le parole: è ridotta di 100 milioni, *con le seguenti:* è ridotta di 120 milioni.

2936/XIII/2. 200. Fogliato, Callegari.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-bis. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2010 e 2011, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimen-

tari e forestali dell'i agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2010 e 20 milioni per il 2011.

48-ter. Le risorse per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 13, comma 3-quadro, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive integrazioni, sono rispettivamente ridotte di 30 e 20 milioni di euro.

2936/XIII/2. 85. Di Giuseppe, Rota.

Sostituire il comma 49 con il seguente:

49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Ente «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero. Finalità primaria dell'ente è quello di realizzare, in collaborazione con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero. Ulteriore finalità dell'ente è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

2936/XIII/2. 76. Bellotti.

Al comma 49, sostituire le parole: 10 milioni di euro, con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 10.000.

2936/XIII/2. 79. Rainieri, Negro, Marco Carra.

(Approvato)

Al comma 49, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Eventuali risorse rimanenti vengono utilizzate al riconoscimento di contributi, anche sotto forma di incentivi fiscali, alla promozione commerciale dei prodotti agroalimentari tipici a filiera corta, provenienti dai rispettivi territori di residenza, da parte di negozi, catene della grande distribuzione e servizi di ristorazione pubblica collettiva.

2936/XIII/2. 78. Cosenza.

(Approvato)

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo I, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno, per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

49-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 23. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

49-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

49-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 49-bis è subordinata all'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che

individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2010: – ;
2011: – ;
2012: – 5.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2936/XIII/2. 71. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo suc-

cessivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 74. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. A decorrere dall'anno 2010 è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XIII/2. 63. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-bis. Al fine di promuovere l'acquisto di prodotti alimentari, la cui origine è nel territorio della provincia, per ciascuno dei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto e documentato e, comunque, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio.

49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *49-bis*, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, *49-quater*. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma *49-bis* spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze *49-quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da *49-bis* a *49-quater*. *49-sexies.* L'agevolazione di cui ai commi da *49-bis* a *49-quater*, fermo restando il limite di cui al comma *49-bis*, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.

49-septies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da *49-bis* a *49-septies*, si provvede con la seguente disposizione: « All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: , 5 centesimi »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « presente comma » sono aggiunte le se-

guenti: « commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia ».

2936/XIII/2. 77. Carlucci.

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

49-bis. Al fine della promozione del sistema agroalimentare all'estero, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è così modificato:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50% degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379. »

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole « e 41 milioni di euro per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti « , 41 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 68. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-bis. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 49-bis sono destinate, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con

la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi..

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. »

2936/XIII/2. 26. Agostini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

49-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i

consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379. »

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, sostituire le parole « e 2009 » con le seguenti 009, 2010, 2011 e 2012. »

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 27. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, dopo il comma 49 inserire i seguenti:

49-bis. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della

tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle somme riscosse annualmente in applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ispettorato stesso è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49.

49-ter. I laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

49-quater. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

49-quinquies. I proventi di cui al comma 1 e al comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa – l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2936/XIII/2. 8. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:

49-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

8-bis) uva da vino (v.d. ex 08.04).

49-ter. Conseguentemente, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni il punto 22) è soppresso.

2936/XIII/2. 51. Bordo, Antonio Pepe (PDL)

(Approvato)

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

49-bis. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2009, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 2.000;
2011: –;
2012: –.

2936/XIII/2. 55. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-bis. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2009, n.102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

L'incentivo fiscale di cui al comma i è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2936/XIII/2. 57. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e il potenziamento degli organici dell'Agea, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità per i prodotti agroalimentari, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 58. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:

49-bis. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2010.

49-ter. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

49-quater. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

49-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 49-bis.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 36. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:

49-bis. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.

49-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 49-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2010: – 3.000.

2936/XIII/2. 37. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

49-bis. Al fine di rilanciare il settore agroalimentare ed individuare misure di politica economica e fiscale con rilevante impatto sul settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni indice con cadenza biennale la Conferenza Nazionale sull'agricoltura. La I Conferenza Nazionale sull'agricoltura ha luogo entro l'anno 2010.

2936/XIII/2. 38. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-bis. Al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione di formaggi a lunga stagionatura designati da Denominazioni di Origine Protette o da Indicazioni Geografiche Protette, nonché per ridurre i costi di produzione di tali formaggi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato all'erogazione di contributi in favore soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione di imprese lattiero casearie produttrici di formaggi a lunga stagionatura e che si uniscono in pertinenti forme associative per conseguire le finalità di cui sopra. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti che devono avere i soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione delle imprese produttrici dei predetti formaggi a lunga stagionatura, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente – Cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2010: – 20.000;

2011: – 20.000;

2012: – 20.000.

2936/XIII/2. 80. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

49-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito in legge dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a versare nel conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA di cui al comma 2, anche gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare latte fatti oggetto di ricorso ovvero di atti di giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, comprensivi degli interessi maturati ai sensi della normativa vigente in tale ambito in materia di quote latte. La presente disposizione si applica per tutti i periodi di commercializzazione decorrenti dagli anni 1995-1996 alla data di entrata in vigore della medesima presente disposizione.

2936/XIII/2. 81. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo speciale finalizzato a sostenere l'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende agricole, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

49-ter. Il fondo di cui al comma 49-bis è diretto all'erogazione di contributi in favore delle aziende agricole che effettuano investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) costruzione o ammodernamento di stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, di serre e relativi impianti, di cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, compreso il miele, e relativi impianti;

b) miglioramenti fondiari;

c) acquisto di macchine e attrezzature nuove;

d) interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o alternative purché di potenza inferiore ad 1 MW da riutilizzare in azienda per almeno il 60 per cento o ad ogni modo tesi al miglioramento della qualità complessiva delle emissioni;

e) utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.

49-quater. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 49-bis, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle misure rientranti negli interventi di cui al comma 49-ter ed effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

49-quinques. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti che le imprese agricole devono soddisfare per beneficiare dei contributi previsti dal comma 49-bis, nonché i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 49-ter e l'erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

49-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n. 307.

2936/XIII/2. 82. Rainieri, Negro.

Sopprimere il comma 50.

2936/XIII/2. 3. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catinoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

(Approvato)

Sopprimere il comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 157,9 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 0,1 milioni di euro a decorrere dal 2011.

2936/XIII/2. 34. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Trapolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, sostituire il comma 54 con il seguente:

54. A decorrere da 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100.000 euro annui.

Conseguentemente alla tabella C, le autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo complessivo di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/2. 83. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

54-bis. A partire dal 1° gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

54-ter. Ai sensi dall'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.

54-quater. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.

54-quinquies. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva CE 2003/96 e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento CE 800/08.

54-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

2936/XIII/2. 7. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catano Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nistri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

(Approvato)

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

54-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2936/XIII/2. 21. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Bordo, Vилlecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 54 aggiungere i seguenti:

54-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per

le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c) e dall'articolo 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

2936/XIII/2. 62. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi Strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

54-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

54-quater. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione dei commi 54-bis e 54-ter.

54-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: *009 e 2010* ».

54-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quinquies*, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

54-*septies*. L'efficacia dei commi da 54-*bis* a 54-*quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2936/XIII/2. 66. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-*bis*. Al fine di assicurare maggiore livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo

13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

54-*ter*. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

54-*quater*. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

54-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 67. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

54-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

54-*quater*. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 69. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

(Approvato)

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-*bis*. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

54-*ter*. Le risorse del fondo di cui al comma 54-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo.

54-*quater*. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 54-*bis* è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di *picking* nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/2. 70. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-*bis*. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realiz-

zano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

2936/XIII/2. 72. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

54-bis. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

2936/XIII/2. 73. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo di sviluppo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1° ottobre 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2012: – 5.000.

2936/XIII/2. 41. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni,

Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « , legge 17 febbraio 1982, n. 41 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dell'articolo 27-ter ».

55-ter. Le disposizioni dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2936/XIII/2. 42. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

2936/XIII/2. 45. Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

55-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca, non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

55-ter. All'onere di cui al comma precedente, valutato in euro 1 milione all'anno, si provvede mediante l'utilizzo

delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2936/XIII/2. 46. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Beccalossi, Fogliato, Ruvolo, Di Giuseppe.

(Approvato)

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 è abrogato.

2936/XIII/2. 47. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2010 delle azioni previste dal programma adottato con decreto del Ministro medesimo del 3 agosto 2007 nell'ambito delle disponibilità complessive previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

2936/XIII/2. 49. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

55-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Le attività di promozione ed assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano tra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.254. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2936/XIII/2. 50. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

ART. 3.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 – Interventi – cap. 1525), *sostituire gli importi previsti con i seguenti:*

2010: + 246.000;
2011: + 226.000;
2012: + 216.000.

2936/XIII/Tab. C. 1. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Natri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Al comma 2, nella tabella C richiamata, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, « Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale per la pesca e misure in materia di credito peschereccio, articolo 1, comma 1: Attua-

zione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 – Interventi – capp. 1476, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/Tab. C. 2. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge 16 aprile 1987, n. 183:

2010: – 51.900;
2011: – 18.000;
2012: – 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2010: + 116.700;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.

2936/XIII/Tab. D. 3. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti,

Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

(Approvato)

Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 – Investimenti – capo. 7493) (Settore n. 27):

2010: – 51.900;
2011: – 18.000;
2012: – 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2010: + 51.900;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.

2936/XIII/Tab. D. 2. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Approvato)

Alla tabella D, inserire la seguente voce Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », Pro-

gramma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione »,

legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21)

2010: 50.000;

legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21)

2010: 50.000;

legge n. 135 del 1997, articolo 1, comma 3 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7450)

2010: 8.000.

Totale: 108.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 108 milioni di euro per l'anno 2010.

2936/XIII/Tab. D. 1. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetto, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Al comma 3 alla tabella D ivi richiamata inserire la seguente voce: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroali-

mentari e pesca », programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione » decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38: articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439)

2010: 200.000;
2011: 200.000;
2012: 200.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2936/XIII/Tab. D. 5. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-setti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

(Approvato)

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale – articolo 4: Fondi da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (6.1.6 – Investimenti – Cap. 7810):

2012: + 125.000.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, del valore di 125 milioni di euro per il 2012, ad esclusione delle mis-

sioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2936/XIII/Tab. D. 4. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Calligari, Negro, Rainieri.

(Approvato)

Alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, voce ISPE, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, voce decreto-legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 2.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000.

2936/XIII/Tab. E. 1. Zeller, Brugger, De Camillis, Beccalossi.

(Approvato)

Alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, voce ISPE, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, voce decreto-legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 1.500.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 2.000;

2011: + 2.000;

2012: + 1.500.

2936/XIII/Tab. E. 2. Zeller, Brugger, De Camillis, Beccalossi.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ART. 2.

Al comma 39, dopo le parole: di Frosinone e di Latina, inserire le seguenti: dei comuni ricadenti nella nuova provincia di Ascoli Piceno.

2936/XIII/2.52. Agostini. *(nuova formulazione)*

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).****Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali****RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata la tabella n. 12, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del disegno di legge di bilancio per l'anno 2010 (A.C. 2937), la relativa nota di variazione e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 (A.C. 2936),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

si segnala la necessità, con riferimento al comma 48 dell'articolo 2, di prevedere una indicazione puntuale della dotazione finanziaria per il Fondo di so-

lidarietà nazionale, evitando in ogni caso la possibilità che tali risorse transitino attraverso una pluralità di fondi e garantendo congrue risorse per tale fondo;

si segnala l'esigenza, con riferimento al comma 54 dell'articolo 2, che venga chiarita la riduzione dell'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2011, di 0,1 milioni, relativa all'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per l'utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse, tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010;

e con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria e di bilancio, trasmessi in allegato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>).	850
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	864
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dall'onorevole Gozi)</i>	866
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	852
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	854
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	855
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	870

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. (Atto n. 146) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. (Atto n. 148) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. (Atto n. 143) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). (Atto n. 144) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	858

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale.COM (2009) 333 def. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	860
Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ». COM (2009) 262 def. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	861
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	872
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere come riformulata dal relatore</i>)	874
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	876
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009	863
ALLEGATO 7 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	878
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	863

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (PdL) avverte che non sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno. Invita quindi il relatore ad illustrare la proposta di relazione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge finanziaria, illustra la proposta di relazione sui documenti di bilancio in titolo (*vedi allegato 1*). In particolare, osserva che non risulta ancora disponibile il bilancio di previsione 2010 della Presidenza del Consiglio e pertanto non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità. Evidenzia peraltro l'esigenza che sia assicurato il pieno funzionamento del Dipartimento per le politiche comunitarie.

Propone, quindi, che la Commissione deliberi di riferire favorevolmente sulla legge finanziaria 2010 e sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 – Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza.

Sandro GOZI (PD) comunica di aver presentato una proposta di relazione alternativa sui documenti di bilancio in esame (*vedi allegato 2*). Esprimendo forti riserve sui contenuti dei documenti in esame, richiama in particolare le osservazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Farinone ed evidenzia che il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede strumenti del tutto carenti in

relazione alle necessità delle politiche comunitarie. Esprime rilievi critici sull'entità delle avvenute riduzioni degli stanziamenti destinati alle politiche comunitarie e stigmatizza in particolar modo il venir meno di ingenti risorse, pari a circa due miliardi di euro, riservate al Dipartimento delle politiche comunitarie. Sulla base di tali premesse, paventa che possano avvenire ulteriori riduzioni di risorse nel momento in cui sarà disponibile il bilancio di previsione per il 2010. Dopo aver rilevato che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie assume un ruolo decisivo in ordine agli obiettivi della convergenza, della competitività regionale e dell'occupazione, nonché in relazione alla cooperazione territoriale europea, lamenta la drastica penalizzazione del predetto Fondo mediante la diminuzione di stanziamenti per una cifra pari a un miliardo e cinquecento milioni di euro. Sostiene che, a fronte di tale riduzione, si delinea conseguentemente il grave depauperamento di circa sei miliardi di euro di risorse che non potranno più essere utilizzate in Italia per progetti di investimento. Segnala che una questione strettamente connessa al funzionamento del suddetto Fondo attiene al pagamento delle condanne per procedure di infrazione, in quanto ben quindici infrazioni non sono state sanate e ciò espone l'Italia alla possibilità di dover fronteggiare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di notevole entità che andrebbero a gravare sulle esigue dotazioni del Fondo. Per tali motivi invita i gruppi di maggioranza a valutare taluni dei rilievi richiamati nella proposta di relazione di minoranza, al fine di inserire gli stessi nella proposta di relazione formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), dopo avere ringraziato il deputato Gozi per le sollecitazioni ed il contributo fornito, dichiara di non condividere l'analisi svolta dallo stesso; in particolare dissente sulla considerazione che la disponibilità del Fondo unico per il cofinanziamento delle politiche comunitarie comporti il venir meno per l'Italia delle risorse ipotizzate dal

deputato Gozi, pari a circa sei miliardi di euro, che non potrebbero più essere destinate a progetti nazionali di investimento. Segnala che assume peraltro un incisivo ruolo il sistema delle regioni sulla programmazione ed il finanziamento in tale settore. Ricorda che nel comparto agricolo l'Italia non ha potuto attivare i finanziamenti comunitari a causa delle procedure non lineari e non basate sulla piena collaborazione tra amministrazione centrale e autonomie regionali. Asserisce inoltre che una questione decisiva si pone in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari, che, se attivati correttamente, producono effettivi benefici al circuito degli investimenti. Sottolinea che, a seguito di un'effettiva verifica del fabbisogno del citato Fondo, che si caratterizza quale fondo di programmazione, si è proceduto ad un dimensionamento della relativa dotazione che appare tuttavia adeguata rispetto alle attuali esigenze e che potrà essere incrementata qualora si renda successivamente necessario. Analoghe considerazioni, rileva, si pongono per la questione delle procedure di infrazione.

Gianluca PINI (LNP), dopo avere ringraziato il relatore per le conclusioni svolte, fa notare che riduzioni di stanziamento dei capitoli di bilancio sono avvenute per tutti i dicasteri dell'Esecutivo e si rendono necessarie al fine del perseguimento di una politica di effettivo risanamento e di riduzioni del debito pubblico. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide le osservazioni del relatore e preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

Sandro GOZI (PD), nel prendere atto delle conclusioni del relatore, conferma le proprie riserve sull'orientamento dei gruppi di maggioranza favorevole ad una decisiva riduzione dell'entità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche economiche. Osserva che, a fronte di tali

valutazioni, sarebbe paradossalmente preferibile sopprimere il predetto Fondo, ovvero destinare le relative risorse esclusivamente alle spese connesse alle procedure di infrazione.

Antonio RAZZI (IdV), a nome del suo gruppo, esprime parere contrario sulla proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta relazione sulla Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di relazione alternativa. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Gottardo quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della medesima Tabella n. 2 relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo dell'AC. 2624, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione, e sulle abbinata proposte di legge recanti disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani, nonché in materia di tracciabilità ed etichettatura degli stessi.

A tal fine il nuovo testo dell'AC 2624 introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzia il luogo di origine

di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisce in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Inoltre la proposta prevede l'uso della denominazione «*Made in Italy*» esclusivamente per i prodotti finiti dei sopraindicati settori le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazioni sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

La definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «*Made in Italy*», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è demandata ad un successivo decreto ministeriale. Inoltre si prevede l'adozione di un regolamento diretto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri commercializzati, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente. Cita al riguardo i prodotti di pelletteria provenienti dai mercati dell'estremo oriente, talvolta trattati con cromo esavalente e quindi cancerogeni.

Aggiunge che il nuovo testo introduce, salvo che il fatto non costituisca reato, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata o scorretta etichettatura dei prodotti, abuso della denominazione *Made in Italy*, e mancata o incompleta indicazione nell'etichetta della conformità delle lavorazioni alle norme in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, tutela ambientale. Inoltre, per le imprese che reiterano le indicate violazioni è prevista anche la sospensione dell'attività, mentre per i pubblici ufficiali che omettono di effettuare i prescritti controlli è stabilita una sanzione penale. Infine, fa

notare come l'articolo 4 del testo in esame demandi al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario volte all'adozione di misure legislative in grado di recepire i contenuti della legge.

Con particolare riferimento alla compatibilità comunitaria, ricorda che esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza.

Aggiunge che l'articolo 16 del DL 135/2009 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari interviene sulla stessa materia con una disciplina generale dei prodotti classificabili come «*Made in Italy*», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Osserva che le previsioni del decreto legge, come segnalato nella relazione illustrativa (S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali — ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte

(sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: « (...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte » »).

Fa notare che il testo in esame costituisce un'evoluzione positiva rispetto alla disciplina contemplata dal decreto « Ronchi ». Ritiene utile approvare tempestivamente il testo, che non presenta profili critici in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria. Richiama peraltro l'attenzione sull'articolo 4 del provvedimento, a norma del quale il Ministro per le politiche europee assume le opportune iniziative presso le competenti istituzioni europee affinché siano adottate adeguate misure legislative tese a recepire i contenuti del provvedimento per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili «*Made in Italy*». Nel rilevare poi l'esigenza che sia rispettata la normativa sul lavoro, ritiene utile evidenziare, anche nella proposta di parere, l'opportunità di predisporre un severo apparato sanzionatorio per chi utilizza lavoratori irregolari.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione competente in sede primaria delibererà il mandato al relatore nella giornata di domani.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, nel considerare che la materia oggetto del provvedimento assume un particolare rilievo in ordine alla salvaguardia delle produzioni tessili italiane e presenta profili di interesse specifico in relazione alle politiche dell'Unione europea, ravvisa l'opportunità che tutti i gruppi della Commissione, ed in particolare quelli di minoranza, possano fornire un utile contributo di riflessione ed approfondimento ai fini dell'espressione del parere.

Sandro GOZI (PD) fa notare che, in sede europea, si profila un non agevole negoziato sulle materie oggetto del provvedimento, in quanto la posizione dell'Italia appare divergente rispetto a quella degli altri Stati membri in relazione alla disciplina della tracciabilità ed etichettatura dei prodotti nel settore tessile, della pelletteria e calzaturiero. Nell'assicurare che non sussistono intenti ostruzionistici da parte del suo gruppo, avanza la richiesta di un approfondimento dei temi in oggetto. Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 4 che, sollecitando il Ministro per le politiche europee ad attivare procedure di verifica e controllo sull'attuazione della legge, appare ultroneo incidendo su quelli che dovrebbero essere i compiti istituzionali del Ministro per le politiche europee. Reputa quindi opportuno sopprimere l'articolo 4. Si riserva di fornire una più precisa valutazione del testo dopo averne approfondito il contenuto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, si dichiara disponibile a sospendere la trattazione del provvedimento per un'ulteriore riflessione sul testo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa alle considerazioni del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara di concordare con quanto affermato dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei gruppi, e di riprendere l'esame medesimo alle ore 16,30.

La Commissione concorda.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole sul testo.

Enrico FARINONE (PD) considera condivisibile il contenuto del provvedimento ma esprime rilievi critici in ordine all'articolo 8, comma 1, che stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario nazionale al compimento del settantesimo anno di età. Sostiene che tale previsione limiti l'accesso alla professione da parte dei giovani medici che si trovano in condizione di precariato. Per tale motivo preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sul testo in esame e ritiene che in una fase di transizione la disciplina dell'articolo 8, comma 1, non necessariamente comporti una preclusione della stabilizzazione dei lavori precari della sanità.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) fa notare che l'articolo 8 del testo risponde ad esigenze sollevate da rappresentanti dei gruppi di minoranza in quanto tende a sanare una discrasia della normativa per la quale si può raggiungere generalmente l'età pensionabile con 40 anni di contribuzione contributiva, mentre la disciplina del decreto « mille-proroghe » rendendo cumulabile la contribuzione figurativa degli anni di laurea, riduce il predetto termine di pensionamento. Evidenzia pertanto che la *ratio* della norma risiede nella volontà di non penalizzare coloro che abbiano riscattato gli anni di università ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nel ringraziare il relatore per la chiarezza e la puntualità delle osservazioni svolte, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 16.30.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato alle ore 14 della seduta odierna.

Gianluca PINI (LNP), *relatore* formula una proposta di parere favorevole che contempla altresì una specifica osservazione tesa a segnalare la necessità di rispettare la normativa europea che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori stranieri immigrati clandestinamente, nonché una ulteriore osservazione sull'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del testo in esame (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD), nel rilevare che gli orientamenti in sede europea non sono particolarmente favorevoli alle richieste avanzate dall'Italia in ordine alla disciplina della origine geografica dei prodotti, osserva che l'introduzione del principio della obbligatorietà dell'indicazione geografica porrà l'Italia in una posizione negoziale non agevole alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ha sancito il principio che la suddetta indicazione geografica sia fondata sul presupposto volontaristico. Fa notare che l'Unione europea e la Corte di giustizia hanno interpretato la disciplina

in materia con l'ottica volta a favorire il principio sulla libera circolazione delle merci. Ravvisa pertanto l'opportunità che tale impostazione sia compensata dai principi della buona e corretta informazione ai consumatori e della piena tracciabilità e trasparenza dei prodotti. Paventa il rischio che il testo in esame possa causare, qualora sia definitivamente approvato, ulteriori procedure di infrazione contro l'Italia. Dichiara infine l'inopportunità della disposizione di cui all'articolo 4, che reputa del tutto ultronea. Valuta favorevolmente il richiamo, nella proposta di parere, alla normativa europea che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori irregolari. Preannuncia pertanto un voto di « astensione costruttiva » del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, dopo aver apprezzato l'intervento del deputato Gozi, richiama l'esigenza di un particolare approfondimento delle tematiche sollevate, alla luce dell'esigenza di una ampia ed incisiva tutela delle produzioni italiane.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce la necessità di predisporre un'adeguata normativa che possa salvaguardare la specificità dei prodotti italiani. Dopo aver valutato favorevolmente le osservazioni svolte dal deputato Gozi, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di migliorare il testo nel corso del successivo esame in Assemblea. Evidenzia che anche altri settori, oltre a quelli contemplati dal testo in esame, necessitano di una specifica tutela analoga a quella prevista dal testo medesimo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. (Atto n. 146).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e facendo presente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. (Atto n. 148).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e facendo presente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. (Atto n. 143).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame è volto ad attuare la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, esercitando l'apposita delega legislativa conferita dall'articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007). L'obiettivo della direttiva 2006/43/CE è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

Fa presente che il capo I dello schema di decreto in esame reca le definizioni,

componendosi del solo articolo 1, che contiene fra l'altro le definizioni di revisione legale, di revisore legale, di responsabile della revisione, di relazione di revisione legale, di società di revisione legale. Il capo II reca le norme in materia di abilitazione e di formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione. L'articolo 2 disciplina l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, elencando i requisiti a tale scopo richiesti alle persone fisiche ed alle società. L'articolo 3 descrive le finalità del tirocinio e ne disciplina le modalità di svolgimento. L'articolo 4 si occupa dell'esame di abilitazione, affidando al Ministero della giustizia e al Ministero delle finanze, sentita la Consob, l'attuazione delle norme. L'articolo 5 prescrive percorsi di formazione continua per i soggetti abilitati.

Aggiunge che il capo III reca le norme che disciplinano il Registro dei revisori legali e delle società di revisione. Nel dettaglio, l'articolo 6 disciplina le modalità di iscrizione al Registro, mentre l'articolo 7 ne prescrive il contenuto, disponendo in particolare che le relative informazioni siano conservate in forma elettronica e siano accessibili gratuitamente via Internet. Sono previste regole specifiche per l'iscrizione in apposita sezione dei revisori inattivi (articolo 8).

Rileva poi che il capo IV reca le norme che disciplinano lo svolgimento della revisione legale. In particolare, l'articolo 9 obbliga gli iscritti al rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; l'articolo 10 prescrive il mantenimento dell'indipendenza e dell'obiettività nell'effettuazione della revisione dei conti. L'articolo 11 rimanda ai principi determinati in sede europea per lo svolgimento dell'attività di revisione medesima e ai principi elaborati da associazioni, ordini professionali e Consob. L'articolo 13 dispone in ordine al conferimento, alla revoca e alle dimissioni dell'incarico, nonché alla risoluzione del contratto. Il successivo articolo 14 disciplina la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio, recandone il contenuto e le modalità di effettuazione, e consentendo ai

revisori di ottenere notizie e documenti utili a tal fine dagli amministratori della società. Ai sensi dell'articolo 15, i revisori e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministrativi della società nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi per l'ipotesi di inadempimento ai propri doveri.

Sottolinea che il capo V reca disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti cosiddetti « di interesse pubblico ». L'articolo 16 reca l'elenco degli enti qualificati come « di interesse pubblico », escludendo per essi la possibilità di revisione da parte del collegio sindacale. Inoltre, si prevede il potere della Consob (d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap) di graduare l'applicazione delle norme proposte agli enti « di interesse pubblico » e ai revisori che si occupano dei conti di tali soggetti giuridici. L'articolo 17 disciplina la durata dell'incarico di revisione in relazione a tali enti, esclude la prestazione ad essi di determinati servizi e prevede una normativa specifica volta a salvaguardare l'indipendenza della funzione di revisione; i medesimi revisori redigono infine una relazione di trasparenza (articolo 18). Il successivo articolo 19 si occupa delle modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse.

Il capo VI reca le norme che disciplinano il controllo della qualità, componendosi del solo articolo 20 che prevede che gli iscritti nel Registro siano soggetti ad un controllo periodico della qualità.

Il capo VII reca le norme che disciplinano la vigilanza sui soggetti che esercitano la revisione e sui vari aspetti del sistema di revisione. L'articolo 21 descrive l'oggetto della vigilanza, le modalità di svolgimento e i poteri spettanti all'Autorità di vigilanza. Dall'altro lato, ai sensi del successivo articolo 22, il potere di vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei soggetti revisori è invece affidato alla Consob.

Il capo VIII reca le sanzioni amministrative e penali. L'articolo 23 disciplina i provvedimenti dell'Autorità, mentre il successivo articolo 24 concerne i poteri della

Consob, prevedendo l'esercizio congiunto di determinate attività legate alla vigilanza sui revisori e sulle società di revisione. Gli articoli 25, 26, 27 e 28 istituiscono nuove fattispecie penalmente rilevanti (rispettivamente: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; corruzione dei revisori; impedito controllo; compensi illegali) e, infine, l'articolo 29 reca disposizioni comuni alle introdotte ipotesi di reato.

Il capo IX reca le norme che disciplinano aspetti internazionali. L'articolo 30 si occupa di coordinare la cooperazione internazionale tra autorità competenti in tema di vigilanza sulla revisione contabile. L'articolo 31 consente l'iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro tenuto in Italia. I successivi articoli 32 e 33 si occupano, rispettivamente, della vigilanza sui soggetti provenienti da Paesi terzi e delle deroghe all'applicazione delle norme di cui agli articoli 30 e 31 a Paesi terzi che soddisfino determinati requisiti.

Il capo X reca modifiche e abrogazioni alla normativa vigente. L'articolo 34 modifica in più punti, con finalità di coordinamento, il Codice Civile; con analogo scopo, l'articolo 35 modifica il D.Lgs. n. 127 del 1991 (recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle società), l'articolo 36 modifica il Testo Unico Bancario (di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993), l'articolo 37 modifica il Testo unico finanziario (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998) e l'articolo 38 modifica il Codice delle assicurazioni private (di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005). L'articolo 39 reca disposizioni in tema di personale, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale. L'articolo 40 reca le opportune abrogazioni e le disposizioni transitorie.

Conclusivamente rileva che il provvedimento non presenta profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE (PdL), nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

(Atto n. 144).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, prevista all'allegato B della citata legge. Tale direttiva istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Circa il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, che recepisce gli articoli 1, 2 e 4 della direttiva, individua la finalità del decreto nella realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale quale parte della più ampia INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. A tal fine il decreto stabilisce norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche/attività che possono ripercuotersi sull'ambiente. Il campo di applicazione del decreto riguarda le collezioni (set) dei dati territoriali disponibili in formato elettronico e detenuti da o per conto di un'autorità pubblica, ed i relativi servizi. L'articolo 2 mutua dall'articolo 3 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto. In particolare ricorda che l'infrastruttura INSPIRE è definita come l'insieme dei dati territoriali e dei

relativi servizi, nonché dei metadati che li descrivono e degli accordi, processi e tecnologie per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati.

Aggiunge che l'articolo 3, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, elenca al comma 1 gli elementi di cui si compone l'INSPIRE nazionale che comprende anche l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale e l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei dati. La costituzione e l'aggiornamento di tale elenco è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorità nazionale competente (ANC) per l'attuazione del decreto, la rendicontazione alla Commissione europea ed il raccordo con la rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale è individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), che si avvale a tal fine dell'ISPRA.

L'articolo 4, che recepisce gli articoli 5 e 6 della direttiva, individua il contenuto dei metadati e definisce le modalità operative secondo le quali gli stessi dovranno essere creati. In particolare il comma 4 dispone che, in fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV. Il comma 5 fissa le seguenti scadenze temporali per la fornitura, da parte delle autorità pubbliche, dei metadati relativi ai dati da esse prodotti o gestiti.

L'articolo 5, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, individua nel Repertorio nazionale il catalogo nazionale dei metadati (comma 1). Il comma 2 precisa che i set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle tematiche elencate negli allegati I, II e III sono un sottoinsieme dei set di dati territoriali documentati all'interno del Repertorio. I commi seguenti attribuiscono al

Ministero dell'ambiente, in virtù del suo ruolo di ANC, funzioni di monitoraggio del processo di definizione e popolamento dei metadati e novellano il comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo 82/2005 al fine di prevedere il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, nell'emanazione dei decreti previsti dal citato comma 5.

L'articolo 6, che recepisce gli articoli 7 e 10 della direttiva, individua i meccanismi per la definizione delle regole per l'interoperabilità dei dati e dei servizi relativi e incarica l'ANC di concordare con le analoghe autorità di Stati membri confinanti la rappresentazione e posizione di dati territoriali relativi agli elementi geografici di confine.

L'articolo 7, oltre a definire le caratteristiche della rete e dei servizi erogati nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), in recepimento dell'articolo 11 della direttiva, prevede la progressiva integrazione dei dati territoriali nell'ambito dell'operante sistema informativo SINAnet gestito dall'ISPRA, che assume la nuova denominazione di SINTAnet (Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale).

Ai sensi dell'articolo 8, che recepisce l'articolo 15 della direttiva, il Portale cartografico nazionale (PCN) assume la denominazione e le funzioni di « Geoportale nazionale » che, ai sensi del comma 2, rappresenta il punto di accesso alla rete SINTAnet. Il comma 3 prevede lo sviluppo del geoportale, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in coerenza con le regole tecniche sui dati territoriali definite dai decreti previsti dal comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo 82/2005 e sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, che recepisce gli articoli 13 e 14 della direttiva, introduce nei primi 2 commi « i principi INSPIRE della libertà e della gratuità dell'accesso » ai servizi di ricerca e consultazione delle informazioni territoriali da parte del pubblico. I successivi commi 3 e 4 disciplinano le dero-

ghe, a tali principi, cui le autorità pubbliche possono ricorrere per escludere l'accesso in forza di particolari esigenze. Un'altra deroga è prevista dal comma 8 per la tariffazione degli accessi per esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali. I commi 8 e seguenti disciplinano tale tariffazione prevedendo, in particolare, che le tariffe e le relative modalità di pagamento siano determinati con apposito decreto interministeriale.

L'articolo 10, che recepisce l'articolo 17 della direttiva, introduce il principio della massima condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche centrali e periferiche stabilendo, in generale, che tale scambio avvenga in modo gratuito. Il comma 7 individua i casi di deroga a tale principio generale prevedendo la possibilità di introdurre tariffe.

L'articolo 11, che recepisce l'articolo 18 della direttiva, al fine del coordinamento dei contributi di tutti i soggetti coinvolti nell'INSPIRE nazionale prevede la creazione di un organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono dati territoriali. Tale organo è individuato nel Tavolo di Coordinamento Stato-Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale che assume la denominazione di Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e viene trasferito presso il MATTM.

L'articolo 12, che recepisce l'articolo 21 della direttiva, definisce i meccanismi di monitoraggio. Le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14 e 15 definiscono le modalità per la modifica degli allegati al decreto, recano l'usuale clausola di invarianza finanziaria e obbligano le autorità pubbliche ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Gli allegati I, II e III definiscono le categorie tematiche di dati territoriali in coerenza con gli omologhi allegati della direttiva. L'allegato IV introduce, invece, le regole tecniche per la definizione dei metadati, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

Conclusivamente rileva che il provvedimento non presenta profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale.

COM (2009) 333 def.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che è stata presentata una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con condizioni e con osservazioni formulata dal relatore (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 novembre 2009*).

Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».

COM (2009) 262 def.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei membri della Commissione della proposta di parere formulata, propone di sospendere l'esame del provvedimento in titolo per riprenderlo nella seduta già prevista per le ore 16.30 per l'esame in sede consultiva del nuovo testo dell'AC 2624 recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 16.45.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della proposta di parere, sottolinea l'esigenza che la determinazione delle iniziative e delle politiche in materia di contrasto

all'immigrazione clandestina sia condivisa a livello europeo. Evidenzia altresì l'esigenza di attivare un'apposito Ufficio europeo dell'asilo e di una specifica definizione dello stesso concetto di asilo, nonché di una comune normativa sul tema.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa alle valutazioni espresse dal relatore e avanza la proposta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Formicella, fa notare la specificità della posizione italiana nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto in ragione della particolare posizione geografica. Osserva che lo stesso primo Ministro svedese, in occasione della missione svolta da una delegazione della Commissione a Stoccolma, ha sostenuto la necessità che sia definita a livello europeo una specifica disciplina del diritto di asilo. Avanza la richiesta al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere affinché siano rafforzate in sede europea le iniziative del Governo in materia. Evidenzia peraltro la grave carenza di politiche comuni da parte dell'Unione europea sull'immigrazione clandestina.

Mario PESCANTE, *presidente*, pone l'attenzione sul profilo della solidarietà tra i diversi Stati membri affinché gli Stati più direttamente esposti per ragioni geografiche alle pressioni migratorie non siano più costretti a far fronte da soli al fenomeno dell'immigrazione. Ritiene che possano sorgere convergenze su tali politiche tra l'Italia e la Spagna, che peraltro avrà la prossima presidenza di turno dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) prospetta una serie di integrazioni alla proposta di parere del relatore. In generale reputa opportuno temperare le esigenze della sicurezza con il rispetto dei diritti della persona. In tal senso ritiene necessario richiamare, nella

proposta di parere, l'esigenza di azioni di contrasto contro le discriminazioni, nonché la necessità di apposite iniziative volte alla integrazione. Esorta altresì ad un maggior rafforzamento del sistema di solidarietà obbligatoria a livello comunitario ed in materia di reinserimento dei rifugiati. Ritiene che debbano diventare obiettivi fondamentali da perseguire la protezione dei minori, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale, la lotta alla corruzione e alla violenza alle donne e ai minori. Sostiene che nella proposta presentata dal relatore debba essere maggiormente precisato il tema della solidarietà tra gli Stati membri; occorre altresì potenziare il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che andrebbe dotata di maggiori risorse e coordinata con le altre agenzie che operano in materia. Al riguardo ricorda che, dal primo dicembre 2009, diventerà obbligatoria la Carta dei diritti fondamentali. Ritiene opportuno che siano potenziati gli strumenti di formazione giuridica e giudiziaria, nonché la cooperazione alla formazione. Rileva infine l'esigenza che siano accresciuti gli strumenti di controllo parlamentare in relazione alla Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto della comunicazione della Commissione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, considera profili particolarmente delicati e meritevoli di confronto quelli richiamati dal deputato Gozi.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, si dichiara favorevole a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere. Ritiene utile il rafforzamento nei contenuti della Carta dei diritti fondamentali, ma occorrerebbe valutare prioritariamente la necessità di rendere obbligatorio il suo recepimento da parte degli Stati membri. Osserva che la proposta di parere debba assumere un profilo di concretezza rispetto alle problematiche che caratterizzano le politiche comunitarie.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritenendo opportuno valutare più approfondi-

ditamente le richieste di integrazione della proposta di parere avanzate dal deputato Gozi, propone di sospendere l'esame, ai fini di una attenta riflessione da parte del relatore su tali richieste.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 18.20.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato 5*) che rileva, in premessa, l'importanza di rafforzare il controllo parlamentare sulle politiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona, nonché l'esigenza che il parere espresso dalla Commissione e il documento finale approvato dalle Commissioni di merito siano trasmessi alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Osserva che nella nuova proposta di parere viene inserita come condizione, tra le altre indicazioni, quella di rendere obbligatoria e irrevocabile la solidarietà tra diversi Stati membri anche sul piano finanziario. Fa notare di aver altresì inserito un'ulteriore osservazione con la quale si richiede che si promuovano, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, ulteriori iniziative volte a rafforzare la protezione delle vittime dei reati e dei testimoni, nonché la lotta alla corruzione.

Sandro GOZI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per le integrazioni apportate alla proposta di parere, fa notare che il profilo dei diritti fondamentali e della lotta contro le discriminazioni rientra nel quadro dell'Accordo di Stoccolma e andrebbe pertanto contemplato tra le premesse della proposta di parere come riformulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP), nel ritenere opportuno circoscrivere il contenuto del parere alle tematiche oggetto della comunicazione della Commissione europea, evidenzia che appare ultroneo richiamare nella proposta di parere il tema dei diritti

fondamentali in quanto ciò rappresenterebbe una inutile ulteriore conferma di quanto già previsto dal Trattato di Lisbona sulla Carta dei diritti fondamentali.

Isidoro GOTTARDO (PdL), dichiarandosi disponibile a precisare nella proposta di parere, in premessa, che il Programma di Stoccolma attribuisce uno specifico rilievo alla promozione e tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla protezione delle donne e dei minori, riformula ulteriormente la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Sandro GOZI (PD) invita il relatore ad inserire, nella premessa relativa alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla protezione delle donne e dei minori, un riferimento alle politiche di integrazione.

Gianluca PINI (LNP) si dichiara contrario alla richiesta avanzata dal deputato Gozi.

Isidoro GOTTARDO (PdL), si associa alle considerazioni del collega Pini, non ritenendo opportuno inserire nella premessa relativa alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, anche un riferimento alle politiche di integrazione.

Sandro GOZI (PD), pur ribadendo l'importanza dell'inserimento nelle premesse del parere di un riferimento alle politiche

di integrazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come ulteriormente riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore come ulteriormente riformulata.

La seduta termina alle 18.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, illustra la relazione predisposta sul tema in titolo (*vedi allegato 7*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2937), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2936) nella parte relativa alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che la manovra in esame si pone in linea con quella adottata lo scorso anno, stante che anche gli interventi di politica economica per il prossimo triennio sono finalizzati a contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici, in particolare attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica;

rilevata anche nel disegno di legge finanziaria per il 2010 l'impostazione semplificata già adottata nella manovra dello scorso anno, sia quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica;

premesso che nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2010, le

politiche comunitarie sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), e più precisamente nella missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo (programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al centro di responsabilità 4 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e che lo stanziamento previsto complessivamente per tale ultimo programma risulta essere pari a 22.563,9 milioni di euro, con un decremento pari a 1342,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009;

considerato che nel capitolo 7493 (Somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali) sono state iscritte somme pari a 5346,350 milioni di euro, con una diminuzione di 1525,936 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009;

verificato altresì che il disegno di legge finanziaria 2010 dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione pari a 75,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 41 milioni di euro per

l'anno 2011 e a 5541 milioni di euro per l'anno 2012 (Tabella D);

premessò che il Dipartimento per le politiche comunitarie è uno dei centri di responsabilità di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione finanziaria per l'anno finanziario 2010 ammonta a 628,594 milioni di euro, con una variazione in aumento rispetto alle previsioni assestate 2009 di 40,770 milioni di euro;

tenuto conto che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2010

della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità;

evidenziata comunque la opportunità di assicurare il pieno funzionamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, quando verrà effettuata la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DALL'ONOREVOLE GOZI

La XIV Commissione permanente,

esaminati per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2936 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) » e il disegno di legge n. 2937 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 »,

premesso che,

in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con le manovre 2009 e 2010, ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva;

ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;

nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la

sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni – a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (–0,6 per cento) e per il 2009 (–2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro – il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da –5,2 per cento a –4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (*Interim Assessment*) e dalla Commissione UE (*Interim Forecast*); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in Italia, pari a –5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;

in particolare la strategia anticrisi dei provvedimenti adottati tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 appare, con chiara evidenza, « troppo poco, troppo tardi »;

la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l'indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'Istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;

l'avanzo primario in rapporto al PIL – essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito – è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia « d'urto » lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;

per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente

una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nei primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria in Senato, « non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione »; e a proposito dello scudo: « può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro »; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la « *tax compliance* » dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;

le spese « primarie » crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, « dalle misure a sostegno dell'economia » contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi « non espansivi, senza effetti finanziari « netti » che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica »;

la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;

tale misura non è « eccezionale » e « transitoria » e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio « *in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea* » ma, poiché è

stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre « a regime » nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 –così come quelle degli anni successivi – non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;

considerato che:

la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;

sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 – avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300mila lavoratori « precari », soprattutto giovani;

sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la « doppia morale » del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;

il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non

sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;

quanto al mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di « non neutralità » delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;

l'Italia, sicuramente colpita sul versante dell'export dalla crisi del commercio mondiale, è tuttora la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, il che dimostra che l'Italia ha – nonostante tutto – un sistema produttivo solido, che sta affrontando la crisi senza il sostegno delle necessarie politiche anticicliche; in audizione al Senato sulla manovra di bilancio le Associazioni imprenditoriali hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;

l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;

la strategia del Governo di rientro dal deficit e dal debito e di contrasto alla crisi

(«tentative recovery») appare ancora del tutto inadeguata alla gravità della crisi e a contrastare i suoi effetti sul sistema produttivo, sui lavoratori, sulle famiglie, sugli enti territoriali gravati da crescenti e pressanti responsabilità amministrative senza risorse;

per quanto di competenza della XIV commissione, considerato che:

il Dipartimento delle politiche comunitarie è uno dei Centri di responsabilità di spesa della presidenza del Consiglio, organo dotato di larga autonomia finanziaria e contabile in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/12/2002, e che il Bilancio di previsione per il 2010 della Presidenza non è ancora disponibile e sarà approvato, come lo scorso anno, con successivo e autonomo Decreto del Presidente del Consiglio;

pertanto, non sono valutabili nella quantità e nella qualità le risorse destinate al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie presso il quale operano tutti gli organi rilevanti per l'adeguamento della normativa italiana a quella europea, da quelli per il monitoraggio delle procedure di infrazione e per l'adempimento delle sentenze della Corte, a quelli per la predisposizione del Piano nazionale di Riforma sulla Strategia di Lisbona (Commissione per l'attuazione delle politiche comunitarie, Comitato antifrodi, Comitato tecnico permanente, CIACE, Struttura di missione sul contenzioso comunitario);

l'anno scorso si dovette registrare un decremento di oltre due miliardi di euro per il Dipartimento delle politiche comunitarie, diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2008 mentre non è possibile capire dal documento di Bilancio le risorse stanziare per l'anno 2010;

l'unica voce per la quale è possibile proporre variazioni sostanziali di bilancio è la UPB 3.1.6 « Investimenti »; all'interno

di questa è costituito il Capitolo di Bilancio 7493 « Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » in relazione al quale la diminuzione degli stanziamenti per 1.500 milioni di euro è interamente a carico del fondo;

con delibera CIPE del 15 giugno 2007 il cofinanziamento effettuato tramite il Fondo persegue tre diversi obiettivi: convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale europea;

nonostante un intervento leggermente migliorativo del Senato, tagliare una parte del cofinanziamento per un importo di circa di 1,5 miliardi di euro equivale a togliere all'Italia Progetti di sviluppo per oltre 6 miliardi di euro;

l'Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di procedure di infrazione, attualmente 149, la cui proliferazione ha dei costi diretti sul bilancio dello Stato in caso di condanna da parte della Corte di giustizia;

ad oggi risultano aperte 15 procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, solo una minima parte delle quali sono state oggetto di specifiche disposizioni contenute negli articoli 2 ed 8 del dl 25 settembre 2009, n.135;

se per queste infrazioni la Corte di Giustizia giungerà ad emettere la seconda sentenza di condanna (ex articolo 228 TCE), il nostro Paese si troverà a pagare sanzioni pecuniarie il cui ammontare potrebbe essere di svariati milioni di euro ed il Governo dovrà decidere a quali capitoli di bilancio imputare la spesa;

tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
(Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni e abb., recante «Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani»;

considerato che:

esso è volto ad introdurre un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisca in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale;

esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza;

l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, il 19 novembre 2009 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, interviene sulla stessa materia con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come «*made in Italy*», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, come segnalato nella relazione illustrativa (A. S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali – ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In

questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte » »);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) verifichi la Commissione l'opportunità di dettare una specifica disciplina per l'etichettatura obbligatoria delle produzioni « *made in Italy* » nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, in presenza di una disciplina di carattere generale già oggetto di modifica ad opera del recentissimo decreto-legge n. 135/2009, che ha previsto la possibilità per i produttori di

apporre – a determinate condizioni – il marchio « *made in Italy* », stabilendo le relative sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni;

b) valuti la Commissione l'opportunità di integrare l'articolo 2, prevedendo che l'impiego del marchio « *made in Italy* » sia consentito alle imprese che rispettino non soltanto le normative ivi già richiamate ma anche le normative nazionali e comunitarie in materia di rapporti di lavoro, assicurando gli opportuni controlli sull'impiego di « lavoro nero », in ossequio alla normativa europea recentemente adottata che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori stranieri immigrati clandestinamente;

c) valuti infine la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del nuovo testo, in quanto ultroneo.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ». COM (2009) 262 def.**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione europea COM(2009)262,

rilevato che:

le problematiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia stanno assumendo una crescente importanza a livello internazionale e richiedono, per le dimensioni dei fenomeni sottostanti, che superano ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati membri, la realizzazione di un quadro normativo tendenzialmente uniforme all'interno dell'Unione europea tale da giustificare pienamente, sotto il profilo della sussidiarietà, l'adeguamento della normativa vigente attraverso specifiche iniziative legislative dell'Unione europea;

per un verso, infatti, l'intensificazione degli scambi e dei rapporti contrattuali comporta la moltiplicazione di operazioni a carattere transfrontaliero, cui consegue la necessità di evitare incertezze quanto al regime giuridico da applicare;

per altro verso, la globalizzazione può favorire le attività di organizzazioni criminali a carattere internazionale e di gruppi terroristici che operano su larga scala;

l'obiettivo che le istituzioni europee si sono date è di individuare le politiche più adeguate per facilitare gli scambi internazionali, allo stesso tempo evitando di creare situazioni suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea;

per questo motivo, nel Programma di Stoccolma, che fa riferimento al periodo 2010-2014, alla finalità della compiuta realizzazione di uno spazio di libertà, in modo da favorire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea, si accompagna la previsione di interventi mirati a rafforzare gli strumenti operativi e il coordinamento per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

più in generale, il Programma di Stoccolma non si limita ad un mero aggiornamento dei contenuti del Programma dell'Aja ma prefigura significative integrazioni e modifiche ispirate dall'evoluzione degli scenari e dalla emersione di nuovi problemi che l'Unione europea è chiamata ad affrontare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si persegua con coerenza l'obiettivo prioritario di un rafforzamento degli strumenti, a partire da Frontex, e delle politiche idonei a garantire una risposta efficace e coerente da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea per quanto concerne la gestione e il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina allo scopo di:

1) contrastare con maggiore efficacia l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati ovvero dal loro sfruttamento lavorativo;

2) assicurare un adeguato sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, in particolare rafforzando la collaborazione con i Paesi di origine e di transito in modo da evitare l'utilizzo dei rispettivi territori, e soprattutto delle loro coste, per il trasferimento di immigrati illegali;

3) parametrare le dimensioni dei flussi migratori regolari alle effettive opportunità di impiego legale nel territorio dell'UE;

4) rafforzare la solidarietà tra i diversi Stati membri in modo da non costringere quelli più esposti, per ragioni geografiche, alle pressioni migratorie, quali l'Italia, a farvi fronte da soli, in particolare garantendo una più equa ripartizione degli oneri tra tutti i Paesi dell'Unione;

5) provvedere affinché si possa procedere alla creazione di un Ufficio euro-

peo dell'asilo entro la fine del 2009, allo stesso tempo definendo una politica comune in materia di asilo;

b) si proceda alle iniziative che possono utilmente contribuire all'intensificazione degli scambi a livello europeo, a partire dalla abolizione dell'*exequatur* in materia civile e commerciale per proseguire con il riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità giudiziarie e il riavvicinamento delle norme di diritto sostanziale, con particolare riferimento ad alcune fattispecie criminali particolarmente gravi;

c) si rafforzino le strutture come Europol essenziali per una efficace lotta al terrorismo, concentrando l'attenzione sull'utilizzo di internet per finalità terroristiche nonché sul rafforzamento della prevenzione e della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare.

ALLEGATO 5

Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ». COM (2009) 262 def.**PROPOSTA DI PARERE COME RIFORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea: « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » COM(2009)262 def.;

rilevato che:

le problematiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia stanno assumendo una crescente importanza a livello internazionale e richiedono, per le dimensioni dei fenomeni sottostanti, che superano ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati membri, la realizzazione di un quadro normativo tendenzialmente uniforme all'interno dell'Unione europea tale da giustificare pienamente, sotto il profilo della sussidiarietà, l'adeguamento della normativa vigente attraverso specifiche iniziative legislative dell'Unione europea;

per un verso, infatti, l'intensificazione degli scambi e dei rapporti contrattuali comporta la moltiplicazione di operazioni a carattere transfrontaliero, cui consegue la necessità di evitare incertezze quanto al regime giuridico da applicare;

per altro verso, la globalizzazione può favorire le attività di organizzazioni criminali a carattere internazionale e di gruppi terroristici che operano su larga scala;

l'obiettivo che le istituzioni europee si sono date è di individuare le politiche più adeguate per facilitare gli scambi internazionali, allo stesso tempo evitando di

creare situazioni suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea;

per questo motivo, nel Programma di Stoccolma, che fa riferimento al periodo 2010-2014, alla finalità della compiuta realizzazione di uno spazio di libertà, in modo da favorire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea, si accompagna la previsione di interventi mirati a rafforzare gli strumenti operativi e il coordinamento per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

più in generale, il Programma di Stoccolma non si limita ad un mero aggiornamento dei contenuti del Programma dell'Aja ma prefigura significative integrazioni e modifiche ispirate dall'evoluzione degli scenari e dalla emersione di nuovi problemi che l'Unione europea è chiamata ad affrontare;

sottolineata l'importanza di rafforzare il controllo parlamentare sulle politiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona;

sottolineata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale che sarà approvato dalle commissioni di merito, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si persegua con coerenza l'obiettivo prioritario di un rafforzamento degli strumenti, a partire da Frontex, e delle politiche idonei a garantire una risposta efficace e coerente da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea per quanto concerne la gestione e il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina allo scopo di:

1. contrastare con maggiore efficacia l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati ovvero dal loro sfruttamento lavorativo;

2. assicurare un adeguato sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, in particolare rafforzando la collaborazione con i Paesi di origine e di transito in modo da evitare l'utilizzo dei rispettivi territori, e soprattutto delle loro coste, per il trasferimento di immigrati illegali;

3. parametrare le dimensioni dei flussi migratori regolari alle effettive opportunità di impiego legale nel territorio dell'UE;

4. rendere obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati membri in modo da non costringere quelli più esposti per ragioni geografiche, quali l'Italia e altri paesi del Mediterraneo, alle pressioni migratorie, a

farvi fronte da soli, in particolare garantendo una più equa ripartizione degli oneri, anche sul piano finanziario, tra tutti i Paesi dell'Unione;

5. provvedere affinché si possa procedere alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro la fine del 2009, allo stesso tempo definendo una politica comune in materia di asilo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si proceda alle iniziative che possono utilmente contribuire all'intensificazione degli scambi a livello europeo, a partire dalla abolizione dell'*exequatur* in materia civile e commerciale per proseguire con il riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità giudiziarie e il riavvicinamento delle norme di diritto sostanziale, con particolare riferimento ad alcune fattispecie criminali particolarmente gravi;

b) si rafforzino le strutture come Europol essenziali per una efficace lotta al terrorismo, concentrando l'attenzione sull'utilizzo di internet per finalità terroristiche nonché sul rafforzamento della prevenzione e della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare;

c) si promuovano, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, ulteriori iniziative volte a rafforzare la protezione delle vittime dei reati e dei testimoni nonché la lotta alla corruzione.

ALLEGATO 6

Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ». COM (2009) 262 def.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea: « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » COM(2009)262 def.;

rilevato che:

le problematiche relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia stanno assumendo una crescente importanza a livello internazionale e richiedono, per le dimensioni dei fenomeni sottostanti, che superano ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati membri, la realizzazione di un quadro normativo tendenzialmente uniforme all'interno dell'Unione europea tale da giustificare pienamente, sotto il profilo della sussidiarietà, l'adeguamento della normativa vigente attraverso specifiche iniziative legislative dell'Unione europea;

per un verso, infatti, l'intensificazione degli scambi e dei rapporti contrattuali comporta la moltiplicazione di operazioni a carattere transfrontaliero, cui consegue la necessità di evitare incertezze quanto al regime giuridico da applicare;

per altro verso, la globalizzazione può favorire le attività di organizzazioni criminali a carattere internazionale e di gruppi terroristici che operano su larga scala;

L'obiettivo che le istituzioni europee si sono date è di individuare le politiche più adeguate per facilitare gli scambi internazionali, allo stesso tempo evitando di

creare situazioni suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea;

per questo motivo, nel Programma di Stoccolma, che fa riferimento al periodo 2010-2014, alla finalità della compiuta realizzazione di uno spazio di libertà, in modo da favorire la libertà di movimento dei cittadini dell'Unione europea, si accompagna la previsione di interventi mirati a rafforzare gli strumenti operativi e il coordinamento per il contrasto alla criminalità e al terrorismo;

più in generale, il Programma di Stoccolma non si limita ad un mero aggiornamento dei contenuti del Programma dell'Aja ma prefigura significative integrazioni e modifiche ispirate dall'evoluzione degli scenari e dalla emersione di nuovi problemi che l'Unione europea è chiamata ad affrontare;

il Programma attribuisce altresì uno specifico rilievo alla promozione e tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla protezione delle donne e dei minori;

sottolineata l'importanza di rafforzare il controllo parlamentare sulle politiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona;

sottolineata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale che sarà approvato dalle commissioni di merito, sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si persegua con coerenza l'obiettivo prioritario di un rafforzamento degli strumenti, a partire da Frontex, e delle politiche idonei a garantire una risposta efficace e coerente da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea per quanto concerne la gestione e il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina allo scopo di:

1. contrastare con maggiore efficacia l'attività delle organizzazioni criminali che traggono profitti dal trasferimento nel territorio dell'UE di immigrati ovvero dal loro sfruttamento lavorativo;

2. assicurare un adeguato sostegno ai paesi terzi che non dispongano di mezzi e risorse adeguati, in particolare rafforzando la collaborazione con i Paesi di origine e di transito in modo da evitare l'utilizzo dei rispettivi territori, e soprattutto delle loro coste, per il trasferimento di immigrati illegali;

3. parametrare le dimensioni dei flussi migratori regolari alle effettive opportunità di impiego legale nel territorio dell'UE;

4. rendere obbligatoria ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la solidarietà tra i diversi Stati membri in modo da non

costringere quelli più esposti per ragioni geografiche, quali l'Italia e altri paesi del Mediterraneo, alle pressioni migratorie, a farvi fronte da soli, in particolare garantendo una più equa ripartizione degli oneri, anche sul piano finanziario, tra tutti i Paesi dell'Unione;

5. provvedere affinché si possa procedere alla creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro la fine del 2009, allo stesso tempo definendo una politica comune in materia di asilo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si proceda alle iniziative che possono utilmente contribuire all'intensificazione degli scambi a livello europeo, a partire dalla abolizione dell'*exequatur* in materia civile e commerciale per proseguire con il riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità giudiziarie e il riavvicinamento delle norme di diritto sostanziale, con particolare riferimento ad alcune fattispecie criminali particolarmente gravi;

b) si rafforzino le strutture come Europol essenziali per una efficace lotta al terrorismo, concentrando l'attenzione sull'utilizzo di internet per finalità terroristiche nonché sul rafforzamento della prevenzione e della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare;

c) si promuovano, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, ulteriori iniziative volte a rafforzare la protezione delle vittime dei reati e dei testimoni nonché la lotta alla corruzione.

ALLEGATO 7

**Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma
il 5 e 6 ottobre 2009.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lo scorso 5 e 6 ottobre 2009 si è svolta a Stoccolma la XLII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), cui hanno partecipato per la XIV Commissione della Camera i vicepresidenti onorevoli Gianluca Pini e Enrico Farinone e l'onorevole Nicola Formichella e, per il Senato, la Presidente della Commissione politiche UE, senatrice Rossana Boldi, il vice presidente della medesima Commissione, senatore Giacomo Santini, e il senatore Silvio Emilio Sircana.

In via preliminare, occorre rilevare che lo svolgimento e i risultati stessi di questa riunione della Conferenza – come già avvenuto nella riunione di Praga nello scorso maggio e in casi precedenti – sono stati condizionati negativamente dalla articolazione poco razionale dell'ordine del giorno.

Esso contemplava un numero eccessivo di argomenti eterogenei e, in parte, non direttamente riconducibili alle funzioni e alle aree di attività della COSAC, che ha determinato una sostanziale dispersione del dibattito.

Ne è conseguita non solo la consueta compressione dei tempi di intervento per i rappresentanti dei parlamenti nazionali, ma anche una frequente riproposizione di argomentazioni analoghe in diversi momenti della riunione.

Andrebbe pertanto posta, a partire dalla prossima riunione dei Presidenti COSAC che avrà luogo a Madrid nel prossimo febbraio, la questione della concentrazione delle riunioni COSAC su temi e questioni di carattere realmente prioritario e soprat-

tutto sullo scambio di informazioni e migliori prassi nelle rispettive attività in materia europea.

A questo scopo, lo svolgimento di un incontro bilaterale con l'omologa Commissione del Parlamento spagnolo, Presidenza entrante della COSAC, già concordato dall'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, potrebbe costituire un'utile occasione per una prima discussione.

Lo svolgimento della riunione

Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente del Parlamento svedese, Per Westerberg, e il saluto introduttivo di Anna Kinberg Batra, Presidente della Commissione EU del *Riksdag*, una prima serie di interventi è stata dedicata al risultato positivo ottenuto in Irlanda dal secondo referendum sull'adozione del Trattato di Lisbona. In tale ambito, vi sono stati diversi accenni ai passaggi ancora necessari per un definitivo accoglimento del Trattato, con particolare riferimento alla ratifica del medesimo da parte delle istituzioni della Repubblica ceca e della Polonia; è stato inoltre affrontato il tema della candidatura dell'Islanda per l'adesione all'Unione Europea.

Si è quindi passati – dopo l'adozione dell'ordine del giorno e la presentazione della 12a relazione semestrale – alla valutazione dei risultati dell'esercizio di sussidiarietà in ambito COSAC, sulla proposta di decisione-quadro concernente l'interpretazione nel processo penale. All'esercizio hanno partecipato 30 camere di 24

Stati membri; tre camere hanno riscontrato una violazione del principio di sussidiarietà. Come già avvenuto in occasioni di precedenti esercitazioni, diverse assemblee hanno sottolineato l'inadeguatezza della motivazione della proposta sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà. Nel dibattito è intervenuta la presidente Boldi, che ha segnalato l'esigenza che le garanzie di interpretazione vengano assicurate non solo per gli imputati nel corso dei procedimenti, ma anche nel successivo periodo della detenzione, con l'assistenza di interpreti specializzati.

Il successivo punto all'ordine del giorno, riguardante le priorità della Presidenza svedese dell'UE, è stato introdotto dal Primo Ministro svedese Fredrik Reinfeldt, che si è soffermato sui temi del completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona, dell'*exit strategy* dalla crisi economica, dell'ampliamento dell'UE, nonché sulla difficile situazione riguardante la lotta ai cambiamenti climatici.

Sul punto – oggetto del successivo argomento all'ordine del giorno, durante il quale è intervenuto anche il ministro svedese dell'ambiente, Andreas Carlgren – hanno preso la parola gli onorevoli Pini e Farinone e il senatore Santini.

L'onorevole Pini ha in primo luogo evidenziato come la lotta ai cambiamenti climatici necessiti di una forte spinta in termini di finanziamento, senza la quale non si potranno avere che enunciazioni di principio. Si è quindi rivolto al rappresentante del Governo svedese chiedendo quali proposte, a tale riguardo, egli intenda avanzare in occasione del Consiglio europeo di dicembre e, con riferimento al Programma di Stoccolma, quali iniziative vorrà adottare affinché possano essere messe in campo strategie di solidarietà tra Stati membri in materia di immigrazione clandestina.

Il ministro Carlgren è intervenuto su tali aspetti nel suo successivo intervento, sottolineando le difficoltà sinora registrate nei negoziati e la necessità che i paesi industrializzati si impegnino maggiormente, anche in termini economici. Ha

quindi sottolineato la necessità di un utilizzo proprio del diritto di asilo, che non deve divenire un 'supermercato' dell'immigrazione.

È quindi intervenuto il senatore Santini, che si è posto l'interrogativo se gli Stati Uniti e la Cina saranno effettivamente all'altezza di corrispondere – come si è riproposta l'Unione – agli obiettivi di abbattimento delle emissioni inquinanti, all'ordine del giorno della Conferenza di Copenaghen.

L'onorevole Farinone, infine, ha sottolineato l'importanza, oltre ai buoni propositi, di azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici; ha quindi evidenziato come l'Europa debba assumere in questo ambito un ruolo globale e incisivo, che sappia – attraverso il conseguimento di risultati effettivi – rendere evidente l'importanza e l'utilità del suo impegno e dare un futuro all'unità degli Stati membri.

L'assise ha, quindi, provveduto, su iniziativa della Presidente di turno Anna Batra, a rinviare alla futura Presidenza spagnola la disamina delle modalità di applicazione del vaglio di sussidiarietà alla luce e ai sensi del Trattato di Lisbona che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovrebbe entrare definitivamente in vigore. Al riguardo, si è svolto un breve dibattito che ha affrontato, tra l'altro, il tema del ruolo della COSAC nell'implementazione delle nuove disposizioni che disciplinano il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella « fase ascendente » del diritto comunitario.

La Conferenza ha altresì proceduto alla ulteriore conferma biennale del mandato del membro permanente del Segretariato COSAC, in capo alla Signora Loreta Raulinaityte.

Il successivo 6 ottobre, i lavori si sono aperti con l'intervento del vice presidente della Commissione europea, Margot Wallström, sul tema della trasparenza nelle istituzioni europee e nei parlamenti nazionali con riferimento a tematiche europee.

Il dibattito ha coinvolto anche il senatore Santini, che ha sottolineato come il

peso ingombrante della burocrazia sulla vita quotidiana di ogni cittadino e la persistente « chiusura » delle istituzioni comunitarie nei confronti della società civile, ad esempio, mediante l'eccessiva riservatezza di informazioni e documenti, limitano l'esercizio di un effettivo controllo democratico e impediscono pertanto di realizzare pienamente una vera cittadinanza europea.

L'onorevole Wallstrom, in chiusura della propria replica alle domande formulate nel corso del dibattito e subito prima di lasciare i lavori, ha ricordato l'importanza dei media per la trasparenza dei lavori delle Istituzioni europee e nazionali, lamentando la criticità della situazione della libertà di informazione in Italia.

Sul punto è intervenuto l'onorevole Formichella, in avvio di discussione sul punto successivo, il Programma di Stoccolma, denunciando l'infondatezza delle considerazioni della Vice Presidente, indice di una scarsa conoscenza della realtà italiana. Con riferimento al Programma di Stoccolma, ha osservato come le questioni relative all'immigrazione richiedano risposte condivise e progressi concreti da cui dipendono le prospettive stesse di avanzamento del processo di integrazione europea. Ha quindi precisato che occorre rivedere le regole in materia di reinsediamento all'interno dell'UE degli immigrati, per non lasciare interamente a carico dei Paesi come l'Italia, più esposti per ragioni di vicinanza geografica, i costi finanziari,

amministrativi e sociali della gestione della massa di emigranti che arrivano sul territorio europeo.

A seguito degli interventi dei ministri svedesi della giustizia e delle migrazioni, rispettivamente, Beatrice Ask e Tobias Bilström, è anche intervenuta la senatrice Boldi auspicando che, nel quadro di politiche sistematiche aventi ad oggetto lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia affrontato il problema, ad esempio, del sovraffollamento carcerario, anche allo scopo di meglio garantire i diritti dei detenuti e di migliorare la loro qualità di vita.

Discussione del contributo finale e delle conclusioni

L'ultima sessione della Conferenza è stata dedicata all'approvazione del contributo e delle conclusioni. La delegazione italiana ha partecipato attivamente alla stesura dei due documenti, predisponendo due emendamenti volti, in particolare, a riaffermare la priorità, anche sotto il profilo finanziario, del progetto di Unione per il Mediterraneo rispetto agli altri partenariati regionali, e a chiedere il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'assemblea parlamentare per il partenariato orientale promossa dal Parlamento europeo.

Il primo emendamento, grazie al sostegno ottenuto preventivamente dalle delegazioni francese, spagnola e portoghese è stato accolto sia pure, con riformulazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	881
Comunicazioni del Presidente	881
Audizione del Ministro dell'interno	881

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU, indi del vicepresidente Fabio Granata, indi del Presidente Giuseppe Pisanu. — Interviene il ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni accompagnato dal Direttore dell'ufficio degli affari legislativi, prefetto Elisabetta Belgiorno e dal capo della Segreteria tecnica, avvocato Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione, tra i quali l'ultima relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Audizione del Ministro dell'interno.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni.

Il ministro MARONI svolge la propria relazione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.25 alle 15.40).

Il ministro MARONI svolge alcune considerazioni conclusive.

Pongono quesiti e formulano osservazioni, con alcuni passaggi in seduta segreta, gli onorevoli VELTRONI, NAPOLI, GARAVINI, GRANATA, il senatore GARRAFFA; gli onorevoli LABOCSETTA, TAS-

SONE, i senatori LUMIA, LAURO e l'onorevole BELCASTRO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 17.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (<i>Esame e rinvio</i>)	883
<i>ALLEGATO (Proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati</i>	885

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che ha predisposto una proposta di relazione annuale sui bilanci in titolo (*vedi allegato*) con l'ausilio dei consulenti della Commissione, prof. Giuseppe Orrù e prof. Massimo Angrisani, esperti in scienze attuariali, il cui esame rappresenta un momento culminante dell'attività della Commissione, in quanto la relazione sintetizza, anche attraverso tabelle e dati di estremo interesse, gli ele-

menti principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti e individua possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall'esame stesso.

Trattandosi della prima relazione della XVI legislatura, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione: nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato l'arretrato in tema di esame dei bilanci accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Sottolinea poi come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di doversi assentare a breve dai lavori della Commissione per concomitanti impegni in Assemblea. Chiede quindi al Presidente di rinviare la votazione sulla proposta di relazione ad altra seduta.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lanutti che la votazione sulla proposta in titolo sarà rinviata alla prossima seduta, dopo lo svolgimento del relativo dibattito e dopo l'audizione dei due consulenti della Commissione. Illustra quindi la proposta di relazione annuale, precisando che potrà essere ulteriormente integrata o modificata secondo le osservazioni che i componenti della Commissione vorranno formulare.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che la relazione sui bilanci trovi uno sbocco effettivo nelle Assemblee di Camera e Senato. Chiede poi al Presidente di sollecitare l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in

merito al commissariamento degli enti di previdenza pubblici la cui scadenza è fissata per il mese di dicembre.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente alla senatrice Donaggio che la relazione sui bilanci dopo l'approvazione in Commissione sarà trasmessa alle Presidenze di Camera e Senato. qualora i componenti della Commissione lo ritengano, i principi essenziali evidenziati nella relazione potrebbero essere trasfusi in uno specifico atto di indirizzo da presentarsi in Assemblea. Per quanto attiene all'audizione del Ministro assicura che si attiverà in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI
2004-2005-2006, DI PREVISIONE 2007 E BILANCI TECNICO-AT-
TUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI**

Premessa

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

quattro considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emergono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si sottolinea, inoltre, come la principale novità dell'attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici al fine di verificare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs.n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs.n.103/1996);
4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. Lo stato di salute della previdenza pubblica

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso anche se viene considerato un sistema a ripartizione – il che implicherebbe la copertura integrale della spesa corrente mediante i contributi correnti – di fatto non lo è, perché già attualmente circa 1/3 della spesa previdenziale, inclusa anche l'assistenza, è coperta da trasferimenti da parte dello Stato.

In quest'ottica si rileva che le criticità relative alla sua futura sostenibilità sono legate principalmente a due fattori: da una parte, alla progressiva riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni e, dall'altra, alla effettiva futura capacità produttiva del Paese, alla quale è connesso il volume contributivo complessivo degli attivi.

La riduzione del rapporto tra il numero di contribuenti e il numero di pensioni, che fornisce, in un'ottica di ripartizione pura, il numero di contributi di cui il sistema dispone per pagare una pensione, deriva da ragioni di tipo demografico e di tipo occupazionale: a fronte di una crescita della popolazione anziana – e quindi del numero dei pensionati – si presenta una diminuzione del numero di contribuenti, sia per ragioni demografiche che per ragioni occupazionali.

Sotto il profilo demografico, la situazione riflette l'inversione di tendenza del fenomeno della natalità verificatasi nel nostro Paese. Infatti, a fronte di una forte natalità che ha trovato il « picco » a metà

degli anni Sessanta si è verificata successivamente una progressiva riduzione delle nascite, con una contrazione del loro numero fino alla metà degli anni '80 di oltre il 40 per cento, fenomeno poi protrattosi per alcuni anni.

L'apice dello squilibrio tra il numero degli attivi e il numero dei pensionati si manifesterà con particolare intensità nei prossimi trent'anni, anni in cui le generazioni nate negli anni del *baby-boom* andranno in pensione e, in base alle attuali tendenze, avranno alle loro spalle un numero ridotto di contribuenti.

Al forte calo della natalità si accompagna un altro fenomeno demografico che ugualmente incide sulla stabilità del sistema pensionistico, cioè il costante innalzamento delle aspettative di vita, sia alla nascita che al pensionamento.

Lo squilibrio tra la numerosità degli «anziani» e quella dei «giovani» della popolazione italiana, e quindi tra pensionati e potenziali contribuenti del sistema pensionistico, può trovare compensazione, nel breve e medio periodo, nell'afflusso di lavoratori provenienti dall'estero, purché tale afflusso sia incanalato in attività lavorative con regolare contribuzione.

In un'ottica di lungo periodo sembrerebbe comunque necessaria l'attivazione di politiche che tendano ad aumentare la natalità e sostenere le famiglie.

Tali interventi appaiono opportuni per evitare che le prestazioni pensionistiche future possano subire ulteriori sensibili ridimensionamenti oltre quelli determinati dal passaggio al sistema di calcolo contributivo verificatosi nel 1995. Tali ridimensionamenti delle prestazioni deriverebbero dall'impossibilità di farvi fronte per mancanza di contribuenti e di procedere ad ulteriori incrementi dell'aliquota contributiva, che già attualmente nel sistema pubblico si attesta su livelli molto elevati.

Per la sostenibilità del sistema si rileva altresì importante l'aumento dell'attività lavorativa in età avanzata secondo quanto già previsto dal Trattato di Lisbona.

Passando ad esaminare in dettaglio i conti del sistema previdenziale pubblico, si analizza innanzitutto la situazione relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti INPS ed INPDAP che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004 – 2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento – pari a circa il 17 per cento, passando da 96,59 mld di euro nel 2004 a 113 mld di euro nel 2007 – collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23 per cento per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento dei contributi per il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con più di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostanziale stabilità del numero complessivo a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio.

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. La spesa per pensioni a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro (1).

Nel breve periodo il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni), che al netto degli interventi della GIAS risulta già pesantemente negativo, è prevedibile che peggiori per effetto di una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica. Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico si aggraverà, invece, notevolmente a causa del forte aumento della spesa derivante dalla consistente crescita del numero delle pensioni da erogare. Vanno poi valutati gli effetti della crisi economica sugli andamenti dell'incidenza della spesa sul PIL.

Per quanto riguarda l'INPDAP si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive un incremento del 6,65 per cento, che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67 per cento) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65 per cento). Il saldo previdenziale passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo.

Il *trend* in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a

(1) Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1,22 mld il Fondo artigiani, per 1,02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

carico dello Stato che la legge n. 335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).

I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate, la cui entità è tale che non può che essere messa in carico a sistematici trasferimenti da parte dello Stato.


Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che l'ammontare dei contributi non riesce a coprire le spese di gestione (si rilevano nel 2006 contributi per 18,9 mln di euro a fronte di 21,3 mln di euro di spese di gestione). La copertura delle prestazioni deriva quindi dai trasferimenti a carico dello Stato.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1 (2)

INDICATORE DI EQUILIBRIO CONTRIBUTI/PENSIONI



(2) Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

GRAFICO 2
INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI





GRAFICO 3
INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/
CONTRIBUTO MEDIO



Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è

registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapporto tra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»).

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva inoltre che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai, la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene tuttavia utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4 per cento.

In particolare si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1.79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8 per cento. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006, che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano, i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006.

Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione aumentano passando da 15,9 mln nel 2004 a 21,3 mln nel 2006, con una variazione media annua del 15,7 per cento. Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006.

Per quanto riguarda l'INAIL i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con un incremento medio annuo del 4,8 per cento ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1 per cento nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2 per cento.

2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI
(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento Complessivo</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7 milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90 per cento esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7 per cento medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare invece risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1 per cento nel triennio considerato. Al riguardo è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4 per cento con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89 per cento del patrimonio totale), dell'1,5 per cento.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96 per cento del patrimonio totale), dello 0,6 per cento.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4 per cento ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5 per cento.

3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse *ex* 509 presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa FORENSE (circa 7 per cento medio annuo); per la Cassa GEOMETRI invece si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7 per cento medio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5 per cento).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti, risulta pari mediamente al 9,2 per cento nel periodo analizzato.

La Cassa del Notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28 per cento) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPACL	3,6	2,0
ENPAM – FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM – FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM – MG	2,8	1,9
ENPAM – FSA	1,5	0,9
ENPAM – FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPAF	2,8	1,6
ENPAV	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex 509. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un

adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva inoltre come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per INARCASSA ed in misura minore per quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la « rapidità » di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La drastica riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una drastica riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati, che indica quanti contribuenti effettivamente ci saranno per pagare una pensione.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, ben superiore alla riserva legale attualmente prevista, riserva patrimoniale che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva inoltre che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

<i>Casse Professionali</i>	2006		2040	
	<i>Rapporto(3) patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51
INPGI (gest princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

(3) Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

TABELLA 4
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPACL	2006	2017	2019	2036
ENPAM – FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM – FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM – MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM – FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM – FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ)	2005	2022(c)	2023(c)	Sempre positivo(b)

(a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2 per cento del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep.).

Queste Casse sono sostanzialmente «agganciate», per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalu-

tazione. Tale rivalutazione, appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «...*variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare...*» (articolo 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2 per cento al 4 per cento e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, infatti attualmente il contributo integrativo è vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2 per cento.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo « tenore di vita » futuro, legato alla retribuzione, potrà « conservare ». In tal senso la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino « frequentemente ». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr. tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENPAP	2002	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
INPGI (gest. separata)	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le casse ex 103.

TABELLA 6
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6
EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. *La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti*

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPACL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPAF	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPAIA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPAV	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50 per cento da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è rimasto sempre molto basso (1,1 per cento medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6 per cento).

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Per quanto attiene la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si

registra mediamente una crescita di quello mobiliare – con la sola eccezione dell'ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln – ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l'eccezione dell'ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell'INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

Per quanto attiene, i rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell'attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAB, l'ENPAPI, l'INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro « giovane età » è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati attualmente decisamente inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene i rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	–	7,2%	2006

Per quanto attiene la gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è « abbastanza

prevedibile » mentre la maggiore incertezza riguarda le entrate future contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un « principio di massima perdita realizzabile » e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il « profilo di utilità previdenziale attesa ».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda al riguardo che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva « Sulla situazione economico-finanziaria della casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali », il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta.

Appare infatti utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

incentivare l'efficienza della gestione;

garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo.

Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai benchmark di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari.

Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia *ex ante*, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia *ex post*, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti.

Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2 per cento, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPA CL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest princip)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI (gest. separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico (*Svolgimento e conclusione*) 906

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, informa la Commissione che la prevista audizione dell'avvocato Trevisanato non potrà aver luogo nella seduta odierna a causa di un sopravvenuto impedimento. Avverte che è presente l'ing. Giovanni Gasbarrini, Direttore soluzioni per la fiscalità di SOGEI S.p.A. Introduce, quindi,

il tema oggetto dell'audizione e dà la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO, *Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.*, svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD), Lucio D'UBALDO (PD), e il deputato Maurizio LEO, *presidente*.

L'avv. Marco BONAMICO, *Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.*, e l'ing. Giovanni GASBARRINI, *Direttore soluzioni per la fiscalità di SOGEI S.p.A.*, rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Marco Bonamico e l'ing. Giovanni Gasbarrini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	907
Audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ..	907

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.20 e dalle 14.25 alle 14.30.

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del Vicepresidente Candido DE ANGELIS, indi del Presidente Gaetano PECORELLA.

Audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano.

(Svolgimento e rinvio).

La seduta comincia alle 14.40.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano, che ringrazia per la sua presenza.

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD), il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD), il deputato Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-MAIE), i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Gianpiero DE TONI (IdV), nonché il deputato Paolo RUSSO (PdL).

Angelino ALFANO, *Ministro della giustizia*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di fornire ulteriori risposte e precisazioni in una successiva seduta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Alfano per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	908
Comunicazioni del Presidente	908

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

Mercoledì 25 novembre 2009. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Maurizio Cassol e Paola De Martiis. L'Ufficio di Presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attri-

buiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, informa che una delegazione della Commissione, composta dai colleghi Fucci e Patarino, ha svolto la prevista visita all'ospedale di Andria, e prossimamente riferirà alla Commissione con relazione apposita. Informa altresì che, in relazione ad una indagine in corso sulle infezioni correlate all'assistenza ospedaliera, la Commissione chiederà documentazione e dati ai competenti uffici della regione Lazio.

Informa infine che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto con la sua proposta di effettuare una missione nella regione Calabria, per svolgervi incontri istituzionali, indicando allo scopo la data di lunedì 14 dicembre 2009: invita pertanto i gruppi a far pervenire le designazioni per la relativa delegazione.

Il deputato Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) interviene sull'ordine dei lavori e rende alcune comunicazioni alla Commissione.

Il deputato Doris LO MORO (PD) svolge quindi alcune considerazioni prevalentemente riferite alla sua precedente esperienza di assessore alla sanità nella regione Calabria.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia la collega Lo Moro e dichiara conclusa la relativa discussione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 5) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
ERRATA CORRIGE	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis, approvati dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizioni e osservazioni</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	24
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione alternativa del gruppo del partito democratico</i>)	25
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata</i>)	29
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di relazione alternativa del gruppo del partito democratico</i>)	31
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di relazione alternativa del gruppo dell'Italia dei valori</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	12
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	39

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	12
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	40

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	43
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	13
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	44
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	13
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	13
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi	17
II Giustizia	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02018 Vietti ed altri: Sulla carenza di personale nella casa circondariale di Rebibbia femminile di Roma	45
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-02147 Ferranti: Sulla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-02148 Molteni: Sulla situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione	46
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	47
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624, Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	48
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Audizione informale di rappresentanti dei sindacati dei pensionati italiani all'estero	59
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles il 27 e il 28 ottobre 2009 .	59
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	69

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale della Forza Multinazionale ed Osservatori in Sinai (MFO), Ambasciatore David Satterfield	59
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	59
Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazioni C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>)	59
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	73
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	78
ALLEGATO 4 (Ordine del giorno approvato dalla Commissione)	81
ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione)	82
ALLEGATO 6 (Relazione di minoranza)	83

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02144 Stefani: Sulla protezione internazionale dei luoghi sacri ortodossi in Kosovo	64
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	89
5-02143 Migliori: Sui minorenni georgiani sequestrati al confine amministrativo con l'Ossezia del Sud	64
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	90

INTERROGAZIONI:

5-01968 Maran: Sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri	64
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	91
5-01981 Grimoldi: Sull'arresto in Marocco di sette sahwari	65
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle iniziative parlamentari relative alla situazione in Darfur	66
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	94
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	101
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	103
ALLEGATO 3 (Ordini del giorno)	112
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	114
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del partito democratico) .	117
ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo dell'Italia dei valori)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A/R Governo. (Parere all'Assemblea). (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	127
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale	128
5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-02152 Baretta e Nannicini: Riassegnazione di residui perenti al Fondo per lo sviluppo .	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-02153 Galletti: Modifiche alla disciplina del patto di stabilità per consentire la realizzazione di infrastrutture necessarie alla mobilità	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-02154 Commercio: Iniziative per compensare lo squilibrio economico della Regione Sicilia e risarcire i cittadini siciliani per i danni causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati	129
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	131
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	135
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. Nuovo testo C. 2624 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00214 Duilio: Rimborso IVA per servizi non commerciali (<i>Discussione e rinvio</i>)	138
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	139

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) 151

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 152

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni*) 152

Sui lavori della Commissione 157

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 159ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 165ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 168ALLEGATO 4 (*Proposta di relazione alternativa presentata dai deputati Messina e Barbato*) . 170

RISOLUZIONI:

7-00233 Bernardo ed altri: Problematiche relative alla società di riscossione Tributi Italia Spa ed iniziative in materia di concessione dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali (*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 158ALLEGATO 5 (*Nuovo testo approvato dalla Commissione*) 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 131) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 177ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 188ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 190

Sull'ordine dei lavori 180

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) 180Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) 182Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) 182

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 2</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	193
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 7</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	197
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	203
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole sulla Tabella 13</i>)	185
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di relazione alternativa</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	213

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e ordini del giorno</i>)	221
ALLEGATO 2 (<i>Relazioni approvate dalla Commissione</i>)	244
ALLEGATO 3 (<i>Relazioni alternative</i>)	247
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	219
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	256
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	257
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	219
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	258
Sull'ordine dei lavori della Commissione	219
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, in tema di politiche inerenti i cambiamenti climatici, la difesa del suolo, la gestione del ciclo dei rifiuti nelle aree a rischio di emergenza, la riorganizzazione dell'ISPRA e la revisione del codice ambientale (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	259
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*)

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	266
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	271
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	282
ALLEGATO 4 (<i>Ordini del giorno</i>)	283
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione del deputato Monai</i>)	286
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	290
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di relazione alternativa del deputato Monai</i>)	291
ALLEGATO 8 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	295

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del Prof. Marco Fortis, Docente di economia industriale dell'università cattolica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
--	-----

Audizione del rappresentante italiano presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Ambasciatore Antonio Armellini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	297
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni</i>)	298
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	308
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	311
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	327
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	328
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione dei deputati Damiano ed altri</i>)	332
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	337
---	-----

Sull'ordine dei lavori	307
------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione</i>)	341
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	353
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Ordine del giorno</i>)	371
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	372
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	373
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dal deputato Livia Turco</i>)	374
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dai deputati Palagiano e Mura</i>) .	379
--	-----

ALLEGATO 7 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	383
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	347
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	347
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. Nuovo testo C. 2424 Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu (<i>Esame e rinvio</i>)	349
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (<i>Esame e rinvio</i>)	350
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	352
AVVERTENZA	352

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti</i>)	805
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	815
ALLEGATO 2 (Emendamento riformulato)	847
ALLEGATO 3 (Relazione proposta dal relatore e approvata dalla Commissione)	848
AVVERTENZA	814

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole</i>).	850
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	864
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dall'onorevole Gozi)	866

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	852
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	854
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	855
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	870
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. (Atto n. 146) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. (Atto n. 148) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. (Atto n. 143) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	856
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). (Atto n. 144) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	858
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale.COM (2009) 333 def. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	860
Comunicazione della Commissione europea « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ». COM (2009) 262 def. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	861
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	872
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere come riformulata dal relatore</i>)	874
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	876
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009	863
ALLEGATO 7 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	878
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	863
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	881
Comunicazioni del Presidente	881
Audizione del Ministro dell'interno	881

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (<i>Esame e rinvio</i>)	883
<i>ALLEGATO (Proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati</i>	885

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	906

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	907
Audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ..	907

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	908
Comunicazioni del Presidente	908

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 18,46

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0002520